

ISTRUZIONE, E PRATICA
PER LI CONFESSORI
OPERA DEL R. P.

D. A L F O N S O
D E' L I G U O R I

RETTOR MAGGIORE DELLA CONGREGAZIONE
DEL SS. REDENTORE;

Colle AVVERTENZE delle Dottrine più notabili
sopra tutti i Trattati della Teologia Morale,
ricavate e ristrette dall'Opera grande
dello stesso Autore.

T O M O T E R Z O .


In cui si contiene la notizia di tutti i Privilegi, e Facoltà che
hanno gli Ecclesiastici, e specialmente i Vescovi, ed i
Regolari; e la Pratica come debba portarsi il Con-
fessore co' Peccatori, e co' diversi generi di Persone.

In fine si aggiungono quattro Appendici.

I. Della Guida delle Anime Spirituali. II. Dell' As-
sistenza a' Moribondi. III. Dell' Esame degli Ordi-
nandi. IV. Degli Avvertimenti più importanti a'
Confessori, e Parrochi.

EDIZIONE QUINTA,

*Ora nuovamente dopo l'ultima Napoletana, corretta,
notabilmente accresciuta, ed illustrata dall'Autore
di molte Aggiunte.*



I N V E N E Z I A ,
M D C C L X I .

NELLA STAMPERIA REMONDINI.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

**Bayrische
Staatsbibliothek
München**

I N D I C E

D E' C A P I.

C A P O X X.

D E' P R I V I L E G J.

PUNTO I. *De' Privilegj in comune.* pag. 1
 Differenza tra 'l Privilegio, Dispensa, e Licenza 1. Quando il privilegio deroghi al jus comune. 2. Quando il Privilegiato è tenuto a servirsi del Privilegio. 3. Se fuori del Sacramento le censure ec. 4. Delle clausule *Ad instar &c.* *Quatenus sacris Can. non adversetur &c.* *Supplentes defectus &c.* 5. Dell' Interpretazione de' Privilegj. 6. 7. ed 8. Della Comunicazione. 9. 10. e 11. Di alcuni Privilegj de' Regol. 12. De' Rescritti di Grazia, e di Giustizia, se spirano colla morte del Papa. 13. In quanti modi cessa il privilegio. 14. Come cessi per la rivocazione. 15. Della rivocazione espressa. 16. Della tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno pubblicarsi la rivocazione. 17.

PUNTO II. *De' Privilegj degli Ecclesiastici.* p. 12

In quali cose gli Ecclesiastici sieno esenti dalla Podestà laicale. 18. De' Privilegj del *Canone*, e del *Foro*, in quanto alle persone. 19. In quanto ai beni. 20. Chi goda questi privilegj. 21. De' Beneficiati. 22. De' Tonsurati. 23. Di quei che han lasciato l' Abito. 24. Dell' Immunità de' luoghi pij. 25. a 28.

PUNTO III. *De' Privilegj de' Vescovi.* p. 17

I. Facoltà del cap. *Lixas*; se può il Vescovo dispensare nell' irregolarità *ex delicto*, ed *ex defectu* dubbia. 29. Dove non è ricevuto il Trident. 30. Chi venga sotto nome di Vescovo. 31. De' Peregrini, E se 'l Vescovo poss' assolvere da' casi Papali fuor di Confess. E se i Peregrini dall' irreg. 32. Come s' intenda il delitto occulto. 33. Se 'l Vescovo possa delegare questa facoltà. 34. Se i casi riservati dagli altri Vescovi ec. 35. Se per

per i casi dopo del Concilio ec. 36. Se 'l Vescovo possa assolvere il Confessore, che assolve il Complice nel peccato turpe. 37. Se i Vescovi ne' casi della Bolla Coenæ ec. 38. Se possano dispensare nell' irregolarità incorsa per eresia. 39. Se possano assolvere gl' Impediti. 40. E se per mezzo d' altri. 41. Chi venga sotto nome d' Impedito. 42. Degl' Impediti in perpetuo. 43. Se questi sien tenuti almeno di ricorrere al Vescovo? 44. E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte. 45.

II. De' sei casi Vescovili, e speciaimente dell' Assoluzione per la censura della percussione del Chierico. 46. 47. e 48. III. Della Dispensa cogl' Illegittimi. 49. co' Bigami. 50. IV. Circa le Irregularità per delitto occulto; e se l' Omicidio è affatto occulto. 51. Dell' Omicidio casuale. 52. V. Circa le Inabilità. 53. VI. Delle facultà de' Vescovi circa i Matrimony. 54. Della Dispensa circa le Pubblicazioni, voto di castità, e impedimento *ad petendum remissive*. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbj. 55. Circa i Dirimenti certi se 'l Matrimonio è contratto. 56. Se non è contratto. 57. Se 'l Vescovo possa delegare tal facultà. 58. VII. Della Dispensa degl' Interstizj. 59. Della Dispensa al Cappellano di celebrare in altra Chiesa. 60. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno. 61. X. Degli Oratorj. 62. Dove possa celebrare il Vescovo. 63. Se possa dispensare a celebrare in Casa. 64. XI. Della facultà de' Vescovi, e Prelati d' eleggerli il Confessore. 65. XII. Circa la Clausura delle Monache. 66. Dell' Approvazione de' Confessori delle Monache. 67. XIII. Se possono commutare le ultime volontà. 68. XIV. Della Composizione nelle restituzioni incerte. 69. Della Riduzione delle Messe. 70. Circa i giuramenti, e voti (*remissive* al C. V. num. 19. e 42.) Dell' unione de' Benefizj, erezione di nuove Parrocchie ec. 71.

PUNTO IV. De' Privilegj de' Regolari.

§. I. De' Privilegj che spettano a tutt' i Regolari in comune. pag. 43

I. De' l' Esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi. 72. 73. e 74. Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle Messe. 75. Dichiarazione della S. C. 76. In quali casi può il Vescovo ob-

obbligare ec. 77. Se i Regolari sien tenuti a' precetti del Vescovo . 78. e 'l Vescovo possa visitarli . 79. Se visitar la Clausura delle Monache . 80. Se chieder conto delle Messe lasciate ec. 81. In quali casi possa procedere criminalmente ec. 82. e 83. II. Dell' Esenzione dalle Decime . 84. ad 87. III. Circa le Fondazioni , e de' Conventi soggetti a' Vescovi . 88. e 89. IV. Del Giudice Conservatore . 90. Della Sepoltura . 91. e 92. Della Porzione Canonica ec. 93. e 94.

§. II. De' Privilegi de' Regolari in particolare

18.

pag. 60

I. Delle Facoltà d' assolvere i Sudditi da' casi , e censure . 95. 96. e 97. Della Riserva de' casi ec. 98. Delle Facoltà a rispetto de' Secolari . 99. Se possano assolvere da' casi riservati a' Vescovi a jure , o per consuetudine . 100. Se da' casi Papali . 101. Se in viaggio , o per la Bolla della Crociata ec. 102. Se i Confessori Reg. possano esser di nuovo esaminati dal Vescovo . 103. II. Circa la Dispensa nelle Irregolarità . 104. e 105. III. Della Dispensa ne' Precetti Ecclesiastici ec. 106. IV. Circa l' Ufficio Divino . 107. V. Circa la Dispensa de' voti , e giuramenti . 108. Circa il voto di castità de' Coniugi , e degli Sposi . 109. VI. Del Privilegio de' Religiosi , Novizj , e Servi di confessarsi con qualunque Sacerdote ec. 110. De' Religiosi pellegrinanti . 111. Se nel Giubileo . 112. VII. Circa il ricevere gli Ordini , 113. ad 116. Circa il conferire gli Ordini . 117. ad 120. VIII. Circa la celebrazione delle Messe . 121. e 122. (Se in ciò debbano ubbidire a' Vescovi , vedi n. 75.) Circa il dare la Comunione . 123. Circa il predicare . 124. a 128.

C A P O X X I.

PUNTO Unico, *Della Carità, e Prudenza del Confessore.* pag. 80

Della Carità del Confessore nell' accogliere il Penitente . 1. Nel sentirlo . 2. In avvertirlo . 3. Della Prudenza in interrogare, ammonire, e disporre . 4. Rimedj generali . 5. Rimedj particolari . 6.

C A P O U L T I M O.

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di Penitenti. pag. 85.

§. I. Di coloro che stanno in occasione prossima . 1. a 7. §. II. Degli Abituati e Recidivi . 8. a 15. Degli Ordinandi mal abituati . 16. e 17. §. III. Delle Domande da farsi a' Penitenti di trascurata coscienza : e I. Delle Domande a' Rozzi secondo l' Ordine de' Precetti . 18. a 31. II. Delle Domande a' Penitenti di diversi stati e condizioni ; e I. a' Sacerdoti . 32. II. a Monache . 33. III. a' Giudici . IV. agli Scrivani . V. a' Medici . 34. VI. a' Cerusici, e Speciali . VII. a' Negozianti . VIII. a' Sartori . 35. IX. a' Sensali o Venditrici . 36. X. a' Barbieri e Perrucchieri ; e qui si parla de' Giovani che accomodano la testa alle Donne . 37.

§. IV. De' Fanciulli e Zittelle . 38. a 42. §. V. Delle Persone Devote . 43. e 44. §. VI. De' Muti, e Sordi . 45. e 46. §. VII. De' Moribondi . 47. e 48. §. VIII. De' Condannati a morte . 49. e 50. §. IX. Degl' Infestati da' Demonj . 53. e 54. §. X. Delle Donne . 55. e 56.

§. I. Come deve portarsi il Confessore con coloro che si ritrovano in occasione prossima di peccare . 85

§. II. Come debba portarsi il Confessore cogli Abituati, e Recidivi . 93

§. III. Di alcune speciali Interrogazioni che dee fare il Confessore a' Penitenti di trascurata coscienza . 104

I Delle Domande da farsi a' Rozzi . *ivi*

II. Delle Domande da farsi a persone di diversi stati e condizioni, che sono di coscienza trascurata . 114

§. IV.

- §. IV. Come debba portarsi il Confessore co' Fanciulli , Giovani , e Zittelle. pag. 121
- §. V. Come debba portarsi colle Persone Divo- te. 125
- §. VI. Come debba portarsi co' Muti e Sordi . 128.
- §. VII. Come debba portarsi co' Moribondi. *ivi*
- §. VIII. Come debba portarsi co' Condannati a morte. 129
- §. IX. Come debba portarsi cogli' Infestati da' Demonj. 132
- §. X. Come debba portarsi colle Donne. 137

A P P E N D I C E I.

Come debba portarsi il Confessore nella Guida delle Anime Spirituali. 139

§. I. Della Meditazione. 1. a 5. §. II. Circa l' orazione di Contemplazione . 6. E quì si tratta del Raccoglimento Naturale , o sia Ozio Contemplativo . 7. Dell' Aridità Soprannaturale , con distinguere la Sensibile dalla Sostanziale . 8. ad 11. Della Contemplazione affermativa , e Negativa . 12. Del Raccoglimento Soprannaturale . 13. Della Quietè . 14. Della Caligine . 15. Dell' Unione Attiva , e Passiva . 16. Dello Sponsalizio Spirituale , in cui v' entra l' Estasi , il Ratto , e 'l Vo- lo di spirito . 17. Del Matrimonio Spirituale . 18. Delle Visioni . 19. e 20. Delle Locuzioni . 21. Delle Rivelazioni . 22. Guida circa tutte le sud- dette grazie soprannaturali . 23. & 24. §. III. Circa la Mortificazione . 25. a 27. §. IV. Circa la frequenza de' Sacramenti , e specialmente circa la Comunione . 28. a 36. §. V. Regolamento per una Religiosa . 37. e 38.

- §. I. Circa l' Orazione di Meditazione , 140
- §. II. Circa l' Orazione di Meditazione , e de' suoi diversi gradi. 143
- §. III. Circa la Mortificazione . 162
- §. IV. Circa la frequenza de' Sacramenti , e specialmente circa la Comunione. 164
- §. V. Regolamento per una Religiosa . 174

APPENDICE II.

Dell' Assistenza a' Moribondi . pag. 179

§. I. Avvisi al Sacerdote . §. II. Rimedi contro le tentazioni . §. III. Motivi, ed affetti . §. IV. Avvertimenti per gli ultimi Sacramenti . §. V. Avvisi per l' Agonia, e Spirazione . §. VI. Affetti nell' Agonia, e Morte . §. VII. Segni della prossima morte . §. Ult. Preci, Atti Cristiani, e Benedizione .

APPENDIX III.

Caput I. De Sacramentis in genere . pag. 212

Quid Sacramentum . 1. Quæ requirantur ad constituendum Sacramentum? An circumcisio ec. 2. Quæ sint Sacramentalia . 3. Distinguuntur Sacramenta . 4. Qu. I. Quæ requirantur ad essentiam . De Materia . 5. De forma, & de connectione Materiæ cum Forma . 6. De mutatione substantiali, & accidentali . De Sacramento sub conditione . Si cum Forma, aut materia dubia, vel mixta . 7. Interruptio Formæ . 8. De intentione Ministri, & suscipientis . 9. Qu. II. De Ministro . 10. An debet esse in Gratia . 11. Si sit Laicus, aut ministret non solemniter; an sufficiat contritio . 12. Si absolvat in mortali: si ministret Eucharistiam: si celebret Missam . 13. Si Subdiaconus, aut Diaconus ministret solemniter . 14. Si ministret indigno . 15. Simulare administrationem Sacramenti . 16. Simulare susceptionem . 17. An Minister debeat intendere quod facit Ecclesia . 18. Qu. III. Quid ad valide, & licite Sacramenta suscipienda . 19. An liceat petere ab Excommunicato, vel Peccatore . 20. An liceat dare pecuniam pro ministr. Sacramenti . 21. Effectus, & I. de Gratia . 22. e 23. II. De character . 24.

Caput II. De Sacramento Ordinis in gene-

pag. 224
 Quid Ordo . 25. Quid Ordinatio . 26. Quot sint Ordines; & an Episcopatus sit Ordo distinctus . 27. An singuli Ordines sint Sacramenta . 28. Quænam Materia, & Forma Ordinis, & de tactu physico, & simultaneo . 29. Quis Minister . 30. Effectus . 31. Requisita ut quis valide ordinetur .

32. Ut autem licite, requiritur I. Confirmatio .
 II. Ut absit infamia ec. An protestatio Episcopi
 &c. III. Animus Clericandi. IV. Ut ab Episcopo
 proprio ec. 33. Quis sit Episcopus proprius, Re-
 gulares a quo &c. *remissive*. 34. V. Scientia. 35.
 e 36. VI. Titulus; & quotuplex sit Titulus. 37.
 e 38. De Patrimonio ficto. 39. VII. Ut Ordo in-
 ferior suscipiatur ante superiorem. VIII. Tempus
 debitum. 40. IX. Interstitia. 41. e 42. X. Lo-
 cus. XI. Ætas. 43. e 44. XII. Exercitium Ordinis
 suscepti. XIII. Vocatio Divina. 45. Qui incur-
 rant suspensionem ec. 46.

Cap. III. De Ordinibus in specie.

Artic. I. De Prima Tonsura. pag. 235

Quid Prima Tonsura, an sit Ordo. Si quis or-
 dinatur sine Tonsura. 47. Privilegia Tonsurati.
 48. De obligatione deferendi Habitum, & Ton-
 suram. 49. e 50. Qui priventur privilegio Fori,
 & Canonis. 51.

Art. II. De Ordinibus Minoribus. pag. 238

Quot sint Ordines Minores. 52. *Sectio I.* de
 Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso Ordinan-
 te, & ab eo Missa celebranda. 53. *Sect. II.* De
 Lectoratu. 54. *Sect. III.* De Exorcistatu. 55.
Sect. IV. De Acolythatu. 56.

Sectio I. De Ostiariatu. pag. 240

Sectio II. De Lectoratu. ivi

Sectio III. De Exorcistatu. ivi

Sect. IV. De Acolythatu. pag. 241

Art. III. De Ordinibus Majoribus.

Sectio I. De Subdiaconatu. ivi

§. I. Quid Subdiaconatus? Materia, Forma,
 & Officium. Si sine Manipulo ec. 57. Requisita.
 58. §. I. De Voto Castitatis; & an obligatio Ca-
 stitatis sit ex, Voto? Si quis ignoret ec. Si impu-
 ber ec. Qui per metum. 59.

§. II. De Horis Canonicis. Propositiones da-
 mnatæ. 60. Qui teneantur ad Horas? I. Clerici
 in Sacris. II. Religiosi professi. III. Beneficiati.
 61. Cui facienda restitutio fructuum. 62. Si ha-
 beant alia onera. 63. An Excommunicati ec. Et
 qui sine attentione interna ec. 64. Intra primos
 sex menses. Qui sine culpa omittit. An unum
 peccatum &c. 65. Qui non percipit fructus ec.
 66. Si Beneficium sit tenue. 67. An male ex-
 pendens &c. Canonicus non canens. 68. Quæ par-
 va materia ec. An projiciens Breviarium. In du-
 bio

bio an quid omiffum. 69. Quæ requirantur ad Horas recte dicendas. I. Juxta præfcriptum. Si permutes Officium. 70. Si alio pergis. 71. Si advertis erraffe. De Litanis, & Officio Defunctorum. 72. II. Pronunciatio Vocalis. Quid in Choro. 73. III. Pronunciatio integra. IV. Pronunciatio continuata. V. Ordo Horarum. VI. Tempus. 74. Intentio, & attentio. 75. Causæ excufantes. 76.

§. III. De cenfuris in genere. 77. ad 80. §. IV. De cenfuris in specie, & I. De excommunicacione. 81. ad 83. II. De fufpensione. 84. III. De deponitione ec. 85. IV. De interdico. 86. V. De irregularitate. 87. Irregularitates ex delicto. 88. Ex defectu. 89.

Seftio II. De Diaconatu, pag. 261

Quid Diaconatus? & quæ ipfius Materia & Forma. 90. Officia Diaconi. Cenfura ligatus ec. De Pœnitentia impofita ab Epifcopo, an implenda fub gravi. 91.

Seftio III. De Presbyteratu, pag. 263

§. I. Quid Presbyteratus? & quæ Materia & Forma. 92. & 93. De defectibus fupplendis. 94.

§. II. De Sacrificio Miffæ, Quid Sacrificium, & quotuplex. 95. Quid Miffa. 96. Qu. I. Quæ requirantur ad Miffam, Materia Miffæ, & hic de pane. 97. De Vino. 98. De præfentia materiæ. 99. De forma. 100. Qu. II. Quomodo Chriftus fit præfens. 101. Qu. III. Effectus Miffæ. 102. Pro quibus offerri poffit. 103. Qu. IV. Quotuplex fructus. 104. An Miffa fit infiniti valoris. 105. Qu. V. De fupendio licito. 106. Dilatio Miffæ. 107. Retentio partis elemofynæ. 108. An parochus &c. 109. Applicatio. 110. Qu. VI. Obligatio celebrandi. 111. Qu. VII. An omnes Rubricæ fint præceptivæ. 112. Qu. VIII. Quando Miffa poffit dici? an ante Matutinum? & an in die Coenæ Domini, & Sabbati Sancti. 113. Qu. IX. Ubi Miffa dicenda. 114. De pollutione Ecclefie. 115. Qu. X. Quæ requirantur ad celebrandum? I. Altare. 116. II. Calix, & Patena. 117. III. Veftes. 118. IV. Corporale. 119. V. Palla. 120. VI. Miffale. 121. VII. Crux cum Crucifixo. 122. Neo presbyteri an confecrent ec. 123. An tres Miffæ injunctæ ec. 124. Miffa dicenda alte, breviter &c. 125. (*de Celebranti con frefa fi è parlato al Capo XV. dal n. 84.*) De Miffis Votivis. 126. Quando pluries in die.

die : 127. Si dum celebratur polluitur Ecclesia, vel accedit Excommunicatus, 128.

§. III. De potestate Sacerdotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest conficere, & ministrare; & poenitentiam in necessitate. 129. Scitu necessaria cuilibet Sacerdoti circa ministrandam poenitentiam in necessitate. 130.

§. IV. De munere docendi, & predicandi. 131. & 132.

§. I. De Ordine Presbyteratus.	pag. 264
§. II. De Sacrificio Missæ.	pag. 265
§. III. De potestate Sacerdotis.	pag. 284
§. IV. De munere docendi.	pag. 286



A P P E N D I C E IV.

Avvertimenti notabili a' Confessori, e Parrochi, con la pratica dell' Orazione Mentale.

- | | |
|---|----------|
| §. I. <i>Avvertimenti a' Confessori.</i> | pag. 287 |
| §. II. <i>Avvertimenti a' Parrochi.</i> | pag. 296 |
| §. III. <i>Necessità, e Pratica dell' Orazione Mentale.</i> | pag. 300 |
| <i>Proposizioni dannate da Aless. VII. e da Innocenzo XI.</i> | pag. 310 |



C A P O XX.

De' Privilegj.

P U N T O I.

De' Privilegj in comune.

Differenza tra'l Privilegio, Dispensa, e Licenza.

1. Quando il Privilegio deroga al Jus comune.
2. Quando il Privilegiato è tenuto a servirsi del Privilegio.
3. Se fuori del Sagramento le censure, ec.
4. Delle Clausole Ad instar &c. Quatenus sacris Can. non adversetur &c. Supplentes defectus &c.
5. Dell' Interpretazione de' Privilegj.
6. 7. e 8. Della Comunicazione.
9. 10. e 11. De' Privilegj de' Regol. rinvocati, colte dichiar. di S. Pio.
12. De' Rescritti di Grazia, e di Giustizia, se spirano colla morte del Papa.
13. In quanti modi cessa il Privilegio.
14. Come cessi per la rinvocazione.
15. Della rinvocazione Espressa.
16. Della Tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno publicarsi la rinvocazione.
- 17.

IL Privilegio si definisce: *Lex privata, aliquod speciale concedens beneficium*. Il Privilegio differisce dalla Dispensa, la quale esime dalla legge, e perciò sempre è odiosa; e dalla Licenza, che si dà solamente a pochi atti. De' Privilegj in particolare se ne parlerà appresso ne' proprj luoghi; qui solamente noteremo alcune regole da avvertirsi circa i Privilegj in comune.

E per I. Acciocchè il Privilegio deroghi al Jus comune, non vi si richiede la clausola derogatoria di quello, perchè si presume che 'l Principe già sappia le leggi comuni. Se n' eccettua nondimeno 1. Quando il Privilegio non potesse aver effetto senza tal espressa derogazione. 2. Se nella legge a cui si deroga vi fosse la clausola. *Non obstante quocunque privilegio*: ciò non però s'intende, purchè nel Privilegio non vi fosse la clausola, *ex certa scientia*, o pure *ex plenitudine potestatis* (a). 3. Quando

Tomo III.

A

II

(a) Salm. 117. v. 6. 1. n. 42. & 43. cum aliis.

il privilegio è contra qualche consuetudine , o legge Municipale , perchè queste non si hanno per derogate , se non se ne fa special menzione (a) .

- 3 Per II. Il privilegiato non è tenuto , regolarmente parlando , a servirsi del privilegio , *Reg. 61. Fur. in 6.* Ma se n' eccettua 1. Se il non servirsene recasse grave danno al prossimo : s' intende se 'l recasse , non già per conseguenza , ma per se ; per esempio se 'l Confessore avesse il privilegio d' assolvere i peccati riservati , egli dopo aver intesa la Confessione è obbligato a servirsene (b) . 2. Se 'l Privilegio è in bene comune , com' è quello dell' Immunità , di cui ciascuno è tenuto servirsi , per lo *cap. Si diligenti de Foro comper.* 3. Se 'l Privilegio toglie l' impedimento ad osservare il Precetto , per esempio se l' Infermo tiene l' Oratorio privato in Casa , e facilmente può sentir la Messa , è tenuto a servirsi del Privilegio (c) . 4. Se 'l Privilegio non è personale , ma reale addetto al luogo , o pure alla Dignità , o allo Stato , come sono i Privilegj concessi a' Vescovi , ed a' Regolari (d) .

- 4 Per III. Chi ha il Privilegio per lo foro penitenziale , per esempio di assolvere dalle censure , e pene Ecclesiastiche , molto probabilmente può servirsene anche fuori del Sacramento ; e ciò quantunque la facoltà si esprime data *Sacerdoti confessorio* (e) .

- 5 Per IV. Parlando delle clausole , la clausola *Ad instar* importa che allora vaglia il Privilegio , quando l' altro (a simiglianza di cui è concesso questo secondo) sia stato invalido , almeno da principio : benchè sia stato poi rivocato , o non accettato , come avverte il *P. Mazzotta* . Altrimenti poi , se 'l primo Privilegio è stato nullo ; è nullo anche il secondo ; purchè in questo secondo non si esprimesse già quello che si concede (f) . Ciò nonperò corre (come dicono i suddetti Autori)

(a) *Suar. de Leg. l. 8. c. 14. n. 4. Cast. tom. 1. tract. 3. D. 4. p. 10. n. 9. & Salmant. l. cit. s. 1. n. 8. cum Pelliz. Tambur. &c.* (b) *Vide Salmant. tr. 18. c. 1. nu. 31. cum aliis.* (c) *Suar. c. 35. n. 8. Pal. p. 7. num. 1. Sanch. de Matr. l. 6. D. 6. num. 14. & Salmant. c. 1. num. 12. cum Silvest. Avila , &c.*

(d) *Vide Salmant. c. 1. n. 17. & 18.*

(e) *Suar l. 8. c. 6. n. 15. Castrop. D. 4. p. 2. c. 5. num. 6. & Salmant. c. 1. n. 33. cum Silv. Tab. &c. contra alios què probabiliter etiam negant.* (f) *Suar. c. 15. n. 2. Cast. D. 3. p. 2. §. 2. n. 1. Salm. c. 1. n. 35. cum Bon. &c. & P. Mazzotta tom. 1. de Privil. pag. 221 v. Sexto.*

tori) quando dicessi, *Ad instar*; ma non già se si dicesse, *Sicut concessum est*, &c. come limitano Bonacina, e Garzia appresso i Salmaticesi. La clausola: *Quatenus sacris Canonibus non adverseur*, s'intende di que' soli Canonici dove sta espresso: *Non obstante quocunque Privilegio* (a). La clausola, *Supplentes singulos defectus*, s'intende solo de' difetti di quelle cose che si ricercano solamente *de jure positivo*, e che sono solamente accidentali; ma non già de' difetti naturali, o pure sostanziali, come se'l Supplicante fosse scomunicato, o se la Supplica fosse surrettizia o fraudolenta, e se'l difetto fosse circa la causa, o la persona del Supplicante (b). Altre clausole possono osservarsi appresso i Salmaticesi (c).

Per 5. Parlando dell' Interpretazione de' Privilegj, debbono notarsi più cose. Si noti 1. Che ogni Privilegio deve interpretarsi in modo, che al Privilegiato non sia nè utile, nè oneroso (d). 2. I Privilegj solamente il Principe, o altri a cui il Principe il commettesse, può interpretarli autenticamente, o sia giuridicamente. Dottrinalmente poi può interpretarli qualunque Uomo dotta, alla cui risoluzione può lecitamente starsi, come dicono tutti; e quando nel Privilegio si proibisce ogn' interpretazione, s'intende della sola autentica, e giuridica (e); o al più s'intende dell' interpretazione fatta *ex professo*, come si è detto delle Leggi (al Cap. II. n. 75.) 3. Sta proibito da Clemente IV. e da altri Pontefici a' Vescovi l'interpretare giuridicamente i Privilegj de' Regolari, solamente ciò sta concesso da Alessandro VI. e Paolo III. (quando non può consigliarsi la Sede Apostolica) a' Jurisperiti, e ad altri Giudici in favor de' Regolari. E lo stesso sta concesso a' Generali, ed a' Visitatori, ed anche a' Provinciali, e Prelati immediati, consigliandosi co' Periti. E lo stesso corre per l'interpretazione delle Regole, Costituzioni, e Consuetudini. E così ancora possono i suddetti Prelati togliere, o limitare a' Sudditi l'uso de' Privilegj (f).

Si noti per 4. Parlando in generale de' Privilegj, 7
 A 2 ogni

(a) Salm. c. 1. n. 50. cum Nav. Suar. Garc. &c.

(b) Salm. c. 1. n. 51. cum Barboza, & Tami.

(c) Cap. 1. ex n. 40. (d) Salm. c. 1. n. 70. & 71.

(e) Vide Salmant. c. 1. n. 72. & 73.

(f) Vide Salm. c. 1. n. 74. 75. & 76.

ogni Privilegio regolarmente deve interpretarsi largamente, come si ha dal *cap. Olim. 6. de Verb. sign.* dove dicesi: *Cum beneficia Principum interpretanda largissime &c.* E dalla *l. Ult. ff. de Constit. Princ.* All' incontro i Privilegj odiosi debbono strettamente interpretarsi, come sono tutti quelli che derogano al Jus comune (*) o agli statuti, e consuetudini particolari; purchè tali statuti non sieno contra il Jus comune, o purchè il Privilegio non sia inserito *in corpore juris* che perciò dicono Sanchez, e Mazzotta (a) che tutti i Privilegj reali debbono interpretarsi largamente, poichè per la loro perpetuità si hanno come inseriti nel Jus comune. Di più se n' eccettua, se 'l Privilegio altrimenti si rendesse inutile, o se vi fosse la clausola *ex certa scientia*; o vero *ex motu proprio*; o pure se 'l Privilegio fra d'assolvere, dispensare, o di comunicarlo ad altri (b). I Privilegj poi in pregiudizio altrui, come ad ottenere più Beneficj, o conferire i vacanti, o contro l'osservanza regolare, questi debbono strettamente interpretarsi, ancorchè sian concessi *ex motu proprio* (c).

8. Ciò nondimeno che si è detto corre per gli Privilegj concessi a' Particolari, ma i concessi a qualche Ordine, Convento, Comunità, o altra Causa pia, tutti debbono interpretarsi non solo largamente; ma larghissimamente, ancorchè sieno contro il jus comune, o del Terzo, come dicono comunissimamente i DD. (d); perchè i Privilegj dati alle Comunità si presumono tutti remuneratorj de' servigi fatti, e perciò tutti si hanno come favorabili, per la *l. Sicut persona. ff. de Relig. (e)*.

9. Per IV. Parlando della Comunicazione de' Privile-

(*) Ita communiter Sanchez. de Matr. l. 2. D. 1. n. 1. & Bon. de Priv. D. 1. q. 3. p. 7. §. 1. n. 4. Suar. de Leg. l. 2. c. 27. Salm. rr. 18. c. 1. n. 79. & alii passim.

(a) Sanchez. de Matr. l. 2. D. 1. n. 2. & Mazzotta loc. cit. p. 223. c. 2. v. Resp.

(b) Salm. rr. 18. c. 1. n. 78. ad 80.

(c) Salm. n. 83. & 84.

(d) Suar. c. 27. n. 7. Castrop. B. 4. p. 10. n. 6. Mazzotta loco cit. & Salm. c. 1. n. 27. & 28. & iterum num. 83. & 85. cum Azor. Laym. Sylva. Bonac. Henr. Coninch. Lez. na. Bord. & aliis.

(e) Vide Salm. c. 1. n. 23. ad 27.

vilegj, si noti per 1. che le Religioni Mendicanti comunicano a pieno tra loro de' Privilegj passati, e futuri; così circa le persone, come circa i luoghi, Festività, ed Indulgenze, secondo si ha dalle Bolle di Sisto IV. Clemente VIII. e Leone X. (a). E ciò quantunque la Religione, a cui è concesso il Privilegio, non l'abbia accettato, o non se ne sia mai servita. Di più, quando si accresce il Privilegio dato ad una Religione, s'intende accresciuto anche all'altre (b). Di più, queste Religioni Mendicanti comunicano ne' Privilegj di tutte l'altre Religioni, o Congregazioni; o Collegj Monastici, e non Monastici (c). E ciò corre, ancorchè nel Privilegio concesso ad altra Religione o Congregazione vi sia la clausola che non si comunichi; mentre nelle altre Bolle poi della Comunicazione si dice, che si toglie ogn'impedimento di comunicazione (d). E di questi Privilegj godono poi così i Converti, perch'essi son veri Religiosi (e), come i Novizj, secondo dichiarò Clemente VIII. ed è sentenza comune (chechè si dicano alcuni pochi) con *Suarez*, *Sanchez*, *Castrop.* ed altri (f); ed ancora ne godono i Religiosi fatti Vescovi, purchè non sieno cosa di cui, servendosi i Vescovi, ne averrebbe pregiudizio alla Religione, come l'abitare in Convento, dar la voce, ec. (g). I Terziarj poi, e Terziarie (o sieno Beate) suddite a mendicanti, e che portano l'Abito della Religione, ed hanno il voto di Castità (eccettuate alcune cose), ancora godono de' loro Privilegj in quelle cose di cui son capaci. I Confratri dello Scapulare, del Cordone, e simili godono solamente, e partecipano di tutte le Indulgenze, e remissioni de'

A 3

pecca-

(a) Vide *Salm.* n. 28. & 29.(b) *Salm.* c. 1. n. 98. & 99.(c) *Ita communissima Salm.* tr. 18. c. 1. n. 90. cum *Rodr. Pelliz.* *Tambur.* &c.(d) *Salmant.* num. 107. cum *Rodrig. Basso*, *Miranda*, *Bon. Diana*, *Donato* &c.(e) Vide *Salm.* tr. 11. de *Statu Rel.* c. 1. n. 31.(f) *Suar.* tom. 4. de *Rel. traft.* 10. lib. 9. cap. 1. num. 18. & *Salmant.* *ibid.* cap. 3. num. 85. cum *Sauch.* *Castrop.* *Lezana*, *Pelliz.* & aliis.(g) Vide *Salmant.* *diff.* tra. 15. cap. 5. n. 43. cum *Suarz.* *Lez.* & *Castrop.*

peccati, ma non d'altro (a). Ed all' incontro tutte le altre Religioni non Mendicanti partecipano tutti i Privilegi de' Mendicanti, e non Mendicanti, e di tutti i luoghi pij, in quella guisa appunto come se fossero Mendicanti, dovendosi però sempre attendere le clausole delle loro Bolle, tanto per la restrizione, quanto per l'amplificazione. Vedi i Salmaticesi tr. 18. n. 90. in fin.

10 Si noti per 2. che le Monache, così degli Ordini Mendicanti, come non Mendicanti, godono de' Privilegi de' Monaci del lor Ordine, e per conseguenza di ogni altro Ordine, in tutto ciò di cui son capaci (s' intende in ciò ch'è favorevole). E questo corre, ancorchè il Privilegio nominasse solamente gli Uomini, come si ricava dalla Bolla di Leone X. E così all' incontro i Frati godono de' Privilegi delle Monache di tutti gli Ordini, per ragione ch'essi comunicano (come si è detto di sopra) ne' Privilegi dati ad ogni Religione, Congregazione, o Monastero (b). Ma ritornando alle Monache, di tali Privilegi godono ancora quelle che son soggette al Papa, o al Vescovo, e così quando si concede a' Religiosi il Privilegio d'essere assoluti, o dispensati dal loro Prelato, le Monache soggette al Vescovo dal medesimo ben possono essere assolute, e dispensate. E ciò ancorchè nel Privilegio si nominassero solamente le Monache che vivono soggette a Regolari (c).

11 Si noti per 3. che i Privilegi non si comunicano, quando sono odiosi, e contrari agli Statuti propri, sicchè pregiudichino al bene, o sia all' osservanza comune della Religione (d). Si noti per 4. che i Privilegi concessi ad alcuno, non come particolare, ma a riguardo del suo officio, o dignità, o come membro di quella Comunità, s' intendono concessi a tutti gli altri dello stesso officio, o della stessa Comunità. Ed i Privilegi dati a' Sudditi, o a' Prelati inferiori, s' intendono concessi anche a' Superiori

ri

(a) Salm. *ibid.* n. 94. cum aliis.

(b) Vide Salm. *tr.* 18. de Privil. c. 1. n. 91.

(c) Suar. de Leg. l. 8. c. 20. n. 7. Bow. D. 7. q. 3. p. 7. c. 2. n. 2. & Salm. *tr.* 19. c. 1. n. 91. cum Cast. Lex. Pelliz. Bord. Boff. & aliis, contra paucos.

(d) Castvap. D. 4. c. 9. n. 2. & Salm. c. 1. n. 100. cum ex. Pelliz. Porsel. Tamb. Bord. &c.

ri (a). Parimente i Privilegj dati ad un Convento , o Chiesa , o a' Particolari di alcun Convento , ma come membri di quello , s' intendono dati a tutti gli altri Religiosi , costì di quell' Ordine , come degli altri , che comunicano , quando milita la stessa , o simile ragione (b). Ma ciò non s' intende de' Privilegj che si danno a qualche Congregazione a tempo determinato , o pure per Brevi particolari ad alcun Monastero per qualche speciale ragione , o pure quando son di cose che soglion difficilmente concedersi (c).

Per VII. E' certo , come si ha dalla Propos. 12
36. dannata da Alessandro VII. che i Religiosi non possono più servirsi de' Privilegj rivotati dal Concilio Tridentino . Ma ciò non ostante debbonfi attendere alcune dichiarazioni del Concilio fatte da S. Pio V. nella sua Bolla . *Esse mendicantium* : Queste sono 1. che i Secolari possono sentir le Messe , e le Prediche nelle Chiese de' Regolari , 2. Che 'l Vescovo non possa dar licenza di entrare ne' Monasterj delle Monache esenti . 3. Che la Quarta Funerale non s' intende , se non di ciò che si apporta (d) . 4. Che i Confessori delle Monache esenti , ed i Predicatori Regolari delle proprie Chiese non sieno esaminati dall' Ordinario ; ma in quanto a' Confessori tal privilegio è stato derogato da varie Costituzioni Apostoliche , e specialmente dalla Bolla *Apostolici Ministerii* d' Innocenzo XIII. nel 1723. confermata da Benedetto XIII. a' 23. Settembre 1724. Ivi nel §. 18. si dichiara , che i Confessori delle Monache esenti debbono esaminarsi , ed approvarsi dal Vescovo Diocesano , *remota quacumque contraria consuetudine etiam immemorabili* .

Per VIII. Bisogna distinguere il Rescritto di Grazia , come di assolvere , dispensare , ec. e 'l Rescritto di Giustizia , come d' esercitar giurisdizione , d' appellare , ec. Nel Rescritto poi di Grazia si dice , *Grazia fatta* , quando il Delegato si ha come mero esecutore necessario : *Grazia facienda* , quando si dà la facoltà di dispensare , e si lascia in arbitrio del Delegato . Il Rescritto di

A 4

Giu-

(a) *Salmant. c. 3. n. 110 & 111.* (b) *Salm. ibid. cum Pelliz Garcia , Quintan. Tamb. &c.* (c) *Salm. c. 1. n. 108. cum Peyrin. Tamb. Merula , &c.* (d) *Vide Salm. nr. 18. c. 1. n. 137.*

Giustizia spira colla morte del Principe , purchè l' affare non sia cominciato; e lo stesso dicesi del Rescritto di Grazia facienda. L' opposto poi corre del Rescritto di Grazia fatta, come d' assolvere , e di ricevere gli Ordini *extra tempora* , dell' Oratorio privato, cc. (*a*). Il Privilegio dato colla clausula , *Donec vulnere* , è probabile che non ispiri dopo la morte del Concedente (*b*); vedi ciò che si è detto al *Capo XVI. n. 82.* E se nella Concessione si esprime l' officio del Delegato , morto il Delegato , passa quella anche al Successore (*c*).

24 Per IX. Il Privilegio in molti modi può cessare , e 1. per lo decorso del termine assegnato . 2. Per la cessazione della causa finale : s' intende quando il Privilegio è concesso sotto la condizione di detta causa ; ma quando fosse dato assolutamente , è opinione molto probabile che , ancora cessando la causa finale , non cessi il Privilegio ; nè cessi per esserne fatto uso una volta (*d*), giusta ciò che si disse della Dispensa al *Capo II. n. 66. in fn.* 3. Per la rinunzia del Privilegiato ; nel che si noti , che i Particolari non posson rinunziare a' Privilegi della Comunità ; e che per esser valida la rinunzia , dev' ella farsi in mano di chi ha dato il Privilegio , e dal medesimo accettata (*e*). 4. Per l' uso contrario , o per lo non uso ; in dubbio nondimeno la presunzione sempre è per l' uso . Bisogna poi in ciò avvertire , che i Privilegi graziosi , che non sono di gravame ad altri , come di assolvere , dispensare , o di digiunare , e simili , questi non si perdono mai per lo non uso , ed anche per l' uso contrario , quantunque di tempo lunghissimo (*f*). I Privilegi all' incontro che sono gravosi al Terzo , come di non pagar le Decime , e simili , questi si prescrivono per l' uso contrario , ed anche per lo non uso privativo (non già solo negativo) , ch' è quando il Privilegiato , consapevole

(*a*) *Castr. D. 7. p. 15. §. 4. n. 11. Sanchez. de Matr. l. 8. D. 29. n. 47. Salmant. c. 1. nu. 241. ad 246. cum Suar.*

(*b*) *Salm. ib. n. 149.*

(*c*) *Salm. n. 150.* (*d*) *Salm. a. 2. n. 30. & 4.*

(*e*) *Vide Salm. tr. 12. c. 2. n. 5. ad 8.*

(*f*) *Suar. de Leg. l. 8. c. 34. n. 17. Bon. D. 1. q. 3. §. 5. n. 4. Castr. tr. 1. D. 4. p. 18. n. 30. & p. 19. n. 10. & Salm. c. 2. n. 13. cum Laym. Pont. Lezz. Garcia , & c.*

vole già del suo Privilegio, date le occasioni, spontaneamente non ha voluto servirsene. Ma ciò s' intende, purchè nel Privilegio non vi sia la clausola di *servirsene a suo arbitrio* (a). In oltre ciò s' intende per lo foro esterno, poichè in coscienza non perde il Privilegio, chi non ha l' animo di rinunziarvi (b). Può cessare anche il Privilegio per l' abuso che se ne faccia, in tutto, o in parte (c).

Cessa per 5. il Privilegio per la revocazione del Principe. Ma in ciò bisogna distinguere i Privilegj Gratuiti da' Rimunerativi, e dagli Onerosi; Se 'l Privilegio è mero Gratuito, può rivocarsi validamente, anche senza giusta causa: benchè ciò non si scuserebbe almeno da peccato veniale, se non v' è scandalo (d). Ma se col Privilegio si fosse trasferito il dominio di alcuna cosa nel Privilegiato, quello non può rivocarsi, nè lecitamente, nè validamente, se non per causa urgentissima del bene comune, o di grave delitto, o pure per quelle cause, per cui non può rivocarsi ogni donazione (e). Se poi il Privilegio è Rimuneratorio, o per giustizia, o per gratitudine, sempre si richiede la giusta causa per rivocarsi validamente. E se di più è Oneroso, per esempio è concesso per prezzo ricevuto, o per qualche peso imposto al Privilegiato, per rivocarsi (oltre la causa giusta) si richiede la compensazione. Lo stesso diccsi de' Privilegj Rimuneratorj per giustizia, come dicono comunemente i DD. (f).

La revocazione poi de' Privilegj altra è l' *Espressa*, altra la *Tacita*. In quanto all' *Espressa*, regolarmente parlando basta la clausola generale, *non obstantibus Privilegiis &c.* a rivocare tutt' i Privilegj in contrario. Se n' eccettuano nondimeno per 1. i Privilegj concessi per

A 5 modo

(a) *Castrop. p. 18 n. 4. Bonac. n. 3. & Salm. num. 14. cum Laym. Gave. Lez. &c.* (b) *Vide Salm. c. 2. n. 18.*

(c) *Salm. n. 17.* (d) *Pontius l. 2. c. 19. n. 15. Castrop. p. 21. §. 3. n. 3. & Salm. c. 2. n. 37. cum Suar. Sanchez. Bon. &c.*

(e) *Castrop. p. 21. §. 2. n. 2. Bon. p. 8. §. 2. n. 4. Suar. l. 2. c. 37. n. 7. & Salm. c. 3. n. 10. cum Pont. Gaes. Leg. &c.*

(f) *Suar. loc. cit. n. 6. & 7. Pont. n. 13. & Salm. n. 18. c. 2. n. 30. & 35. cum aliis.*

modo di contratto, o sieno onerosi, o remunerativi per giustizia (come si è detto di sopra), in cui si faccia special menzione de' meriti in particolare. Per 2. I Privilegi che han feco la clausola di non intendersi derogati, se non se ne fa menzione particolare. Per 3. I Privilegi de' Regolari, i quali anche richiedono special menzione, perchè sono remunerativi, e par che hanno la clausola derogatoria della futura revocazione, se non si fa di loro special menzione, come dicono *Rodriguez, Portel. e Miranda* appresso il *P. Mazzosta*. Per 4. I Privilegi inseriti *in corpore juris*; perchè questi son vere leggi, onde per esser rivocati richiedono la clausola speciale, *non obstantibus legibus in contrarium* (a). Lo stesso dicono *Bon. Santh. Castrop.*, ed i *Salm.* con *Molin. Pellizzario*, ed altri molti (contro *Ponzio*) de' Privilegi concessi per alcun Concilio Generale, che non s' intendono rivocati, se non colla clausola espressa, *non obstante quacunque Constitutione, etiam a Concilio Generali edita*, come si raccoglie dal c. *Ex parte*, & c. ult. de *Cappell. Mon.* (b). Oppone a ciò *Ponzio*, la pratica della Chiesa, ed una Dichiarazione di S. Pio V. in contrario; ma *Castrop.* con *Garcia* risponde, che tutto ciò gratis s' asserisce; solamente dice che *Garcia* rapporta un Moto proprio di S. Pio, dove dicest che le Concessioni, segnate di propria mano del Papa, non richiedono alcuna revocazione del Tridentino, nè generale, nè speciale. Del resto *Castrop.* ragionevolmente non approva quel che dice *Sanchez*, che le Costituzioni del Tridentino debbono essere di più nominatamente rivocate. Tutte non però le suddette limitazioni di sovra mentovate s' intendono valere, se non costa della mente contraria del Derogante, come tutti i suddetti DD. dicono comunemente; onde se nella legge rivocatoria vi è la clausola *ex certa scientia*, o pure *ex motu proprio*, o *de potestatis plenitudine*, allo-

(a) *Suar. l. 2. c. 38. n. 1. Bon. sr. 2. D. 30. p. 8. §. 40. n. 13. Castrop. sr. 3. D. 4. p. 23. §. 3. a n. 2. Pont. l. 8. c. 19. n. 16. Mazzos. sr. 1. de Privil. qu. 26 c. 1. pag. 230 & Salm. c. 2. n. 39. & 40. (b) *Bon. n. 13. Castrop. §. 4. n. 6. Santh. de Matr. l. 3. D. 26. n. 70 & Salm. sr. 18. c. 2. n. 91. cum Pelliz. Baffez, & c. contra Pontiano n. 19.**

allora si rinvoca ogni Privilegio quantunque qualificato, eccettuati gli onerosi, o quando la rinvocazione pregiudicasse al jus dal Terzo acquistato (a).

In quanto poi alla rinvocazione *Tacita*, i Privilegj prima concessi s'intendono rinvocati per qualche legge universale in contrario, ancorchè in quella non vi sia alcuna clausola rinvocatoria, quando la suddetta legge, o nuovo Privilegio dato ad altri, non potesse avere l'effetto inteso, se non rinvocati i Privilegj prima concessi; poichè non si presume che il Legislatore voglia fare una legge inutile, o dare un Privilegio (o sia generale, o speciale) elusorio. Ciò nondimeno s'intende correre, quando i Privilegj prima dati sian noti al Principe, come si presumono noti tutti i privilegj inferiti *in corpore juris*; il che all'incontro non si presume degli altri che sono *extra jus*; onde di questi si richiede special menzione (b). Dicono alcuni, come *Soto*, *Enriquez*, e *Quintanada*. e v'aderiscono i *Salmat.* in un luogo (c), che 'l Privilegio resta in vigore, fintanto che la rinvocazione non è intimata alla Città, o Religione. Ma gli stessi *Salmat.* con ragione si rinvocano appresso in altro luogo (d), dicendo con *Laym. Suar. Pottel. e Lezana*, che basta ad invalidare il Privilegio (come si disse parlando delle Leggi al Capo II. dal n. 5. ad 8.) che se ne pubblici la rinvocazione, e che passino due mesi dalla pubblicazione, sì che possa pervenirne la notizia a' Privilegiati, benchè di fatto non pervenisse.

Si è trattato finora de' Privilegj in comune, 18 ne' seguenti Capitoli si tratterà de' Privilegj in particolare degli Ecclesiastici, de' Vescovi, e de' Religiosi.

P U N T O I I.

De' Privilegj degli Ecclesiastici.

In quali cose gli Ecclesiastici sieno esenti dalla Po-
destà laicale. 18. De' Privilegj del Canone, e
A 6 del

(a) Vide *Salm c. 1. n. 40. & 42.* (b) *Suar. l. 2. c. 39. n. 2. Pont. l. 2. c. 10. n. 10. Cass. D. 4. p. 21. §. 4. n. 10. Bon. D. 3. p. 8. §. 4. n. 14. Salm c. 2. n. 43. & 44. & cum aliis communiter.* (c) *Salm 11. 10. de Censur. c. 2. n. 80.*
(d) *Trid. 8. de Privil. c. 2. n. 5.*

del Foro , in quanto alle persone . 19. In quanto ai beni . 20. Cbi goda quelli Privilegj . 21. De' Beneficiati . 22. De' Tonsurati . 23. Di quei che han lasciato l' Abito . 24. Dell' Immunità de' luoghi pii . 25. a 28.

18 **G**Li Ecclesiastici per legge Divina sono esenti dalla Podestà secolare in quanto alle materie spirituali , o meramente Ecclesiastiche , come sono le Ordinazioni , Elezioni di Prelati , ec. conforme costa dal Can. 3. del Concilio Romano . In quanto poi alle persone , e luoghi degli Ecclesiastici ; è questione se sieno o no esenti per legge Divina ? Molti lo negano , come *Lessio* , *Caetano* , *Becano* . ed i *Salm.* (*a*) . Molti altri l' affermano , come *Suarez* , *Azorio* , *Layman* , ec. e lo provano da più testi , e specialmente dal c. *Quaquam* , de *Gentib.* in 6. e dal Tridentino Sess. 15. c. 20. de *Ref. Ecclesie* , & *personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione* , & *Canonicis Sanctionibus esse constitutam* . E' certo non però che gli Ecclesiastici così per jus Canonico , come Civile , non sono soggetti al Foro Laicale (*b*) . Del resto son' essi tenuti in coscienza a quelle leggi civili che non ripugnano al loro stato , non *vi coercitiva* , come dicefi , *sed direttiva* , cioè per uniformarsi alla Comunità (*c*) .

19 Godono dunque per I. gli Ecclesiastici l' esenzione circa le loro persone . Oltre il Privilegio del Canone , per cui incorre la scomunica chi ingiustamente gli percuote (del che si è parlato al Cap. 12. num. 48. e segu.) , godono essi l' immunità di non poter esser puniti dalla Corte Laicale ; come apparisce dalle leggi riferite da *Becano* (*d*) . E benchè il Jus Civile non gli esima che nelle cause civili , e nelle criminali s' abbia riserbato il dritto di riconoscerle ; senza però condannargli se non dopo la degradazione ; nulladimeno il jus Canonico gli ha totalmente esentati (*e*) . Ma ciò non ostante , in qualche caso può la Podestà Laicale cercare i Chierici ,
come

(a) *Tract. 8. de Ord. s. 7 n. 6.* (b) *Vide Jura ap. Less. de Jus. l. 2. c. 31. dub. 3.* (c) *Est commune cum Salm. l. 2. c. 1. n. 16.* (d) *De Sacram. c. 26. q. 9.*
(e) *Vide Salm. tr. 8. c. 71. ex n. 24.*

come quando ne trovasse alcuno che di notte portasse armi proibite, o andasse travestito, o lo trovasse *in fraganti* commettendo qualche delitto, allora può prenderlo per rimettere lo alla Curia Ecclesiastica; e trovandolo di giorno, sempre può spogliarlo dell' armi proibite. Può ancora in qualche caso castigarlo, (ma non con pena di morte), se quegli machinasse ribellione contro del Principe, o facesse commozion di popolo, e dal suo Vescovo non ne fosse punito. E di più è probabile, che può castigare i Chierici che son notorj sodomiti; poichè questi da Leone X. e da S. Pio V. stan privati d'ogni privilegio Clericale (a). Del resto per ogni altro delitto i Chierici non possono essere castigati dalla Corte Secolare, *cap. fin. de vita, & bon. Cler. &c. In audientia 25. de sent. excom.*

Per II. Gli Ecclesiastici godono l' esenzione dal Foro Laicale in quanto a i loro beni, così Ecclesiastici, come in qualunque modo acquistati; onde per quelli non sono tenuti a pagare alcuna imposizione, come si ha dal *cap. Quia, e cap. Clericis, de Immun. Eccles. in 6.* e dalla *L. Sancimus. 22. C. de Sacrosf. Eccl. (b)*. I Chierici non però negozianti circa i beni meramente Ecclesiastici, applicati al negozio, son privati d' ogni esenzione, *cap. Quamquam. 4 de Censib. in 6.* Circa poi gli altri beni proprj, ne sono privati dopo la terza monizione (c). Di più si noti qui, che in caso di necessità urgente può il Principe estrarre dalle case, e vendere il grano degli Ecclesiastici (d).

Quei, che godono le suddette esenzioni in quanto alle persone, ed in quanto a i loro beni, sono per prima tutti i Regolari col loro Novizj, e Terziarj, ed anche le Beate del Terzo Ordine Francescane, Carmelitane, ec che portano l' Abito col voto di Castità, come ha dichiarato la S. C. Di più i Cavalieri di S. Giovanni, di S. Giacomo, d' Alcantara, e Calatrava, come provano *Bonac. Filluc. Diana*

(a) Vide Salm. an. 27. ad 29. & n. 18. ad 20.

(b) Vide Salm. ex. 8. c. 7. n. 35. & 55.

(c) Salm. n. 51. cum Lett. Mol. &c.

(d) Salm. ex. 8. p. 7. n. 12. cum Diana, Molf.

na (a). Di più tutti i Chierici ordinati in Sa-
cris. Degli altri ordinati in Minoribus, o sempli-
cemente tonsurati, il Tridentino Sess. 23. cap. 6.
dice così: *Fori privilegio non gaudeat, nisi Be-
neficiam Ecclesiasticam habeat, aut Clericalem Ha-
bitum, & Tonsuram deferens alicui Ecclesie de
mandato Episcopi inserviat; vel in Seminario Cle-
ricorum, aut aliqua Schola, vel Universitate de
licentia Episcopi quasi in via ad suscipiendos Ma-
iores Ordines versetur.* E di questo privilegio go-
dono ancora i Chierici Conjugati, che portano
l'Abito, e Tonsura, e servono alla Chiesa; ma
nel cap. ult. de Temp. Ord. in 6. si vieta dar la
Tonsura a' Conjugati, se non vogliono farsi Re-
ligiosi, o pure ordinarsi in sacris colla licenza
della moglie (b).

22 Sicchè godono il privilegio del Foro per 1. i
Beneficiati, ancorchè non servano ad alcuna Chie-
sa, nè portino l'Abito, e Tonsura, come proba-
bilmente si ricava dal Concilio, secondo dicono i
Salm. con Filliuc. Diana, e Rodriqu. contro Suar.
Ed ancorchè non percepiscano i frutti del Bene-
ficio, nè lo possedano; poichè basta che ne ab-
biano il titolo, come dicono Garcia, Filliuccio, e
Diana coi Salm. Basta ancora la Cappellania, o
Prestitimonio, che si hanno per veri Benefici, ma
non già la pensione (c).

23 Per 2. godono i Chierici in Minoribus, e i
Tonsurati, purchè portino insieme e l'Abito e la
Tonsura, secondo quel che dice il Concilio,
Clericalem Habitum, & Tonsuram deferens; e co-
me più probabilmente sentono molti DD. con
Castrop. e Barbosa, contro i Salmat. ed altri,
che interpretano la particola *Et* per la particola
Vel, sicchè dicono bastare l'uno, o l'altro (d).
E purchè di più servano alla Chiesa; ma in quan-
to al servizio della Chiesa (purchè sia spiritua-
le, perchè non basta il temporale), basta che
servano ad alcuna delle Chiese, ancorchè non sia
destinata dal Vescovo, come sta dichiarato dalla
S. C. appresso il Card. Lambertini (e).

Accio.

(a) Vide Salm. c. 7. n. 57. (b) Vide nostrum Opus Ma-
niale lib. 6. n. 817. in fin.

(c) Vide Salm. cr. 2. c. 7. n. 62. & 63. cum aliis.

(d) Vide nostrum Opus lib. 6. n. 817.

(e) De Synodo lib. 7. cap. 69. num. 4.

Acciocchè poi i Chierici Minoristi sieno privati del Foro (perchè altrimenti corte del privilegio del Canone) non già si richiede la trina monizione , perchè questa si richiede solamente per li Beneficati , e per gli Ordinati *in sacris* , come si ricava dal *cap. Contingit. de Sent. excom.* o pure per li Minoristi , che s' impiegano in negozj secolari , come dal *cap. Ex literis, de vita, & hon. Cleric.* (a) ; ma basta che abbiano dimesso l' Abito , e Tonsura , come più volte ha dichiarato la S. C. e come dicono comunemente i DD. (b) , purchè l' abbiano lasciato per lungo tempo , come notano i *Salmat.* con *Bonac. Suarez, Barbosa,* ed altri. Quantunque nonperò tali Chierici non possono allegare il Foro , nondimeno il Vescovo può ripigliarseli dal Foro Secolare , secondo la Dichiarazione della S. C. approvata dal Papa (c) . Quei Chierici poi , che riassumono l' Abito , ben godono il Privilegio , purchè non lo facciano in frode ; la quale frode allora si suppone , quando alcuno in qualche causa civile già fosse stato citato al Foro laicale , o in causa criminale già fosse carcerato , o pure uscito dalla carcere sotto la Sicuranza , come dicono i *Salm.* con *Bonac.* (contro *Gustierrez, o Ceballos* ,) ed il Card. Lambertini con più Decreti della S. C. (d) . E' gran questione poi , se la Podestà Laicale possa conoscere le cause degl' Innocenti contra gli Ecclesiastici . Altri Teologi l' ammettono assolutamente ; ma altri più comunemente il permettono sol quando non può , o difficilmente ricorrersi a' Superiori Ecclesiastici maggiori (e) .

E' Immunità poi Ecclesiastica de' Luoghi , in ²⁵ quanto al rifugio de' Delinquenti , ella compete per jus Ecclesiastico , e Civile a tutte le Chiese , benchè interdette , o pollute , ed anche dirute (se non sieno affatto dissiagate con autorità del Prelato) , ed alle loro Cappelle , Sagristie , Cemeterj , anche separati dalla Chiesa , mura , campanili , tetti , atrj , e gradi degli altri , con 40. passi di più per le Cattedrali , e

(a) Vide *Opus nostr.* lib. 6. n. 827.

(b) *Apud Card. Lambertini de Synodo l. 9. c. 12. ex m. 1. & apud Salm. tr. 2. c. 7. n. 69.* (c) *Vide Lamb. loca cit.* (d) *Salm. loc. cit. n. 67. & G. Lamb. De Syn. 6. 69. num. 1.* (e) *Vide Salm. tr. 2. c. 7. ex num. 76.*

30. per le altre Chiese, (s' intende ciò solo per quelle che stan fuori le mura della Città, o del Paese), purchè non vi s'interponga via pubblica, o casa di Secolari: altrimenti, s'è casa di alcun Chierico (a). Godono la stessa immunità gli Spedali, dov'è Cappella pubblica, gli Oratorj eretti dal Vescovo, il Palagio del Vescovo, e le Cafe de' Regolari coi loro Dormitorj, Claustrj, orti, e portici avanti la Chiesa, o Monasterj (b).

26 Tutti poi i Delinquenti, purchè sieno Cristiani, ancorchè eretici, o interdetti, o carcerati, che rotta la carcere sian rifugiati ne' suddetti luoghi sagri, godono quest'immunità. Ed in ciò si riprova ogni consuetudine in contrario; *cap. Noverins, de Sens. excom. & Authent. de sacros. Eccl. (c)*. Se n'eccezzuano nondimeno nella Bolla di Gregorio XIV. i Ladroni pubblici, Guastatori de' campi, quei che commettono omicidio per proditorio, o per assassinio, (ma il regnante Pontefice n'ha eccezzuati tutti gli Omicidj per tutta la Chiesa), o nella stessa Chiesa, o Cimiterio; di più gli Eretici, ed i Ribelli contro la stessa persona del Principe (d). E ne' casi chiaramente eccezzuati può il Giudice secolare da per se estrarre i Delinquenti dalla Chiesa, secondo la comune pratica. In dubbio nonperò il giudizio dell'eccezzuazione spetta al Vescovo; così dicono i *Salmaticesi* con altri (e). Fuori poi de' Delinquenti eccezzuati, tutti gli altri godono l'immunità; come anche la godono i Debitori che si rifugiano nella Chiesa (f).

27 E' questione poi se i Chierici, e Religiosi godano la stessa immunità a rispetto de' loro Prelati. Molti l'affermano come *Barlosa*, *Bardone*, *Gustierrez* con una Dichiarazione della S. C. ed è probabilissima, come dicono i *Salmaticesi*; nulladimeno essi colla sentenza comunissima di *Suarez*, *Castropal. Layman*, *Bonacina*, *Silvestro*, e d'altri lo negano, così per la Bolla di Gregorio XIV. dove parlandosi di detta immunità, si parla

(a) Vide *Salm. tr. 2. c. 7. ex num. 24.* (b) *Id. n. 22.*
 (c) Vide *Salm. tr. 18. c. 3. n. 91. cum Suar. Castrop. Pal. ix. Gustier. &c.*
 (d) Vide *Salm. ex num. 96.* (e) *Salm. n. 121. ad 123.*
 (f) *Salm. num. 95.*

parla solamente de' Laici, *Ut Laicis ad Ecclesiam confugientibus*, &c. come per la comune, e ricevuta consuetudine; altrimenti i Religiosi, che stan sempre nel Monastero, difficilmente potrebbon esser puniti. Conforme poi possono i superiori Ecclesiastici (Vescovi, e loro Vicarj) estrarre i loro sudditi dalla Chiesa, così ancora quando è necessario possono dar licenza d' estrarli alla Corte secolare (a). Il Vescovo nondimeno non può estrarre i suoi Chierici dalle Chiese de' Regolari, non per ragione dell' immunità, ma perchè quelle sono luoghi esenti dalla sua giurisdizione (b).

Gli Estragenti poi, o quei che han tentata l' estrazione, incorrono *ipso facto* la scomunica, dalla quale non possono essere assoluti che dal Papa, o pure dal Vescovo, poichè il Decreto di Clemente VIII. toglie la facoltà solo a' Confessori semplici, benchè Regolari (c). Si avverta qui, che i Religiosi, i quali discacciassero dalle loro Chiese, o Monasterj alcun Delinquente, per liberarsi da qualche pericolo, o incomodo, questi non offendono l' immunità, e ben possono farlo (d).

P U N T O III.

De' Privilegi de' Vescovi.

I. *Facoltà del cap. Liceat*; se può il Vescovo dispensare nell' irregolarità *ex delicto*, ed *ex defectu* dubbia. 29. Dove non è ricevuto il *Trent.* ec. 30. Chi venga sotto nome di Vescovo. 31. De' Peregrini. E se il Vescovo possa assolvere de' casi Papali fuor di Confessione. 32. Come s' intenda il delitto occulto. 33. Se il Vescovo possa delegare questa facoltà. 34. Se de' casi riservati degli altri Vescovi ec. 35. Se per li casi dopo del Concilio ec. 36. Se il Vescovo possa assolvere il Confessore. che assolve il Complice nel peccato turpe. 37. Se i Vescovi ne' casi della Bolla *Cœnæ* ec. 38. Se possano dispensare nell' irregolarità incorsa per eresia. 39. Se possano assolvere gl' Impediti. 40. E se per mezzo d' altri. 41. Chi venga sotto nome d' Impedito. 42. Degl' impediti in perpetuo. 43. Se questi sien tenuti per lettera ec. 44. Se sien tenuti almeno

(a) *Salm.* fr. 18. c. 7. n. 20. (b) N. 123.
 (c) *Num.* 117. (d) *Salm.* n. 118.

almeno di ricorrere al Vescovo? E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte. 45.

- II. De' sei casi Vescovili, e specialmente dell' assoluzione per la censura della percussione del Cbierico. 46. 47. & 48. III. Della Dispensa cogl' Illegittimi. 49. Co' Bigami. 50. IV. Circa le Irregularità per delitto occulto; e se l' Omicidio è affatto occulto. 51. Dell' Omicidio casuale. 52. V. Circa le inabilità. 53. VI. Delle facoltà de' Vescovi circa i Matrimoni. 54. Della Dispensa circa le pubblicazioni, uso di castità, e impedimento ad petendum, remissive. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbj. 55. Circa i Dirimenti certi, se il Matrimonio è contratto. 56. Se non è contratto. 57. Se il Vescovo possa delegare tal facoltà. 58. VII. Della Dispensa degl' Interstizj. 59. VIII. Della Dispensa al Capelano di celebrare in altra Chiesa. 60. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno. 61. X. Degli Orazorj. 62. Dove possa celebrare il Vescovo. 63. Se possa dispensare a celebrare in casa. 64. XI. Della facoltà de' Vescovi, e Prelati d' eleggersi il Confessore. 65. XII. Circa la Clausura delle Monache. 66. Dell' Approvazione de' Confessori delle Monache. 67. XIII. se possono commutare le ultime volontà. 68. XIV. Della Composizione nelle restituzioni incerte. 69. a XV. Della Riduzione delle Messe. 70. Circa i giuramenti, e voti (remissive al Capo V. num. 19. & 42.) Dell' unione de' Benefizj, erezione di nuove Parrocchie ec. 71.

- 29 **I** Vescovi in virtù del Tridentino Sess. 24. cap. 6. Liceat, hanno le seguenti facoltà: *Liceat Episcopis in irregularitatibus, & suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea que oritur ex homicidio voluntario, & aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare; & in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolica reservatis, delinquentes sibi subditos in Diocesi sua per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientie gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem & in barefisis crimine in eodem foro conscientie eis tantum, non eorum Vicariis, sit permissum.* Sicchè i Vescovi per detto cap. Liceat, possono dispensare in tutte le irregolarità, e sospensioni Papali incorse per delitto

delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario, e le altre dedotte al Foro contenzioso. Si è detto, per *Delitto occulto*; onde ben dicono *Bonac. Castrop. Salm. ec.* contro d'altri, che non può il Vescovo per detta facoltà dispensare in alcuna irregolarità occulta *ex defectu* (a). Se non fosse dubbia, come probabilmente tengono *Fagnano*, e *Tournely con Gibert*, ed altri, ricavandolo dal *c. Nuper, de Sent. excom.* (b), giusta quel che s'è detto al *Tom. I. Cap. II. n. 57.* E di più possono assolvere i loro Sudditi per se, o per alcun altro Sacerdote, a ciò specialmente deputato, da' casi Papali occulti; e secondo il Concilio prima poteano assolvere anche dall'eresia (per se, non per altri), ma vedi ciò che si dirà al n. 38.

Sopra questa facoltà del Concilio debbono notarsi più cose molto considerabili. Si noti per 1. che in quei luoghi, dove non è ricevuto il Tridentino, non possono i Vescovi servirsi della suddetta facoltà del *cap. Liceat*, come notano comunemente i DD. (c), e giustamente, perchè la facoltà del Concilio non si riceve da' Vescovi che per l'accettazione di quello, non essendo ragionevole che ne goda i privilegj, chi ne ricusa i pesi.

Si noti per 2. che sotto nome di Vescovi per comune sentenza vengono ancora i Vicari Capitulari *Sede Vacante*; ma non già i Vicari de' Vescovi per la loro general commissione del Vicariato, poichè il Vicario può sì bene ciò che può il Vescovo di podestà ordinaria propria, (come si dirà al n. 47.), ma non già quel che può il Vescovo di podestà delegata, benchè ordinaria, come annessa all'Officio, conforme si dirà al n. 34. e 47. Oltrechè in questa facoltà il Concilio richiede espressamente la delegazione speciale (d). Se poi vengono gli Abbati, ed altri che han la giurisdizione Vescovile, lo negano *Concin. Barb. ec.* col *P. Suar.* che ne apporta anche una Dichiarazione.

(a) *Lib. 7. num. 469.*

(b) *Fagnan. in c. Veniens. de Fil. Presb. n. 7. & 8. & Tourn cum aliis tom 1. pag. 106.*

(c) *Suar. de Conjur. D. 41. Sect. 2. n. 6. Sanchez Dec. l. 2. de. 11. num. 2. Salm de Pontif. c. 17. n. 3. dum Alter Castrop. tom. 1. tr. 4. D. 4. p. 3. §. 1. n. 2 cum Barb. & Garc.*

(d) *Vide Sanchez de Mater. l. 2. D. 49. n. 16.*

zione della S. C. Ma l' affermano più comunente *Fagnano*, *Sanch. Castr. Sairo*, *Avila*, i *Salmat. La-Croix*. &c. dicendo che quando la concessione è fatta *in jure*, ha ragione di legge, che si stende a tutti i casi, dove corre la stessa ragione; altrimenti (dicono) i Sudditi di tai Prelati non ayrebbero a chi ricorrere (a).

32 Si noti per 3, che sotto nome di *Sudditi* vengono ancora i Pellegrini, che possono essere assolti dal Vescovo del luogo da tutti i casi Papali occulti, come insegnano *Suar. Sanch. Bonac. Navarro*, *Barbos. Trullencbio*, *Bosio*, ed altri; perchè, sebbene il Tridentino permetta solamente a' Vescovi l'assolvere *delinquentes sibi subditos*, nondimeno dicono i suddetti AA. che i Forestieri col sottoporsi al Foro Sagramentale già si fanno loro sudditi; e 'l P. *Suarez* ne rapporta anche una Dichiarazione della S. C. dove si disse che 'l Pellegrino ben può essere assoluto da' detti casi occulti dal Vescovo del luogo, e non già dal suo, poichè l' Assoluzione sagramentale di cui parla il Concilio, richiede la presenza (b). E perciò nella stessa Dichiarazione si disse, che i Vescovi fuori del Sagramento non possono assolvere da' detti casi, contro quel che dicono i *Salmaticesi* con *Bonacina*, ed altri; e ciò porta *Fagnano* (c) essere stato dichiarato anche da Greg. XIII. Questo corre in quanto all' Assoluzione de' casi, ma in quanto alla Dispensa delle irregolarità, e sospensione per delitto occulto, dichiarò lo stesso Greg. XIII. che non possono darla i Vescovi del luogo anche a quei che stessero ivi coll' Ufficio di Pretore, o di Medico, come riferisce *Fagn.* nel luogo citato. Se poi il Vescovo proprio possa dispensare nell' irregolarità col Suddito assente in altra Diocesi; *Avila*, ed altri lo negano; ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Bonac. Tournel. Suar. Barb. Sanch. i Salmat. ec.* perchè la Dispensa può darsi anche agli Assenti, e la giurisdizione volontaria può esercitarsi anche fuori del proprio luogo. Nè ostano le parole, in *Diocesi sua* del detto c. *Liceat*, poichè dicono i *Salmat. e Tournely*, che quelle bastantemente si ve-

(a) Vide Opus nostrum l. 6 n. 593 v. Eandem, & l. 7. n. 78

(b) L. 6. n. 593 (c) In c. Dilectus, de Temp. Ord. n. 38

verificano, quando il Vescovo dalla sua Diocesi dispensa. Anzi molto probabilmente dicono ancora *Suar. Sanch. La-Croix*, ed *Holz. con Castr. e Pignatelli*, che le suddette parole non si riferiscono alla prima parte della Dispensa dell'irregolarità, ma solamente alla seconda (dove stan poste) dell'Assoluzione de' casi. Onde concludono che 'l Vescovo può dispensare, ancorchè egli è 'l Suddito stian fuori della Diocesi (a).

Si noti per 4. che per *delitto occulto* non già s'intende quello che può provarsi in Giudizio per due Testimonj, come vogliono alcuni, avvalendosi d'una Dichiarazione della S. C. appresso *Fagnano*, dove si disse non essere sicuro in coscienza quegli che in tal caso è stato assoluto o dispensato. Ma la sentenza comune de' DD. dice che s'intende per *occulto* ogni delitto che in qualche modo può celarsi, ancorchè possa provarsi in Giudizio. Onde dicono *Azorio, Sanch. Tournel. Bonacina, Castrop. Salmaticesi*, ed altri che allora stimasi il delitto non occulto, quando è noto alla maggior parte della Terra, o del Vicinato, o del Collegio, purchè sieno ivi almeno dieci persone (b). E 'l *Card. Lambertini (c)* con *Tiburzio, Navarro, Sairo, ec.* (parlando degli impedimenti occulti di Matrimonio, per cui corre la stessa regola) dice che si ha per occulto quell'impedimento ch'è noto solo a sette, o otto persone in una Città, ed a sei in un Paese. E lo stesso *Fagnano in cap. Vestra: de Cohab. Cler. &c. num. 118.* attesta che la S. Penitenzieria ha per occulto impedimento quello ch'è noto solamente a 4., o 5. persone. Anzi a me costa, che la S. Penitenzieria ha dispensato in un certo impedimento cognito fino da 10. persone in circa (d). Oltrechè (come si disse al *Tom. II. Cap. XVIII. num. 77.*) lo stesso *Fagnano* dice che allora il delitto, o impedimento non si stima occulto, essendo noto a due testimonj, quando nella concessione d'assolvere o dispensare vi sta la clausola, *dumodo sit omnino occultum.*

Si

(a) *Lib. 7. n. 81.*

(b) *Lib. 6. n. 593. v. Hic autem.*

(c) *Noris. 87. n. 45. in fin.*

(d) *Lib. 6. n. 1111.*

34 Si dubita quì per 1. se 'l Vescovo possa delegare generalmente agli altri Sacerdoti questa facoltà del Tridentino? In quanto alla Dispensa delle irregolarità, basta (come dicono *Suar. Barbosa, Sanch.* ed altri) che il Vescovo semplicemente commetta agli altri la sua facoltà, senza deputazione speciale, poichè la suddetta facoltà di dispensare in virtù del Concilio compete oggidì a' Vescovi di podestà ordinaria; essendo annessa all' Ufficio del Vescovo, non già all' industria della persona. In quanto poi all' Assoluzione de' casi, alcuni dicono che vi bisogna la delegazione speciale per ogni caso particolare attese le parole del Tridentino, *per se, aut Vicarium ad id specialiter deputandum*. Ma ciò non ostante è comunissima la sentenza, e più probabile con *Suar. Sanch. Barlos. Navar. Laym. La-Croix, Salmat. ec.* che possa il Vescovo anche generalmente delegare ad alcun Sacerdote questa facoltà nel *cap. Liceat*, purchè espressamente la specifichi; poichè specificandola già si reputa fatta la special deputazione, la quale ben può esser poi generale per tutti i casi occorrenti, mentre (come si è detto) tal facoltà oggi compete ai Vescovi *de jure ordinario*, come annessa alla Dignità Vescovile (a).

35 Si dubita per 2. se 'l Vescovo possa assolvere o delegare in virtù del *c. Liceat*, la facoltà di assolvere anche i casi riservati colla censura dagli altri Vescovi, quando sono occulti? *Bonacina*, ed altri l' affermano dalla particola *etiam* che vi è nel suddetto Capitolo: *in quibuscumque casibus occultis ETIAM Sedi Apostolicæ reservatis*. Onde dicon che acciocchè la particola *Etiam* non resti inutilmente apposta, deve intendersi data a' Vescovi la facoltà di assolvere ancora i casi occulti dagli altri Vescovi a se riservati. (b) Ma noi lo neghiamo per due Dichiarazioni della S. C. del Conc. una delli 29. Novembre 1712. e l' altra delli 24. Gennaio 1711. *Apud Thesaur. Resolut. S. C.* (tom. 1. pag. 392.). E specialmente poi per una Dichiarazione in caso simile del Regnante Pontefice emanata a' 20. d' Agosto 1752. che principia *Pias Fidelium*, dove si dice: *Hujusmodi... absolvendi facultatem, &c. præterquam in casibus Nobis, & Sedi Apostolicæ dumtaxat, non*

ve-

(a) *Lib. 6. n. 394 Dub. 5.*

(b) *Loco cit. Dub. 3.*

vero Ordinariis locorum reservatis . . . Et consequenter absolutiones contra praesentis declarationis nostrae tenorem, forsitan de praeterito impertitas, aut in posterum impertiendas, nemini suffragari potuisse, sive posse, decernimus, & declaramus (a).

Si dubita per 3. se la facoltà del Tridentino s' intenda data a' Vescovi anche per gli casi, ed irregolarità riferbate dopo del Concilio? *Garcia*, e *Florono* appresso *Diana* lo negano, e lo ricavano da una Dichiarazione di Greg. XIII. dove, essendosi dubitato se 'l Vescovo potesse assolvere la Monaca, che frange la Clausura, dalla scomunica (quando è occulta) riferbata da S. Pio V. il Papa dichiarò che non poteva, Nonperò la sentenza comunissima con *Sanct. Bonac. Suar. Bosso, Diana, Vega*, ed altri giustamente l'afferma, poichè nel c. *Liceat*, si concede la facoltà indifinitamente; ed è assioma generale che *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. Nè osta la mentovata Dichiarazione, perchè nella Bolla di S. Pio vi era la clausola, *a qua praeterquam a Romano Pontifice nisi in mortis articulo, absolvi nequeat*. Onde non dubitiamo con *Diana*, che in quelle Bolle dove vi è alcuna clausola derogatoria, come la suddetta, *nisi in mortis articulo*, s' intende tolta la facoltà a' Vescovi (b).

Si dubita per 4. se 'l Vescovo in virtù del cap. *Liceat* possa assolvere dalla scomunica Papale, che per la bolla del N. S. P. Benedetto XIV. *Sacramentum*, incorrono i Confessori che assolvono i loro Complici *in peccato surpi*? Da una parte par che non possa, perchè essendo tal caso per se occulto, se i Vescovi potessero assolverlo, la riserva Papale diventerebbe inutile; e già si disse al n. 17. che s' intende tacitamente rivotato ogni privilegio, quando altrimenti la legge fatta dopo la concessione di quello non potesse avere il suo effetto. Dall' altra parte potrebbe alcuno rispondere che, salva la detta facoltà a' Vescovi, la riserva mentovata non resterebbe affatto inutile; sì perchè può accadere che tal caso divenga qualche

vol-

(a) Vide in Opere de Synod. l. 3. c. 3. n. 9.

(b) Lib. 6. n. 594.

volta publico, sì perchè la suddetta riferba almeno avra sempre il suo effetto in Roma, ed in tutti i Luoghi dove il Tridentino non è stato ricevuto, e dove (come si è detto al num. 30.) non possono i Vescovi godere del suddetto privilegio. E dello stesso nostro sentimento sono i *Salmaticesi* (a), dove citano per la nostra sentenza più Autori che hanno scritto sopra la citata Bolla di Benedetto.

38 Si dubita per s. se a' Vescovi dalla Bolla *Cœne* è stata rievocata la suddetta facoltà del Tridentino per l'eresia occulta, e per gli casi in quella riferbati. Lo negano *Navarro*, *Coninchio*, ed altri, da cui non dissentono *Milante*, *Concina*, ed i *Salmaticesi*, dicendo che nella Bolla non si rievoca espressamente la concessione del Tridentino, secondo bisognava per lo c. *Nonnulli*, de *Rescriptis*. Ma noi l'affermiamo colla sentenza molto più comune, e con più Dichiarazioni della S. C. così per la clausula derogatoria, *Nisi in mortis articulo* che vi è nella Bolla, secondo si è detto al numero antecedente 36. come per l'altra con cui si vieta l'assolvere, *pretextu quarumvis indulgarum per nos ac cujusvis Concilii Decreta concessorum*. Di ciò se ne apportano da *Fagnano*, e dal *Card. Lambertini* (a) più Dichiarazioni, ancora di San Pio V. e di Gregorio XIII. Inoltre da *Alessandro VII.* fu dannata la Proposizione 3. la quale diceva, che la prima sentenza della S. C. era stata *visa & tolerata*; e questa dannazione ben dicono *Viva*, *Holzman*, *Elbel*, e 'l suddetto *Cardinal Lambertini*, che certamente ha renduta improbabile la sentenza de' Contrarij, poichè avendo dichiarato il Pontefice non essere mai stata ella tollerata, implicitamente ha dichiarato ancora non esser tollerabile: onde conclude il *Lambertini*, che oggidì farebbe temerità l'avvalersene.

39 S'avverta quì nonperò che, sebbene il Vescovo non può nel foro interno assolvere dall'eresia occulta, può nondimeno come Delegato Appostolico dis-

(a) In *Opus. Append. de Bull. Cruc. c. 6. pag. 171. n. 300.*
 (b) *De Synodo lib. 7. c. 32.*

dispensare nell' irregolarità incorfa per detta eresia occulta, come dicono i *Salm.* e *Felice Podestà* (a). Di più ben può il Vescovo come Delegato Apostolico assolvere l' Eretico anche notorio in quanto al foro esterno, fatta prima l' abjura avanti il Notaro e Testimonj; ed assoluto che sarà stato dal Vescovo il Delinquente, allora potrà egli esser assoluto dal peccato dell' eresia da qualsivoglia Confessore; così dicono comunemente i DD. (b).

Si dubita per 6. se 'l Vescovo possa assolvere dall' eresia, e dagli altri casi della Bolla *Cænæ* gl' Impediti di andare in Roma? Alcuni assolutamente lo negano. Altri lo negano solo dell' eresia. Ma noi affermiamo generalmente che possa colla sentenza comune de' Teologi e Canonisti, tenuta da *Lugo*, *Layman*, *Concina*, *Roncaglia*, *Castrop. Milante*, *Salm. Coninchio*, *Avila*, *Podestà*, *Viva*, *Pellizzario*, ec. perchè, stante l' impedimento, si restituisce a' Vescovi la podestà ordinaria che prima aveano su detti casi in vigor de' cc. 13. 29. e 58. de *Sent. excomm.* dove; sebbene si parla solamente della censura per la percussione del Chierico, nondimeno comunemente i DD. l' estendono a tutte le altre censure; e specialmente per lo c. *Eos qui* 22. eoz. tit. dove si parla generalmente d' ogni censura *Canonis*, vel *Hominis*, e si dice, *Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur* (c).

E si noti quì per 1. che in tal caso d' impedimento il Vescovo non solo può assolvere l' eresia per se stesso, ma anche per altri generalmente delegati. Nè osta il Tridentino, per dirsi ivi, *eis tantum non Vicariis sit permissum*, perchè allora il Vescovo non assolve in virtù del Concilio, ma del jus commune, secondo il quale di podestà ordinaria si concede a' Vescovi l'

Tom. III.

B

assol-

(a) Lib. 7. n. 76.

(b) *Roncaglia* tr. 4. q. 1. c. 6. q. 4. pag. 81. cum *Farinac.* ex *Castrop. de Fide* tr. 4. D. 4. p. 3. §. 2. n. 1. & 2. cum *Sanch. Navarr. Binn. Gutt. Gomiz. Vivald. &c.* ex *Bulla*, Cum *sicut*, Clem. VII. edita an 1530.

(c) Lib. 7. n. 84.

assolvere , e 'l delegare come in tutti gli altri casi (a).

42 Si noti per z. che per gl' *Impediti* poi s' intendono i Vecchi, le Donne, gl' *Infermi*, gl' *Impuberi*, i Poveri, e quelli che hanno qualche inimicizia, e tutti gli altri che hanno *alias iustas excusationes*, quibus ab itinere rationabiliter excusentur, come si ha dal *cap. De cetero de Sentent. excom.*, e dal c. *Ea noscitur*, e *cap. Quamvis eod. tit.* Ma in ciò si avverta, che se l' impedimento è temporale, ed è notabile (durante per esempio sei, o sette mesi) allora gl' *impediti* possono esser sì bene assoluti; ma essi, eccettuate le Donne, e i Fanciulli, debbono dar giuramento di presentarsi cessando l'impedimento alla Sede Apostolica, almeno per Procuratore, per esser da Quella assoluti direttamente, e non presentandosi ricaderanno nella stessa censura, come si ha dal *cap. Eos qui de Sent. excom. in 6.* E ciò corre, ancorchè sieno emendati, ed abbian soddisfatte le Parti offese (b).

43 Se poi l' impedimento è perpetuo (cioè se sia per durare per dieci anni, o almeno per cinque, come dicono *Roncag.*, *Viva*, e *Tamb.*) gli *Absoluti* restano affatto sciolti dall' obbligo di presentarsi. Ma generalmente parlando, *impediti in perpetuo* si dicono 1. I Figli di famiglia. 2. I Religiosi, ancorchè abbiano incorsa la censura prima dell' ingresso. 3. I Vecchi settuagenarij, o almeno sessagenarij. 4. I Servi. 5. I Poveri. 6. I Condannati in vita alle galee, o carceri. 7. Gl' *Infermi* di morbo grave, e lungo, come di quaranta, e simili. 8. Quei che son obbligati ad alimentare, o amministrare i beni della famiglia. 9. Tutte le Donne, ancorchè non Monache (eccettuandone la scomunica che s' incorre dalle Monache per la frazione di Claustrum, benchè occulta, la quale è sempre riservata al Papa per la Dichiarazione di Gregorio XIII. come si è detto al *num. 36.*) 10. Gl' *Impuberi*, ancorchè cercassero l' assoluzione dopo la pubertà. 11. Quei che convivono in qualche

(a) Lib. 7. num. 90.

(b) Lib. 7. num. 89. ad 87.

che luogo da cui non possono partirsi, come sono i Soldati, ed i Seminaristi. E finalmente tutti quei che non possono andare in Roma senza grave danno spirituale, o temporale (a).

Si noti per 3. che tali Impediti, secondo la sentenza più probabile, e comune di *Castropalao*, *Avila*, *Conincbio*, *Milante*, *Roncaglia*, *Salmaticesi*, *Viva*, *Sporer*, *Dicast.* e di altri (contro *Bo. nacina*, e *Podestà*), non sono obbligati di ricorrere a Roma per Procuratore, o per lettera; perchè, stante l'impedimento (come si è detto al num. 40.), si restituisce a' Vescovi la podestà ordinaria d'assolvere, loro tolta per la riserba Papale. Tanto più che la legge non obbliga ad altro, che a portarsi in Roma in persona; onde chi è impedito di andare, non ha altro obbligo (b).

Si noti per 4. che quando il Penitente non può presentarsi al Papa, è tenuto necessariamente di andare al Vescovo per l'assoluzione della censura Papale, come si ha dal *cap. D. cetero. 1. e. c. Ea nascitur. 13. de Sens. exsom.* (che cosa poi debba dirsi in articolo di morte, vedasi al *Capo XVI. num. 97.*) Ma quando non può neppure presentarsi al Vescovo (anche fuori del pericolo di morte), è molto probabile con *Soto*, *Navarro*, *Suarez*, *Castropalao*, *Layman*, *Roncaglia*, *Salmaticesi*, *La-Croix*, &c. che può essere assoluto da ogni semplice Confessore (con obbligo non però di presentarsi al Vescovo, cessando l'impedimento), come si ricava dal testo nel *cap. Nuper. eod. tit. (c)*. Ed allora diciamo che 'l Penitente probabilmente, per se parlando, come dicono *Castropal.* *Gersono*, *Soto*, *S. Antonino*, *Lugo*, *Salus*, &c. non è obbligato a confessare i peccati riserbati, se non quando sia in quelli recidivo, o stia per quelli in occasione prossima, sicchè sia necessario il manifestarli, affinchè il Confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione; si veda ciocchè si disse *Capo XV. num. 27. e 28. e Capo XVI. num. 133. in fin. (d)*. E quando il Penitente è

B 2

in

(a) Lib. 7. num. 87. & 98. (b) Num. 98.
 (c) Lib. 7. n. 91. (d) Vide lib. 6. n. 265. Qu. II.

in punto di morte , è probabile che ogni Confessore , anche presente il Vescovo , può assolverlo da' casi Papali , perchè in morte (come si è detto) cessa ogni riserva ; vedasi ciò si disse nel Capo XVI. num. 69. Diciamo da' casi Papali , ma non da' casi riservati con censura dallo stesso Vescovo ; poichè il Confessore anche al Moribondo deve imporre che guarendo si presenti al suo Superiore , per ricever da lui la conveniente ammonizione , e penitenza delle censure riservate , benchè assolute , giusta la sentenza comune ; onde come può poi assolverle in presenza del Superiore (a) . Ma passiamo ora a parlare degli altri Privilegj , e facultà che hanno i Vescovi .

46 II. Vi sono in jure alcune scomuniche , la di cui assoluzione a' soli Vescovi è riservata ; e queste sono 1. Contro chi percuote un Chierico , o Monaco , o altri che godono il privilegio del Canone . 2. Contro chi procura l' aborto del feto animato . 3. Contro chi è assoluto in pericolo di morte dalla scomunica , riservata al Vescovo , e poi trascura guarendo di presentarsi al medesimo . 4. Contro i Frati Minori che ammettono nelle loro Chiese a' Divini Officj i Frati del Terzo Ordine . 5. Contro chi comunica nello stesso delitto cogli scomunicati dal Vescovo . 6. Son finalmente riservate tutte le scomuniche che 'l Vescovo a se riserva (b) . Ma bisogna qui notare alcune cose speciali circa l' assoluzione della scomunica per la percussione del Chierico . Prima di tutto deesi distinguere la percussione Leggiera dalla Grave (o sia Mediocre) e dall' Enorme . Per altro ad incorrer la scomunica , sempre si richiede il peccato mortale , ma la *Leggiera* s' intende , come si ha dall' *Extravag. Perlectis* , riferita in isteso da *Navarro* (c) , quando vi è una semplice percossa di mano , o di piede , o di bastone , e simili . *Grave* , quando si cava un dente ; o si strappa una quantità notevole di capelli , o si fa una percossa che lascia macchia , o sia contusione nella carne , o quando vi è effusione di sangue

cagio.

(a) *Lib. 7. num. 9.*

(b) *Vide lib. 7. num. 213.*

(c) *Manusl. cap. 27. art. 51.*

ragionata coll' unghie , o con pugno . *Enorme* poi , quando si mutila qualche membro , o si fa una gran ferita , o la ferita è fatta con istrumento , o vi è grand' effusione di sangue , o pure si fa una grand' ingiuria . Onde spesso la leggiera può diventare grave , o enorme , per ragione o della dignità della persona offesa , e dello scandalo , come se un Religioso percoltesse un Chierico : o del luogo sagro , o pubblico , o del tempo , facendosi per esempio qualche funzione sagra ; o finalmente dell' ingiuria che fosse per se enorme (a) .

Ciò posto , si ha dalla detta Estravagante *Per-* 47
lectis , che se la scomunica s' incorre per la percussione leggiera , ella può essere assoluta dal Vescovo ; come anche dal suo Vicario , perchè questa facoltà compete al Vescovo de jure ordinario , come dicono *Sanchez* , *Bonacina* , *Molina* , ed altri ; e secondo la regola generale (come si è detto al *num.* 31.) , tutto ciò che può il Vescovo per giurisdizione ordinaria , non già delegata , lo può il Vicario : il quale fa col Vescovo uno Tribunale , come provano *Fagnano* , *Sanchez* , ed altri (b) . Probabilmente la detta scomunica può essere ancora assoluta da coloro che hanno la giurisdizione quasi Vescovile , i quali vengono sotto il nome de' Vescovi , come si è detto al *num.* 31. Ma se la percussione è stata enorme , o grave , ed è stata pubblica , la scomunica solo dal Papa , o dal suo Legato può assolverfi (può ricorrersi anche alla S. Penitenzieria , come si notò al *Capo XIX. num.* 150. *ab I.*) , ma non dal Vescovo : eccetto che se fosse stata occulta , o pure se i Percuzienti fossero impuberi , o Donne , come dal *c. Pueri* , e *c. Mulieres* , de *Sens. excom.* ovvero se fossero impediti di andare in Roma secondo ciò che si è detto al *num.* 40. I Conviventi collegialmente possono essere assoluti dal Vescovo , se la percussione è stata grave , ma non se enorme , come dal *cap. Quoniam de Visa* , & *hon. Cleric.* (c) .

Si noti qui per 1. che in dubbio se la percussione è stata leggiera , o grave , si giudica grave , 48

B 3 come

(a) *L. 7. n. 277. & 278.* (b) *Vide Lib. 7. n. 224.*
 (c) *Lib. 7. num. 279.*

come si ha dalla mentovata *Extravagante Perle-*
tilis, dove dicesi: *Potius in dubio esse percussorem*
gravem, & ab ea non posse absolvere. Si noti per
2. che secondo la sentenza più comune, e più
probabile, se alcuno dà il veleno al Chierico,
allora incorre la censura, quando il veleno ha
già cominciato ad offendere, poichè allora già
v'è la violenza; all' incontro prima di offende-
re, non v'è la violenza effettiva, ma la sola
azione atta a cagionar la violenza; così *Banas.*
Viva., Diana, &c. (a).

49 III. In quanto alle irregolarità non occulte,
il Vescovo per lo *cap. 1. e cap. 2. de Filiis Pres-*
bys. può dispensare cogl' Illegittimi, solamen-
te a ricevere gli Ordini Minori, ed i Beneficj
semplici, ed i Canonicati nelle Collegiate, co-
m' anche le Porzioni non intiere nelle Cattedra-
li, o altri Beneficj che non abbiano annesso Or-
dine sacro; ma non già Beneficj Curati, come
dal *cap. Is qui eod. tit.* In ciò convengono tut-
ti. Ma si dubita per 1. se 'l Vescovo possa dis-
pensare al Canonicato nelle Cattedrali. E di-
ciamo colla sentenza più probabile, e più co-
mune di *Buffo, Castropal. Barbosa, Concina,*
Salmaticesi, &c. (contro *Pontas, e Tournely con*
Gibers) che non può, perchè sebbene il Canoni-
cato in se è Beneficio semplice, nondimeno dal
Tridentino sess. 24. cap. 12. è annesso all' Or-
dine sacro (b). Si dubita per 2. se 'l Vescovo
possa dispensare generalmente in quest' irrego-
larità cogl' Illegittimi occulti? L' ammettono
Diana, Avila, Barbosa, &c. dicendo che il
Tridentino già permette a' Vescovi il dispensare
nelle irregolarità per delitto occulto. Ma noi
lo neghiamo con *Suarez, Laym. Bonacina, Ca-*
strop. Tourn. ed altri, e *Diana* stesso in ciò si
rivocò, perchè questa irregolarità non è per de-
litto, ma per difetto; e s' anche fosse per de-
litto il *cap. Licet*, s' intende per delitto pro-
prio, non alieno (c). Si dubita per 3. se 'l Vescovo
possa dispensare coll' Illegittimo occulto alme-
no a ministrare negli Ordini Maggiori ricevuti? L'
asser-

(a) N. 28c. (b) L. 7. m. 428. & 429.
(c) L. 7. num. 430.

affermano *Layman*, *Castrop.* e *Diana*, e non solo se quegli gli ha presi in bona fede, ma anche in mala fede, e lo ricavano dal *cap. Nisi. §. Personæ. de Renunc.* dove si dice poter il Vescovo dispensare coll' Illegitimo occulto, che colpevolmente si è ordinato. Ma affatto dee negarsi con *Suar. Fill. Salm. ec.* per quello che di sopra si è detto, che il Vescovo non può dispensare circa gli Ordini Maggiori, Nè osta il testo citato, perchè quel potersi dispensare s' intende certamente dal Papa, giacchè ivi si parla d' un Vescovo in tal modo malamente ordinato (a).

Dicono *Navar. Sanch. Conc.* ed altri con S. 50
Tommaso, che 'l Vescovo possa dispensare ancora col Bigamo a ricevere gli Ordini Minori, ed i Beneficj semplici. Ma noi lo neghiamo con *Suar. Laym. Castrop. Tournely, Barbosa, Bonac. ec.* per una Dichiarazione di Sisto V. dove il Papa dichiarò sospeso un Vescovo, per aver conferito un Beneficio ad un Bigamo, e disse che l' Ordinato era incorso nelle pene, come malamente promosso (b). Se non però la Bigamia è similitudinaria, ancorchè pubblica, è comunissima la sentenza con *Toloto, Suar. Castropalao, Sanch. Salmat. Tournely* ed altri molti, che possa dispensarvi il Vescovo, anche a prendere gli Ordini Maggiori, e si prova dal *cap. 4. de Cler. Conjugat. e x. 1. Qui Cler. vel Vov.* Ma se n' eccettua comunemente, se 'l Chierico abbia avuta per moglie una vedova, o altra non vergine, o se avesse avuta altra moglie prima dell' Ordinazione (c).

IV. Come si disse da principio, il Vescovo 51
può dispensare nelle irregolarità incorse per delitto occulto, eccettuato l' omicidio volontario. Dicono su questo alcuni Dottori, che ciò non ostante, se l' omicidio fosse talmente occulto che in niun modo potesse provarsi in giudizio, allora il Vescovo può dispensarvi. Ma questa sentenza giustamente è riprovata da' *Salmat. Roncaglia ec.* poichè da una parte i Vescovi niente possono sopra le irregolarità, fuori di

B 4

ciò

(a) M. n. 411. (b) *Sp. Pugn. in C. Quoniam. de cons.*
n. 32. (c) *L. 7. n. 572.*

ciò che loro sta concesso dal Tridentino nel detto cap. *Liceat*, dove espressamente se n' eccettua l'omicidio volontario occulto; che poi per occulto s' intenda, come dicono i Contrarj, quello che può provarsi in giudizio, ma non è ancora provato, ciò affatto gratis si asserisce (a). E così dichiarò la S. C. del Conc. a 21. di Maggio 1718. allorchè essendosi proposto, se il Vescovo potesse dispensare in un omicidio fatto da un Figliuolo, che giuocando aveva con un picciol coltello ferito un altro Figliuolo, il quale poi dopo 40. giorni morì di detta ferita; per causa che tal delitto per 18. anni era stato occulto, e che era moralmente impossibile a dedursi al Foro; la S. C. rispose, *Negative*. In *Theaur. Declar. S. C. pag. 85.* Del resto è sentenza comune, che 'l Vescovo può dispensare, quando vi fosse pericolo d' Anima, o altra causa gravissima, e fosse difficile il ricorrere al Papa (b). Di più dicono comunemente *Suar. Castrop. Bon. Salmat.* ed altri, che 'l Vescovo può dispensare nell' irregolarità per la mutilazione occulta (c). Di più è comunissima la sentenza con *Navarro, Layman, Silvestro, Barbosa, ec.* che 'l Vescovo può dispensare nell' irregolarità per l'omicidio casuale, non solo occulto, ma anche notorio a ricevere gli Ordini Minori, e i Beneficj semplici; perchè ciò anticamente già lo poteano i Vescovi, come molti DD. l' attestano; e 'l Tridentino ha eccettuato il solo omicidio volontario, non già il casuale, ancorchè pubblico (d).

32 L' Omicidio poi casuale s' intende per esempio, se taluno vuole solamente percuotere, e per negligenza uccide, o se un Chirurgo per negligenza causa la morte, e simili. Si dubita poi, se si reputi casuale l'omicidio fatto in rissa? Molti dicono di sì; come *Diana*, e i *Salmaticesi* con altri; ma noi lo neghiamo colla più comune sentenza di *Suar. Navarro, Concina, Tamburino, Sporer*, e d' altri con *Diana* medesimo che si ritratta, mentre chi uccide in rissa, già volontariamente uccide (e); vedi ciò che si disse al Capo XIX. num. 108. E' molto probabile

(a) *Vide l. 7. n. 302.* (b) *ib. n. 391.* (c) *N. 381.*
 (d) *L. 7. n. 393.* (e) *L. 7. n. 394.*

le nondimeno , e comunissima la sentenza con *Suarez, Layman, Nav. Tournely, Bonac. e La-Croix* (il quale la chiama comune) che possa il Vescovo dispensare con chi uccide per difesa propria , ma nella difesa eccede , poichè tale omicidio non può dirsi assolutamente volontario.

V. Circa le Inabilità ingiunte da' Pontefici in pena , si dubita se 'l Vescovo possa dispensarvi : tale per esempio è l' Inabilità a ricever Beneficj , imposta da Sisto V. nella sua Bolla *Effrenatam* , a coloro che procurano l' aborto , e l' Inabilità a celebrare ingiunta dal Regnante Papa Benedetto XIV. nello Bolla *In Generali Congregatione* , a' Confessori sollecitanti . Lo nega *Anaceto* , e ne dubita *Roncaglia* , parlando dell' aborto ; ma *Elbel* , e *Sporer* , assolutamente l' ammettono per la regola comunemente ricevuta (come dicono) da *Scoto S. Bonav.* e da altri , che la Dispensa di tutte le pene imposte dalla legge comune , e non riservata specialmente al Papa , s' intende concessa a' Vescovi ; come si argomenta dal *Cap. Nuper 29. de Sent. excom.* Leggasi ciò che s' è detto al Capo II. Della Legge , n. 58. (a).

VI. circa la materia de' Matrimonj il Vescovo ha diverse facoltà di dispensare. Può dispensare alle Pubblicazioni , ma di ciò già si è parlato al *Capo XVIII.* (parlando del Matrimonio) al num. 58. Di più può dispensare al voto di castità fatto da' Conjugi , e di ciò anche si è parlato ivi al num. 54. Di più all' impedimento *ad petendum* ; ed anche se n' è parlato ivi al num. 68. Resta a vedere , se hanno i Vescovi alcuna facoltà circa gl' impedimenti dirimenti .

Nell' impedimenti dirimenti solo il Papa può dispensare . Ma quando l' impedimento fosse dubbio , è comunissima la sentenza che può dispensare ancora il Vescovo , così dicono *Sa, Merbesio, Tourn. Diana, Pichler, ec.* e benchè *Sanch.* nel *Trattato de Matrimonio* (b) lo neghi , nulladimeno nel *Decalogo* (c) par che siasi ritratato ,

B 5

(a) *Vide l. 1. n. 397. in fin. & l. 6. n. 705. in fin.*

(b) *L. 8. D. 6. n. 18.*

(c) *L. 4. c. 40. n. 26.*

tato, dicendo ivi come per regola generale: *Cum dispensationis reservatio sit odiosa, est restringenda ad casus certos; dubii enim non comprehenduntur sub reservatione*, come asserisce averlo provato avanti al *Lib. 1. c. 10. n. 7. (a)*.

56 Quando all' incontro l' impedimento dirimente fosse certo, e 'l Matrimonio fosse già contratto, è comune la sentenza che 'l Vescovo può dispensarvi, nel caso che non fosse facile il ricorrere al Papa, e sovrastasse il pericolo di scandalo, o d' infamia se gli Sposi si separano, o d' incontinenza se non si separano; così *Sanchez, Casrop. Concina, Marbesio, Tournely, Cabassuzio, Natale d' Alessandro, Bonac. Barbosa, i Salmas. ec.* contro alcuni pochi (b). Ma avvertono qui *La-Croix*, e *Fel. Potestà*, che se la Dispensa comodamente può ottenersi dalla S. Penitenzieria, e gli Sposi stanno in buona fede, allora dee quella aspettarsi, e frattanto lasciare gli Sposi nella loro buona fede, secondo quel si disse al Capo XVI. num. 113. Di più s' avverta con *Ponz. Casrop. Barb. Escob. Sanct. Salmas.* ed altri comunemente, che 'l Vescovo non può dispensare, se amendue gli Sposi avessero contratto in mala fede, perchè allora, se si desse luogo a tal Dispensa, si darebbe ansa a celebrare ogni giorno Matrimoni nulli colla speranza della Dispensa. Oltrechè il Tridentino *Seff. 24. cap. 5.* vuole che sia privo di ogni speranza di Dispensa, chi scientemente contrae in grado proibito. Notisi nondimeno con *Sanchez, Salmas. Bann. Concina, Aversa, ec.* che per costituire in tal caso la mala fede, bisogna che 'l contraente non solo abbia commesso scientemente il fatto, cioè di contrarre con una Congiunta, ma di più ch' abbia saputo che v' era l' impedimento; e di più, che di ciò n' abbia avuta la vera scienza, mentre il Concilio dice, *Scienter presumpserit*; sicchè coll' ignoranza crassa può esser dispensato. Di più dee negarsi la Dispensa a chi ha contratto, lasciando maliziosamente le Pubblicazioni, come si ha dallo stesso Concilio nel citato luogo (c).

Sc

(a) Vide Opus nostrum l. 6. n. 902. vers. Ceterum.

(b) N. 1125. (c) Lib. 6. n. 1124.

Se poi il Matrimonio non ancora fosse contratto, anch'è probabilissima la sentenza, ed è comune, che 'l Vescovo può dispensare all' impedimento dirimente, quando sovrasta il pericolo d' infamia, e non è facile il ricorso al Papa; così *Suarez, Pignatelli, Panzio, Concina, Cabassuzio, Casrop. Salmatic. Bonac. Cardenas, Silvio, La-Croix, Viva, ec.* con *Benedetto XIV. (a)*, contro del rigidissimo *Fagnano*, che lo vieta anche in punto di morte, e in necessità di legittimar la prole; ma gli altri comunemente dicono, che allora o si presume che 'l Papa deleghi al Vescovo la facoltà di dispensare, o pure che cessa la riserba della Dispensa in caso di tanta necessità, e che allora il Vescovo dispensa per la sua podestà ordinaria (b). Anzi dice e prova *Pignatelli (c)*, che in tal caso cessa non solo la riserba, ma anche la legge dell' impedimento, come divenuta pernicioso; essendo certo che la legge nociva non obbliga, come insegnano tutti con *S. Tommaso*. E da ciò ne inferiscono *Roncaglia, e l' Ibrustore de' Confessori Novelli* (come già si disse al Capo XVI. num. 114.) che avvenendo il caso che gli Sposi fossero già venuti alla Chiesa, ed uno di essi manifestasse al Confessore l' impedimento occulto contratto per peccato, e non potesse senza scandalo, o infamia il Matrimonio differirsi, può allora dichiarare il Confessore che in tal caso la legge dell' impedimento non obbliga, e che può licitamente contrarre. Consigliano non però che a maggior cautela se ne ottenga poi la Dispensa della S. Penitenzieria (d). Ma avvertati che ciò corre, quando il Vescovo fosse lontano; perchè, quando si può, necessariamente a lui dee ricorrersi, acciocchè dispensi, giusta quel che si è detto al num. 45. Dicono poi *Sambovio, e Gibert*, che se i Contraenti sono di diverse Diocesi, ciascuno degli Sposi dev' esser dispensato dal proprio Vescovo. Ma probabilmente ciò lo nega *Onorato Tournely* con altri,

B 6

per-

(a) De Synodo l. 9. c. 2. n. 2.

(b) Vide l. 6. n. 1122. & fustus cod. lib. n. 612.

(c) Tom. 3. Consult. 33. n. 3.

(d) Cit. n. 12.

perchè togliendo il Vescovo l' impedimento dal suo Suddito , già lo rende abile a contrarre coll' impedito ; siccome chi ha la facoltà di dispensare in qualche grado , dispensando con uno de' Sposi , dispensa ancora coll' altro (a).

58 Si dimanda , se 'l Vescovo possa delegare ad altri questa facoltà di dispensare agl' impedimenti dirimenti ne' suddetti casi ? Alcuni pochi lo negano ; ma comunemente l' affermano *Castrop. Bonac. Barbosa , Silvestro , Sanchez , Ponzio , Conincbio , Salmatic. Escobar , ec.* E può delegarla non solo in particolare , ma anche generalmente per tutti i casi occorrenti , come dicono *Sanchez , Castrop. Salmat. Bonac. Elbel. Valenzia , Vasq. Salas , Henriq. Coninch. Guttier. ec.* perchè essendo tal podestà annessa non all' industria della persona , ma all' officio del Vescovo , ella già si stima ordinaria , e perciò ben può delegarsi , come si è notato al num. 34. E lo stesso vale tanto maggiormente per tutte le altre facolte che ha il Vescovo di sopra mentovate circa le Pubblicazioni , e gl' impedimenti impediendi . Si avverta che questa facoltà di dispensare non l' ha il Vicario del Vescovo , senza la di lui special commessione , essendo già detto al num. 31. che per commessione generale del Vicariato non viene già commessa la facoltà , che ha il Vescovo di dispensare in questo caso per volontà presunta dal Papa (b).

59 VII. Il Vescovo può dispensare negl' Interstizj prescritti dal Tridentino per le Ordinazioni de' Chierici . E I. In quanto agli Ordini Minori , il Concilio rimette alla prudenza del Vescovo una tale dispensa , dicendo : *Minores Ordines per temporum interstitia , nisi aliud Episcopo expedire videretur , conferantur . Sess. 23. cap. 11.* Sicchè anche tra gli Ordini Minori (per se parlando) deve intercedere qualche tempo , cioè o da un' Ordinazione generale all' altra , come dicono alcuni : o da un giorno festivo all' altro , come altri dicono . Del resto per dispensare a detti Interstizj , basta qualsivoglia causa , come molti DD. insegnano . Tra la Prima Tonsura poi e gli

(a) Num. 1147.

(b) L. 6. n. 613. & *fusus n. 1126.*

gli Ordini Minori più probabilmente non si richiede intervallo, perchè più probabilmente la Prima Tonsura non è Ordine. II. In quanto al Suddiaconato, il Concilio richiede un anno d'intervallo dagli Ordini Minori, soggiungendo non-però, *nisi necessitas, aut utilitas Ecclesie aliud requirat, cit. cap. 11.* Tò *Ecclesie* s'intende per la Chiesa, dove il Chierico sta ascritto, come costa dal *cap. 13.* III. Dal Suddiaconato al Diaconato richiede anche un anno; ma in ciò il Vescovo può dispensare per ogni causa ragionevole, mentre dice il Concilio: *Nisi aliud Episcopo videatur. Sess. 23. cap. 13.* IV. Finalmente dal Diaconato al Sacerdozio richiede similmente un anno, ma con più rigore, poichè richiede non solo l'utilità, ma anche la necessità della Chiesa, dicendo: *Ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesie utilitatem, ac necessitatem aliud Episcopo videretur (a).*

VIII. Il Vescovo può anche dispensare a celebrare in altro Altare, o Chiesa destinata dal Fondatore, quando v'è giusta causa: per esempio, se ciò riuscisse d'utile alla stessa Chiesa, o se 'l Cappellano stesse infermo, o stesse applicato allo studio, o altro negozio, o dovesse patire molta molestia per andare alla Chiesa destinata, e per simili altre cause ragionevoli; così dicono comunemente *Castropal. Concina, La-Croix, Salmatic. Barbofa, Roncaglia, Passerino, Henriqu. Tamburino, Mazzotta*, ed altri; poichè allora il Vescovo interpreta (come ben può vedersi al *num. 68.*) la volontà del Fondatore. Giustamente non-però n'ecceppa *La-Croix*, con *Pasqualigo*, se 'l Fondatore designasse la Chiesa, e l'ora per comodo speciale della Famiglia, o del Popolo, o per onore particolare di qualche Santo. All'incontro dicono de *Lugo*, e *Tournely*, che se 'l Fondatore non ha avuto in ciò alcun fine, o se 'l fine è cessato, il Sacerdote celebrando altrove pecca solo venialmente; anzi è scusato da ogni colpa, se celebra in Altare Privilegiato, perchè allora più giova al Fondatore (b).

IX. Di

(a) Vide l. 6. n. 795.

(b) Vide l. 6. n. 329.

61 IX. Di più il Vescovo può dispensare per giusta causa con se, e cogli altri, a celebrare dopo mezzo giorno, come dicono *Lugo, Wiganst; Navarro, Castrop. Layman, Salmatic. ec. (a)*.

62 X. Anticamente per lo *Can. Missarum l. 1. de Consecr. Diss. 1.* poteano ancora i Vescovi celebrare, ed ancora far celebrare la Messa in ogni luogo anche nelle Case private; ma poi dal Tridentino *Sess. 22. in Decr. de celeb. Miss. Ec.* fu loro proibito di dar licenza di celebrare in altri luoghi, fuorchè negli Oratorj da essi benedetti e designati ad usi sagri, i quali vengono ad esser pubblici; onde può celebrarsi in essi in ogni giorno. Questi Oratorj debbono avere la porta alla via pubblica; ma ciò non s'intende per quegli che sono eretti nelle Case de' Regolari, o di qualche Comunità, come ne' Seminarj, Conservatorj, Spedali, o pure nelle Carceri, che non richiedono la porta alla strada, e ben può celebrarsi in essi anche ne' giorni solenni, come ha dichiarato la S. C. Lo stesso corre per gli Oratori che hanno i Vescovi nelle loro Case, anche di campagna fuori delle loro Diocesi, (b).

63 Di più i Vescovi anticamente per lo *cap. ult. de Privileg. in 6.* stando assenti dalle loro Diocesi, poteano celebrare e far celebrare in qualsivoglia Casa, fuori della propria abitazione. Clemente XI. tolse loro tal facoltà: nondimeno ce la restituì Innocenzo XIII. nella sua Bolla, *Apostolicae Ministerii*, sotto li 4. di Maggio 1723. dove disse che la proibizione non dovea intendersi delle Case in cui si ritrovassero i Vescovi, occasione *Visitationis, vel itineris, ut nec etiam quando Episcopi in casibus a jure permixti absentes moram faciunt in aliena domo.* E ciò fu confermato con altra Bolla da Benedetto XIII. Essendo nonperò questo privilegio personale del Vescovo, ben avverte *Tambur.* che gli altri Sacerdoti in assenza de' Vescovi non possono celebrare in dette Case (c).

64 Si dubita, se 'l Vescovo possa alle volte dispensare, che si celebri negli Oratorj delle Case private?

(a) Lib. 6. num. 324. in fin.

(b) Lib. 6. num. 327.

(c) Vide lib. 5. num. 352.

vate? Lo nega il P. *Mazzetta*; ma comunemente gli altri il concedono, cioè *Suar. Lugo, Castrop. Navar. Vasq. Caninh. i Salmatic. Holzm. Elbel, La-Croix*, e molti altri; purchè vi sia ragionevol causa, e la licenza si dia permanentemente non *per modum habitus*, ma solo *per modum actus*, cioè stante quella causa accidentale. E dicono che non osta nè il Decreto del Tridentino, perchè ivi fu tolta a' Vescovi la potestà loro data (come si è detto al num. 62.) di far celebrare per modo di privilegio, ed a loro arbitrio, ma non già di dispensare per qualche giusta causa. Nè osta il Decreto di Clemente XI. perchè quello deve intendersi giusta i Decreti di Paolo V. e d'Urbano VIII. ne quali si vieta a' Vescovi di dispensare per modo d'abito fuori del caso d'alcuna necessità transitoria, come farebbe di qualche infermità e simile. Ciò nondimeno alcuni lo permettono solo per alcune volte l'anno, ma *Pasqualigo*, e *Gallemarie (a)* (e non dissentono *Holzm. ed Elbel*) dicono che può concedersi indefinitamente, per mentre dura quella causa accidentale; e non senza ragione, perchè la proibizione (che dee sempre intendersi strettamente), essendo solo per le dispense permanenti per modo d'abito, non corre per quelle che si danno a tempo per modo d'atto, a riguardo di qualche causa transitoria.

Nel *cap. fin. de Panis. & remis.* sta concesso 65 così a' Vescovi che stan fuori della Diocesi, come ed altri Superiori, e Prelati minori essenti (per cui s'intendono gli Abati, e Superiori Locali, ed anche i Prelati della Curia Romana, come i Protonotarj, Uditori di Rota ec. secondo dicono *Suarez, Lugo, Diana ec.*) il potersi eleggere il Confessore, senza licenza del di lui Ordinario. Ma la S. C. dichiarò (e lo confermò Gregorio XIII. appresso *Fagnano*) ciò intendersi ch'essi possano solamente eleggersi un Sacerdote lor suddito: o pure altro non suddito, ma approvato dall'Ordinario proprio, cioè dal Domicilio di quel Sacerdote, come spiega *de Lugo (b)*. Dello stesso privilegio godono

(a) In *Trid. S. 22. Decret. de Cel. Miss. n. 6.*

(b) *Vide l. 6. n. 565. vers. dubitatur hic 10.*

no i Cardinali , ma non altrove , se non che in Roma , come dice *Fagnano* , essi possono eleggersi per Confessore qualunque Sacerdote , così per se , come per la famiglia ; e possono poi condurselo anche fuori di Roma ; il che sta concesso ancora a' Vescovi (*a*).

66 XII. I Vescovi sono Delegati della Sede Apostolica a conservare la Clausura de' Monasterj delle Monache , anch'essenti e soggetti a' Regolari , come si dimostrerà al *num. 80.* Da ciò ne deducono de *Alessand. Baurio* , *Clericato* , *Pelliz. ec.* (contro *Diana* , e *Pasqual.*) che ben possono i Vescovi circa la Clausura riservare a se i casi , e così dichiarò la S. C. del Conc. a' 16. Novembre 1720. E ciò anche a rispetto de' Gesuiti ec. checchè siasi detto al *C. XIX. num. 43.* vedi quì al *n. 80.*

67 Tutti i Confessori delle Monache , ancora essenti , debbono essere approvati dal Vescovo , come prescrisse Gregorio XV. nella Bolla *Inscrutabili* , confermata in tutto da Clemente X. con altra Bolla *Inscrutabili 7.* e da Benedetto XIII. ed ultimamente da Clemente XII. il quale rinnovò in tutto la Bolla di Gregorio (della quale si parlerà al *num. 80.*) , ancora in quelle cose che Benedetto XIII. aveva concesso contro la Bolla di Gregorio (*b*). E perciò dice *Tamburino* , che anche le Monache essenti incorrono i casi riservati dal Vescovo , perchè conforme egli può limitare nell' approvazione il tempo , e le persone , così ancora i Casi . Ma altri più comunemente , e più probabilmente (*Pelliz. Quintanad. e de Alessand.*) lo negano , perchè le Monache essenti sono fuori della giurisdizione del Vescovo , e l' approvazione del Confessore solo riguarda l' idoneità ; tanto più che nella Bolla di Clemente X. *Superna* , dicesi che 'l Vescovo può limitare il tempo , il luogo , e le persone , ma non si fa menzione de' casi (*c*). Ma ciò non corre in quanto alla Clausura , circa la quale ben può il Vescovo riservare a se così il caso , come la censura ; siccome si disse al *Capo XIX.*

n. 43.

(a) *Ibid. vers. Dub. 11.*

(b) *Num. 577.*

(c) *L. 6. n. 602. Quest. 6.*

n. 43. e giusta quel che si dirà al num. 80. Di più si avverta, che per la Bolla *Pastoralis* di Benedetto XIV. il Vescovo può assegnare il Confessore straordinario alle Monache esenti, se il lor Prelato Regolare ricusa di darcelo (che dovrà esser d' altro Ordine, o Secolare), e ciò non solo in morte, ma anche in vita ogni anno (a).

XIII. Molti DD. dicono come *Angelo*, *Silvestro*, *Armillà*, *Tabiena*, ed altri con *Croix* (il quale v'aderisce) che 'l Vescovo con giusta causa può commutare le pie disposizioni de' Testatori, dicend' ch' esso ha la podestà di dispensare, quando v'è causa, alla legge di adempire l' ultime volontà; e lo confermano dal Tridentino *Sess. 22. cap. 6.* Ma noi lo neghiamo colla sentenza più probabile di *Molina*, *Layman*, *Sanchez*, ec. poichè nel *cap. Tua*, de *Testam.* e nel *cap. 8.* di detto *Sess. 22.* nel Concilio s' impone a' Vescovi di eseguire esattamente le ultime volontà. Nè osta quel che oppongono, e che si dice nel detto Capo 8. perchè ivi solamente si commette a' Vescovi di esaminar le cause, se son vere, quando le ultime volontà si commutano dalla S. Apostolica. Tanto più che nella *Clement. Quia contingit. de Rel. dom.* si dice che i beni, che debbono impiegarsi in qualche uso, non possano applicarsi in altro, se non dalla Sede Apostolica. Del resto è molto probabile ciò che dicono *Layman*, *Bonacina* i *Salmaticesi*, *Coninchio*, e *Trullenchio*, che se sopravviene qualche causa, o s'è stata ignota al Testatore alcuna causa, che s'egli l'avesse conosciuta, avrebbe altrimenti disposto, allora il Vescovo può commutare l' opera, ma insieme coll' Erede; benchè se l' Erede contraddice, dicono più DD. che 'l Vescovo può farlo da se (b).

XIV. Dicono più DD. come *Viva*, *Diana*, *Trullenchio*, *Busembao*, ed altri, che 'l Vescovo può fare la Composizione delle restituzioni incerte (cioè delle quali è incerto il Padrone) da farsi

(a) *Lib. 6. num. 576.*

(b) *Vi de plura de hoc lib. 3. num. 631. Quer. II.*

farfi a' poveri; poichè (come dicono) una tal Composizione in niuna legge sta riservata al Papa, ed all' incontro ella è secondo la volontà presunta de' Creditori . Ma con più ragione contraddicono *Lugo, Molina, Turriano, Corduba*, ed altri, perchè l' amministrazione di tali beni s'appartiene solamente al Papa, o al Principe (a). Ed in fatti il Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Pastor bonus* (23. Aprile 1744.) tale facoltà la concesse alla Penitenzieria (b). Vedi *Capo XIX. n. 140. ar. X.*

70 XV. Dicono ancora *La-Croix, Tamburino, e Pasqualigo*, che 'l Vescovo potrebbe diminuire il numero delle Messe lasciate dal Testatore, quando per la scarsezza della limosina non si trovasse chi accettasse a celebrarle, Ma in ciò contraddice il P. *Concina*, e con ragione, mentre il Decreto della S. C. fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innocenzo XII. proibisce rigorosamente al Vescovo il ridurre, moderare, o commutare i pesi delle Messe imposti in *limine foundationis*, e dopo il Tridentino, volendo che in ciò si ricorra alla Sede Apostolica. Sicchè ben ivi fu dichiarato, che la facoltà data a' Vescovi, e ad altri nel Concilio *Seff. 25. cap. 4.* fu solamente per ridurre le Messe lasciate prima del Concilio. Del resto dice *Fagnano con Felino*, che se da principio le rendite erano sufficienti, e poi talmente mancano che in niun modo bastano, allora non par che sia tolta la facoltà che hanno i Vescovi *de jure communi*, di moderar le Messe, secondo il *cap. Nas quidem, de Testam. (c)*.

71 Già si è detto poi al *num. 53.* che 'l Vescovo probabilmente può dispensare in tutte quelle cose, la di cui dispensa non sta specialmente riservata al Papa. Di quel che finalmente possono i Vescovi circa la rilassazione de' giuramenti, e circa la commutazione o dispensa de' voti, se n'è parlato nel *Capo V. num. 19. 42. e segg.* Si noti qui per ultimo, che 'l Vescovo, secondo il *Trid. Seff. 21. cap. 7.* può unire o trasferire ad altra Chiesa i Beneficj semplici, ridotti a tenui-

(a) L. 3. m. 502. v. *Norat.* (b) L. 7. m. 470. ad *X.*
 (c) *Vide l. 6. a. 331. v. Dub. 1.*

tenuità, o fondati in qualche Chiesa diruta col tempo, in modo che non possa più ripararsi; vedi *Barbosa* (a). Di più può il Vescovo unire a' Seminarj i Beneficj semplici, anche riservati, o affetti, o vacanti nella Curia Romana, Trident. *Sess. 23. cap. 18.* Di più in tempo di Visita può il Vescovo costringere i Parrocchiani a somministrare il necessario al Parroco, *Trid. Sess. 21, cap. 4.* Può anch' erigere nuove Parrocchie, e detarle de' frutti della Matrice, se quella abbonda, ma senza pregiudizio del Possessore; *Trid. nelle stesso luogo.* Può anche unire due Parrocchie, se divise non basta ciascuna a sostentare il suo Parroco; purchè il Popolo non sia così distante, che non basti un Parroco ad assisterlo; *ivi al cap. 5.*

P U N T O I V.

De' Privilegi de' Regolari.

§. I.

De' Privilegi che spettano a tutt' i Regolari in comune.

- I. *Dell' Esenzione della giurisdizione de' Vescovi.* 72. 73. e 74. *Casi eccezzuati, e specialmente circa la celebrazione delle Messe.* 75. *Distinzione della S. C.* 76. *In quali casi può il Vescovo obbligare ec.* 77. *Se i Regolari sieno tenuti a' precetti del Vescovo.* 78. *Se 'l Vescovo possa visitarli.* 79. *Se visitar la Clausura delle Monache.* 80. *Se chiudev senza delle Messe lasciate ec.* 81. *In quali casi possa procedere criminalmente ec.* 82. e 83. II. *Dell' Esenzione dalle Decime.* 84. ad 85. III. *Circa le Fondazioni.* 88. e de' *Conventi soggetti a' Vescovi.* 89. IV. *Del Giudice Conservatore.* 90. *Della Sepoltura.* 91. e 92. *Della Porzione Canonica ec.* 93. e 95.

PER I. I Regolari hanno il Privilegio di essere 72. esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, mentre i Prelati Regolari hanno nelle loro Chiese e
Mo-

(a) *Barb. de Pot. Ep. Alt. 66. ex n. 15.*

Monasterj la giurisdizione quasi Episcopale, così in quanto alle persone, come a' luoghi, siccome provano i *Salmaticesi*: i quali, trattano a lungo di tutt' i Privilegj nominati in questo Paragrafo, ma noi solamente noteremo qui le cose più principali (a).

- 73 Circa dunque la suddetta esenzione, si noti per 1. che in dubbio di alcun Privilegio, la decisione spetta al Papa, come sta dichiarato da Clemente IV. e da altri Pontefici (b). Si noti per 2. che a tal Privilegio dell' esenzione i Regolari non possono cedere, come si ha dal *cap. Cum tempore, de Arbisvis*, perchè ciò ridonderebbe in pregiudizio della Religione; sicchè niuna consuetudine contraria può in ciò prevalere (c).
- 74 Si noti per 3. che di questo Privilegio godono non solo i Professi, ed i Conversi, ma anche i Novizj, i quali nelle cose favorabili vengono sotto nome di Religiosi; ed anche i Terziarj, e le Beate, come si è detto al *num. 8*. I Servi ancora de' Regolari che attualmente servono, e risiedono dentro i Claustrj de' Monasterj, e vivono sotto la loro ubbidienza, secondo il Tridentino *Sess. 24. cap. 11.* sono esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, così circa le censure (giusta la Bolla di Alessandro IV. appresso i *Salmaticesi*) anche per la Comunione Pasquale (d). Si noti per 4. che gli Apostati o Fuggitivi possono prenderli dal Vescovo, ma solamente per consegnarli a' loro Prelati; solamente il Vescovo potrebbe punirli, in caso che i loro Conventi stessero lontani, ed essi ammoniti non volessero ritornarvi, secondo il Tridentino *Sess. 7. cap. 3.* (e); vedi l' altro che su questo punto si dirà al *n. 82. e 83.* Si noti per 5. che i Secolari esistenti ne' Monasterj, commettendo ivi qualche delitto, non incorrono le pene imposte dal Vescovo (f); eccetto che se contravvenissero agli Ordini del Vescovo circa la celebrazione delle Messe, come si dirà in fine del *num. segu.*

Per

(a) *Salmat. 18. Tratt. c. 3. n. 3.*

(b) *Ibid. num. 6.*

(c) *Num. 7.*

(d) *Vide Salm. c. 3. n. 8. & vide Opus nostrum l. 6. n. 240. in fin.*

(e) *Salm. c. 3. n. 8.*

(f) *Salm. ibid. n. 8. & tratt. 10. de Censur. c. v. n. 113. cum Laym. Avila, Peirin. Garcia, & aliis pluribus.*

Per 6. si notano quì all' incontro molte cose 75 nelle quali i Regolari non sono esenti da' Vescovi. E 1. senza licenza de' Vescovi non possono i Regolari eriger Monasterj per la Bolla di Urbano VIII. sotto i 28. d' Agosto 1624. Ed avvertasi che nella Bolla di Gregorio XV. *Alias*, sta proibito a' Vescovi il dar tal licenza, se nel Convento non possono sostentarsi colle rendite o limosine almeno 12. Religiosi; ma ciò non s' intende per gli Ospizj, come dicono *Barbosa*, *Peirino*, ed altri. 2. I Regolari non possono imprimer libri senza licenza del Vescovo, come dal Trident. *Sess. 4. Decret. de Edit. libror. (a)* 3. Il Vescovo può costringere i Regolari a restituire a' Novizj, che non voglion professare, tutto ciò che han portato nell' ingresso (*b*). 4. La disposizione che dee farsi dal Novizio non prima de' due mesi avanti la Professione, ella non può farsi (come si ha dal Trident. *Sess. 25. cap. 16.*) senza licenza del Vescovo, o del Vicario. 5. Il Vescovo ha facoltà di conoscere insieme col Prelato del Religioso la causa della nullità della Professione (*c*). 6. Il Vescovo, o altri da lui deputato deve esplorare la volontà delle Vergini, quando entrano, o professano ne' Monasterj; Tridentino *Sess. 25. cap. 7.* Ma ciò dee farlo fra 15. giorni, altrimenti non vi si può più intromettere. 7. Il Vescovo può proibire ne' Monasterj di Monache, anche esenti, che non sieno più di quelle che possano sostentarsi secondo le rendite, come si ordinò nella Bolla di San Pio V. (*d*). 8. Il Vescovo può convenire i Monaci che abitano permanente fuori del Monastero, per li debiti che avessero colle persone miserabili, come pupilli, vedove ec. (*e*) 9. Il Vescovo può obbligare i Regolari alle Processioni, secondo il Trident. *Sess. 35. c. 13.* purchè li chiami, non per Editto pubblico, ma personalmente per qualche nunzio (*f*). 10. Il Vescovo ha giurisdizione sopra i Conventi, dove non possono sostentarsi 12. Religiosi, come

(a) *Salm. c. 2. n. 10. & 12.*
 (b) *Vide Salm. tr. 15. c. 3. p. 7.*
 (c) *Ibid. c. 5. n. 10.*
 (d) *Salm. tr. 18. c. 3. n. 14.*
 (e) *Ibid. n. 11.*
 (f) *Salm. dist. c. 3. n. 16. & 17.*

me si dirà al num. 88. Per ultimo se n' eccettua-
no gli ordini del Vescovo circa la celebrazione
delle Messe, poichè in quanto a ciò ha ordinato
il Trident. *Seff. 22. de Observ. in celebr.* che i
Vescovi procedano come Delegati Apostolici, di-
cendo *Ut non solum ea ipsa, sed quaecunque alia
huc pertinere visa fuerint, ipsi ut Delegati Sedis
Apostolica prohibeant, mandent &c. atque ad ea
inviolato servanda censuris, aliisque pœnis fidelem
Populum compellant: non obstantibus privilegiis,
exemptionibus, ac consuetudinibus quibuscunque.*
Di più quì si noti, che vi è il Decreto della S.
C. ad Episcop. Nebiens. 7. Febr. 1632. (vide lib.
14. *Decretor. pag. 571. a tergo*) dove general-
mente parlando, si disse: *In his in quibus a jure
communi, a S. Concilio Tridentino, a Constitutio-
nibus Apostolicis tributa est Episcopo jurisdictio in
Regulares, potest illos etiam per censuras Ecclesia-
sticas compellere.* E lo stesso fu deciso in altro
Decreto a' 4. di Giugno 1672. (lib. 27. *Decretor.
pag. 406.*). Sicchè come ben riflette Benedetto
XIV. (a) i Vescovi circa il celebrar le Messe pos-
sono costringere tutti, ed anche i Regolari, ad
osservare non solo le cose ordinate dal Concilio,
ma anche le stabilite da essi medesimi. Che per-
ciò giustamente l' Emin. Card. Spinelli, essendo
Arcivescovo di Napoli, a' 5. di Gennaio 1743.
ordinò sotto sospensione a *Divinis*, anche a' Re-
golari, di non ammettere a celebrare nelle loro
Chiese alcun Sacerdote forestiere senza la licenza
dell' Ordinario.

176 Si notano altre cose che furono dichiarate dal-
la S. Chiesa in un Decreto a' 2. di Luglio 1520.
E 1. I Regolari possono ricevere le obblazioni
de' Divoti, ma senza girare per la Chiesa. 2.
Non possono portare Pallio, o Pluviale per la
Parrocchia fuori delle loro Chiese, o del loro
circuito; e neppur far Processioni, purchè non
abbiano per se la consuetudine in contrario, co-
me dicono *Rodriguez, Bordon. e Villalobos (b)*.
3. Chiamati all' Essequie debbono andare alla
Chiesa, dove sta il Clero congregato; ma in ciò di-

(a) *De Syn. l. 9. c. 15. n. 5.*

(b) *Vide Salm. tr. 18. c. 3. n. 18 & 19.*

dicono i *Salmatic.* con *Lezana* esservi la consuetudine in contrario (a). 4. Non può proibirsi a' Regolari di celebrar la Messa nelle loro Chiese avanti la Messa Parrocchiale, e di sonar le campane, come tutto dichiarò S. Pio V. nella Cost. *Es si Mendicantium.* §. 2. 5. I Regolari non possono pubblicare Matrimonj. 6. Passano essi predicare nelle loro Chiese nell' Avvento, e Quadagesima, ancorchè si predichi nella Parrocchia (b).

In tre casi può il Vescovo obbligare i Religiosi 77 ad ubbidire, anche con censure: il primo è a restituire le robe a' Novizj, come si è detto, giusta il Trident. *Sess. 25. cap. 16.* Secondo, ad osservar la Clausura, parlando delle Monache. *Trid. ib. cap. 5.* Terzo, ad osservare tutto quello che dal Vescovo sta ordinato in quanto alla celebrazione delle Messe, come si è detto al *num. 75.* E circa ciò riferisce Benedetto XIV. (c) due Decreti della S. C. del Conc. dove si disse, che i Vescovi come Delegati Apostolici possono anche con censure costringere i Religiosi, e procedere contro i medesimi, se ammettono a celebrare nelle loro Chiese i Forestieri senza la licenza del Vescovo, giusta il Trident. *Sess. 22. Decret. de Observ. in cel.* dove s' impose specialmente a' Vescovi: *Interdicant ne cui vago vel ignoto Sacerdoti Missas celebrari liceat.* Se poi negli altri casi di sopra mentovati possa il Vescovo costringere per censura i Regolari; l' affermano *Barbosa, Garcia,* ed altri; ma lo negano più comunemente *Saneb. Lezana,* ed i *Salmatic.* con altri per molti privilegj Papali che di ciò adducono; ed aggiungono con *Barbosa, Diana, Lezana* (contro altri) che 'l Vescovo neppure può denunziare i Regolari scomunicati, anche per delitto pubblico (d).

Si dimanda per 1. Se i Regolari sieno obbligati 78 a' Decreti de' Sinodi Provinciali, o Diocesani, o ad altri precetti del Vescovo? E' certo che i Regolari non son tenuti d' intervenire a' detti

Si-

(a) *Cir. n. 10.*

(b) *Vide an. Salm. c. 3. n. 10.*

(c) *De Syn. l. 5. c. 15. n. 5.*

(d) *Salm. c. 3. §. 3. per verum.*

Sinodi, se non fossero Parrochi, come si ha dal Trident. *sess. 24. cap. 2.* e da più Decreti della S. C. Circa poi il quesito, *Vasquez, Sanch. Becano*, ed altri dicono che sono obbligati ad osservar tutte quelle cose che non pregiudicano all' osservanza regolare; ma ciò, non già *quoad vim coactivam*, sicchè contravvenendo non incorrano alcuna pena, ma solo *quoad vim direttivam*, cioè per uniformarsi alla Repubblica, di cui son parte. Altri nonperò come *Suarez, Lezana*, i *Salm. ec.* lo negano (purchè ciò non sia necessario per evitare lo scandalo, o pure non fosse che alcun Religioso avesse qualche officio dipendente dal Vescovo, come di Parroco, Confessore, Predicatore, ec.) E lo provano dal *cap. 1. de Privil. in 6.* dove dicesi che i Regolari sono esenti da' precetti de' Vescovi, eccetto che ne' casi in *jure* espressi. La ragione poi de' Contrarj, dicano, che vale quando le parti son omogenee, non già quando sono eterogenee, come sono i Religiosi, che a differenza de' Secolari hanno molti altri pesi particolari. - Del resto in due cose son essi certamente obbligati ad ubbidire, come si dice nel Tridentino *sess. 25. c. 12.* Prima in osservare l' Interdetto posto dal Vescovo, sempre che si osserva dalla Matrice. Secondo in osservare le Feste dal Vescovo ordinate (*a*). Oltre gli ordini circa la celebrazione delle Messe, come si è detto al *n. 75.* circa la fine. Di più si noti, che 'l Vescovo può proibire a' Confessori Regolari di non confessar nelle Celle, giusta il Decreto della S. C. del 1617. a 15. di Sett. presso il *P. Ferrari (b)* Come anche può proibire a tutt' i Confessori il confessar Donne o Fanciulli fuor del Confessionario, sotto pena di sospensione dalle Confessioni, per Decreto della S. Cong. de Vescovi a' 18. Dec. 1693. presso lo stesso *Ferrari (c)*.

- 79 Si dimanda per 2. Se i Vescovi possono visitare le persone, ed i Monasterj de' Regolari?
Comu-

(a) Vide *Salm. xv. 19. c. 3. §. 4. per totum.*

(b) *Ferrar. Bibl. v. Confessarius. n. 8.*

(c) *Idem loc. cit. n. 10.*

Comunemente parlando, è certo per lo *c. Nulli*. 16. *quæst.* 1. e per lo Trident. *Sess.* 25. *c.* 8. che sono esenti dalla visita del Vescovo così le persone, come i Monasterj e le Chiese de' Regolari (purchè vi stieno 12. Religiosi, vedi *num.* 88.); e secondo più Dichiarazioni della S. C. anche le Chiese Parrocchiali de' Secolari, che sono soggette a' Regolari, e dove il Parroco è Religioso: il quale, se mancasse, anche circa il suo officio, non può essere dal Vescovo punito. Ma ciò non ostante oltre la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, Benedetto XIV. nella sua Bolla *Firmantis*, a' 5. Nov. 1744. dichiarò che i Parrochi Regolari ben soggiacciono alla correzione de' Vescovi circa l' amministrazione de' Sacramenti, ed anche circa i loro portamenti fuori del Monastero. Parimente è certo che il Vescovo può visitare le Parrocchie che stanno separate dal Convento, ed in quelle ben può punire il Parroco Religioso, ancorchè presentato dal suo Monastero, se manca nel suo officio, come si ha dal *cap.* 15. *In eos. de Privil. in 6.* e dal Trident. *Sess.* 7. *c.* 8. Può ancora visitare le Chiese anche annesse e soggette a' Conventi, se sono amministrate per Parrochi Secolari, come più volte ha dichiarato la S. C. appresso *Bellarmino*, e *Barbosa*; eccetto che se fossero incorporate co' Conventi, o fossero *nullius Diœcesis*. Inoltre possono i Vescovi visitar le Confraternite de' Secolari fondate ne' Monasterj, ma solo in quanto all' amministrazione de' beni, non già in quanto agli Altari, come dal Trident. *Sess.* 22. *c.* 8. E se n' eccettuano in tutto le Confraternità che sono proprie dell' Ordine, come del Rosario, del Carmine ec.; così dal Trident. *Sess.* 25. *c.* 20. e da più Decreti della S. C. Di più se n' eccettuano quelle il cui Prefetto sia Religioso, per lo privilegio di Gregorio XIII. al quale non può ostare alcuna consuetudine in contrario (a).

Si dimanda per 3. Se i Vescovi possono visitare la Clausura delle Monache esenti? Lo negano i *Salmaticesi* con *Navarro*, *Sancb. Bonac. Peltiz. ec.* per lo *cap. Periculoso. de Statu Monach.*

Tom. III.

C

in

(a) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 31. *ad* 36.

in 6. dove la cura della Clausura delle Monache esenti manifestamente si concede a' Prelati Regolari . Nè osta (come dicono) il Trident. *Sess.* 25. *cap.* 5. per cui pretendono gli Autori della sentenza contraria , che i Vescovi sieno Delegati Apostolici circa la Clausura delle Monache esenti , ordinandosi ivi ch' essi procurino di restituire o conservar la Clausura *in omnibus Monasteriis sibi subjectis ordinaria , in aliis vero Apostolica auctoritate* . Poichè rispondono che per quello *in aliis &c.* non s' intendono i Monasterj soggetti a' Regolari , ma i soggetti immediatamente al Papa , come asseriscono avere spiegato San Pio V. nella sua Bolla , *Circa pastoralis* ; tanto più che 'l Concilio in detto luogo rinnova , non già rinvoca il citato testo *Periculoso* . Tutto ciò non ostante , dee tenersi la sentenza contraria con *Barbosa* , *Gavanto* , *Lezana* , &c. perchè , sebbene non ostasse il Tridentino , nulladimeno osta certamente la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis* , del 1622. dove si disse 1. Che i Regolari non possono assegnar per Confessore alle loro Monache , se non chi è approvato dall' Ordinario . (Ed in ciò si noti quel che ha ordinato di più Benedetto XIV. nella Bolla *Pastoralis* , a' 5. d' Agosto 1748. confermando la Bolla *Apostolici Ministerii* , di Benedetto XIII. che se 'l Prelato Regolare mancasse di dare almeno una volta l'anno un Confessore straordinario o Secolare , o d' altr' Ordine , come ordina il Papa , possa assegnarlo il Vescovo della Diocesi) 2. Ordina Gregorio XV. che i Ministri de' Monasteri di dette Monache debbono render conto al Vescovo dell' amministrazione de' beni . 3. Che 'l Vescovo possa rimuovere il Confessore , o altro Ministro dal Monastero , se 'l Prelato ammonito non lo rimuove . 4. Che 'l Vescovo possa presedere all' elezione delle Badesse . E per 5. specialmente si disse , che 'l Vescovo possa correggere , e punire come Delegato della S. Apostolica , tutti coloro che mancano circa la Clausura delle Monache ancora esenti . E' bene qui notare le parole della Bolla : *Tam Seculares , quam Regulares nullis privilegiis sveri se possint , quominus si deliquerint circa personas intra septa degentes , aut circa Clausuram*

juram Monialium, etiam Regularibus subiectarum, ab Episcopo, tamquam ad hoc Sedis Apostolica Delegato puniri & corrigi valeant (a). E nello stesso luogo riferisce *Barbosa* un Decreto della S. C. dove dicesi, che in niun modo può impedirsi a' Vescovi il visitare i Monasterj esenti e soggetti a' Regolari, in quanto all' osservanza della Clausura; e chi presume impedire, dopo la terza ammonizione incorre la scomunica *ipso facto*, per la *Clem. Attendentes, de Stato Mon. (b)*. Di piu qui si noti che *Clemente X.* e *Clemente XII.* ordinarono che si osservasse la Bolla di *Gregorio XV.* non obstante qualunque contraria consuetudine.

Si dimanda per 4. Se i Vescovi possono chieder conto a' Regolari dell' Eredità lasciate con peso di Messe, o legati da soddisfarsi a' Secolari? Pare che possano, secondo si ricava dal *Trident. sess. 23. cap. 8.* dove si dà a' Vescovi la facoltà di visitare tutti i legati pii, non obstante qualunque privilegio in contrarium. E dicono i *Salmaticesi*, che ciò potrebbe ben rendere probabile questa sentenza. Ma essi poi lo negano per molti privilegi dati a' Regolari, e specialmente da *Sisto V.* dove si dichiarano esenti i beni de' Religiosi da ogni giurisdizione del Vescovo, non obstantibus quibuscunque Constitutionibus Apostolicis, & Conciliis (c).

Si dimanda per 5. Se 'l Vescovo in qualche causa possa criminalmente procedere contro de' Regolari? Già si è detto che i Regolari sono esenti da' Vescovi, fuorchè ne' casi espressi in jure. Oltre la materia della celebrazione delle Messe, e della Clausura delle Monache, in due altri casi per lo *Trident.* possono i Vescovi contro di loro procedere. Prima, se alcun Regolare commettesse qualche delitto, abitando fuori del Monastero, *Trident. sess. 6. cap. 3.* Ma ciò s' intende per coloro che abitano fuori del Convento permanentemente, non già per quel Religioso che stesse fuori per causa di Confessione, di Predicazione, o d' altro negozio a tempo; o pure

C 2

che

(a) Vide *Barbosa de Pot. Episc. Alleg. 102. n. 7. & Salm. c. 3. n. 37. ad 39.* (b) Vide de *Alexand. de Monial. c. 6. §. 4. q. 3.* (c) *Salm. tr. 18. c. 3. n. 40. ad 42.*

che abitasse nella villa , o altro luogo dipendente dal Monastero per affari della Religione . Ma qui si fa il dubbio , se possa il Vescovo punire quel delinquente che abitasse in altro luogo per lungo tempo con licenza del suo Superiore ? Altri l' affermano , come *Tambur. Barbosa* , *Lezana* , &c. con più Dichiarazioni della S. C. Altri , come i *Salmatic.* con *Sanchez* , *Silvest. Peirino* , *Bordone* , &c. lo negano , fondati sul *cap. Ex rescripto* , de *Jurejur.* dove dicesi che chi sta fuori del Monastero con licenza del Prelato , si reputa come stesse in quello ; onde dicono che così il Concilio , come le dette Dichiarazioni s' intendono valere per coloro che dimoran fuori senza licenza , o in luogo sì lontano dal lor Prelato , che non poteffero esser puniti , se non dopo lunghissimo tempo (a) .

- 83 Il secondo caso è , se alcun Religioso , anche abitando nel Convento , commettesse fuor di quello un delitto con pubblico scandalo del Popolo , e 'l Prelato non lo punisse ; Trident. *Jess.* 25. e 14. E perchè certi superiori trasmettevano tali Delinquenti fuor di Diocesi , acciò restassero impuniti , ordinò Clemente VIII. nel 1598. nella Bolla *Suscepti oneris* , che in tal caso essendovi l' istanza del Vescovo , il Superiore tra 'l tempo dal Vescovo descritto debba chiamare il Delinquente , e punirlo ; altrimenti possa castigarlo il Vescovo del luogo , dove colui è stato trasmesso (b) . Notano poi i *Salmatic.* con altri per 1. che tal Decreto del Concilio solamente corre per quando il delitto è notorio anche di fatto . 2. Che non vale contro i Prelati Delinquenti , i quali in materia odiosa non vengono inclusi sotto nome di *Regolare* , come dice il Concilio . 3. Che 'l Vescovo non può procedere , se non dopo aver più volte ammonito il Prelato a punire il Delinquente , e quegli l' abbia trascurato . Ritrovando non però il Vescovo *in fragranti* il Delinquente , può prenderlo (come si disse) ma per subito trasmetterlo al di lui Prelato ; e quando il delitto fosse stato di grave scandalo , può anche ritenerlo in carcere ,

(a) *Salmat.* cap. 3. num. 46. ad 48.

(b) *Salmat. isid.*

cere, per trasmetterlo tra lo spazio almeno di 25. ore. Il Prelato poi dee dare al Vescovo bastanti documenti del castigo eseguito. Il Vescovo, benchè possa prendere una sommaria informazione per mandarla al Superiore, non può però far processo giuridico contro del Reo; ma se a caso egli l'avesse fatto, probabilmente può di quello servirsi il Prelato a procedere contro del suo Religioso, come dicono i *Salmatic.* con altri (a).

Per II. I Regolari hanno il Privilegio d'esser esenti dalla contribuzione delle Decime. Con tale occasione è bene qui notare alcune cose principali circa le Decime. Si dicono *Decime* quella parte de' frutti, o delle industrie personali, la quale da' Fedeli dee somministrarsi a' Ministri della Chiesa per la loro sostentazione. Le Decime in sostanza si debbono per jus Divino naturale, ma per quel che riguarda la quantità, cioè la decima parte, sono di legge Ecclesiastica, essendo cessata l'antica, come giudiziale. Da ciò s'inferisce per 1. che 'l Papa può liberare chi vuole dalle Decime. Il Papa, ma non i Vescovi; solamente essi possono per lo Trident. *sess.* 21. c. 5. 6. & 7. applicare le Decime d' un luogo ad un altro, ed unire e dividerè i Beneficj (b). S'inferisce per 2. che la consuetudine ben può ancora esimere alcuni dalle Decime, sempre che resti il sostentamento conveniente agli Ecclesiastici; ma tal consuetudine dev' esser prescritta per 40. anni continuati, benchè a principio non vi sia stato titolo, nè buona fede; per la prescrizione poi (intesa come prescrizione, non come consuetudine) vi bisogna la buona fede, e 40. anni col titolo, ma senza titolo si richiede il tempo immemorabile. Per le Decime future può farsi la Composizione: Ma parimente solo dal Papa, non dal Vescovo, se non si facesse tra l'una e l'altra Chiesa. Si è detto *future*, perchè le passate può rilasciarle anche colui a chi spettano (c).

C 3

Anti-

(a) Num. 10. & 11.

(b) Vide *Salm.* 17. 18. cap. 3. num. 52. ad 54.

(c) *Salm.* 17. 18. cap. 4. num. 55.

- 85 Anticamente le Decime doveansi , come si è detto , così de' frutti de' beni , come dell' industria delle persone . Ma secondo la consuetudine presente quasi universale si pagano solamente da' frutti de' beni , così stabili , come mobili , giusta il *cap. Non est , de Decim.* E debbonsi da' frutti intieri , senza dedurne le spese , ed i pesi de' tributi , come dice *San Tommaso (a)* ed altri comunemente dal *cap. Cum non sis , de Dec. (b)* .
- 86 Le Decime poi si debbono pagare da tutt' i Fedeli , anche da' Principi , ma non da' Poveri ; questi non però , se non già stanno in necessità estrema , ma solo in grave , quando venissero a miglior fortuna son tenuti a pagare le Decime scorse , come dicono *Suarez , Layman , Castropal.* ed altri co' *Salmaticesi (c)* . Per legge comune poi così i Chierici , come i Religiosi , ed anche i Parrochi sono obbligati a pagar le Decime de' loro beni Patrimoniali , benchè fossero assegnati per titolo dell' Ordinazone , ma non de' beni beneficiati , come insegna *S. Tommaso (d)* , Per coloro poi che mancano nel pagar le Decime , nel Trident. *sess. 25. c. 12.* si dice così : *Qui Decimas subtrahunt , vel impediunt , excommunicentur , neque ab illo crimine , nisi plena restitutione requisita , absolvantur (e)* .
- 87 Ma checchè sia de *jure antiquo* , oggi per molti Privilegj Pontificj tutt' i Regolari , anche le Monache di qualunque Ordine (ed anche i Cavalieri di Malta) sono esenti dalle Decime , non solo personali , ma anche de' fondi , così propri (ancorchè coltivati da' Coloni) , come presi in affitto , o in enfiteusi (*f*) . Passando non però a Religiosi beni già soggetti alle Decime , restano quelli obbligati al peso , come si ha per più Decreti della S. C. e dello Ruota presso *Pignatelli (g)* .
- 88 Per III. Anticamente a' Regolari era vietato il fondar nuovi Conventi , o il lasciare i fondati , senza licenza espressa del Papa , *cap. 1. de Excess. Pralat. in 6. ex cap. un. de Rel. Dom. in 6.* Appresso col tempo hanno ottenuti diversi Pri-

(a) 2. 2. q. 87. a. 2. ad 4. (b) *Salm. e 3. n. 19.* (c) *Id. n. 10.*
 (d) *Loc. cit. a. 4. in Corp. & ad 1. ex c. Si quis laicus*
 16. q. 1. (e) *Vide Salm. n. 60. ad 62.*
 (f) *Salm. num. 71. ad 70.* (g) *Pignat. tom. 1. Conf.*
 55. a tom. 2. *Conf. 3. n. 9.*

Privilegj ; ma tutti questi nell' anno 1624. furono limitati da Urbano VIII. nella Bolla *Romanus Pontifex* , dove si ordinò , che non potessero prender nuovi Conventi , se non osservata la forma de' Canonì del Tridentino , e della Bolla di Clemente VIII. *Quoniam ad institutam* . Sicchè oggidì a fondar nuovo Convento tre cose si richiedono . Per 1. la licenza del Vescovo ; se richiedesi poi anche quella del Papa , altri l' affermano , come *Barbosa* , *Tamburino* , *Pelliz. ec.* con una Dichiarazione della S. C. ma lo negano i *Salmaticesi* , con *Lezana* , *Suarez* , *Rodriguez* , ed altri . Per 2. che vi sia il consenso degli Interessati , e specialmente di tutt' i Conventi esistenti tra quattro miglia , altrimenti il Vescovo non può dar detta licenza , se non quando quelli ingiustamente contraddicessero (*a*) . I Carmelitani non però hanno il Privilegio , che gli altri Ordini non possono fondare tra lo spazio di 140. canne dove essi tengono Convento ; e i Minori tra lo spazio di 300. All' incontro i Minimi , ed i Gesuiti hanno il Privilegio di fondare ne' luoghi anche non distanti per le dette 140. canne . Ed in tutti questi Privilegj si dà già la comunicazione . Ma i suddetti privilegj delle canne , secondo l' uso , non s' intendono per i Conventi che si fondano nelle Città (*b*) . Per 3. si richiede che 'l nuovo Convento possa comodamente mantenere colle rendite o limosine 12. Religiosi ; bastando per altro in ciò , che vi sia tra breve una probabile speranza del detto sufficiente sostentamento . Ed in caso che 'l Convento (s' intende de' Conventi fondati dopo la citata Bolla di Urbano VIII. fatta nell' anno 1624.) non potesse mantenere il numero de' 12. Religiosi , che in fatti non vi abitassero , fu ordinato dalla S. C. con più Decreti , confermati da Gregorio XV. e da Urbano VIII. che tal Convento restasse totalmente soggetto al Vescovo , in tal forma : *Ordinaris loci visitationi , correctioni , atque omnimoda jurisdictioni talia Monasteria erecta , absque*

C 4

ea

(a) *Salm. cv. 18. c. 3. n. 9. 114. ad 131.*

(b) *Vide Salm. n. 137. ad 140.*

eo quod 12. Fratres in eis valeant habitare, & de facto habitent, subiecta esse intelligantur (a). Le stesse condizioni si richiedono nelle Fondazioni de' Monasterj di Monachi. E qui si avverte che dal Tridentino, e dalla S. C. si proibisce di fondar Monasterj di Monache fuori dell' abitato (b).

89 Le suddette condizioni si richiedono poi nel fare gli Ospizj de' Religiosi, come notano *Peirino*, *Tambur. ec.* almeno (come limita *Lezana*) se ivi non ricevono Messe, e non abbiano Chiesa (c). Neppure si richiedono nelle traslazioni de' Conventi, che possono farsi, come provano i *Salmaticesi* con *Navarro*, *Barlosa*, *Peirino*, *Lezana*, *ec.* senza il consenso del Papa, nè del Vescovo, nè degli altri Conventi; purchè la traslazione non porti loro pregiudizio; poichè dicono che già prima aveano tal privilegio da più Pontefici, e che poi quello è stato limitato solo per le nuove Fondazioni, quali non si chiamano le traslazioni de' Conventi da un sito ad un altro più comodo della stessa Terra (come s' intende), o vicino a quella, lasciando il Convento antico. Ed in tal caso i Religiosi ritengono tutt' i beni, e diritti del Convento lasciato (d). Di più possono ancora i Religiosi per concessione di Urbano VIII. e d' Innocenzo VIII. quando mancassero le rendite, o le limosine d' un Convento, unirlo e incorporarlo ad un altro (e). Di più possono tornare a loro arbitrio a' Monasterj lasciati, se non fosse che il ritorno apportasse poi qualche nuovo pregiudizio agli altri Conventi (f). Di più i Generali delle Religioni per Concessione di Sisto IV. e del medesimo Urbano VIII. possono supprimere i Conventi miserabili, con trasferire i loro beni a' Conventi maggiori. Si noti quì che i Conventi dati dalle Università, lasciandosi, debbonfi lasciare in mano del Vescovo; ma se sono edificati con proprie rendite, o colle limosine, restano in dominio de' Religiosi sicchè ne possono disporre liberamente (g).

Per

(a) *Salm. tr. 12. c. 3. n. 129. & 130.* (b) *Ib. n. 124.*

(c) *Ib. n. 132.* (d) *N. 133. ad 163.*

(e) *Salm. c. 3. n. 130.* (f) *N. 148.*

(g) *Salm. n. 147.*

Per IV. I Regolari hanno il Privilegio di eleggere il Giudice Conservatore, il quale giudichi tutte quelle cause, dove i Religiosi son rei, ed anche dove sono attori, ma, quando sono attori, solamente per le ingiurie e manifeste violenze loro fatte (a).

Per V. I Regolari hanno il Privilegio di potere ammettere tutti coloro che vogliono essere seppelliti nelle loro Chiese. Notiamo quì alcune altre cose principali circa la Sepoltura, di cui a lungo parlano i *Salmaticesi* (b). Ciascuno che è giunto alla pubertà può eleggersi la Sepoltura dove vuole, anche i Vescovi; ma se non l' eleggono, debbono seppellirsi nella Cattedrale (c). I Religiosi non però debbono seppellirsi in Monastero, ancorchè morissero fuori di quello, purchè non fosse in luogo molto lontano. I Novizj possono eleggersi la Sepoltura fuori del lor Monastero; ma se non l' eleggono, debbono in quello seppellirsi, benchè morissero stando in altra casa con licenza del lor Prelato (d). Lo stesso corre per li Commensali, e per li Familiari, che attualmente servono, e risiedono nel Convento sotto l' ubbidienza del di lui Prelato; e questi possono ricevere tutt' i Sacramenti da i Religiosi, fuori del Battesimo, e del Matrimonio (e). Incorrono gravissime pene i Chierici e Religiosi, che inducono a promettere con giuramento, o voto, o fede data d' eleggersi la Sepoltura nella Chiesa propria (f). Debbono privarsi di sepoltura quei che muojono impenitenti, e costa pubblicamente che non si son confessati nell' anno, nè comunicati nella Pasqua; e così anche gli Eretici, gli Scomunicati, quei che si han data la morte per ira, se poi non han dato segno di penitenza: quei che muojon in duello, ancorchè abbiano dato segno di penitenza, come si ha nel Rituale Romano: i peccatori manifesti di qualunque sorta di peccato, e quei che muojono in *fragranti crimine* (come dal cap. *Fures, de Furto*,) senza

C 5

(a) Vide *Salm. xv. 18. c. 3. an. 152. ad 78.*
 (b) *Salm. xv. 18. c. 3. p. VI* (c) *ib. n. 186.*
 (d) *N. 187.* (e) *N. 188. 219. e 215.*
 (f) *N. 191.*

dar segno di penitenza , poichè allora si presume esser morti anche in peccato , come dicono comunemente i DD. col Rituale ; chechè si dicano *Lezana* , e *Sancio* (*a*) . Chi seppellisce tali Defunti pecca mortalmente , e chi seppellisce un Eretico , o Fautore , o pubblico Scomunicato , o Usurario , di più incorre la scomunica ; e tali Defunti debbono estrarsi dalla sepoltura , se si può . Del resto niuno dee privarsi di sepoltura in qualunque caso senza la sentenza del Vescovo , o del Prelato se 'l cadavere è di Religioso (*b*) .

92 Ma veniamo al punto nostro de' Regolari . Debboni notare più cose . Per 1. ciascuno Chierico , o Secolare può eleggersi la sepoltura nella Chiesa de' Regolari . E quando alcuno avesse la sepoltura de' suoi Maggiori in quella , e non avesse eletta altra Chiesa , ben possono i Regolari ivi seppellirlo (*c*) . Per 2. I Parrochi che esigessero nell' Associazione a' la Chiesa de' Regolari più che esigerebbero nel seppellire il Defunto nella Parrocchia , affin di ritraere i Fedeli dal seppellirsi altrove , incorrono la scomunica Papale , per la Bolla di Clemente VIII. appresso i *Salmaticesi* ; e benchè la Bolla fu per i Parrochi dell' Indie , nondimeno *Lezana* , *Peirino* , ed i *Salmaticesi* con altri l' intendono fatta universalmente per tutti (*d*) . Per 3. Dovendo seppellirsi un Defunto nella Chiesa de' Regolari , debbono essi chiamare , ed aspettare il Parroco ; ma se quello ricusa di venire , o molto tarda , possono essi alzare il Cadavere , e condurlo alla loro Chiesa ; comunemente *Barbosa* , *Lezana* , *Peirino* , ed altri co' *Salmaticesi* , e con più Decreti della S. C. (*e*) . L' Ufficio sul Cadavere dee dirsi allora , non dal Parroco , o Canonici , ma dagli stessi Regolari . Nè il Parroco può esercitare alcun atto nella loro Chiesa : nè costringere gli Eredi a celebrare le Messe o parte di quelle nella Parrocchia , giusta più Decreti ancora della S. C. E lo stesso corre anche per i Monasterj delle Monache esenti (*f*) . Si avverta non però che nelle Chiese di Monache non possono seppellirsi i Laici ,

(a) *Salm.* c. 3. n. 109. (b) *Salm.* sr. 13. c. 3. n. 302. e 304. (c) *Salm.* sr. 13. c. 7. n. 205.
 (d) *Ibid.* n. 206. (e) N. 108. & 109.
 (f) *Ib.* n. 212. & 213.

ci, senza licenza della S. C. se non fosse che alcuno avesse ivi il jus della Sepoltura (a).

Si dimanda, se i Regolari sian tenuti a pagar ⁹³ la Porzione Canonica al Vescovo, o al Parroco: La Porzione Canonica altra è l' *Episcopale*, ed è quella che deesi a' Vescovi per tutte le donazioni *causa mortis*, e legati lasciati alle Chiese, o luoghi pij delle loro Diocesi, come si ha dalla Clementina *Dudum, de Sepult.* Questa Porzione alle volte è stata la terza, altre volte la quarta parte; ma Innocenzo III. *cap. Requisitis, de Testam.* disse che circa la quantità si attendesse la consuetudine (b). Altra è la *Parrocchiale*, che più propriamente si chiama la *Quarta Funerale*, ch' è quella porzione che si deve al Parroco de' Funerali, de' Legati pij, e di tutto ciò che perviene alla Chiesa dove s' è lasciato il Defunto. E questa ancora è stata diversa, ma circa la medesima similmente deve attendersi la consuetudine (c).

Ma parlando de' Regolari, in quanto alla Porzione Episcopale, i loro Monasterj, così d' Uomini, come di Donne ne sono affatto esenti per l' *Extravagante Inter cunctas, §. De quibuscumque, de Privil.* e per altri privilegi appresso i *Salmasicesi* (d). In quanto poi alla Quarta Funerale, per jus comune prima tutti i Regolari erano tenuti a pagarla; ma oggidì, attesi i loro Privilegi, e 'l Tridentino *Seff. 25. c. 13.* e la Bolla di S. Pio V. *Et si Mendicantium*, del 1567. sono obbligati a soddisfarla solamente que' Monasterj, che oltre i 40. anni prima della conferma del Concilio eran soliti di pagarla; così provano i *Salmasicesi* colla comune de' DD. e con più Decreti della S. C. per ragione di molti Privilegi Pontificj, e specialmente di Sisto IV. il quale impose la pena di scomunica, e privazione de' Beneficj, a' Parrochi che volefsero esigere la suddetta Quarta (e). Se n' eccettuano non però quei Conventi che pagassero la mentovata quarta per contratto fatto, o per consuetudine immemorabile (f).

(a) *Vide Opus nostrum l. 4. n. 62.* (b) *Salma. 17. 18. c. 3. n. 216.* (c) *Id. n. 218.* (d) *Num. 217.*
 (e) *Vide Salma. 17. 18. c. 3. a n. 218 ad 228.*
 (f) *Ibid. n. 229. ad 231.*

§. I I.

De' Privilegj de' Regolari in particolare.

- I. Delle Facoltà d' assolvere i Sudditi da' casi , e censure . 95. 96. e 97. Della Riserva de' casi ec. 98. Delle Facoltà a rispetto de' Secolari . 99. Se possano assolvere da' casi riservati a' Vescovi a jure , o per consuetudine . 100. Se da' casi Papali . 101. Se in viaggio , o per la Bolla della Crociata ec. 102. Se i Confessori possano esser di nuovo esaminati dal Vescovo . 103. II. Circa la Dispensa nelle Irregolarità . 104. e 105. III. Della Dispensa ne' Precetti Ecclesiastici ec. 106. IV. Circa l' Ufficio Divino . 107. V. Circa la Dispensa de' voti , e giuramenti . 108. Circa il voto di castità de' Conjugi , e degli Sposi . 109. VI. Del Privilegio de' Religiosi , Novizj , e Servi di confessarsi con qualunque Sacerdote ec. 110. De' Religiosi pellegrinanti 111. Se nel Giubileo . 112. VII. Circa il ricevere gli Ordini . 113. ad 116. Circa il conferire gli Ordini . 117. ad 120. VIII. Circa la celebrazione delle Messe . 121. e 122. Circa il dare la Comunione . 123. Circa il predicare . 124. ad 128.

93 **D**ella facoltà che hanno i Prelati Regolari circa l' Assoluzione de' casi riservati , e delle censure . Bisogna qui distinguere la facoltà verso de' Secolari . Sotto nome di Prelati Regolari vengono , non solo i Generali , e Provinciali , ed i loro Vicarj surrogati in loro luogo , ma anche tutti i Superiori locali , come Priori , Guardiani , o Rettori , ed anche i loro Vicarj , quando essi sono assenti , almeno per un intero giorno , così comunemente i DD. (a) . dal c. *Abbatis . de Privil. in 6.* Or tutti questi possono assolvere i loro Sudditi per 1. da tutti i casi , e censure non riservate al Papa , ancorchè fossero fulminate *ab homine* per sentenza speciale , come dicono i *Salmat.* con *Lezana* ,
Can-

(a) Vide *Salmat. sr. 8 c. 5. n. 10*

Gandido, Pelliz. ec. per i privilegj di Paolo V. Sisto IV. ed Eugenio IV. (a). E questo che corre per i Professi, corre anche per li Novizj; sicchè ben possono i medesimi essere assoluti da i Prelati Regolari da' casi riservati a' Vescovi incorsi, non solo dopo l' ingresso, ma anche prima, come dicono i *Salm.* con *Bonac. Pelliz. ec.* e 'l *P. Mazzot.* con *Sanch. Tamb. ec.* (b). E lo stesso dicono i *Salm.* e *Mazzot.* con *Peirino e Tambur.* (c) per coloro che stanno prossimi ad essere ricevuti, v. gr. se stanno già in prova nel Monastero per assumere l' Abito. E ciò per la Bolla di Clemente VII. riferita da *Candido, Rodriq.* e da i *Salm.* (d) dove fu concesso a' Provinciali Regolari, e a' loro Vicarij, o altri Deputati, l' assolvere i Novizj dell' Ordine da tutti i casi (eccettuati quelli della Bolla *Cæne*) incorsi prima dell' ingresso, e dalle censure a quelli annesse. A ciò potrebbe alcuno opporre il Decreto di Urbano VIII. rapportato nell' Opera nostra (e), nel quale si disse che per la conferma de' Privilegj ottenuti da' Regolari dopo il Trident. non s' intendevano di nuovo loro concessi i Privilegj ad essi tolti così dal Concilio, come dalla S. C. di assolvere da' casi riservati all' Ordinario. Rispondono i *Salm.* a questa opposizione nel luogo citato, ma le risposte non persuadono, come abbiám detto nell' Opera (f). La risposta più congruente par che sia questa, cioè che 'l Decreto di Urbano parla de' Secolari, come anche parlava la Propos. 12. dannata da Alessandro VII. ma non de' Novizj, i quali nelle cose favorabili comunemente da' DD. son riputati come Religiosi; così *Sanch. Suar. Castr. Lezana*, co i *Salm.* (g) ed altri. Tanto più che Clem. VIII. così dichiarò; e *Diana* (b) riferisce il Privilegio concesso a' Gesuiti (il quale per comunicazione si stende già a tutte le Religioni) di poter comunicare a' Novi-

3)

(a) *Ibid.* n. 2.

(b) *Salmaticesi*, tr. 18. c. 3. num. 87., e *Mazzot.* 10. 1. de *Rescuf.* c. 7. q. 5.

(c) *Salm.* ib. n. 88. e *Mazzot.* loc. cit.

(d) *Salm.* tr. 10. de *Conf.* c. 2. n. 80.

(e) *Lib.* 7. n. 95.

(f) *Ibid.* num. 103.

(g) *Salm.* tr. 15. c. 3. n. 85.

(h) *Dian.* part. 3. tr. 2. Ref. 72.

zj tutti i Privilegj della Compagnia. N' eccettua-
no nonperò *Bonac. Pelliz. e i Salmat. (b)* il ca-
so in cui fosse già cominciato il giudizio del Vescovo contro del Novizio prima di entrare, per-
chè allora (come dicono) potrebbe il Vescovo
estrarlo, e punirlo. Ciò che si è detto de' Novi-
zj, lo stesso dice il P. *Mazzotta* nel luogo citato
con *Peirino de' Familiari de i Monasterj Regola-
ri, purchè, Inibi sint quasi de Familia, & con-
sui commensales*, come si dice nella Bolla *Su-
perna*, di Clemente X.

96 Per 2. Possono i Regolari assolvere i loro Sud-
diti, Professi, e Novizj parimente come si è det-
to di sopra (a) da tutti i casi Papali occulti,
nello stesso modo come i Vescovi possono assol-
vere i loro Sudditi in virtù del *cap. liceat*. E
ciò per lo privilegio di S. Pio V. (riferito in
istesso da' *Salmaticesi*, e dal P. *Concina*) confer-
mato da Benedetto XIII. nella Bolla *Prestosus*,
nel 1727. dove fu concessa a' Regolari la facoltà
d' assolvere anche da' casi della Bolla *Cana*, ec-
cettuata la Ricaduta nell' Eresia, la Falsificazione
delle Lettere Apostoliche, e'l Trasportamento
di cose proibite agl' Infedeli. E si noti qui di pas-
saggio che anche fu ivi concesso al Generale de'
Domenicani la facoltà di dispensare nell' irrego-
larità per l' omicidio commesso da' Sudditi, pur-
chè non sia stato pensato, ed eseguito dentro la
Clausura del Monastero (c).

97 Per 3. possono i Regolari assolvere i loro sud-
diti da la scomunica per la percussione, anche
grave ed enorme, e pubblica, fatta non solo a'
Religiosi dello stesso Ordine, ma anche d' altro;
ed anche a' Chierici secolari, *Casrop. Ronc. Sal-
matic. e La-Croix*, per li privilegj di Bonifacio
IV. e Clemente VIII. E si noti qui, che se la
percosca è leggiera, o pure occulta, il Religio-
so percussore, se vuole, può farsi assolvere an-
che dal Vescovo, ma colla licenza del suo Pre-
lato (d). Si è detto *Sudditi*, poichè non posso-
no assolvere i Secolari, essendo questo caso li-
mitato a' Regolari dentro l' Italia, e fuori di
Roma,

(a) *Lcc. cit. num. 87.*

(b) *Opus nostr. lib. 6. n. 502. v. Eandem in fin.*

(c) *Vide lib. nostrum l. 7. n. 101.*

(d) *Lib. 7. num. 107.*

Roma, da Clem. VIII. come quì a poco si dirà nel num. 99.

Si noti inoltre quì, che i Prelati Regolari per concessione di Clemente VIII. possono, se lor pare spediente riferbare undici casi, ma non più senza il consenso del Capitolo Generale, o almeno Provinciale per la Provincia. I casi che possono riferbare già stanno notati al Capo XVI. num. 130. Se poi il Prelato nega la licenza, e se per la prima volta possono i Religiosi essere assolti da' riservati, vedi ivi stesso al n. 134.

Rispetto poi a' Secolari, anticamente i Mendicanti godeano il privilegio di potere assolvere i Secolari da tutti i casi e censure, riservate così dal Papa, come da' Vescovi. Ma poi col Decreto di Clemente VIII. del 1602. confermato da Paolo V. nel 1617. e da Urbano VIII. nel 1627. fu limitata la detta facoltà, e fu ordinato che i Regolari esistenti fuor di Roma, e dentro l'Italia, non potessero assolvere i Secolari nè da' casi della Bolla *Cane*, nè dagli sei seguenti, cioè 1. della Percussione del Chierico, 2. del Duello, 3. della Violazion dell' Immunità, 4. della Violazione della Clausura de' Monasterj di Monache a mal fine, 5. della Simonia confidentiale ne' Beneficj; e finalmente da tutti i casi che i Vescovi a se riservano. Sicchè così per detto Decreto di Clemente VIII. com' anche per la Bolla di Gregorio XIII. *Cum a sacra*; e precisamente per la Propos. 12. dannata da Alessandro VII. che diceva: *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obstante ad id Episcoporum facultate*; oggidì non dee porsi più in dubbio (chechè si dicano alcuni) che i Regolari non possono assolvere i Secolari da' casi riservati da' Vescovi (a). Così neppure possono assolvere i Secolari da i sei casi di Clemente, ancorchè sieno occulti, contro del P. *Viva*; poichè la facoltà che hanno i Regolari per la Bolla di S. Pio V. riferita al v. 96. di poter assolvere i casi occulti, come l'hanno i Vescovi per lo cap. *Licent*, è solo a rispetto de' loro Religiosi,

(a) *Vide lib. 6. num. 599. v. Certum est, & lib. 7. num. 95.*

Figiosi, ma non de' Secolari. Quello nondimeno che stimiamo probabile con *Viva*, *Comitolo*, ed altri, a' quali anche aderisce il *P. Concina*, si è che ben possono i Regolari assolvere i casi che 'l Vescovo ha riservati a se nel Sinodo, ma poi non gli ha espressi in tabella, perchè allora si presume che abbia voluto concederne la facoltà a tutti i Confessori, ma da esso già approvati (a).

110 Si dubita per 1. se i Regolari possano assolvere i Secolari da' casi, non già da' Vescovi riservati a se, ma *in jure*, o per consuetudine riservati a' Vescovi, come sono l' aborto del feto animato, e gli altri al *num. 166.* notati? Lo negano *Viva*, *Bordone*, *Cavassuzio*, *Milante*, ed altri, perchè (come dicono) nel Decreto di Paolo V. e di Urbano VIII. si proibisce a' Regolari l' assolvere i laici da' casi riservati a' Vescovi. *A casibus eisdem Ordinariis reservatis*, son le parole del Decreto di Urbano. Nulladimeno più probabilmente l' affermano *Conc. La-Croix*, *Sporer*, *Salmatic*, *Lezana*, *Sanchez*, *Peirino*, e molti altri, a cui poi si unisce (ritrattandosi) anche il *P. Viva* nella sua *Morale*. La ragione è, perchè le citate parole de' Decreti di Urbano VIII. e Paolo V. debbono intendersi de' casi che dagli stessi Vescovi sono a se riservati; essendo tali Decreti, come abbiain detto al *num. antec* confermativi del Decreto di Clemente VIII. nel quale si parla de' soli casi che i Vescovi si riservano, *nec a casibus quos Ordinarii reservarunt, aut in posterum sibi reservabunt*, parole di Clemente; tanto più che, come dice il *P. Suarez*; i casi riservati a' Vescovi *in jure* debbono più presto chiamar delegati a' Vescovi, che riservati. Ma avvertasi che ciò non corre poi per la percussione del Chierico, nè per tutti gli altri casi che 'l Vescovo particolarmente a se riservasse, poichè per questi, come si è detto al *n. preced.* fu tolta affatto la facoltà a' Regolari (b).

201 Si dubita per 2. Se i Regolari possano assolvere i Secolari da' casi Papali? Lo negano alcuni pochi, cioè *Viva* con *Bordone*, e *Florano*, per

(a) Vide l. 7. n. 100. (b) Lib. 7. n. 99.

per gli stessi Decreti di Paolo V. e d' Urbano VIII. dove ancora fu proibito a' Regolari l' assolvere i casi riserbati alla Sede Apostolica. Ma comunissimamente, e più probabilmente l' affermano *Bonacina, Aversa, i Salmatic. Pelliz. Rodriquex, Podestà, Peirino, ec.* e lo stesso *Viva* nella sua *Morale* (benchè l' affermi solo de' Pappali occulti); e ciò per lo Privilegio di Paolo II. concesso nel 1545. a' Gesuiti, dove si disse che potessero assolvere i Secolari *ab omnibus peccatis, etiam Sedi Apostolica reservatis, exceptis consentis in Bulla Cane*. Nè ostano i suddetti Decreti di Paolo V. e di Urbano VIII. perchè quelli (come si è detto al numero antecedente) s' intendono de' casi del Decreto di Clemente VIII. (che i suddetti Pontefici vollero confermare) nei quali i soli casi della *Bolla Cane*, e gli altri sei furono eccettuati. Ma avvertasi, che questa facoltà vale per lo solo foro interno (a). Si osservi di più quel che si è detto al num. 31. degli Abbatì che hanno la giurisdizione quasi Episcopale.

Si noti quì che anticamente i Confessori Regolari per concessione di Gregorio XIII. e d' Eugenio IV. facendo viaggio poteano prender le Confessioni non solo de' Sudditi della Diocesi dov' erano approvati, ma di tutti gli altri. E secondo la *Bolla della Crociata*, essendo approvati in un luogo, erano approvati per tutti (b). Ma Innocenzo X. poi ordinò che i Regolari non potessero pigliar le Confessioni in alcun luogo, senza dell' Ordinario di quello; e neppure, se avessero il Privilegio della *Crociata*, come dichiarò Innocenzo XII. nella *Bolla Cum sicut*, nel 1700. (c).

Si noti di più, che anticamente per la *Clement. Dudum. de Sepult.* i Regolari approvati assolutamente una volta dal Vescovo non poteano essere obbligati di nuovo ad essere esaminati. Nulladimeno S. Pio V. nell' *Estrav. Romani Pontificis*, disse che 'l Vescovo successore, *pro majori quiete sue conscientie*, potea di nuovo

(a) Num. 96. & 97. (b) Ita apud *Salm. sr. 18. cap. 4. num. 71. & 72.* (c) Vide *Opus nostrum l. 6. num. 548. v. Tertia, & num. 549.*

nuovo esaminarli. Ma dopo Gregorio XIII. nella sua Bolla *In tanta negotiorum ec.* (riferita da *Navarro* in fine del suo Manuale) per toglier le liti inforte circa i Regolari, ridusse tutte le dichiarazioni di S. Pio, e specialmente questa dell' Approvazione de' Confessori Regolari, le ridusse (dico) al pristino stato della disposizione del Tridentino, il quale nella *Seff. 23. cap. 15.* non altro richiese per li Regolari, che fossero approvati dal Vescovo. Da ciò dicono molti DD. come *Aravio*, *Dicastillo*, *Villalobos*, *Delbene ec.* appresso i *Salmaticesi (a)*, che i Regolari approvati coll' esame da un Vescovo, non può di nuovo esaminarli il Successore. Tuttavia tengono l' opposto *Diana p. 3. rr. 2. Resp. 27.* e *Lezana*, *Boff. Bordone*, e molti altri per un Decreto della S. C. (riferito da *Lezana*, e da *Diana*) col quale si dichiarò che non ostante la Bolla di Gregorio XIII, poteva il Vescovo successore esaminare gli approvati dall' Antecessore; e questa attestano *Diana*, e gli stessi *Salmaticesi* essere la pratica odierna de' Vescovi. Ma probabilmente dicono i *Salmaticesi (b)* con *Villalobos*, che così per la Costituzione di S. Pio, come per la Dichiarazione della S. C. può bene il Vescovo successore richiamare all' esame alcuno o alcuni Regolari, di cui ha notizia che non sieno idonei; ma non può per editto generale sospendere tutt' i Confessori Regolari sino che sieno di nuovo esaminati. Del resto deve avvertirsi, che rivocando il Vescovo in generale tutte le licenze, non vengono compresi i Regolari, i quali nelle cose odiose non si comprendono, se non si esprimono (c). Di più si avverta, che 'l Vicario Capitolare *Sede vacante* non può chiamare i Regolari all' esame secondo il lor privilegio di Clemente IV. (d) Si avverta inoltre, che il detto di sopra corre per le approvazioni date assolutamente, ma non già per le date a tempo, verbi gr. per sei mesi,

(a) *Salm. rr. 18. c. 4. n. 119.*

(b) *Salm. id. n. 120.*

(c) *Salm rr. 19. c. 4. n. 115. cum communi.*

(d) *Vide Salm. n. 116. & Dianam p. 3. rr. 2. Resp. 27.*

mesi, come ordinariamente si pratica; essendo certo per la Bolla d' Innocenzo XIII. *Apostolici Ministerii*, confermata da Benedetto XIII. che i Confessori così Secolari, come Regolari non possono prender le Confessioni fuori del luogo, delle persone, e del tempo prescritto, non ostante qualunque Privilegio. Vedi *Capo XVI. n. 75.*

II. Della facoltà de' Regolari di dispensare nelle Irregolarità. I Regolari possono per lo Privilegio di S. Pio V. mentovato al n. 97. confermato da Giulio II. dispensare co' loro Sudditi in tutte le irregolarità occulte in cui possono i Vescovi dispensare co' loro Diocesani in virtù del *o. Licet*, secondo si è detto al n. 29. E lo stesso possono co' Secolari, come dicono *Suar. Summ. Polliz. Sairo, Salmatic. Sporer, Lexana, &c.* per le concessioni di Sisto IV. e del detto Giulio II. (a)

Inoltre possono i Regolari dispensare co' Sudditi in qualsivoglia irregolarità o per delitto, o per difetto, atteso il privilegio di Martino V. (b). Sicchè per venire al particolare, possono i Prelati dispensare co' Sudditi per 1. nelle irregolarità per l'omicidio, non solo occulto, come fu concesso nel privilegio di Martino V. ma anche volontario notorio, come si è detto al n. 96. per lo privilegio di Benedetto XIII. purchè non sia stato appensato e consumato dentro i Claustri. Per 2. in quanto al difetto d' Anima, possono dispensare col Religioso a prendere il Sacerdozio, ancorchè egli avesse patita una permanente pazzia, se poi per giudizio de' Medici con verità è cessato il di lei pericolo (c). Per 3. in quanto al difetto di Corpo, come se a taluno mancasse il piede, o l'occhio, anche sinistro possono dispensare, come provano i *Salmaticesi* (d) con *Bordone*, per lo privilegio di Sisto IV. Ed in dubbio possono dichiarare ancora che 'l difetto non osti, come lo possono i Vescovi co' loro Sudditi (e). Per 4. in quanto al difetto de' Natali, questa

(a) Lib. 7. n. 355.

(b) Vide eod. n. 335.

(c) Lib. 7. n. 400. in fin.

(d) Tract. 10. de Censur. c. 9. n. 75.

(e) Vide Opus nostr. l. 7. n. 4. v. in fin.

sta irregolarità cessa da se colla Professione Religiosa per quel che spetta al ricevere gli Ordini, come si ha dal *c. 1. de Fil. Presbyt.* poichè in quanto alle Prelature vi bisogna la Dispensa. Ma per più privilegj (come si è detto al *Capo XIX. num. 87.*) possono già dispensare co' suoi tutt' i Prelati Regolari, Generali, Provinciali, ed anche Priori (*b*). Quel che poi dice *Soto* che colla Professione cessa ogn' irregolarità, ciò più comunemente si nega (*c*). Per 5. possono dispensare nella bigamia anche vera, secondo il privilegio di Martino V. così *Castrop. Pelliz. Macado, Salmat. ec.* (*d*). Per 6. nell' Irregolarità anche pubblica per difetto di Lenità (*e*). Per 7. ed ultimo possono i Regolari dispensare co' loro Sudditi in tutte le inabilità, e pene contratte per causa di delitto, come di privazione d' officio, di Beneficio, di voce, di luogo, ec. ancorchè quelle sieno riservate al Papa, come dicono *Suarez, Sanch. Pelliz* ed i *Salmatic.* con altri per li Privilegj di Sisto IV. S. Pio V. e Gregorio XIV. (*f*).

66 III. I Prelati Regolari hanno anche la facoltà di dispensare co' loro Sudditi ne' precetti Ecclesiastici, come possono i Vescovi coi loro Diocesani, secondo quel che dicemmo al *Capo II. num. 57.* Poich' essi hanno la giurisdizione quasi Episcopale, come comunemente insegnano i DD. dalla Clementina *Ne Romani de Elect.* (*g*). E perciò possono probabilmente dispensare in tutto quel che non istà specialmente riservato al Papa, come si disse al detto *Capo II. num. 58.* E specialmente in dubbio se la cosa ha bisogno di dispensa, come dicemmo (*b*). Possono ancora dispensare con causa (come sempre s' intende) nelle leggi Pontificie, quando son fatte per alcuna Provincia, e Convento particolare, perchè allora si presuma data tal facoltà: o quando tale è la con-

fuc-

(a) *Lib. 7. n. 314. & 426. Vide etiam rr. 10. c. 9. n. 17. & trass. 18. cap. 4. num. 18. cum Bord. Pezz. Loz. Pelliz. &c.*

(b) *Vide Salm. rr. 10. c. 7. n. 58.*

(c) *Lib. n. 460.*

(f) *Salm. rr. 18. c. 4. n. 29.*

(g) *Salm. rr. 18. c. 4. n. 31. cum. Bonac. Pasquali. &c.*

(h) *Salm. n. 31.*

fuetudine : o quando non può ricorrersi facilmente al Superiore : o quando si tratta di cose di poco momento che non obbligano a colpa grave, o che frequentemente accadono, come digiuni, astinenza dalle carni, osservanza delle feste, recitazione dell' Ufficio; purchè non si dispensi per lungo tempo, come dicono i *Salmaticesi* con *Gartano*, *Soto*, *ec.* E lo stesso corre per le Regole della Religione (a). Così anche dicono *Azor*, *Castropal.* i *Salmaticesi*, *Trullench.* *Macado*, *ec.* che possono i Prelati dispensare a faticar la festa così co' Religiosi, come co' Servi domestici, ma non cogli estranei; i quali per altro verso possono faticare per lo Monastero, se il Monastero è povero, come dicono *Silvestro*, *Fagundez*, ed i *Salmaticesi* con *Pasqual.* *Leandro*, ed altri (b). Vedi su di ciò quel che si disse al *Capo VI. num. 17.*

IV. Circa l' Ufficio Divino notansi qui i Privilegi che hanno i Regolari. Per 1. Leone X. concesse a' Religiosi di poter recitare le Ore in privato in tutto mentalmente. E di più di potere anticipare gli Uffici più lunghi, e riservare i brevi per i giorni di maggior occupazione. Per 2. Clemente VII. concesse a tutti i Regolari infermi (s' intende di quegli Infermi che per se non sono già scusati dall' Ufficio), ed agl' Infermieri il soddisfare all' Ufficio con dire 6. o 7. Salmi (da assegnarsi dal Superiore) con 7. Pater e due *Credo*. E Martino V. concesse ai Convalescenti il soddisfare con dire quella porzione che pare al lor Confessore. Per 2. Innocenzo IV. concesse alle Monache di Santa Chiara (e così s' intende per tutte le altre che comunicano) il soddisfare coll' Ufficio delle Converse per ogni ragionevol causa, verb. gr. se la Religiosa non sia bene istruita, secondo il giudizio della Badessa, o del Confessore, nell' Ufficio delle Coriste : o s' è scrupulosa, o affaticata, ovvero occupata in affari utili, come sarebbe a' Religiosi lo stare applicato a confessare, a predicare, o allo
stu-

(a) Num. 34. ① 35.

(b) Num. 37.

studio Ecclesiastico per la maggior parte del giorno; poichè già s'intende che de' privilegi dati alle Monache ne godono anche i Religiosi *ad invicem*, come si disse al num. 10. E notano di più i *Salmaticesi*, che di tal privilegio possono servirsi anche senza licenza del Superiore, poichè fu concesso senza questa condizione. Notano di più, che se la Monaca lasciasse l'ufficio delle Laiche, avvalendosi di tal privilegio, non peccerebbe mortalmente, perchè allora si reputa come le Laiche, che non sono obbligate al loro Ufficio sotto colpa grave. Ma ciò non mi piace, mentre con tal privilegio non è che la Monaca passi in qualità di Laica, ma solamente l'opera, cioè l'Ufficio suo di Corista passa e si comunica in quello di Laica.

108 V. i Confessori Mendicanti, e gli altri Regolari che comunicano, hanno la facoltà d'irritare, rilasciare, e dispensare i Giuramenti, e i Voti; ma di ciò se n'è parlato al *Capo V. num. 18. 36. e segu.* Di più possono dispensare coi Coniugi nell'impedimento *ad petendum debitum, propter incestum commissum cum consanguinea Coniugis*, come dicono comunemente *Sanchez, Ponzio i Salmat.* e gli altri (contro il *P. Concina*); e ciò per molti privilegi di diversi Pontefici (a). Ma avvertasi qui che 'l Confessore in ciò deve ottenerne la licenza speciale almeno dal Prelato inferiore del suo Convento (b).

109 Di più possono i Confessori Mendicanti dispensare co' Coniugi nel voto di castità fatto prima del Matrimonio, ad *petendum debitum*, come anche comunemente dicono *Casrop. Ponz. Sanchez. Tournel. Wigandt, Salmat. ec.* per lo privilegio di S. Pio V. Ed anche nel voto fatto dopo il Matrimonio, come rettamente tengono *Sanchez, i Salmat. ec.* (contro *Ponzio*) in virtù degli altri privilegi, per cui medesimi possono dispensare tutti i voti, ne' quali possono *de iure ordinario* dispensare i Vescovi co' loro Sudditi (c). Quel che più si dubita, è, se possano in caso di

(a) *Vide l. 6. n. 1076. v. Insuper.*

(b) *Ibid. v. An autem.*

(c) *Lib. 6. n. 987. v. An autem, & n. 1128.*

necessità dispensare cogli Spofi, come possono già i Vescovi, nel voto di castità a contraere il Matrimonio? Molti l' affermano, come *Anacleto, Vidal, Baffeo, Henriquez, ec.* e tal sentenza la stimano già probabile i *Salmaticesi*, ed *Elbel*. Ma più comunemente lo negano *Layman, Barbosa, Sanch. e Ponzio*, dicendo che i Regolari possono dispensare solo ne' voti ne' quali possono dispensare i Vescovi *de jure ordinario*, ma non già straordinario, come in questo caso. Ma rispondono i Contrarj, che nel caso di necessità i Vescovi benanche *de jure ordinario* dispensano, essendo tale facoltà annessa al loro Ufficio e Dignità, come già si disse agli numeri 34. e 41. Onde non sappiamo chiamare improbabile la prima sentenza (a).

VI. Quando a' Secolari si concede la facoltà d' 110
 eleggersi il Confessore o dal Papa, o dal lor Prelato, sempre s' intende, che sia Confessore approvato dal Vescovo; ma i Regolari colla licenza espressa o tacita del lor Prelato possono confessarsi ad ogni semplice Sacerdote; ciò è comune con *Suarez, Lugo, Salmat. ec.* (b). Che perciò tutt' i Prelati Regolari possono eleggersi per Confessore qualunque Sacerdote, come anche comunemente dicono i DD. dal *cap. ult. de Penit. & Rem.* Lo stesso poi che corre per i Religiosi, corre ancora per i Servi commensali del Convento, come si ha dal Trident *sess. 25. cap. 11.* per cui possono ricevere da' Religiosi i Sacramenti della Penitenza, Eucharistia, ed Estrema-Unzione. E lo stesso corre per i Novizj che in *favorabilibus* vengono sotto il nome di Religiosi, come dicono tutti, e lo dichiarò la S. C. a' 14. d' Agosto 1665. Sicchè essi ben possono essere assoluti da tutti i casi riservati dal Vescovo (c); come si disse al *num. 95.* Ma ciò non corre per i Cavalieri di San Giacomo, e simili, come dicono i *Salmaticesi* colla comune, poich' è tale la consuetudine (d).

Di più si noti che i Religiosi pellegrinanti, 111
 fe

(a) L. 6. n. 112. circa fin.
 (b) *Salm. tr. 18. c. 4. n. 49.*
 (c) *Salm. num. 17.*
 (d) *Ibid. num. 58.*

se hanno il Socio (purchè sia idoneo) del medesimo Ordine, a lui debba confessarsi. Se poi manca il Socio, o altro Sacerdote dello stesso Ordine, allora possono confessarsi a qualunque Sacerdote idoneo Regolare, o Secolare; e ciò è comune appresso tutti. Ma si fa il dubbio, se tal Sacerdote debba essere approvato in quel luogo? Così vogliono alcuni pochi, come *Higands, Concina ec.* Ma comunissimamente e giustamente lo negano *Suarez, Roncaglia, Castropal. Salmatic. Elbel,* ed altri; sì perchè tal' è la consuetudine delle Religioni, che fa presumere il consenso de' Prelati; sì perchè Innocenzo VIII. assolutamente concesse a' Religiosi viaggianti, che non potendo aver il Confessore del loro Ordine, *quemcumque alium Presbyterum idoneum Religiosum, vel Secularem eligere valeant* (b). Vedi ciò che si disse al Capo XV. n. 88.

112 Di più dicono *Lugo* (c), ed i *Salmaticesi* (d) con *Navarro, Soto, Castrop. Peirino, Bossio ec.* che in tempo di Giubileo universale possono i Regolari, ed anche le Monache senza licenza de' loro Prelati confessarsi a' Religiosi d' altro Ordine; benchè avessero il Confessore dell' Ordine già loro assegnato, secondo più Privilegj che riferiscono *Lugo, Mendo, ec.* (e).

113 VII. I Regolari, per quel che spetta agli Ordini, non ricevono già le Dimissorie da' Vescovi, ma da' loro stessi Prelati; altrimenti peccano gravemente, ed incorrono la sospensione. Nondimeno in quanto all' ordinarsi, prima San Pio V. concesse loro il privilegio di ricevere gli Ordini da qualunque Vescovo; ma questo fu revocato da Gregorio XV. e tal revocazione è stata confermata da più altri Pontefici, ed ultimamente da Penedetto XIV. colla Bolla *Impositi, &c.* nel 1747. colla quale di più sta ordinato, che se 'l Vescovo del luogo tiene Ordinazione, da lui deve esaminarsi, ed ordinarsi il Religioso; ma se 'l Vescovo è assente, o non tiene Ordina-

210

(a) *Vide Opus nostrum* l. 6 n. 375.

(b) *Disp.* 20. n. 16

(c) *Traff.* 18. c. 4. n. 124.

(d) *Vide Opus nostr.* l. 6. n. 718. Not. 3.

zione ; può essere ordinato da altro Vescovo ; ma coll'attestazione del Vicario, o del Cancelliere di quell' Ordinario, altrimenti incorre le stesse pene di chi s'ordina senza Dimissoria. E di più sta proibito al Religioso l' andare a stare in altro luogo a fine di ordinarsi colà, per isfuggire l' esame del Vescovo del luogo dove prima stava. I Religiosi poi, che stanno nelle Diocesi che *sunt nullius*, debbano ordinarsi dal Vescovo più vicino (a).

Qui si dubita per 1. da chi debbano ordinarsi i 114
Novizj ? Dicono *Suarez*, ed *Erriqu.* o dal Vescovo dell' Origine, o del Domicilio : Ma *Sanchez*, *Castropalao*, *Delbene*, e *Fagnano* con altri tengono che ben possono ordinarsi dal Vescovo del luogo, dov'è il Noviziato. Giustamente dicono *La-Croix*; e l' *P. Mazzotta*, che l' una e l' altra opinione è probabile, purchè (aggiungo di questa seconda) il Novizio abbia animo, in quanto a se, di permanere perpetuamente in quel Convento dove si trova, e ne dia giuramento, secondo si ordina nella Bolla *Speculatorum* (b).

Si dubita per 2. Se i Religiosi possano ordinarsi 115
extra tempora ? Lo negano *Vasquez*, *Lezana*, &c. poichè dicono, che, sebbene Gregorio XIII. ciò concesse a' Gesuiti, nondimeno ne proibì la comunicazione. Ma oggi non dee porsi più in dubbio che possano, così per molti Privilegi dati ad altre Religioni, come per la Dichiarazione ultimamente fattane da Benedetto XIII. nel Concilio Romano (Tit. 5. cap. 2.) dove si disse, che tali Privilegi *in suo robore persistunt, nec eis derogatum fuisse constat* (c).

Si dubita per 3. Se ordinandosi i Regolari 116
extra tempora, possano ordinarsi in qualunque giorno che si fa Ufficio doppio, ancorchè non sia festa di precetto ? L' affermano *Fagundez*, *Villalob.* *Diana*, &c. e lo chiamano probabilmente *Suarez*, ed altri ; perchè *Alessandro VI.* parlando di tal Privilegio disse, poterli ordinare *diebus Dominicis, sive festivis Duplicibus*,

Tomo III.

D

ma

(a) *Ibid.* num. 755.

(b) *Lib. 5. n. 768. & n. 788 vers. Nos. 8.*

(c) *Ibid.* 797. *Duo. 1.*

ma non disse *de precepto* . Questa opinione non ardisco riprovarla , ma stimo più probabile l' opposta con *Lugo* , *Azorio* , ed *Escobar* , perchè Gregorio XIII. parlando del medesimo Privilegio spiegò dicendo , *diebus Dominicis , & festivis diebus* , senza dire *duplicibus* : il giorno festivo propriamente significa quello in cui si vietano le fatiche , onde s' intende di precepto . E così in fatti si pratica per tutti coloro che si ordinano colla Dispensa , in *tribus diebus festivis* , per cui corre la stessa regola (a) .

117 Circa poi la facoltà di conferire gli Ordini , anticamente gli Abati Regolari per la Concessione loro fatta nel sinodo VII. (come si ha nel *Can. Quoniam . Dist. 169.*) poteano dare la Tonsura , e gli Ordini Minori , non solo a' loro Sudditi Religiosi , ma a tutti gli altri . Non però dal Tridentino *sess. 23. cap. 10.* tale facoltà fu ad essi ristretta a i soli Regolari Sudditi . Ma ciò non ostante , molti DD. han sostenuto che gli Abbati , almeno gli Mitrati (come tengono i *Salmaticesi* , e ne adducono più Decreti della S. Congreg.) , i quali possono esercitare Pontificali , poteano ordinare anche i Secolari loro Sudditi , ed anche gli altri che aveano le Dimissorie da' loro Prelati . Nondimeno tutte queste opinioni oggi non hanno più luogo dopo il Decreto della S. C. approvato da Urbano VIII. a' 17. di Gennaro 1642. dove ributtandosi ogni contraria opinione si proibì agli Abati l' ordinare , o il dar le Dimissorie ad altri , fuorchè a' soli Sudditi Regolari ; e fu imposta loro la sospensione , altrimenti facendo . Se n' eccettuano non però molti descritti nella Cancelleria Rom. i quali hanno il Privilegio di fare Dimissorie , come l' Abate di Monte Casino , della Cava ec. (b) .

118 Si dubita qui per 1. Se almeno quegli Abati che hanno la giurisdizione quasi Episcopale in qualche territorio separato , possano ordinare i loro Sudditi secolari ? *Nelsesso* appresso *La-Croix* (c) ne rapporta una Dichiarazione affirmativa della

(a) L. 6 n. 767. Dub. 4 (b) L. 6. n. 763.
 (c) *Croix l. 6 p. 2. num. 2135.*

della S. C. Ma Benedetto XIV. (a) ne riferisce un' altra contraria ; e lo stesso porta deciso il P. Zaccbaria appresso La-Croix nel citato luogo .

Si dubita per 2. Se gli Abati che possono ordi- 112
nare i Sudditi Professi , possano anche i Novizj ? Io negano *Castropalao* , *Barbosa* , *Sairo* , &c. Ma più comunemente , e più probabilmente l' affermano *Suarez* , *Layman* , *Sanchez* , *Escobar* , e i *Salmaticesi* con altri , poichè in *favorabilibus* regolarmente sotto nome di Regolari vengono ancora i Novizj (b) , come s' è detto al num. 100.

Si dubita per 3. Se gli Ordini conferiti da tali Abati a i Secolari , o Regolari non sudditi , 120
sieno validi ? Lo negano *Suarez* , *La Croix* , &c. Ma si deve affermare con *Sanchez* , *Salmaticesi* , *Tambur. Pelliz.* &c. perchè questa facoltà (come dicemmo) un tempo fu già concessa agli Abati ; e dal Concilio poi , e dal Decreto d' Urbano solamente l' esercizio n' è stato loro proibito : ond' essi illecitamente , ma validamente ordinano . E che sia così , apparisce dallo stesso Decreto di Urbano , dove agli Ordinati s' impone la sospensione ; dunque si hanno per validi gli Ordini loro dati . E così porta deciso più volte dalla S. C. Bened. XIV (c) .

VIII. In quanto al dir la Messa , e al dar 121
la Comunione , prima i Regolari per li Privilegij di Sisto IV. Alessandro VI. ed Urbano VIII. potevano celebrare in Altare portatile , così nelle loro Case , come nelle loro Grancie anche contradicente il Vescovo (d) . Ma Clemente XI. nel 1703. con suo Decreto dichiarò , che tutti i loro Privilegij di celebrare in Altare portatile senza licenza del Vescovo , sono stati rievocati per lo Tridentino . E lo stesso ha dichiarato Benedetto XIV. nella Bolla *Magn.* §. 29. Né posso accordarmi a ciò che dice il P. *Mazzotta* , che tale proibizione s' intende fatta per le Case private , ma non per le proprie de' Religiosi ;

D 2

(a) De Synodo lib. 2. cap. 11. num. 15.

(b) Vide Opus nostrum lib. 6. cit. num. 754.

(c) De San lib. 2. cap. 11. num. 13.

(d) Salm. tr. 15. cap. 7. num. 97.

giosi ; poichè nel Decreto di Clemente si parla del privilegio di celebrare *in locis in quibus degunt* : i luoghi dove s'abita , sono le Case proprie , non le aliene . Inoltre Innocenzo XIII. nel 1723. nella Bolla *Apostolici ministerii* proibì , *ne in privatis Regulatum Cellis seu Cubiculis erigatur Altare , remota quacumque in contrarium consuetudine* (a) . Sappiasi non però che Greg. XIII. concesse a' Provinciali de' Gesuiti di deputare gli Oratorj pubblici nelle loro Chiese , in cui tutti possono celebrare (b) .

122

Per lo Privilegio di Gregorio XIII. i Regolari possono celebrare un' ora avanti l' Aurora , sicchè possono dir la Messa tre ore avanti la nascita del sole ; così Lugo , Suarez , Rodriguez , Salmaticesi , &c. (c) . Anzi quando vi è qualche giusta causa , possono dirla immediatamente dopo due ore passate la mezza notte , per li privilegj di Alessandro VI. e Clemente VIII. E tali privilegj dicono Lugo , Rodriguez , Diana , Narbona , e i Salmaticesi con altri non esser già rivocati dal Tridentino nella *Seff. 22. de evitand. &c.* Avvertono nondimeno i suddetti DD. che ciò vale solo per le Chiese proprie : dove per altro soggiungono , che possono di tal Privilegio avvalersi anche i Sacerdoti Secolari (d) . Di più Eugenio IV. concesse a' Regolari di poter celebrare con giusta causa tre ore dopo mezzo giorno . Non però , Azorio , Fagundez , ed altri dicono tal Privilegio essere stato rivocato da San Pio colla Bolla , *Amantissimus* , nel 1566. e di ciò Lezana ne adduce una Dichiarazione della S. C. Ma ciò non ostante , dicono Lugo , ed i Salmaticesi con Aversa , Dicastillo , Narbona , Diana , &c. che non osta autenticamente della suddetta Dichiarazione , nè costa della rivocazione di San Pio , il quale parlò solo delle Messe che si dicono *de sero , etiam forsitan circa solis occasum* ; onde dicono stare in possesso il privilegio di Eugenio IV. , che per avva...

(a) Vide Opus nostrum l. 6. m. 350. v. Hanc

(b) Ap. Merat. p. 1. tit. 20. ad lit. F.

(c) Salm. sr. 15. c. 6. n. 66.

(d) De Lugo de Euch. D. 20. n. m. 27. & Salmat. ibi l. num. 95.

avvalersi di quello , basta qualunque causa mediocre, come di convalescenza , di studio , e simili (a) .

In quanto poi al ministrar la Comunione , Paolo III. ed altri Pontefici concessero a' Regolari di darla nelle loro Chiese a tutt' i Fedeli . Se n' eccettua non però per 1. se il Vescovo ragionevolmente la proibisse a taluno . Se n' eccettua per 2. la Comunione in articolo , o pericolo di morte ; purchè non vi sia estrema , o grave necessità , e' l Parroco non possa , o non voglia amministrarla ; *Lugo , Roncaglia , &c. (b)* . Se n' eccettua per 3. la Comunione Pasquale cioè quella , per cui si soddisfa al Precetto , come comunemente dicono *Filliuccio , Sà , Busembao , &c.* Si osservi su questo punto quel che si è detto al Tomo I. Capo VII. numero 42.

IX. Circa la facoltà di predicare , anticamente i Regolari per la Clementina *Dudum de Sepult.* poteano liberamente predicare nelle loro Chiese , e nelle piazze : ma il Tridentino *Sess. 5. cap. 2.* ordinò che nelle Chiese aliene non potessero predicare senza la licenza del Vescovo , e nelle Chiese proprie del loro Ordine , senza domandare al Vescovo la benedizione . Sicchè i Religiosi per predicare nelle loro Chiese , basta che cerchino la benedizione ; ancorchè quella sia loro negata , come dicono *Lezana , Pelliz. , Bordone* , e i *Salmaticesi* con altri , e con un Decreto della S. Congr. (c) . Ma tale Benedizione , come dicono i *Salmaticesi* , non si richiede per predicare nelle Piazze , perchè il Concilio parla solo delle Chiese . Sempre non però debbono i Regolari averne l' approvazione da' loro Prelati , i quali peccerebbero , se senza esaminarli permettenessero loro il predicare (d) . Possono poi i Prelati commettere il predicare anche a' semplici Tonsurati , per lo privilegio di Gregorio XIII. ; benchè la S. C. ha dichiarato generalmente,

D 3

che

(a) *Lugo de Euch. D. 20. n. 42. & Salm. n. 95.*

(b) *Vide Opus nost. l. 6. n. 239. & 246.*

(c) *Salm. tr. 18. cap. 4. num. 178.*

(d) *Salm. ibid. num. 175. & 177.*

che la predicazione ben può commetterfi a qualunque Tonfurato (a).

115 In quanto poi alle Chiese aliene, come si è detto, i Regolari non possono predicarvi senza la licenza dell' Ordinario, se non fosse per due, o tre volte, come dicono *Navarro*, *Barbosa*, *Dian.*, i *Salmaticesi*, ed altri; o purchè il Vescovo non istesse in quel luogo, ed alcun Religioso si trovasse ivi di passaggio; perchè allora può dargli il Parroco la licenza di predicare, come concesse Gregorio VIII. (b). Quando non però il Vescovo desse la licenza, il Religioso può predicare nelle Parrocchie, anche contraddicente il Parroco, sì perchè il Vescovo è il Superiore del Parroco, sì perchè ciò fu concesso espressamente da Alessandro IV. (c).

126 Si domanda per 1. Se sia lecito a' Regolari il predicare, contraddicente il Vescovo? Quando sono Chiese aliene, e il Vescovo da principio nega la licenza, è certo che non è lecito. Ma se il Vescovo l' avesse già data, e poi volesse rivocarla, o se le Chiese fossero proprie, dicono *Peirino*, *Vega*, *Pellizzario*, ed i *Salmaticesi* con *Diana ec.* (d), che ben possono essi predicare. Ma a ciò osta quel che si dice nel Tridentino (*Seff. 24. cap. 4.*): *Nul-
lus Secularis, sive Regularis contradicente Episcopo predicare presumat.* Osta di più la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, dove si dice che il Vescovo come Delegato della S. Apostolica possa punire i Religiosi, *qui in alienis Ecclesiis absque Episcopi licentia, & in Ecclesiis suorum Ordinum, non posita benedictione, aut ipso contradicente, predicare presumerint.* Ma
15 rispondono i *Salmaticesi*, che così la detta Bolla, come il Concilio debbono intendere, secondo quel che si dice nella *Clementina Dudum*, di sopra mentovata, in cui si proibisce il predicare nell' ora che predica il Vescovo, o che si predica solennemente avanti di esso. E così dicono aver deciso la S. C. de' Vescovi, e Regolari a' 30. di Gennaio 1629. appresso *Barbosa*

(a) *Ibid.* n. 174.

(b) *Salm. cit. cap. 4. n. 184.*

(c) *Ib. num. 179.*

(d) *Ibid. num. 18.*

bosa (a); avendo io non però osservato *Barbosa* nel citato luogo, trovo che la Dichiarazione della S. C. fu solo per le prediche nelle Chiese proprie de' Regolari; onde per le Chiese aliene non mi pare probabile la suddetta risposta.

Si dimanda per 2. Se il Vescovo possa esaminare i Religiosi, che cercano la licenza per predicare nelle Chiese non proprie? La S. C. appresse *Barbosa* (b) a' 12. di Gennaro del 1628. disse che sì; ma lo negano i *Salmaticesi* (c) con *Pellizzario*, *Bordone*, *Diana*, *Peirino*, ec. per la Bolla di Leone X. *Superna*, dove si disse che niuno si ammettesse a predicare, nisi prius per Superiores suos respectivè examinatus; ed ivi si spiegò appresso, che il Religioso dovea di ciò dimostrarne l'approvazione del suo Prelato. Rispondono poi i *Salmaticesi*, con *Pellizzario*, e *Granado*, che la suddetta Dichiarazione contraria della S. C. non fa più che opinione probabile, onde non dee preferirsi alla Bolla di Leone. Ma (dunque io dico) almeno è probabile per la detta Dichiarazione, che il Vescovo possa esaminare, ed altrimenti possa negare la licenza. All' incontro la Bolla di Leone proibisce sì bene a' Vescovi di non ammettere il Religioso che non porta l'approvazione del suo Prelato, ma non gli proibisce d' esaminarlo, se vuole, e di negargli la licenza, se quello ricusa d' essere esaminato.

Per ultimo si noti, che il Vescovo per lo Concilio Lateranense V. può sospendere, e punire i Predicatori Regolari in tre casi, ne' quali anzi sono ipso facto essi sospesi della Predica. 1. Se predicano *miranda falsa*, *aut inserta*, 2. se predicano profezie non fondate nella S. Scrittura, o non approvate dalla S. Apostolica: 3. se predicando dicono male de' Vescovi, o de' propri Superiori. Di più secondo il Tridentin *sess. 5. cap. 2.* il Vescovo può sospendere, e punire quei Regolari, che predicano proposizioni eretiche, erronee, o scandalose (d).

D 4

C A.

(a) In *Trident. sess. 5. c. 2. n. 19.* (b) *Loco cit. n. 20.*

(c) *Cir. Zap. 4. n. 186.*

(d) *Salmatic. tr. 18. cap. 4. n. 188.*

C A P O XXI.

Della Carità, e Prudenza del Confessore.

P U N C T O U N I C O.

Della Carità del Confessore nell' accogliere il Penitente . 1. Nel sentirlo . 2. In avvertirlo . 3. Della Prudenza in interrogare , ammonire , e disporre . 4. Rimedj generali . 5. Rimedj particolari . 6.

1 **Q**uattro sono gli Uffici che deve esercitare il buon Confessore , di Padre , di Medico , di Dottore , e di Giudice . Di ciò che s' appartiene all' officio di Dottore , e di Giudice abbastanza n' abbiamo parlato nell' Opera in tutte le Avvertenze finora date . Resta a parlare dell' officio di Padre , a cui s' appartiene la Carità ; e dell' officio di Medico , a cui s' appartiene la Prudenza . Il Confessore per adempiere la parte di buon Padre , deve esser pieno di carità . E primieramente deve usar questa carità nell' accogliere tutti , poveri , rozzi , e peccatori . Alcuni confessano solamente l' Anime devote ; o solo qualche persona di riguardo , perchè non avranno l' animo di licenziarla ; ma se poi s' accosta un povero peccatore , lo sentono di mala voglia ; ed in fine lo licenziano con ingiurie . E quindi succede che quel miserabile , il quale a gran forza farà venuto a confessarsi , vedendosi così mal accolto , e disprezzato , piglia odio al Sacramento , si atterrisce di più confessarsi , e così diffidando di trovare chi l' ajuti , e l' assolva , s' abbandoni alla mala vita , ed alla disperazione . Non fanno così i buoni Confessori , quando si accosta un di costoro , se l' abbracciano dentro il cuore , e si rallegrano , quasi *victor capta prada* , considerando di aver la sorte allora di strappare un' Anima dalle mani del Demonio . Sanno che questo Sacramento propriamente non è fatto per l' Anime devote , ma per i peccatori , giacchè le colpe leggiere , per essere assolute , non han bisogno dell' Assoluzione Sacramentale , ma possono cancellarsi in diversi altri modi . Sanno che Gesù Cristo si protestò dicendo :

Non

Non veni vocare justos, sed peccatores, Marc 2. 17. E perciò vestendosi di viscere di misericordia, come esorta l' Appostolo, quanto più infangata di peccati trovano quell' Anima, tanto maggior carità cercano d' usarle, affin di tirarla a Dio, con dirle per esempio: *Orsù allegramente, fatti ora una bella Confessione. Di tutto con libertà, non ti pigliar rossore di niente. Non importa che non ti sei a pieno esaminato, basta che mi r ispondi a quel che io ti dimando. Ringrazia Dio, che t' ha aspettato finora. Mo bai da mutar vita. Stà allegramente, che Dio ti perdona certo, se hai buona intenzione: a posta t' ha aspettato per perdonarti. Di su allegramente, ec.*

Maggiormente poi deve il Confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch' egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o meraviglia de' peccati che narra; se pure non fosse così duro, e sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati, senza dimostrarne alcun' orrore, o rincrescimento; perchè allora è di bene fargli intendere la loro deformità, e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche correzione. E' vero, come dicono i Dottori, che deve astenersi il Confessore di far la correzione dentro la Confessione de' timidi; per timore che il Penitente si atterrisca, e lasci di dire gli altri peccati che tiene. Nulladimeno ciò s' intende parlando regolarmente, ma del resto alle volte conviene non passar avanti, e far subito la correzione precisamente quando il Penitente si confessa di qualche peccato più enorme, o pure abituato, per fargli' intendere la gravezza di quel vizio, ma senza inasprire, nè atterrirlo. Onde il Confessore, dopo ch' ha corretto per quanto è necessario, subito gli faccia animo a confessare gli altri peccati, con dirgli; *Orsù, telo vuoi levare questo vizio così brutto? sì eh? sta allegramente. Di tutto mo, non lasciate qualche peccato che tieni. Avessi da fare un sacrilegio? Questo sarebbe un peccato più grande di quanti n' hai fatti. Di tutto mo allegramente, e fatti una buona Confessione, che Dio ti perdona.*

In fine poi della Confessione è necessario che il Confessore con maggior calore faccia cono

scere al Penitente la gravetza, e moltitudine de' suoi peccati e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova; ma sempre con carità. E' vero che allora può servirsi di parole più gravi per farlo entrare in se stesso, ma dee fargli conoscere che tutta ciò che gli dice: non nasce da sdegno; ma da affetto di carità e di compassione; per esempio: *Figlio mio, vedi che vita è questa di dannato? Vedi il male ch'hai fatto? Che t'ha fatto Gesù Cristo che lo tratti così? Se Gesù Cristo ti fosse stato il maggior nemico capitale, avresti, potuto trattarlo peggio? un Dio ch'è morto per te? Ah! Se fossi morto in questo tempo, in questa notte, dove saresti andato? dove staresti mo? saresti dannato per sempre? Che ti pare, se seguiti a vivere così, ti potrai salvare? non lo vedi che sei dannato? Che te ne trovi di tanti peccati ch'hai fatti? non lo vedi ch'hai un Inferno quà, e un altro là? Orsù, figlio mio, finiscila mo; datti a Dio; basta quanto l'hai offeso. Io ti voglio ajutare quanto posso, vieni a trovarmi sempre che vuoi. Fatti santo mo; statte allegramente. Ob che bella cosa stare in grazia di Dio! ec.* (S. Francesco di Sales per tirare i peccatori a Dio, specialmente costumava di far loro intendere la pace che godon quelli che vivono in Grazia di Dio, e la vita infelice che fa chi vive lontano da Dio). Quindi l'ajuterà a far l'atto di dolore; e se quegli è disposto l'assolverà con dargli i rimedi per emendarli, di cui parleremo qui a poco al numer. 5. e 6. Se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l'Assoluzione, gli assegna il tempo del ritorno con dirgli: *Orsù t'aspetto il tale giorno, non lasciar di venire; portati forte, come ti ho detto, raccomandati alla Madonna, e vieni a trovarmi, se io sto al Confessionario, accostati ch'io ti farò passare, o pure mandami a chiamare, ch'io lascerò tuttoper sentirvi.* E così ne lo manda con dolcezza. Questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità; altrimenti quelli, se trovano un Confessore austero che li tratta con modi aspri, e non fa lor animo, pigliano orrore alla Confessione, lasciano di confessarsi, e son perduti.

4. All' officio poi di Medico s' appartiene la Pruden-

denza , la quale richiede che 'l Confessore , affin di ben curare il suo Penitente , per prima s' informi delle cagioni , e dell' origine di tutte le di lui infermità spirituali , interrogandolo dell' abito , delle occasioni di peccare , in qual luogo , in qual tempo , con quali persone ha peccato ? E da ciò dee regolarfi a far le dovute correzioni , non tralasciandole con qualunque persona di riguardo , nè co' Principi , nè co' Magistrati , nè co' Prelati , Parrochi , o Sacerdoti , allorch' essi si accusano di colpe gravi , e con poco sentimento : con costoro debbono sì bene farsi le ammonizioni con più dolcezza , e discrezione ; ma con maggior fermezza , e calore ; poichè i peccati di tali personaggi sono di maggior conseguenza per lo maggior danno che possono recare agli altri col loro mal' esempio . E perciò con essi , se mancano al loro officio , dee farsi l' ammonizione , ancorchè stieno in buona fede . Cogli altri poi che stanno in qualche ignoranza incolpabile , se debba farsi l' ammonizione quando non è profutura , vedasi quel che si disse al Capo XVI. (parlando della Confessione) dal num. 108. Indi , presa la Confessione , dee procedere il Confessore a disporre coll' atto di Dolore e Proposito il Penitente all' Assoluzione . Avvertendo qui di nuovo quel che dicemmo al detto Capo XVI. num. 105. in fin. che quando il Penitente fosse indisposto è tenuto il Confessore (come dicono Suarez , Layman , e i altri) a far quanto può per ben disporlo , senza prendersi pena che gli altri aspettano , o si partano . Già pure nello stesso Capo XV. n. 51. parlammo della prudenza che deve anche avere il Confessore in imporre la penitenza secondo le forze spirituali del Penitente , e di non caricarlo di maggior peso di quello , che 'l Penitente può portare . Ma soprattutto deve attendere il Confessore ad applicargli i rimedj opportuni a conservarsi il Penitente in grazia di Dio .

Questi rimedj altri son generali , altri particolari per liberare il Penitente da qualche particolare vizio . I generali da insinuarfi a tutti , sono 1. L' Amore a Dio , giacchè Dio a questo sol fine ci ha creati ; e con ciò diafi ad intendere la pace che gode chi sta in Grazia di Dio , e l' Inferno anticipato che prova chi vive senza Dio .

colla ruina anche temporale che porta seco il peccato . 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio , e alla Madonna col Rosario ogni sera ; all' Angelo Custode , ed a qualche speciale Santo Avvocato . 3. La frequenza de' Sacramenti , e che se mai cadono in colpa grave , subito si confessino . 4. La considerazione delle Massime Eterne , e specialmente della morte ; ed a' Padri di famiglia il far l' orazione mentale ogni giorno in comune con tutta la Casa , almeno il Rosario con tutti i loro figli . 5. La presenza di Dio in tempo della tentazione , con dire , *Dio mi vede* . 6. L' esame di coscienza ogni sera col dolore , e proposito . 7. Agli Uomini secolari l' entrare in qualche Congregazione : ed a' Sacerdoti incarichi con modo speciale l' orazione mentale (senza la quale difficilmente saran buoni Sacerdoti ; vedi all' *Append. I.* al §. I.) e 'l ringraziamento dopo la Messa , almeno che si leggano qualche Libretto spirituale prima e dopo d' aver celebrato .

- 6 I rimedj poi particolari si affegneranno secondo la diversità de' vizj : per esempio , a chi ha tenuto qualche odio , s' insinui che ogni giorno raccomandi a Dio quella persona con un *Pater* , ed *Ave* , e quando si sente punto dalla memoria di qualche affronto ricevuto , si ricordi dell' ingiurie ch' esso ha fatte a Dio . A chi è caduto in colpe d' impurità , il fuggire l' ozio , i mali Compagni , e le occasioni , e chi è stato abituato per lungo tempo in questo vizio , dee fuggire non solamente l' occasioni prossime , ma anche certe occasioni remote che per lui , ch' è diventato così debole , saranno prossime . Costui specialmente non lasci di dire ogni giorno le *tre Ave Maria* alla Purità della BB. Vergine mattina , e sera , con rinnovare sempre avanti la sua Immagine il proposito , e la preghiera per la perseveranza ; e procuri di frequentare la Comunione , che si chiama *annum germinans virgines* . A chi è stato solito bestemmiare , s' insinui di fare qualche tempo nove o cinque Croci colla lingua per terra , e di dire un *Pater* , ed un *Ave* ogni giorno a quei Santi che ha bestemmiati : ed ogni mattina in alzarli rinnovi il proposito di aver pazienza nelle occasioni d' ira , e dica tre volte la mattina :

na : *Madonna mia dammi pazienza* , ciò servirà , non solo acciocchè Maria SS. l'ajuti , ma ancora acciò nelle occasioni si trovi l'abito fatto a dire le stesse parole , o pure si avvezzi a dire , *Mannaggia il peccato mio , mannaggia il Demonio , ec.* Altri rimedi poi gli assegnerà il Confessore colla sua prudenza , secondo le circostanze delle occasioni , delle persone , e de' loro impieghi .

C A P O U L T I M O .

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di Penitenti.

Di coloro che stanno in occasione prossima 1. a 7. §. II. *Degli Abituati e Recidivi* . 8. a 17. §. III. *Delle Domande da farsi a' Penitenti di trascurata coscienza ; e I. Delle Domande a' Rozzi secondo l'ordine de' Precetti* . 18. a 31. II. *Delle Domande a' Penitenti di diversi stati e condizioni ; e I. a' Sacerdotti* . 32. II. a *Monache* . 33. III. a' *Giudici* . IV. *agli Scrivani* . V. a' *Medici* . 34. VI. a' *Cerastici , e Speciali* . VII. a' *Negozianti* . VIII. a' *Sartori* . 35. IX. a' *Sensali o Vendittrici* . 36. X. a' *Barbieri e Parrucchieri ; e què si parla de' Giovani che accomodano la sedia alle Donne* . 37. §. IV. *De' Fanciulli e Zistelle* . 38. a 42. §. V. *Delle Persone Divoite* . 43. e 44. §. VI. *De' Muti e Sordi* . 45. e 46. §. VII. *De' Moribondi* . 47. e 48. §. VIII. *De' Condannati a morte* . 49. e 50. §. IX. *Degl' Infestati da' Demonj* . 51. a 54. §. X. *Delle Donne* . 55. e 56.

§. I.

Come deve portarsi con coloro che si ritrovano in occasione prossima di peccato .

LA massima parte della buona direzione de' Confessori affin di salvare i loro Penitenti , consiste nel ben regularsi con coloro che son nell'occasione di peccare , o pure che sono Abituati , o Recidivi . E questi sono i due scogli (*Occasionarj , e Recidivi*) , dove la maggior parte de' Confessori urtano , e mancano al lor dovere .

Nel

Nel Capitolo seguente parleremo degli Abituati , e Recidivi: ora parliamo di coloro che stanno nell' occasione . E' certo che se gli Uomini attendessero a fuggire le occasioni , si eviterebbe la maggior parte de' peccati . Il Demonio senza l' occasione poco guadagna , ma quando l' Uomo volontariamente si mette nell' occasione prossima , per lo più , e quasi sempre il Nemico vince . L' occasione , specialmente in materia di piaceri sensuali , è come una rete che tira al peccato , ed insieme accieca la mente , sì che l' Uomo fa il male , senza quasi vedere quel che fa . Ma veniamo alla pratica . L' Occasione primieramente si divide in Volontaria , e Necessaria . La *Volontaria* è quella che facilmente può fuggirsi . La *necessaria* è quella che non può evitarsi senza danno grave , o senza scandalo . Per secondo si divide in Prossima , e Rimota . La *Rimota* è quella in cui l' Uomo di rado pecca , o pure quella che da per tutto si ritrova . La *Prossima* , parlando *per se* , è quella nella quale gli Uomini comunemente per lo più cadono : la *Prossima* poi *per accidens* , o sia rispettiva , è quella che sebbene a riguardo degli altri non è prossima , per non esser atta di sua natura ad indurre comunemente gli Uomini al peccato , nulladimeno a rispetto d' alcuno è prossima , o perchè quegli in tale occasione frequentemente è caduto , o perchè prudentemente può temersi che cada per la sperienza avuta della sua fragilità . Alcuni Dottori vogliono , che non sia occasione prossima se non quella in cui l' Uomo quasi sempre , o per lo più sia caduto ; ma la più comune , e più vera sentenza vuole , che l' occasione prossima sia quella nella quale alcuno frequentemente è caduto (a) . Ma in ciò bisogna ben avvertire ciò che poc' anzi si è detto dell' occasione rispettiva , che conforme alle volte l' occasione che a rispetto d' altri comunemente è prossima , a rispetto poi d' alcuno molto più e cauto può esser rimota (b) ; così all' incontro certe occasioni che per gli altri comunemente farebbero per se remote , saranno forse

(a) L. 6. n. 452. (b) *ibidem* .

se prossime per alcuno, il quale per le tante ricadute fatte, e per l'inclinazione a qualche vizio (specialmente s'è disonesto) si sarà renduto molto debole e facile a cadere; onde costui farà obbligato a fuggire non solo le occasioni prossime, ma ancora quelle remote che per lui sono prossime.

Del resto è certamente nell'occasione prossima: 1. Quelli che ritiene in casa propria qualche Donna, con cui spesse volte è stato solito peccare. 2. Quelli che frequentemente nel giuoco è caduto in bestemmie, o frodi. 3. Quelli che in qualche osteria o casa è stato solito cadere in ubbriacchezze, o risse, o atti, o parole, o pensieri osceni. Or tutti questi tali non possono esser assoluti, se non dopo che han tolta l'occasione, o almeno se non prometton di toglierla, secondo la distinzione che si farà nel numero seguente. E così parimente non può assolverli alcuno, che andando a qualche casa, benchè una volta l'anno, sempre ivi ha peccato: poichè a costui l'andare colà già è occasione prossima. Neppure possono esser assoluti quelli che, sebbene nell'occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave a gli altri (a). Aggiungono alcuni DD. (b) e non senza ragione, doverli anche negare l'Assoluzione a chi non lascia l'occasione esterna, quando v'è congiunto un abito vizioso, o pure una gran tentazione, o sia una veemente passione, ancorchè sino allora non v'abbia peccato; poichè facilmente appresso vi può cadere, se non si allontana dall'occasione. Onde dicono che se mai una Serva fosse molto tentata dal Padrone, ed ella si conoscesse facile a poter cadere, è tenuta a partirsi da quella casa, se liberamente può farlo, altrimenti è temerità lo stimarsi sicura.

E qui avvertono i Confessori a non permettere agli Sposi l'andare in casa della Sposa, nè alle Spose, o a' loro Genitori l'ammettere gli Sposi in casa; perchè di rado succede che tali Sposi non peccino, almeno con parole o pensieri in tal'occasione, mentre tutti gli aspetti e col-

(a) L. 6. n. 452. v. Ex premissis.

(b) Ibidem.

e colloquj tra gli Sposi sono incentivi al peccato: ed è moralmente impossibile trattare insieme, e non sentire gli stimoli a quegli atti turpi, che debbono poi succedere in tempo del Matrimonio . Parlando poi generalmente di coloro che fanno all' amore, è vero che non si debbono indistintamente condannare di peccato grave ; ma ordinariamente parlando , dico che questi difficilmente son fuori dell' occasione prossima di peccar mortalmente . Ciò si vede dall' esperienza , poichè di cento appena se ne troveranno due o tre esenti da peccati gravi ; e se non al principio , almeno nel progresso ; mentre tali Amoreggianti prima discorrono per genio , indi il genio si fa passione , e la passione , radirata ch' è nel cuore , accieca e fa precipitare in mille colpe . Onde il gran Cardinale Pico della Mirandola , Vescovo Albanese , nella sua Diocesi avvertì per editto i suoi Confessori a non assolvere questi Amoreggianti , se dopo essere stati ammoniti da altri per tre volte , non si fossero corretti da far all' amore , specialmente di notte , o per lungo tempo , o occultamente , o dentro le case , col pericolo facile di baci e tocamenti , o contro il precetto de' Genitori , o quando l' altra Parte prorrompe in parole oscene , o con scandalo , come se amoreggiassero in Chiesa , o con Conjugati , o Claustrali , o Chierici *in sacris* . Ed in ciò è bene generalmente avvertire , che dove si tratta di pericolo di peccati formali , e precisamente di peccati turpi , il Confessore quanto maggior rigore userà col Penitente , tanto maggiormente gioverà alla di lui salute . Ed all' incontro tanto più sarà crudele col suo Penitente , quanto più sarà benigno in permettergli di porsi nell' occasione . S. Tommaso da Villanova chiama i Confessori in ciò *condescendenti* , *impie pios* . Una tale carità è contro la carità . In questi casi sogliono i Penitenti rappresentare al Confessore , che rimosso l' occasione ne nascerà un grande scandalo : stia forte il Confessore a non far conto di tali scandali ; sempre sarà più scandalo il vedere il Penitente neppure dopo la Confessione toglier l' occasione . O gli altri ignorano il suo peccato , ed allora non faranno alcun sospetto di male : o lo fanno , ed allora più presto il Penitente ricupererà

rerà la fama, che la perderà, con toglier l'occasione.

Dicono molti DD. che per la prima o seconda volta ben può assolversi alcuno che sia nell'occasione prossima, benchè volontaria, anche prima di togliere l'occasione, purchè abbia fermo proposito di subito rimoverla. Ma qui bisogna distinguere con S. Carlo Borromeo (nell' Istruzione data a' suoi Confessori) le occasioni che *sono in essere*, come quando alcuno tiene la Concubina in casa, o quando una Serva cade tentata dal suo Padrone, ed in casi simili; da quelle che *non sono in essere*, come chi nel giuoco cade in bestemmie, nelle bettole in risse ed ubbriacchezze, nelle conversazioni in parole o pensieri disonesti, ec. In queste occasioni di seconda sorta, che *non sono in essere*, dice S. Carlo che quando il Penitente promette risolutamente di lasciarle, può assolversi per due, ed anche tre volte; che se poi non si emenda, dee differirsegli l' Assoluzione sino che in effetto si scorga aver egli tolta l' occasione. Nell' altre occasioni poi di prima fatta, che *sono in essere*, dice il Santo che l' Penitente non deve assolversi, se prima non ha tolta affatto l' occasione, e non basta che lo prometta. E questa sentenza io ho tenuta, e tengo per certa, ordinariamente parlando; e credo di averla chiaramente provata nel Libro (a). La ragione si è, perchè un tal Penitente è indisposto per l' Assoluzione, se vuol egli riceverla prima di toglier l' occasione; poichè così facendo si mette nel pericolo prossimo di rompere il proposito fatto di rimoverla, e di non adempire all' obbligo stretto che ha di toglier l' occasione. E' certo che pecca mortalmente chi sta nell' occasione prossima volontaria di peccato mortale, e non la toglie: or' essendo quest' opera di toglier l' occasione una cosa molto difficile, che non si eseguisce se non per mezzo d' una gran violenza, questa violenza difficilmente se la farà chi già ha ricevuta l' Assoluzione; mentre, tolto il timore di non esser assoluto, facilmente si lusingherà di poter resistere alla tentazione, senza rimover l' occasione.

(a) Lib. 6. num. 454.

cazione: e così restando in quella, certamente tornerà a cadere: come si vede tutto giorno colla sperienza di tanti miserabili, ch'essendo assoluti da' Confessori poco accorti, non tolgon poi l'occasione, e ricadono peggio di prima. Ond'è che per ragione del suddetto pericolo di rompere il proposito, pecca gravemente quel Penitente che riceve l'Assoluzione prima di rimover l'occasione, e maggiormente pecca il Confessore che gliela dà.

5 Ho detto, ordinariamente parlando, poichè n'eccezzano per prima i DD. (4) il caso in cui dimostrasse il Penitente tali segni straordinari di dolore, per cui potesse giudicarsi prudentemente non esser più in lui prossimo il pericolo di rompere il proposito di togliere l'occasione; mentre allora quelli segni indicano che 'l Penitente ha ricevuta una grazia più abbondante, colla quale può sperarsi che sarà costante in rimover l'occasione. Con tutto ciò sempre che l'Assoluzione potesse comodamente differirsi, io ancora in tal caso ce la differirei, fino che in fatti tolga l'occasione. Se n'eccezzua per 2. il caso in cui il Penitente non possa più tornare, o pure se non dopo molto tempo; allora ben può assolversi, se si vede ben disposto col proposito di toglier subito l'occasione; perchè in tal caso il pericolo di rompere il proposito si reputa remoto, per ragione del gran peso che dovrebbe soffrire il Penitente partendo senza l'Assoluzione, o di ripeter la sua Confessione ad altro Sacerdote, o pure di star tanto tempo senza la Grazia del Sacramento: sicchè stando egli allora in una moralnecessità di ricever l'Assoluzione prima di togliere l'occasione, ha egli ragione ad esser subito assoluto (b); poichè non potendo costui togliere l'occasione prima dell'Assoluzione, si reputa come stesse in occasione necessaria. Ma ciò neppure deve ammetterfi, se 'l Penitente è stato già da altro Confessore ammonito a levar l'occasione, e non l'ha fatto; perchè allora si ha come recidivo, e perciò non può essere assoluto.

(a) *Lib. 6. n. 291. v. Dixitamen.*

(b) *Ibid. v. Excipe 2.*

soluto ; se non apportasse segni straordinarj di dolore , come diremo nel §. seguente al n. 12.

Cioè è in quanto all' occasione prossima volontaria. Ma se l' occasione è necessaria , o *fisicamente* , come se alcuno stesse in carcere , o pure in punto di morte , in cui non avesse tempo e modo di discacciare l' Amica : o *moralmente* , cioè se l' occasione non potesse torrsi senza scandalo , o grave suo danno , di vita , di fama , o beni di fortuna , come comunemente insegnano i DD. (a) ; in tal caso ben può essere assoluto il Penitente , senza togliere l' occasione ; perchè allora non è obbligato a rimuoverla , purchè prometta di eseguire i mezzi necessari a far che l' occasione da prossima diventi rimota , come sono specialmente nell' occasione di peccato turpe il fuggire la familiarità , ed anche l' aspetto quanto si può del Complice : il frequentare i Sacramenti : e lo spesso raccomandarsi a Dio , con rinnovare ogni giorno (precisamente la mattina) innanzi l' Immagine del Crocifisso la promessa di non più peccare , e di evitare l' occasione quanto è possibile . La ragione si è , perchè l' occasione di peccare non è propriamente peccato in se stessa , nè induce necessità di peccare ; onde ben può consistere coll' occasione un vero pentimento , e proposito di non ricadere . E sebbene ognuno è tenuto a togliersi dal prossimo pericolo di peccare , ciò s' intende , quando egli spontaneamente vuole tal pericolo ; ma quando l' occasione è moralmente necessaria , allora il pericolo per mezzo de' rimedj opportuni diventa rimoto , e Dio allora non manca di assistere colla sua Grazia a chi veramente è risoluto di non più offenderlo . Non dice la Scrittura che perirà chi sta nel pericolo , ma chi ama il pericolo ; ma non può dirsi che ami il pericolo , chi a questo foggiace contro sua voglia ; onde disse S. Basilio (b) : *Qui urgenti aliqua causa , & necessitate se periculo obicit , vel permittit se esse in illo , cum tamen alias nollet , non tam dicitur amare periculum , quam invitus subire ; & ideo magis providebit Deus , ne in illo peccet .*

E da

(a) Num. 455.

(b) In Const. Men. c. 4.

7 E da ciò dicono i DD. che ben son capaci d' Assoluzione quelli che non vogliono lasciare qualche officio, negozio, o casa, in cui han soluto peccare, perchè non possono lasciarla senza grave danno, semprechè son veramente risoluti d' emendarli, e di prendere i mezzi per l' emenda; tali sono per esempio i Cerusici, che in medicar le Donne, o i Parrochi che in sentir le loro Confessioni son caduti in peccati, se lasciando quest' impieghi non potessero vivere secondo il loro stato (a). Ma tutti convengono essere spediante in questi e simili casi il differir l' Assoluzione, affinchè il Penitente sia almeno più attento a praticare i rimedj prescritti. Ma io stimo che 'l Confessore non solo può, ma è tenuto a far ciò, semprechè può farlo comodamente, specialmente quando si tratta di materia turpe, poich' egli è obbligato come Medico dell' Anime ad applicare loro i rimedj opportuni; e tengo non esservi rimedio più atto a chi sta nell' occasione prossima, che differirgli l' Assoluzione, essendo troppo nota l' esperienza di tanti, che dopo l' Assoluzione trascurano i mezzi assegnati, e così facilmente ricadono. Dove all' incontro quando ad alcuno vien differita l' Assoluzione, egli farà più vigilante ad eseguir i mezzi, ed a resistere alle tentazioni, per lo timore di esser mandato di nuovo senz' Assoluzione, per quando tornerà al Confessore. Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo, rigido, ma io sempre ho così praticato, e seguirò a praticare con coloro che stanno in occasione prossima, benchè necessaria, e benchè avessero segni straordinarij di dolore, semprechè non avessi special obbligo di subito assolverli; e così stimo di molto più giovare alla salute de' Penitenti. Oh volesse Dio, che da tutti si praticasse così, quanti meno peccati si commetterebbero, e quante più Anime si salverebbero! Io torno a dire, che dove si tratta di liberare i Penitenti dal peccato formale, deve il Confessore avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto concede la Cristiana prudenza; ma dove le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come appunto avviene

in

(a) Lib. 6. n. 455. in fin.

in questa materia delle occasioni prossime, dico essere omninamente espediente, e per lo più necessario, che 'l Confessore si avvaglia delle sentenze più rigide; poichè queste più giovano allora alla salute delle Anime. Che se poi alcuno, stando nell'occasione necessaria; sempre ricadesse dello stesso modo, con tutt' i rimedj eseguiti, e con poca speranza d'emenda, dico allora doverfi a costui in ogni conto negar l'Assoluzione, se non toglie prima l'occasione (a). E qui giudico ch' entri già il precetto del Vangelo: *Si oculus tuus scandalizat te, ejice eum.* (b) Eccettochè se 'l Penitente dimostrasse segni di tal dolore straordinario, che facesse apparire prudente speranza d'emenda (c).

§. II.

*Come debba portarsi il Confessore cogli
Abituati, e Recidivi.*

Bisogna distinguere gli *Abituati* da' *Recidivi*. 8
Gli *Abituati* son quelli che han contratto l'abito in qualche vizio, del quale non ancora si son confessati. Or questi, come dicono i Dottori (d), ben possono assolverfi la prima volta che si confessano del mal'abito, o pure quando se ne confessano dopo averlo ritratto; purchè sian disposti con un vero dolore, e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarfi. Ma quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il Confessore differire, l'Assoluzione, per fare esperienza come si porta il Penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed acciocchè prenda egli più errore al suo vizio. Avvertasi che cinque volte il mese può già costituire il mal'abito in qualche vizio di peccati esterni, purchè tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di fornicazioni, sodomie, e bestialità molto minor numero può costituire l'abito: chi per esempio fornicasse una volta il mese per un'anno, ben questi dee dirfi *Abituato*.

I Re.

(a) *Lit. 6. num. 457.*

(b) *Marc. 16.*

(c) *L. 6. n. 457. in fin.*

(d) *Lit. 6. n. 458.*

9 I *Residivi* all'incontro son quelli che dopo la Confessione son ricaduti nella stessa o quasi stessa maniera senza emenda. Questi, come comunemente s'insegna (a), non possono essere assoluti con i segni ordinarij, cioè col solo confessarsi, e dire che si pentono, e propongono, come si ha dalla Proposizione 60. dannata da Innocenzo XI. poichè l'abito fatto, e le ricadute passate senza alcuna emenda danno gran sospetto che il dolore e 'l proposito, che 'l Penitente asserisce avere, non sian veri. Onde a costoro dee si differir l'Assoluzione per qualche tempo, sino che si scorga alcun prudente segno d'emenda. Ed in questo punto è cosa da piangere il vedere la gran ruina che cagionano tanti mali Confessori nell'assolvere indistintamente questi Recidivi, i quali, vedendosi così sempre facilmente assoluti, perdono l'orrore al peccato, e seguitano a marcire ne' mal' abiti sino alla morte. Alcuni Dottori (b) ammettono che 'l Recidivo ben può assolversi con i segni ordinarij sino alla terza e quarta volta, ma a questa opinione io non ho potuto mai accordarmi: mentre l'Abituato, ch'è ricaduto dopo una sola Confessione senza emenda, già è vero Recidivo, e dà sospetto fondato della sua indisposizione. E notisi quì che questa regola corre anche per li peccati veniali, poichè sebbene comunemente si ammette che più facilmente possono assolversi quei che ricadono negli stessi peccati veniali, per esservene l'occasioni più frequenti; nulladimeno, essendo comune la sentenza (c) che sia peccato grave e sacrilegio il confessarsi di co'pe' leggieri, senza vero dolore e proposito, come si disse al *Cap. 16. num. 23.* dee facilmente temersi che tali Confessioni sian sacrileghe, o almeno invalide. Onde avverta il Confessore a non assolvere indistintamente tali Penitenti, mentre allora, ancorchè quelli stiano in buona fede, egli nulladimeno non sarà scusato dal sacrilegio, dando l'Assoluzione a chi non è disposto. Procuri pertanto, se vuole assolverlo, di disporre il Penitente a dolersi specialmente di

(a) *Lib. 6. 459. v. Recidivus.*(b) *Ibid. n. 450. v. Dicunt.*(c) *N. 499. Dub. 10.*

di qualche colpa veniale, a cui tenga più orrore; o pure di fargli dire qualche peccato della vita passata contro alcuna virtù (basta che lo dica in generale) per aver la materia certa, su cui possa appoggiare l' Assoluzione; altrimenti anche a costui bisogna differir l' Assoluzione per qualche tempo.

Dico per *qualche tempo*, poichè tanto a' Recidivi di colpe leggiere, quanto di colpe gravi non è necessaria la dilazione di anni, o mesi, come troppo rigidamente vuole il Giovenino (a); ma basterà regolarmente, se il peccato nasce da fragilità intrinseca, il tempo di otto o dieci giorni, come dice il dotto Autore dell' Istruzione per li Novelli Confessori (b) stampata in Roma; e lo stesso scrive l' Autore dell' Istruzione per li Confessori di Terre e Villaggi (c), dove cita per questa dottrina Lodovico Habert (d). E soggiungono i suddetti Autori essere eccessiva e pericolosa la dilazione d' un mese, perchè dopo tanto tempo è difficile che tornino tali Penitenti. Ed a questo sentimento favorisce Benedetto XIV. (e) il quale, parlando de' Confessori che giustamente differiscono l' Assoluzione a' Penitenti, così poi loro esorta: *Illos quantocius ut revertantur invitent, ut ad Sacramentale forum regressi Absolutionis beneficio donentur*. Al sommo (io dico) può differirsi a costoro l' Assoluzione per quindici, o venti giorni. Ma bisogna eccettuarne coloro che si confessano in tempo del Precetto Pasquale, mentre a costoro bisogna l' esperienza di maggior tempo che di 8. o 10. giorni, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengano dal ricadere, più per rispetto di non incorrere nella censura, che per vera risoluzione di mutar vita. Bisogna anche eccettuarne coloro che cadono per occasione prossima estrinseca, poichè questi abbisognano di maggior esperienza, essendo l' occasione (come s' è detto nel Paragrafo precedente) un incentivo più forte al peccato. Non però sempre basterà l' esperienza d' un mese; ma il

Con-

(a) *Vide Lib. 6. n. 253.*

(b) *Part. 1. c. c. n. 115.*

(c) *Cap. 1 § 4.*

(d) *In Praxi Pen. tr. 4. p. 17. 417.*

(e) *Bulla Apostolica in Bullar. tom. 3. pag. 143. §. 20.*

Confessore non dica al Penitente, che si trattienga un mese a ritornare, perchè questi si spaventerà a sentir tanta dilazione: dica che torni fra otto, o al più fra quindici giorni, e così con bel modo lo trasporterà a ricever l'Assoluzione in fine del mese.

11 Sicchè per assolvere i Recidivi, non bastano i segni ordinarij, ma vi bisognano gli straordinarij di dolore e di proposito: i quali segni all'incontro secondo la comune (a) son certamente sufficienti a dar l'Assoluzione; poichè il segno straordinario (purchè sia solido e fondato) toglie il sospetto dell'indisposizione cagionato dalle ricadute. Ben dissero i Vescovi della Fiandra congregati nell'anno 1607. in un Decreto fatto per la direzione de' Confessori delle loro Diocesi, parlando di questo punto: *Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis, quam doloris* (b). Onde proibirono a' Confessori l'efigere per legge stabile da' Penitenti anche Recidivi, l'esperienza di tempo notabile, prima di dar loro l'Assoluzione. E con ragione, poichè non è l'unico segno della volontà mutata la sola pruova del tempo, mentre la volontà del peccatore si muta per virtù della Grazia Divina, la quale non ricerca tempo, ma opera alle volte in un istante; perlocchè la mutazione della volontà ben può conoscersi per altri segni, senza l'esperienza del tempo. Anzi gli altri segni della disposizione attuale del Penitente tal volta manifestano la mutazione della sua volontà, molto meglio che lo pruova del tempo: poichè tali segni dimostrano direttamente la disposizione, dove che l'esperienza dimostra solo indirettamente, accadendo non di rado, che alcuno siasi per lungo tempo astenuto dal peccare, e con tutto ciò sia ancora indisposto. Onde dice l'Autore mentovato dell'Istruzione per li Novelli Confessori (c): *Se la ricaduta nasce dalla propria fragilità, senz'altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire, che ogni ricaduto sia indisposto.* Ed altrove

(a) L. 6. n. 450. v. *Recidivus.*

(b) *Ap Croix* l. 6. p. 2. n. 182.

(c) P. 1. c. 15. v. 350.

trove (a) dice che 'l ricaduto per forza del mal' abito deve assolverfi, semprechè dimostra ferma volontà di usare i mezzi per emendarfi, aggiungendo: *E giudichiamo che 'l fare altrimenti sia troppo rigore, e che 'l Confessore facendolo s' allontanerebbe dallo spirito della Chiesa, e del Signore, e dalla natura del Sacramento, il quale non solamente è giudizio, ma è medicina salutare.*

Diversi poi sono questi segni, come insegna- 12
no i Dottori (b). I. Maggior dolore manifesta-
to per lagrime (purchè sieno di vera compun-
zione), o per parole ch' escano dal cuore, le
quali alle volte ben possono essere segni più cer-
ti, che le lagrime. II. Il numero diminuito de'
peccati (s' intende quando il Penitente si è
trovato nelle stesse occasioni, e tentazioni di
peccare); o pure se 'l Penitente dopo l' ulti-
ma Confessione si è mantenuto in Grazia mol-
to tempo, per esempio 20. in 30. giorni, dove
prima solea cadere più volte la settimana, o
pure se fosse caduto dopo un gran contratto col-
la tentazione, o pure se prima di venire a con-
fessarsi, per lungo tempo si fosse astenuto dal
peccato mortale abituato. III. La diligenza usa-
ta per l' emenda, come sarebbe se 'l Peniten-
te ha fuggita l' occasione, se ha adempiuti i
mezzi prescritti dal Confessore, ovvero ha fat-
ti digiuni, limosine, orazioni, ha fatto dir
Messe per farsi una buona Confessione. IV. Se
egli cerca allora rimedj, o nuovi mezzi per e-
mendarfi: o se promette di adempire i mezzi,
che allora gli dà il Confessore, massimamen-
te se non è stato mai avvertito dagli altri a pren-
derli; ma a queste promesse di rado può averfi
tanta fede, che basti, se non vi è qualche altro
segno, mentre i penitenti per aver l' Assoluzio-
ne facilmente promettono, ma difficilmente poi
l' attendono. V. La Confessione spontanea, cioè
se 'l Penitente viene, non già a soddisfare al
Precetto Pasquale, nè per certo pio uso di con-
fessarsi in alcune Feste, come di Natale, della
Beata Vergine, e simili; nè viene spinto da'

Tomo III.

B

Geni-

(a) P. 1. cap. 9. num. 313.

(b) Lib. 6. num. 460.

Genitori , o dal Padrone , o dal Maestro , ma viene affatto volontariamente , e veramente ispirato da lume Divino a solo fine di ricevere la Divina Grazia ; specialmente se per confessarsi ha fatto un lungo viaggio , o si è astenuto da un lucro notevole , o ha sopportato un grande incomodo , o ha superato un gran contrasto interno o esterno . VI. S' è venuto spinto da qualche straordinario impulso , come per aver udita la Predica , o la morte di qualche Paesano , o per timore di qualche flagello imminente , terremoto , peste , ec. VII. Se si confessa di peccati gravi lasciati per vergogna nelle altre Confessioni . VIII. Se per l' ammonizione del Confessore manifesta di avere appresa una nuova cognizione ed orrore del suo peccato , o del pericolo di sua dannazione . IX. Se il Penitente prima di confessarsi avesse restituita la roba , o fama tolta . Altri aggiungono altri segni , come se 'l Penitente accetta volentieri una gran penitenza , se asserisce essersi subito pentito dopo aver fatto il peccato , se si protesta di voler morire più presto che peccare . Ma questi segni non so se possono bastare soli , più presto dico che potrebbero servire ad ajutare altri segni , i quali soli non basterebbero .

- 13 In somma semprechè v' è qualche segno , per cui possa prudentemente giudicarsi , che la volontà del Penitente siasi mutata , ben può essere assoluto ; poichè sebbene il Confessore per assolverlo dev' essere moralmente certo della sua disposizione , nulladimanco si ha da avvertire , che negli altri Sacramenti , dove la materia è fisica , fisica dev' essere ancora la certezza ; ma in questo Sacramento della Penitenza , essendo la materia morale , come sono gli atti del Penitente , basta la certezza morale o sia rispettiva , come si è provato (a) ; cioè basta che 'l Confessore abbia una prudente probabilità della disposizione del Penitente senz' alcun prudente sospetto in contrario ; altrimenti difficilmente mai potrebbe alcun peccatore assolvere , poichè tutti i segni de' Penitenti altro non fon-

(a) Lib. 6. num. 37. e 461.

fondano che una probabilità della loro disposizione : *Non ricercasi altro* (dice l'Autore dell' Istuz. per li Nov. Conf.) *per amministrare la Penitenza, che un giudizio prudente e probabile della disposizione del Penitente ; onde se le circostanze non fondano un dubbio prudente ch' egli non sia sufficientemente disposto , non deve il Confessore inquietare se stesso , nè il Penitente , per averne l' evidenza che non è possibile (a) ; si veda al Capo XVI. n. 117. in fin. Si avverta circa il mal' abito , che più facilmente possono assolverfi i Recidivi nelle bestemmie , che negli altri peccati di odj , difonestà , e furti , a' quali l' abito più radicalmente si attacca per ragione della maggior concupiscenza che v' interviene .*

S' è detto che 'l Confessore può dar l' Assoluzione all' Abituato , o Recidivo , quando è disposto col segno straordinario ; ma non si dice che sia obbligato , perchè può ancora differircela , quando lo stima espediente , come comunemente s' insegna (b) . Poichè , sebbene il Penitente ha jus all' Assoluzione dopo la Confessione fatta de' suoi peccati , nulladimanco non ha jus di esser subito assoluto , mentre il Confessore come Medico ben può , anzi alle volte è tenuto a differir l' Assoluzione , quando giudica esser tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo Penitente . Se poi sia espediente di usare ordinariamente questo rimedio , o no , senza il consenso del Penitente : è certo che no , quando la dilazione può apportare più danno , che profitto , e lo stesso diccsi da' DD. quando dalla dilazione il Penitente avesse a patirne qualche nota , o pericolo d' infamia (c) . Fuori poi di questi casi , alcuni vogliono esser meglio di differir l' Assoluzione a' tali Recidivi ; altri più comunemente , che ciò di rado sia espediente ; e di tal sentimento è stato ancora il gran Missionario de' nostri tempi il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo bel *Discorso Mistico , e Morale* , dato alle stampe in Roma . Meglio nulladimeno è il dire , che in tal punto non può stabilirsi regola certa , ma il Confessore dee regularsi secondo le circostanze oc-

14

B 2

cor-

(a) P. 1. c. 15. n. 360. (b) Vide l. nostr. 6 n. 461.
 (c) Lib. 6. num 463.

correnti. Egli si raccomandi a Dio , e secondo si sente ispirato , così faccia . Il mio sentimento è questo : Dico colla sentenza comunissima de' DD. (a) che se il Penitente è ricaduto per fragilità intrinseca (come accade ne' peccati d'ira , d'odio , di bestemmie , di polluzioni , o dilettazioni morose) stimo che di rado giovi il differir l' Assoluzione al Recidivo , quand' è disposto ; poichè dee sperarsi che più giovi a costui la grazia del Sacramento , che la dilazione dell' Assoluzione .

- 15 Dico per *fragilità intrinseca* , poichè altrimenti devesi praticare con chi è ricaduto per occasione estrinseca , benchè necessaria ; essendochè l' occasione eccita pensieri assai più vivaci , e la presenza dell' oggetto commuove molto più i sensi , e rende più intenso l' affetto al peccato , che non fa il mal abito intrinseco ; e perciò il penitente ha da farsi una gran forza non solo per vincer la tentazione , ma ancora per allontanarsi dalla familiarità e presenza dell' oggetto , acciocchè il pericolo da prossimo rendasi rimoto . E tanto più ciò corre se l' occasione è volontaria , e deve affatto togliersi ; perchè allora chi riceve l' Assoluzione prima di toglier l' occasione , come abbiain dimostrato nel Paragrafo precedente al *num. 4.* sta in gran pericolo di rompere il proposito di rimuoverla . Nell' Abituato all' incontro per cagione intrinseca è più rimoto il pericolo di violare il proposito , mentre da una non v' è l' oggetto ; che sì violentemente lo spinga al peccato : e dall' altra a lui non è volontario il ritenere il suo mal' abito , com' è volontario il non toglier l' occasione ; onde al mal' Abituato in tal bisogno Dio maggiormente soccorre , e perciò più che dal differirgli l' Assoluzione , può sperarsi l' emenda dalla Grazia del Sacramento , che lo renderà più forte , e renderà più efficaci i mezzi ch' egli adoprerà per estirpare il mal' abito . E perchè mai , dicono giustamente i *Salmaticesi* (b) , si dee maggiormente sperare che ad un peccatore , il quale non ha la Grazia , giovi la dilazione dell' Assoluzione , che non giovi ad
un

(a) *Ib. v. Ut autem.* (b) *De fœn. c. 5. n. 67 in fin.*

un Amico di Dio l' Afsoluzione, per cui riceve la Grazia. E 'l Cardinal Toledo (a) parlando precisamente del peccato di mollizie, stima egli che per tal vizio non vi è rimedio più efficace; che lo spesso fortificarsi col Sacramento della Penitenza; e soggiunge, che questo Sacramento è il freno più grande a chi commette tal peccato: e chi non l' ufa, dice che non si prometta l' emenda se non per miracolo. Ed in fatti San Filippo Neri, come si legge nella sua Vita (b), massimamente di questo mezzo della frequente Confessione servivasi a pro de' Recidivi in tal vizio. A ciò ben anche conferisce quel che dice il Rituale Romano trattando della Penitenza: *in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe confiteantur; & si expediat, communicent.* E dicendo *facile recidentibus*, intende certamente parlare di coloro che non ancora hanno estirpato l' abito. Alcuni Autori, che per la sola via del rigore par che vogliano salvare l' Anime, dicono che tutt' i Recidivi si fanno peggiori, allorchè sono afsoluti prima d' emendarsi. Ma io vorrei sapere da questi miei Maestri, se tutti i Recidivi, quando son licenziati senza l' Afsoluzione, privi della Grazia del Sacramento, tutti diventano più forti, e tutti si emendano? Quanti io ne ho conosciuti nel corso delle Missioni, ch' essendo loro stata negata l' Afsoluzione, si sono abbandonati alla mala vita, ed alla disperazione, e per molti anni non si sono più confessati? Del resto, torno a dire, ognuno dee guidarsi in ciò secondo il lume che 'l Signor gli concede. Questo è certo, che in tal materia tauto errano quelli che più del giusto son facili, che quelli che più del giusto son difficili ad afsolvere. Molti per la troppa facilità son cagione che tante Anime si perdano; e non può negarsi che questi sieno in maggior numero, e facciano maggior danno, poichè a costoro si accostano in maggior numero i mali Abituati. Ma altri per lo troppo rigore ancora sono di gran danno. E non so se un Confessore si debba fare solamente scrupolo, quando afsolve gl' Indisposti; e non ancora,

quando licenzia i Disposti senza assolverli. Conchiudo quì col dire il mio sentimento in tal punto. Dico in primo luogo, e non nego, che qualche volta ben può giovare anche al Recidivo disposto il differirgli l' Assoluzione. Dico in secondo, che sempre gioverà che 'l Confessore l' atterrisca col fargli mostra, come non potesse assolverlo. Dico per ultimo, che ordinariamente parlando a' Recidivi per fragilità intrinseca, e disposti per qualche segno straordinario, più gioverà il beneficio dell' Assoluzione, che la dilazione. Voleffe Dio, che i Confessori assolvesero i Recidivi, solamente allora che portano segni straordinari! Il mal' è che la maggior parte, per non dire la massima, de' Confessori universalmente assolvono i Recidivi senza distinzione, senza segno straordinario, senza ammonirli, e senza dar loro almeno qualche rimedio per emendarli; e da ciò veramente nasce (non già da assolvere i Disposti) la ruina universale di tante Anime.

- 16 Ciò non però che si è detto parlando comunemente, per gli Abituati e Recidivi, non corre già per gli Ordinandi abituati in qualche vizio (specialmente, nel peccato d' impurità), che vogliono ascendere a qualche Ordine Sacro; poichè per costoro, corre altra ragione. Il Secolare abituato può esser assoluto, sempre ch' è disposto per ricevere il Sacramento della Penitenza; ma l' Ordinando abituato, se egli vuole prendere l' Ordine sacro, non basta che sia disposto per lo Sacramento della Penitenza, ma bisogna che ancora sia disposto per ricevere il Sacramento dell' Ordine, altrimenti non sarà disposto nè per l' uno, nè per l' altro, mentr' essendo indegno di salir sull' Altare colui che per appena esce dallo stato di peccato, e non ha la bontà positiva necessaria all' altezza dello stato in cui vuol porsi, egli pecca, se senza questa vuol prender l' Ordine sacro, ancorchè si metta in Grazia. Onde allora il Confessore non può assolverlo; se non promette di astenersi dal prender l' Ordine; al quale non potrà ascendere se non dopo la prova di molto tempo, almeno di più mesi. Ciò sta pienamente provato nella Dissertazione posta nel Libro (a)

col

(a) Lib. 6. ex nota 63.

colla comune sentenza de' DD. (a) ivi riferiti , i quali dicono che per ascendere agli Ordini sagri non basta la bontà comune , cioè l' essere semplicemente esente da peccato grave , ma vi bisogna una bontà speciale , per cui sia soggetto depurato da' mali abiti , come insegna S. Tommaso : *Ordines sacri praeexigunt sanctitatem , unde pondus Ordinum imponendum parietibus iam per sanctitatem deficcatis , idest ab humore vitiorum* (b) . E la ragione si è , perchè se l' Ordinando non ha questa bontà speciale , è indegno d' esser costituito sopra la Plebe ad esercitare gli altissimi ministerj dell' Altare : *Sicut illi* (parla lo stesso Santo Dottore) *qui Ordinem suscipiunt , super Plebem constituuntur , gradu Ordinis , ita & superiores sine merito sanctitatis* (c) . Ed in altro luogo (d) più espressamente assegna la suddetta ragione : *Quia per sacrum Ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria , quibus ipsi Christo servitur in Sacramento Altaris , ad quod requiritur major sanctitas interior , quam requirat etiam Religionis status* . Vedasi al Capo VII. dal num. 48. dove si è parlato più a lungo di questo punto .

Non per tanto se n' eccettua il caso , quando 17
il Signore desse a taluno una compunzione sì straordinaria , che lo guarisse dalla sua primiera debolezza ; poichè , come dice il medesimo Angelico : *Quandoque tanta commotione convertitur* (Deus) *cor hominis , ut subito perfecte consequatur sanctitatem spiritualem* (e) . E' vero che tali conversioni son rare , e specialmente negli Ordinandi , ancorchè vengano a far gli Esercizj chiusi in qualche Casa Religiosa , perchè questi per lo più vengono a forza ; ma allorchè veramente alcuno ricevesse una tal grazia da Dio (le cui Misericordie sono ammirabili) che lo rendesse talmente mutato , che sebbene sentisse ancora qualche moto pravo ne' sensi , nulladimeno si trovasse con un grande orrore al peccato , e si sentisse già notabilmente diminuito l' ardore della concupiscenza , sì che avvalorato dalla Gra-

E 4

zia

(a) Ib. n. 68. (b) 2. 2. q. 186. 1. ad 3.

(c) Supp. q. 39. a. 2. ad 3.

(d) 2. 2. q. 184. a. 2.

(e) 3. P. q. 2. a. 3. ad 1.

zia facilmente già resistesse alle tentazioni ; ed all' incontro stesse fermamente risoluto per l' avvenire non solo di fuggire i peccati , e le occasioni , ma ancora di prendere i mezzi più opportuni per vivere da buon Sacerdote ; e già avesse cominciato ad ajutarsi con pregare istantemente il Signore per la perseveranza , con una grande , e tal confidenza in Dio , che lo rendesse moralmente sicuro d' una gran mutazione di vita , in tal caso ben potrebbe assolverlo il Confessore , ancorchè volesse prender l' Ordine sagro subito dopo la Confessione . Con tutto ciò ben anche in tal caso che 'l Penitente sia molto compunto , il Confessore dee far quanto può per indurlo a differire la sua Ordinazione , affinchè così meglio si purghi del suo mal' abito , e meglio eseguisca i propositi fatti . Anzi a quest' effetto , se egli non vuol differire di ordinarsi , può ancora il Confessore come Medico , per maggior profitto di esso , differirgli l' Assoluzione , acciocchè il Penitente differisca d' ordinarsi ; purchè da una tal dilazione non vi fosse pericolo di patirne infamia , perchè allora (come si è notato al n. 4.) il Penitente ha jus d' esser subito assoluto . Del resto debbono i Confessori esser restii quanto si può in assolvere tal sorta d' Ordinandi , che ordinariamente poi fanno pessima riuscita , e sono la ruina de' Popoli e della Chiesa (a). Tutto questo mio discorso io lo ritrovo commendato dal Pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre Opera *de Synodo* , dell' ultima edizione (b).

§. III.

Di alcune speciali Interrogazioni che dee fare il Confessore a' Penitenti di trascurata coscienza.

1. Del-

(a) *Lib. 6. ex n. 66.*

(b) *Ben. XIV. de San. l. 12. c. 2. n. 17. e 18.*

I. Delle Domande da farsi a' Rozzi.

Gl' à dicemmo al *Capo XVI. numer. 202.* che 18
 sebbene l' obbligo di esaminare la coscienza è proprio del Penitente, nondimeno quando il Confessore ha motivo da credere che 'l Penitente non s'asi esaminato abbastanza, è tenuto egli ad interrogarlo. E parlando de' Rozzi, ivi insieme si disse, al *numer. 203.* essere errore il licenziarli con mandarli a meglio esaminarsi, ma che deve il Confessore esaminarli, interrogandoli secondo l' ordine de' Precetti del Decalogo, non già di tutti i peccati che quelli abbian potuto commettere, ma solamente de' più ufuali che sogliono farsi da tali persone; specialmente se sono Vitturali, Cocchieri, Soldati, Birri, Servidori, Tavernai, e simili. Circa il I. Precetto dimanderà al Penitente per 1. se sa le cose della Fede, secondo quel che si disse al *Cap. IV. numer. 3.* Ma qui ben avverte il dotto di sovra mentovato Missionario, il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *Discorso Mistico e Morale, num. 26.* esser obbligo del Confessore l' istruire i Penitenti rozzi de' Misterj della Fede, almeno ne' quattro principali, e poi soggiunge così: *Non è buon consiglio mandare a dietro simili Ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perchè non se ne cava altro frutto che restare ignoranti; e però è spediente insegnar loro brevemente i suddetti Misterj principali, con far loro un atto di Fede, di Speranza, d' Amor di Dio, e di Contrizione, obbligandoli a farsi poi istruire più compiutamente degli altri Misterj necessarij a saperli de necessitate Precepti.* E per le Persone Civili trascurate, che hanno a rossore essere interrogate sopra tali cose, dice il medesimo Scrittore esser bene che 'l Confessore lor dica così: *Orsù facciamo insieme gli Atti Cristiani.* E facendo l' atto di Fede, soggiunga: *Dio mio, perchè Voi siete Verità infallibile, e l' avete rivelato alla S. Chiesa, credo quanto la S. Chiesa m' insegna a credere; credo specialmente che siete tre Persone, ma un solo Dio; credo che 'l Figliuolo si fece uomo, morì per noi in Croce, risorse, e salì al Cielo, donde ha da venire a giudicare*

tutti , per dare il Paradiso a' Buoni , e l' Inferno a' Cattivi in eterno . Si noti qui inoltre che Bened. XIV. nella Cost. 42. de *Doctrina Christiana* §. 12. (Vedi nel Bullario al tomo primo) dice che dee negarsi l' Assoluzione a chi ha trascurato con sua colpa d' imparare le cose necessarie a sapersi così di necessità di mezzo , come di precetto . Ma in quanto alle cose di precetto , disse che può assolversi , se 'l Penitente di cuore promette di porsi di proposito a saperle , con questo parole : *Eo quandoque casu Penitens absolvi potest , quo se vincibilis hujus ignorantie reum se agnoscat , & promittit operam se impense daturum addiscere necessaria necessitate precepti .*

Per 2. dimandi se ha fatte , o insegnate cose di superstizione , e se in quelle si è servito d' altre persone , facendole cooperare al suo peccato ? Nel che bisogna spiegare a' Rozzi , che le superstizioni sempre sono illecite , benchè si facciano per carità , e benchè in caso di necessità . Quali azioni poi sieno o no superstiziose , vedi nel Libro . Per 3. se mai per lo passato ha lasciato qualche peccato per vergogna ? e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' Rozzi , ed alle Donne che poco frequentano i Sacramenti , dicendo loro : *Avesti qualche scrupolo della vita passata ? fatti mo una buona Confessione ; di liberamente ogni cosa , non aver paura , levati tutti gli scrupoli .* Con questa domanda diceva un buon Operario aver salvate molte Anime dalle Confessioni sacrileghe . Se poi trova già tali sacrilegi fatti , dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato , e comunicato fra questo tempo in cui ha lasciat' i peccati ? E se ogni volta che si confessava , o comunicava , avvertiva al sacrilegio ? poichè ad alcuni avviene il fare qualche Confessione sacrilega , specialmente in tempo di fanciullezza , e poi scordarsene ; questi non sono obbligati a ripetere le Confessioni fatte in tempo della dimenticanza . Di più dimandi , se sapeva che con una tal Confessione , o Comunione sacrilega trasgrediva ancora il Precetto Pasquale ? Questa dimanda de' sacrilegi è bene di farla al principio della Confessione , acciocchè , se si fa dopo , e si treva il sacrilegio fatto , non abbia di nuovo a rifarsi la Con-

Confessione con più esattezza della vita passata . Ed a coloro che si trovano aver lasciat' i peccati , bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo , di porsi il Sangue di Gesù Cristo sotto i piedi . Per 4. se ha soddisfatta la penitenza ? domandando in ciò , se l' ha dimenticata , o pure ha voluto lasciarla , o differirla per adempirla appresso . o per farfela commutare ? e se in tal dilazione stimava di peccare ? Per 5. circa gli scandali , se ha cercato d' indurre altri a peccare , se in ciò si è servito d' altre persone ? e se ha cooperato al peccato d' altri ? A Tavernaj , se han dato vino a chi era solito d' ubbriacarsi ? A Donne , se con parole poco modeste , o con burle , risa , occhiate fisse , gonna alzata , o petto scoperto han provocati gli Uomini a mali pensieri ? se han ricevuto regali dati da costoro a mal fine .

Circa il II. Preceſto dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto ? Per 2. Se ha giurato colla bugia ? E per chi ha giurato , se per qualche Santo o cosa santa , o per l' Anima , per la coscienza , o per la fede ? Per 3. Se ha bestemmiato ? e come ha detto , se *Mannaggia* , *Stia* , o *Posta* ? E che cosa ha bestemmiato , se li Santi , o li giorni , o le cose sante ? E se vi ha foggiunto , se *E' ho fatto io* ? Inoltre se ha bestemmiato avanti a' Figli , o Garzoni , perchè allora vi farà di più il peccato dello scandalo : si osservi circa la bestemmia ciò che si disse al *Capo V. num. v. & seq.* Ma qui bisogna avvertire coll' *Istruttore de' Confessori Novelli* , non essere sonati i Bestemmiatori da peccato grave , a cagion che la forza del mal' abito o di qualche veemente passione d' ira non l' abbia fatto avvertire , e conoscere quel che dicevano ; perchè questi mali abituati , benchè abbiano una cognizione meno vivace degli altri , che non sono usati a bestemmiare , tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l' atto sia deliberato , e mortale . Essendo ch' essi fan poco conto del peccato , perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione , che sentirebbe un altro di coscienza men guasta ; e di qua nasce che nella loro memoria non rimane vestigio dell' attuale cognizione che ben' ebbero

del peccato , o pure il veſtigio è sì leggiero , che interrogati facilmente riſpondono che non vi hanno avvertito ; ma un Confefſore accorto non dee lor credere ; e neppure a queſti biſogna dimandare , ſe vi hanno avvertito o no , biſogna pigliarle tutte per vere beſtemmie attuali , ſemprechè coſtoro le ſapeano per tali (a).

20. Circa il III. *Preceſſo* dimandi per 1. ſe ha perduta qualche volta la Meſſa in giorno di Feſta ? o ſe ha avvertito che la perdeva ? o pure ne ha dubitato in tempo che potea ſentirla ? poichè molte volte il Penitente riducendoſi al tardi , benchè a caſo avrà trovata poi la Meſſa , e l' avrà intefa , nulladimeno già ſi farà poſto ſenza giuſta cauſa in pericolo di perderla , e di ciò il Rozzo non ſe ne accuſerà . Per 2. dimandi , ſe ha faticato in giorno di Feſta ? e per quanto tempo ? e che ſorta di fatica ha fatta , ſe grave o leggiera ? Se poi il Penitente diceſſe in conſuſo , che alle volte ha faticato più , alle volte meno , ſe gli dimandi , quante volte in circa ha creduto di faticare in materia grave ? E biſogna a queſti Rozzi dichiarare che la fatica in giorno di feſta , benchè ſia occulta , e ſenza paga , anche è illecita . Di più ſe gli dimandi , per quale cauſa ha faticato , ſe coſtretto dalla neceſſità , o dal Padre , o dal Marito , o dal Padrone ?

21. Circa il IV. *Preceſſo* , ſe ſi confeſſano i Figli , dimandi loro ſe han perduto il riſpetto a' Genitori con fatti , o con Parole d' ingiurie , o d' imprecazioni ? Se han portato loro odio ? Se han loro diſubbidito in coſa grave ? Si noti che i figli , avendo perduto il riſpetto a' Genitori , ſono poi obbligati a reſtituir lor l' onore dovuto con cercar loro perdono , ed anche in preſenza d' altre perſone , avanti a cui i figli han peccato . Alcuni Confefſori poco accorti impongono in tal caſo per penitenza a' figli , che giunti alla Caſa bacino i piedi a' lor Genitori , e così l' aſolvono ; ma quelli poi non ne fanno niente , e fanno nuovo peccato . Meglio è procurare che prima dell' Aſoluzione cerchino , il perdono ,
ma

(a) *Vide lib. 6. num. 173.*

ma senza imporre loro che bacino i piedi, o la mano, perchè quelli figli che non sono usati a ciò fare, difficilissimamente ciò l'adempiscono. Se poi non si potesse comodamente esigere quest'atto di cercar perdono prima dell' Assoluzione, non s' imponga per obbligo grave, ma più presto loro si esorti come consiglio; mentre si presume certamente, almeno per lo più, che i Genitori rimettano a' loro figli quest' obbligo, per non vederli di nuovo in disgrazia di Dio. Se si confessano all' incontro i Genitori, si dimandi loro per 1. se mancano nell' educazione de' figli, trascurando che sappiano la Dottrina Cristiana, che sentano la Messa, che frequentino i Sacramenti, che fuggano i mali compagni, o le persone di diverso sesso. Di più si dimandi, se han dato loro qualche scandalo con bestemmie avanti di essi ec. ? se non l' han corretti ne' loro peccati, specialmente ne' furti che han fatti ? se han permesso che gli Sposi delle loro figlie entrassero in Casa ? e singolarmente se han tenuti i figli nel letto, o a do mire insieme maschi e femmine ? Si dimandi ancora a' Padroni, se han corretti i loro Garzoni che bestemmiavano, o non adempivano il Precetto Pasquale, o non sentivano la Messa, o parlavano disonesto, specialmente in tempo di vendemmia; poichè i Padroni son tenuti ad impedire potendo gli scandali che allora si commettono. Si dimandi ancora a' Mariti, se hanno alimentata la famiglia ? Alle Mogli se han provocati i Mariti a bestemmie ? e se han renduto il debito conjugale ? Per lo più si dimandi ciò alle Mogli, perchè molte si dannano per questo capo e son cagione che si dannino anche i Mariti, i quali vedendosi negato il debito, fanno mille scelleraggini. Nulladimeno in dimandare ciò, s' usino i termini più modesti, per esempio: *Sei ubbidiente a tuo Marito, anche nel Matrimonio ? O pure Hai niuno scrupolo circa il Matrimonio ?* Ma questa dimanda si lasci con quelle Mogli che fanno vita spirituale.

Circa il V. Precetto, si dimandi per 1. se si è 25
compiaciuto del male del Prossimo, o gli ha desiderato male con mandargli imprecazione ?
E qui è la confusione de' poveri Confessori, in
far

far giudizio, se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi Rozzi) sieno peccati mortali, o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al Penitente, se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle? Ma ciò non basta a far certo giudizio; onde bisogna in secondo luogo dimandare, se l'ha mandate ad estranei, o a Congiunti, perchè a Congiunti (specialmente a' Figli, Coniugi, o Genitori) di rado vi è l'animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la cagione per cui l'ha mandate, giacchè essendovi cagione grave, ed una grand'ira, è facile allora che vi sia ancora il pravo desiderio. Del resto non basta a scusare queste imprecazioni (come avverte il *Gea.*) il dire che solo in quell'atto si voleano vedere, ma non appresso; perchè ciò basta già per essersi commessa in quell'atto la colpa grave; onde il Confessore allora ne prenda il numero, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio, non l'affolva, se non vede prima l'emenda, o segno straordinario di dolore. Per 2. S^a interroghi, se ha fatte, o dette ingiurie gravi al Prossimo? e se innanzi ad altri? perchè allora è obbligato avanti alle stesse persone a restituirgli l'onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima; purchè non si presumesse prudentemente la remissione dell'Ingiuriato, o ch'egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi appresso di se il rossore, ed appresso degli altri la memoria dell'ingiuria ricevuta; o pure se non si temesse che con quell'atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l'odio. Se poi l'ingiuria è stata in segreto è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza. Avvertasi qui non però che l'ingiurie, che si dicono scambievolmente tra loro questi Rozzi, benchè in se sarebbero gravi, nulladimeno non sono sempre gravi rispetto loro (come quando si chiamano Ladri, Streghe, Meretrici) perchè essi stessi non ne fan molto caso, nè chi sente le crede, eccettochè se si nominassero i fatti, e le persone complici in particolare. Si dimandi per 3. se avesse fomentate discordie, con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra? Inoltre, se fa il Confessore che

il Penitente ha ricevuto qualche aggravio , gli dimandi se ha fatta la remissione cercata dall' Offensore? Si offervi quel che si è detto su ciò al Capo IV. num. 17. Avvertendo qui quel che dice *Tournely* (a), cioè che l' Offeso ben può pretendere in Giudizio la soddisfazione dell' ingiuria , se altrimenti restasse infamata la sua Famiglia . Di più s' avverta quel che dice *S. Tommaso* (b), che giustamente può pretendersi il castigo dell' Offensore , o per frenare la di lui insolenza , o per ottenere la quiete degli altri . *Sic vero* (dice il Santo) *intentio Vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum per poenam peccantis (puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus , & quietem aliorum , & ad justitia conservationem) potest esse vindicatio licita* . Ma circa il punto della conservazione della Giustizia (che per lo più affaccian gli Offesi), bisogna che il Confessore stia molto accorto , perchè praticamente , come dicemmo nel luogo citato , facilmente in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta . Si dimandi di più circa questo V. Precetto a tali Rozzi , se si sono ubbriacati sino a perdere i sensi ? e se prevedevano già col seguitare a bere , che farebbero giunti a perdere l' uso della ragione ? Si offervi su ciò quel che si disse al Capo VIII. n. 4.

Circa VI. *Præceptum* : I. Interrogentur de cogitationibus , num desideraverint , aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis ? & an plene ad eas adverterint , & consenserint ? Deinde num concupierint puellas , aut viduas , aut nuptas ? & quid mali cum illis se asturos intenderint ? In quo advertendum , quod Rustici , communiter loquendo , existimant majus peccatum stuprum , quam simplicem fornicationem . E contrario ignorant malitiam adulterii ; ideo cum iis , qui hujus vitii consuetudinem habent , non expedit eos monere de adulterii malitia , cum prævidetur monitio parum profutura . De his autem cogitationibus quibus assentiti sunt , fandum est numerus certus , si haberi potest ; sin autem , exquiratur quoties in die , vel hebdomada ,
vel

(a) *Tourn.* tom. 5. pag. 265.

(b) 2. 2. qu. 108. ar. 11.

vel in mense cogitationibus consenserint? Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur, num concupierint singulas feminas, quæ sibi occurrerint, vel in mentem venerint? Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo? Et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant? Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exsequendas? nam (ut diximus *Cap. III. num. 48. in fin.*) tunc illa media, etsi indifferentia, a malitia interna informantur) & ideo explicanda ut peccata externa, sive opera inchopta.

27 II. Circa verba obscena, interrogentur 1. coram quibus, & quoties ita locuti sint, ratione scandali? an coram viris, aut feminis? conjugatis, aut non? pueris, vel adultis? facilius enim scandalizantur puellæ, & pueri, quam adulti, præsertim qui in hoc vitio sunt habituatii. 2. Quæ dixerint verba, an v. gr. nominarint pudenda sexus a suo diversi? hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3. Num verba protulerint ex ira, vel joco? nam ex ira difficilius aderit complacentia, & scandalum, (Caveat Confessarius ab absolvendis hujusmodi Recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse, ex joco, nisi prius emendentur, vel signum extraordinarium doloris afferant). 4. Num iactaverint se de aliquo peccato? tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scandalum audientium, iactantia de malo commisso, & complacentia de peccato narrato. Ideoque interrogandi sunt, de quo peccato in specie se iactarint? Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes? & an tunc adverterint ad correctionis præceptum, putantes eam profuturam?

28 III. Circa opera, interrogentur, cum qua rem habuerint? Num alias cum eadem peccarint? Ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas)? Quoties peccatum fuerit consummatum? & quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato? Num peccato multum ante consenserint? nam tunc actus interni interrumpuntur, juxta dicta *Cap. III. num. 46.* Et tunc expedit formare iudicium, toties multiplicata esse peccata,

cata, quot morulae somni, distractionis, &c. interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel tres dies ante consummationem peccati, & intra illud tempus non fuerit retractatum; vide dicta *ibid.* Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis, separatis a pollutionibus, & moneantur eos esse mortalia. Item interrogentur, an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt. Circa autem peccata Conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo Confessarius non tenetur, nec decet interrogare nisi Uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint obediens viris omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit. Quae autem liceant, & quae non inter Conjuges circa debitum conjugale, vide quae dicta sunt in *Cap. XVIII. ex n. 39.*

Circa il *VII. Precetto* dimandi, se ha pigliate robe d'altri? E se in una, o in più volte? e se da uno, o da più Padroni? E se i Padroni eran ricchi, o poveri? per discernere se la materia è stata grave o leggiera.

Circa l' *VIII. Precetto* dimandi, se ha detto male del Prossimo in materia grave? E se di cosa falsa, o vera? ed essendo il fatto vero, se era segreto, o pubblico? ed essendo segreto, se l' ha detto a chi non lo sapea? ed a quante persone l' ha detto. Di più, se l' ha detto come certo, o pure come inteso dagli altri che mormoravano? e se avanti ad altre persone? O almeno se si è compiaciuto di sentir toglier la fama al Prossimo? Di più dimandi, se ha detto qualche male d'infamia del Prossimo in presenza di lui? perchè allora vi è anche la contumelia, ch' è peccato distinto dalla mormorazione. Come poi abbia a regularsi il Confessore circa la restituzione della fama, e dell' onore, si osservi quel che si disse al *Capo XI. al n. 3. 4. 18. e sega.* Circa quest' *Ottavo Precetto* non è poi necessario dimandare al Penitente, se ha fatti giudizj temerari; perchè tali giudizj, che

che comunemente si fanno, difficilmente giungono a colpa grave; mentre per lo più non sono giudizj, ma sospetti; e quando si fa qualche giudizio, avviene o perchè la persona ha bastante motivo di così giudicare, o perchè almeno crede che il motivo sia bastante a far tal giudizio. Anzi alle volte bisogna diingannare alcuni Rozzi, che si fanno scrupolo di sospettare, dove son tenuti a sospettare, per riparare al male che possono impedire: per esempio alcune Madri, quando le Figlie praticano cogli Sposi, o co' Parenti in segreto, o con troppa confidenza; così ancora alcuni Mariti, quando le Mogli praticano troppo familiarmente con altri Uomini, questi alle volte si confessano di aver fatti giudizj, o sospetti temerarij; il Confessore deve avvertire a costoro, che non si facciano scrupolo di ciò; anzi ch'essi sono obbligati in tali casi a sospettare di qualche male che può esservi, e perciò son tenuti a toglier le occasioni, ed a proibire tali confidenze.

- 31 Circa i Precetti poi della Chiesa non occorre altro dimandare a tali Penitenti, se non che se hanno digiunato nella Quaresima, e nelle Vigilie? se son persone che si suppongono a ciò obbligate. E se in detti tempi, o ne' Venerdì e Sabbati si son cibati di cibi proibiti?

II. Delle domande da farsi a persone di diversi stati, e condizioni, che sono di coscienza trascurata.

- 32 **Q**ui s'avverte, che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego, non sempre basta che 'l Confessore dimandi solo al Penitente, se ha adempito al suo obbligo? Quando si vede che la persona è di coscienza trascurata, o pure altronde ha ragionevol sospetto il Confessore, che quella manchi a' suoi obblighi, allora bisogna che le faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali: e siasi la persona di qualunque riguardo. E n. S' è Sacerdote quegli che si confessa, se gli dimandi, se ha soddisfatto all' Officio, ed agli obblighi di Messe, o se queste l' ha differite per notabil tempo? (oh quanti Sacerdoti si dannano per questo peccato! Se fa ne-
gozj;

gozi? Se giuoca a giuochi proibiti? Se dice la Messa in fretta? (Nel che si offervi ciò che si disse al *Capo XV. num. 84. 85. ed 86.*) Se poi questo Sacerdote è beneficiato, l'interroghi de' frutti del Beneficio, come l'ha impiegati? Se è Confessore, gli dimandi specialmente, se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla? o i Recidivi senza segno straordinario? Se è Parroco, bisogna interrogarlo degli obblighi speciali del suo officio, secondo ciò che si è detto al *Capo VII. dal num. 14.* Ma specialmente s'è Parroco, non si tralasci di dimandargli per 1. se ha atteso a far le dovute correzioni a' suoi Sudditi che teneano odj, o male pratiche, o entravano nelle case delle Spose? Per 2. se ha invigilato a far loro adempire il Precetto Pasquale, con esigerne le Cartelle, o altra notizia certa, senza eccezion di persone? Temo anche che molti Parrochi si dannino per la trascuraggine su quest'obbligo. Per 3. come ha atteso a predicare nelle Domeniche, e ad insegnare la Dottrina Cristiana? e ad amministrare i Sacramenti, precisamente a' Moribondi? Per 4. singolarmente l'interroghi, se ha fatte Fedi agli Ordinandi de' buoni costumi, o della frequenza de' Sacramenti, senza esserne certo? Se finalmente tal Sacerdote fosse Vescovo, e si sapesse ch'è di trascurata coscienza, il Confessore non dee lasciare d'interrogarlo su gli obblighi di lui speciali, di cui parlammo nel medesimo *Capo VII. dal num. 47.* E specialmente gli dimandi, se usa la dovuta diligenza in accertarsi della scienza sufficiente, e della bontà positiva degli Ordinandi (secondo ciò che si disse nel citat. *Capo VII. dal num. 47. e 52.*) senza contentarsi delle sole Fedi de' Parrochi, le quali per lo più o sono false, o sospette di esser false come fatte per rispetti umani. Di più se ha data la Confessione, a' Sacerdoti bene sperimentati nella dottrina e ne' costumi? altrimenti essi faranno più danno che utile. Di più, se s'informa de' scandali che vi sono nella Diocesi ec.? Di più, come attende a far la Visita?

II. Se la Penitente è Monaca di Clausura, la interroghi sul voto della Povertà, come si porta? Su l'obbligo dell'Officio Divino? Se conserva qual-

qualche rancore verso alcuna Sorella? Ma specialmente le dimandi, se tiene qualche corrispondenza pericolosa: e se colei non vuol lasciarla, sia forte il Confessore in non assolverla; poichè in tali corrispondenze, se non v'è fine gravemente cattivo, almeno vi è il pericolo che possa farsi cattivo: almeno vi può esser lo scandalo del Corrispondente, e dell'altre Religiose, che con tal mal' esempio possono similmente prendere qualche attacco. Se poi quella Monaca è Rotaja, le dimandi se porta lettere o ambasciate sospette di amicizia non buona? S'è Dispensiera, se le dimandi come attende alle robe del monastero? E s'è Superiora, specialmente l'interrogli se sta attenta all'ingresso e dimora degli Uomini nel Monastero? E se attende singolarmente a non permettere conversazioni pericolose alle grate? e ad impedire che non s'introducano abusi nuovi, i quali ancorchè leggieri potranno essere a lei imputati a colpa grave, quando ne succedesse danno comune all'Offervanza.

- 34 III. Se viene un Giudice, gli dimandi se ha sbrigate le cause? Se ha giudicato per passione, o senza studio? IV. Se viene uno Scrivano, gli domandi come s'è portato nel prender le informazioni? Se ha fatte dimande suggestive? Se ha diminuite, o alterate le deposizioni? E se ha esatto ciò che non gli toccava? V. Se viene un Medico, se gli dimandi 1. Se ha lo studio, e pratica sufficiente per lo passato? e se s'applica a studiare ne' casi più difficili, quando occorrono, com'è obbligato? Per 2. Se ha data licenza di mangiar carne, o di lasciar l'Officio, o la Messa per rispetti umani, senza necessità, o almeno senza il dubbio che il soddisfare all'obbligo potesse cagionar grave danno, o pur recare notabile incomodo? Per 3. Se ha applicato qualche rimedio pericoloso all'Infermo non ancor disperato della vita? Per 4. Se ha mandate le ricette alla bottega di qualche Speciale non fedele, o poco pratico, o che suol tenere rimedj poco buoni, per solo rispetto che quegli era suo amico? Per 5. Se ha atteso alla cura de' Poveri, essendo Salariato: o se no., stando i Poveri in estrema, o grave necessità? Per 6. Gli dimandi con cura molto speciale, se ha procurato che i
suoi

suoi Infermi si confessassero a tempo opportuno, secondo il precetto de' Pontefici? Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi della Morale (*a*), dove si è detto che Innocenzo III. ordinò che i Medici non prendessero la cura d' alcun Infermo, se prima quegli non si fosse confessato; e San Pio V. confermando tal precetto aggiunse, che 'l Medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno, se non fa che si sia già confessato; e di più che tutti i Medici avanti di assumere il grado del Dottorato giurino di osservare questo precetto, e ciò sta ordinato a tutti i Collegj. Ma il dubbio sta, come s' intenda tal precetto, e giuramento. Molti Dottori han tenuto che ciò s' intende, quando l' infermità è pericolosa, o almeno quando v' è dubbio che sia pericolosa; ed in questo senso dicono esser stata ricevuta la Bolla di San Pio V. Ma la sentenza più comune vuole che tal precetto, benchè non obblighi in ogni morbo leggiero, tuttavia non debba intendersi solamente per i morbi attualmente pericolosi, ma ancora quando prudentemente si giudica che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è, perchè Innocenzo ordina che il Medico imponga la Confessione all' Infermo, prima che ne prenda la cura, acciocchè (dice il detto Pontefice) l' Infermo coll' avviso della Confessione, mettendosi in disperazione, non incorra più facilmente il pericolo della morte: Dunque intende che facciasi confessare l' Infermo, prima che 'l morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; nulladimeno so che universalmente la pratica de' Medici è in contrario, almeno nel nostro Regno, e stimo che lo stesso sia da per tutto; e parlo anche de' Medici timorati di coscienza, i quali non sogliono avvertire i loro Infermi a confessarsi, se non quando l' Infermità già probabilmente è fatta pericolosa. Nè in ciò pensano di peccare contro del giuramento, dato secondo la Bolla di San Pio V. appoggiati a quel

quel

(c) Vide l. 3. n. 181. & melius l. 6. n. 564.

quel che dicono *Navarro, Layman, Vega, Graffis, Rodriguez, Ciera &c.* (a) che 'l detto giuramento non obbliga se non per quella parte, nella quale è stato dalla consuetudine ricevuto. Del resto è certo appresso tutti, che peccano mortalmente almeno quei Medici che avvisano gl' Infermi a confessarsi, quando l' infermità è grave, o si dubita che sia grave. Che miseria è il vedere tanti Infermi (e specialmente quando son persone di riguardo) ridursi ad aggiustare i conti per la morte, quando son già quasi cadaveri, che poco posson parlare, poco sentire, e poco concepire lo stato della loro coscienza, e 'l dolore de' loro peccati! e tutto succede per colpa di tali Medici, che per non disgustare gl' Infermi, o i loro Parenti, non gli avvisano del lor pericolo, anzi li lusingano che non vi è timore, fino che non sono affatto disperati. Attenda dunque il Confessore, quando viene un Medico di coscienza trascurata, ad interrogarlo su tal punto, e ad inculcargli, non di passaggio, ma con fermezza e calore l' obbligo di ordinare la Confessione, almeno quando scorge che 'l morbo sia grave, o dubbiamente grave. Con fermezza, dico, poichè da questo punto dipende la salute spirituale, non solo del Medico penitente; ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.

- 35 VI. Se poi è Cerusico, o Speciale, se gli dimandi se ha dati rimedj a Donne gravide per farle abortire? Se ha dato un medicamento per un altro, ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva? Si aggiunga qui che Gregorio XIII. nella *Coffit. 29. Officii nostri*; proibì ogni società de' Speciali co' Medici e Chirurghi. VII. Se viene un Negoziante, se gli dimandi, se ha mancato nel peso, o misura? Se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure, e non v' era suo danno? Se poi possa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza, per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza; secondo la comune estimazione; e se le robe a minuto possa.

(a) L. 6. n. 564. v. *Notant, infra ad n. V.*

possano venderfi a maggior prezzo, si osservino; le dottrine notate nel *Capo X. num. 174. e 178.* con *Less. Lugo, Salmas. ec. comun. VIII.* Se viene un Sartore, se gli dimandi se ha faticato per tempo notabile nella Festa per finire le vesti, e portarle a' Padroni, senza qualche causa straordinaria? Se hai fatti i digiuni comandati dalla Chiesa? poichè il Sartore non è scusato per la fatica di cucire. Se ha alterato il prezzo, dicendo che il Mercante gli ha dati i panni per minor prezzo, a riguardo suo? Quando per altro fosse vero che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenersela; purchè abbia fatta una moral diligenza, e sappia per certo che gli altri Mercanti non danno quella roba a prezzo minore, ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato; si veda al *Cap. X. num. 189.* Di più, se ha ritenuti i ritagli delle vesti? poichè non può certamente ritenerseli, se non quando o vi fosse la volontà de' Padroni, o quando essi gli pagassero la fattura, meno dell' infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle Donne? come avviene non di rado a' Giovani di mala coscienza.

IX. Se viene un Sensale, o una Venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere da' Padroni), se gli dimandi, se si ha ritenuto niente del prezzo esatto dalla vendita? poichè noi abbiam tenuto (vedasi ciò che si è detto al *Capo X. num. 189.*) contro l'opinione d'altri, ch' egli non può ritenersi il di più, ancorchè il Padrone avesse determinato il prezzo che ne voleva: perchè la determinazione si fa acciò la roba non vendasi meno, non acciocchè l'avanzo se lo ritenga il Sensale; e ciò corre, ancorchè dal Padrone siasi assegnato il luogo dove vender la roba, e 'l Sensale fatta ivi la diligenza l'avesse poi venduta più in altro luogo molto distante: mentre anche allora noi diciamo ch' egli non può ritenersi tutto l'avanzo, ma solo ciò che gli può spettare per quella fatica straordinaria, poichè la roba sempre fruttifica al suo Padrone. In quali casi poi il Sensale possa ritenersi il di più, si osservi ciò che si è detto nel luogo citato.

Lo

Lo stesso dicefi poi, se alcuno avesse commesso al Sensale di comprargli qualche roba a tal prezzo, e quegli l'avesse comprata meno: allora il Sensale non può esigerne più, se non fosse per una fatica straordinaria, che ci avesse usato per lo risparmio, o pure se 'l Sensale avesse comprata la roba a nome suo, affumandone in se il pericolo. Ciò nonperò s'intende dopo ch' egli avesse fatta già una moral diligenza, e non avesse trovato a comprarla a prezzo minore.

- 37 X. Se viene un Barbiere, o Parrucchiere, se gli dimandi, se rade le barbe nella Festa, dove non vi sia tal consuetudine? Mentre all'incontro eiò non gli è illecito, dove la consuetudine già è introdotta; o pure, se ivi le Persone abbian necessità di farsi la barba nella Festa, come sono quei che vivono colla fatica. Di più gli dimandi, se fa la testa alle Donne, secondo l'uso maledetto oggidì introdotto dal Demonio? Io tengo che (comunemente parlando) ciò sia a' Giovani occasione prossima di peccare mortalmente con compiacenze sensuali, o almeno con cattivi desiderj; onde dico non poterfi permettere ad alcuno che non ne avesse una lunga esperienza in contrario. Che se mai alcuno avesse sperimentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto, questi non può condannarsi di peccato mortale: ma con tutto ciò procuri il Confessore di rimuoverlo quanto può da un tal mestiere, che in se certamente è pericoloso. Non entro qui poi a discifrare il punto, se le Donne che si fanno far la testa dagli Uomini, possano stare o no in buona coscienza. Sento che molte ordinariamente così praticano: e si confessano, e si comunicano: *videant ipsa, & ipsarum Confessariis*. Almeno il mio Lettore loro imponga, che facciano diligenza di trovarsi qualche Donna che sappia fare lo stesso officio: e non trovandola, almeno non si servano de' Giovani, e specialmente di taluno del quale sianfi avvedute da' portamenti che non operi con semplicità. Del resto certamente credo che le Donne di più delicata coscienza non si serviranno degli Uomini per adornarsi la testa, ma si contenteranno delle Donne al miglior modo che la fanno fare.

§. I V.

*Come debba portarsi co' Fanciulli, Giovani,
e Zittelle.*

CON i Fanciulli bisogna usare tutta la carità, 38
ed i modi più dolci che sian possibili. Prima bisogna domandare loro, se fanno le cose della Fede? e se non le fanno, bisogna con pazienza istruirli per allora, se v'è tempo, o mandarli da alcuno a farli istruire, a' meno circa le cose necessarie alla salute. Quindi venendo alla Confessione bisogna al principio far loro dire i peccati, che si ricordano da loro stessi, e poi potranno farsi loro le seguenti dimande: 1. Se han taciuto qualche peccato per vergogna? 2. Se han bestemmiato i Santi, o i giorni santi? E se giurato colla bugia? 3. Se hanno lasciata la Messa, o se dentro quella han ciarlato? E se han faticato la Festa. 4. Se hanno disubbidito a' Genitori, o perduto loro il rispetto con alzar le mani, o detta loro qualche ingiuria in presenza, o han mandate imprecazioni con farcele sentire, o fatte loro beffe? E notisi qui ciocchè si è detto al *num. 21.* del come si ha da imponere a' Fanciulli il cercar perdono a' Genitori. 5. Se han commessa qualche oscenità? Ma in ciò il Confessore sia molto cautelato nelle dimande. Cominci interrogando con raggiri e parole generali. E prima se han dette male parole? Se han fatte burle con altri figliuoli, o figliuole? e se quelle burle le han fatte di nascosto? e con toccarsi l'un l'altro? Indi dimandi, se han fatte cose brutte, o male parole? (così chiamano i Fanciulli i fatti osceni). Molte volte, ancorchè essi negano, giova il fare loro dimande suggestive: *E bene, quante volte hai fatte quelle cose? dieci, quindici volte?* Dimandi loro con chi dormano, e se nel letto hanno burlato colle mani? Alle Zittelle, se han fatto a. l' ambre, e se ci son stati mali pensieri, parole, o atti? E dalle risposte s'inoltri alle dimande; *sed abstineat ab exquirendo a puellis, vel a pueris, an adfuerit seminis effusio.* In somma con questi è meglio che si manchi nell'integrità materiale della

Confessione, che si faccia loro apprendere quel che non fanno, o che si pongano in curiosità di saperlo. Si dimandi ancora a' Fanciulli, se han portate ambasciate, o regali di Uomini a Donne? Ed alle Zittelle, se han presi doni da persone sospette, e specialmente dagli Ammogliati, Ecclesiastici, o Religiosi? Per 7. dimandi, se han rubato, o fatto danno alle robe d' altri cogli animali, o d' altro modo? Per 8. se hanno detto male di qualcheduno? Per ultimo circa i Precetti della Chiesa, si dimandi, se si son confessati, e comunicati la Pasqua? Se han mangiata carne ne' giorni proibiti, Vigilie, Venerdi, ec.?

- 39 Circa poi l' Assoluzione da darsi a questi Fanciulli, vi bisogna molta attenzione. Quando costa che abbiano già il sufficiente uso della ragione, come se si confessano con distinzione, o pure rispondono adeguatamente alle dimande, e si vede che ben comprendono, che col peccato hanno offeso Dio, e si han meritato l' Inferno, allora, se sono disposti, si assolvano; ma se fossero recidivi ne' peccati mortali, debbono trattarsi come gli Adulti; onde se non danno segni straordinarij di dolore, si dee lor differire l' Assoluzione. Se poi si dubita del prefetto uso della ragione, come quando essi nell' atto di confessarsi non istessero composti, ma andassero girando gli occhi, burlando colle mani, frapponendo cose impertinenti, allora se stanno in pericolo di morte, o in tempo di adempire il Precetto Pasquale, debbono assolvere sotto condizione, come insegna la sentenza comunissima con *Lessio*, *Lugo*, &c. (a). E tanto più se si son confessati di qualche peccato mortale dubbio; poichè ben può allora, anche fuori del tempo dell' obbligo dell' annua Confessione (come dicono *Layman*, *Sporer*, e *Mazzotta*), loro amministrarsi il Sacramento sotto condizione, essendovi giusta causa di liberarli dallo stato di dannazione, se mai vi sono incorsi. E così dee farsi, ancorchè il figlio sia recidivo, mentre in tanto dee differirsi l' Assoluzione a coloro ch' hanno

(a) *Apud Opus nostr lib. 6. num. 432. circa fin.*

no il perfetto discernimento, in quanto con tal dilazione v'è speranza che ritornino disposti; ma questa speranza difficilmente si ha cogli altri, che non hanno il perfetto uso della ragione. E probabilmente dicono Gobato, Sporer, Schilder, Diana, e Mazzotta (a), che questi figliuoli dubbiamente disposti possano assolversi (almeno ogni due o tre mesi) sotto condizione, ancorchè portassero soli peccati veniali, affinchè non restino privi della Grazia Sacramentale, e forse anche della Grazia fantificante, se mai avessero qualche colpa grave loro occulta. Bisogna poi far fare a questi figliuoli l'atto di dolore nel modo più proprio per essi; per esempio: *Vuoi bene a Dio, ch'è un Signor così grande, così buono, che t'ha creato, è morto per te, &c. ? Ora questo Dio tu l'hai offeso. Egli ti vuole perdonare, e tu spera che per lo sangue di Gesù Cristo ti perdoni. Ma bisogna, che te ne penti: che dici? ti penti mo di averlo offeso, &c. ? E con queste offese ch'hai fatte a Dio, t'hai meritato l'Inferno: ti dispiace che l'hai fatte? Mai più, &c.* La penitenza poi a' figliuoli bisogna che sia leggiera quanto si può, e si faccia da essi adempiere quanto più presto, altrimenti o se ne scordano, o non la fanno. Procurisi specialmente d'insinuare loro la divozione a Maria SS. con dire il Rosario, e quelle tre Ave Maria la mattina e la sera, sempre colla preghiera: *Mamma mia, liberami oggi e sempre da peccato mortale.*

Circa poi lo stato, che debba eleggersi alcun Giovane, non dee porsi il Confessore egli a de-
terminarcelo, ma solamente dee regolarli da' se-
gni della sua vocazione a consigliargli quello sta-
to, a cui prudentemente può stimare che Dio lo
chiami. Per coloro che voglion farsi Religiosi,
procuri il Confessore prima di tutto vedere in
qual Religione vuole il Giovane entrare; perchè
se mai la Religione è rilasciata, generalmente
parlando, meglio farà che resti nel secolo; poi-
chè andando colà egli farà come fanno gli altri,
e lascerà quel poco di bene che prima faceva,
com'è avvenuto a molti. Onde si faccia molto

F 2

scri-

(a) Lib. 6. num. 432. circa fin.

scrupolo il Confessore, specialmente se lo fa ad insinuazione de' Parenti, di consigliare ch' entri-
no in tali forte di Comunità. Se poi la Religio-
ne è osservante, provi bene il Confessore la vo-
cazione del suo Penitente, con vedere se per quel-
la ha qualche impedimento di salute, di poco ta-
lento, di povertà de' Parenti; e precisamente esa-
mini il fine s' è retto, come di stringersi più con
Dio, o di correggere i trascorsi della vita passa-
ta, e sfuggire i pericoli del secolo. Che se il
fine primario fosse mondano, di star più como-
do, o di liberarsi da' Congiunti di mala condizio-
ne, o di compiacere a' Genitori che l' importu-
nano, non ce lo permetta; perchè in tal caso
quella non è vera vocazione, e senza vocazio-
ne farà mala riuscita. Se poi il fine è buono,
e non v' è impedimento, non dee nè può il
Confessore (nè altri, come dice S. Tommaso)
senza colpa grave impedirgli la vocazione. Ben-
chè farà prudenza alle volte differirgli l' esecu-
zione, per meglio sperimentare s' è ferma; spe-
cialmente quando sapesse, che il Giovane è volu-
bile, o pure se la risoluzione fosse stata fatta in
tempo di Missione, o d' Esercizj Spirituali: men-
tre in tali occasioni si fanno certe risoluzioni,
che passando poi quel primo fervore, vengono
meno; e venendo poi meno, con uscirsene dalla
Religione, facilmente poi (diffidato per l' uscita
fatta) lascerà anche quel poco di bene che fa-
cea prima.

- 41 Se alcun Giovane volesse farsi Prete secolare,
non sia facile il Confessore ad accordarcelo senza
un lungo, e provato esperimento di scienza, o
almeno capacità sufficiente, e di retto fine. I
Sacerdoti secolari han certamente lo stesso, anzi
maggior obbligo de' Religiosi, ed all' incontro
restano negli stessi pericoli del secolo; onde
per riuscire alcun buon Sacerdote nel secolo (in
cui rari se ne trovano, per non dire rarissimi),
bisogna che prima abbia fatta precedere una vi-
ta molto regolata, lontana da' giuochi, dall' o-
zio, da' mali Compagni, e data all' Orazione,
ed alla frequenza de' Sacramenti; (*ma quis est
hic, & laudabimus eum?*) altrimenti si met-
terà in uno stato quasi certo di dannazione,
specialmente se lo fa per secondare il fine de' pa-
renti, ch' è d' ajutar la Casa. Già poi s' è det-

to

to di sopra al *Capo VIII. num. 5.* il gravissimo peccato, che commettono quei genitori, i quali forzano i figli a farsi Preti, o Religiosi contro loro voglia.

Per le Zittelle poi, che vogliono consecrare la loro verginità a Gesù Cristo, non permetta loro di far voto perpetuo di castità, se non vede che alcuna è ben radicata nelle virtù, e nella vita spirituale, e specialmente nell'Orazione. A principio può permetterle di farlo solamente per qualche tempo, come da una solennità all'altra. Per quelli Giovani in fine, che vogliono, e debbono ammogliarsi (dico *debbono*, parlando di coloro che fossero incontinenti, e non volessero servirsi degli altri mezzi opportuni per contenersi), conforme peccerebbero i Genitori, che senza giusta causa impedissero loro un matrimonio onesto, così all'incontro peccerebbero i figli, (e perciò il Confessore deve impedircelo), che volessero casarsi con disonore della Famiglia, o se quantunque il Matrimonio non fosse indecoroso, volessero non però farlo con disonore, e scandalo de' Parenti, senz'aver essi figli alcun giusto motivo che gli scufasse; vedasi come ciò sta detto al *Capo XVIII. n. 16.*

42

§. V.

Come debba portarsi colle Persone Devote.

Alle Persone Devote, che frequentano la Comunione, regolarmente parlando, deve insinuarsi, che almeno ogni settimana ricevano l'Assoluzione, Queste allorchè si confessano sole imperfezioni, che non sieno colpe veniali certe, dice il *Bonacina*, che possono assolversi sotto condizione. Ma io ciò non l'ammetterei se non di rado, e quando elleno non potessero assegnar materia certa della vita passata, o non senza gran molestia. Del resto dico, che quando il Penitente non dà materia certa, non è tenuto il Confessore ad inquietarsi in andarla indagando per dargli l'Assoluzione; ed in caso che fosse andato indagandola, e non l'avesse trovata, non è obbligato a dar l'Assoluzione condizionata. Questo è quando il Penitente

43

F ;

si con-

si confessa imperfezioni , di cui si dubita , se giungono a peccati veniali ; ma se si confessa peccati veniali certi , che sono usuali , come impazienze , intemperanze , distrazione all' Ufficio , e simili , per assolverlo bisogna vedere , se egli s' è ajutato alle volte , ed ha superata la passione , perchè allora può giudicarsi , che le sue mancanze più presto sian provenute da umana fragilità , che dal non avere dolore , e proposito . Ma all' incontro , se egli cadesse frequentemente in tali colpe , e senza resistenza , allora deve trattarsi come recidivo , secondo s' è detto al num. 9 .

47 Si guardi il Confessore di proibire a queste persone devote , specialmente alle donne , di andare ad altro Confessore , ma andandoci , se dimostri gradimento : anzi loro imponga , che qualche volta vadino ad altri , eccettochè se fosse qualche Anima molto scrupolosa , di cui si temesse , che andando ad altro , il quale non fa la sua coscienza , si avesse notabilmente ad inquietare . Il Confessore non dimostri impegno a qualche Anima di volerla guidare . Non dica mai male degli altri Confessori , ma procuri con prudenza di scusare qualche abbaglio da loro preso . Non prenda la guida di chi cerca lasciare il suo Direttore , senza urgente cagione , come dicono S. Filippo Neri , S. Francesco di Sales , e S. Carlo Borromeo ; mentre da ciò ne nascono poi dissipamenti di spirito , disturbi , ed alle volte anche scandali . Né basta per mutar Confessore , che il Penitente senta un certo abominio verso di lui , o che non trovi più confidenza ne' suoi detti , perchè spesso questa è tentazione del Demonio , come dice S. Teresa . Onde insegna S. Francesco di Sales : *Non bisogna mutar Confessore senza giusta ragione ; ma (dice all' incontro) non si dee neppure essere invariabile sopra vane ragioni legittime di mutazione .* Del resto scrive S. Teresa , che può essere causa giusta di mutare il Confessore la mancanza di bontà : *Se il Confessore (dice la Santa) , va inclinato ad alcune vanità , si muti ; essendo egli vana , farà vane le altre .* Di più può essere causa giusta di mutarlo la mancanza di dottrina ; di ciò nondimeno bisogna che vi sia certa presunzione . Per al-

altro, dice S. Teresa, che ne' dubbj ben può il Penitente, anzi alle volte è spedito, che si configli con altro dotto Direttore. Di più sfugga il Confessore di dimostrar parzialità. Alcuni si attaccano con qualche Anima, con lei è tutto l'impegno, il tempo, e la cura. E' vero che alcuna Anima avrà maggior bisogno d'assistenza d'un'altra; ma altra è l'assistenza, altro è l'attacco, che fa avere poca cura dell'altre; perciò sarà bene che il Confessore a quella persona più bisognosa l'assegni qualche giorno, o tempo a parte, senza che l'altre ne riportino incomodo. Non alzi troppo la voce nel confessare queste persone devote, ancorchè non parli di peccati, perchè gli altri possono spaventarsi di confessare i loro peccati, per tal timore che il Confessore parli forte. Non sia facile a dar licenza alle Zittelle devote di tagliarsi i capelli, e porsi sopra qualche Abito Religioso; ma procuri ch' elleno prima sian fermate per molto tempo nella vita spirituale, e nelle virtù. Per questa facilità de' Confessori quante se ne vedono poi, che si spogliano, e si maritano con scandalo del paese, e con mal' esempio per le altre? A queste tali non permetta il Confessore, che si facciano insegnar di leggere, e tanto meno di scrivere dagli Uomini. Quante Zittelle semplici coll' impararsi a leggere vi han perduta l' Anima! Questa se non è occasione prossima di peccato, almeno è non poco pericolosa. Si facciano insegnare da qualche donna, o da qualche fratello picciolo, (o pure con cautela); altrimenti non l'assolva, e non assolva neppur le madri, che ciò permottono. Nè anche permetta alle Giovani, che vadino vagando, visitando Chiese, e che stiano in Chiesa più lungo tempo di quanto è necessario con disturbo de' Parenti; ma l'efforti che attendano ad ubbidire loro, con abbracciare le fatiche della Casa che occorrono. Del come, e quanto il Confessore debba guardarsi dalla familiarità colle sue Penitenti, se ne parlerà al §. ult. Della guida poi delle Anime spirituali se ne parlerà in tutta l' *Appendice I.*

§. VI.

Come debba portarsi co' Muti, e Sordi.

46 **Q**Uando il Muto fosse ancora sordo come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritrarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati, e del dolore, al miglior modo che si può. Ma procuri il Confessore, prima d'informarsi da coloro che ci praticano, di qualche vizio, che di lui sapiano, e del modo che dee tenere per farsi intendere da esso, e per intenderlo: e quando arriva a percepire qualche di lui peccato in particolare col segno di pentimento, deve assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto condizione, se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.

Il Muto se mai sapesse scrivere, secondo la nostra sentenza, (vedi *Capo XVI. num. 36.*), egli è obbligato a confessarsi per iscrittura, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto a' mezzi ordinarij. Dico *ordinarij*, perchè non sarebbe mezzo ordinario la scrittura al Muto, quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua Confessione, o vi potesse esser pericolo di manifestazione. Se poi avvenisse il caso che si confessasse una donna, e il Confessore si accorgesse dalle dimande, ch'ella è sorda, poichè non risponde a proposito, vedasi ciò che si disse al *Capo XVI. num. 155.*

§. VII.

Come debba portarsi co' Moribondi.

47 **N**El confessare i Moribondi non deve andare il Confessore con tanta esattezza circa il numero, e le circostanze, specialmente se fosse già arrivato il Sacerdote col Viatico, e il Medico facesse premura, che si prenda presto; poichè allora è meglio attendere alla disposizione, che all'integrità, imponendo al Moribondo, che faccia poi la Confessione intiera quando sarà guarito, e la penitenza sia leggierissima, con dargli la proporzionata per quando starà bene, o pu-

o pure con imporgli che allora torni da lui . I Feriti , e le Parturienti , che d' ordinario non possono essere abbandonate dagli assistenti , basta che si facciano accusare in generale de' loro peccati , ed in particolare di qualche colpa leggiera , come dell' impazienze , o bugie , col proposito di confessarsi intieramente se guariscono . Avverta il Confessore , che se il Moribondo è obbligato a far qualche restituzione , che può allora adempirla , deve imporgli che la faccia subito ; e non basta che ne lasci il peso agli Eredi ; altrimenti non l' assolva .

Se mai poi il Confessore vede , che il Moribondo stesse in istato di ricever l' Estrema Unzione , e la ricusasse , gli rappresenti i grandi effetti di tal Sacramento , cioè di dare all' Anima una gran forza per resistere alle tentazioni dell' Inferno nell' ultima battaglia , e di scioglierla dalle colpe veniali , ed ancora mortali , se sono occulte ; ed inoltre di conferire anche la sanità al corpo , quando fosse spediente alla salute dell' Anima ; ma questa sanità non la conferisce , quando il Moribondo è giunto a tale stato , che non possa più guarire se non per miracolo , mentre il Sacramento opera per via ordinaria coadjuvando le cause naturali . Se mai con tutto ciò l' Inferno non s' acchetasse , è molto probabile che quegli peccchi mortalmente , almeno contro la carità verso se stesso , privandosi d' un ajuto così grande in sì grande bisogno ; vedasi al Capo XVII. num. 12. Se poi l' infermo avesse a ricevere una grande afflizione d' animo in sentire che si comunica per Viatico , è probabile che il Parroco possa dargli la Comunione , tacendo le parole : *Accipe Viaticum &c.* e dicendo le altre della Comunione ordinaria : *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat &c.* Si osservi ciò che si dirà nell' Appendice II. al §. IV.

48

§. VIII.

Come debba portarsi co' Condannati a morte.

PROCURI il Confessore con taluno di questi poveri Afflitti di trattarlo con tutta la carità

49

tà e pazienza. Nella prima visita cominci ad intendere, che quella morte è grazia che Dio gli fa, perchè lo vuol salvo. Gli dica, che tutti abbiamo da morire, e tra breve andare all' eternità che non finisce mai. Quindi gli parli della vita felice de' Beati, e dell' infelice de' Dannati; e poi l' esorti a ringraziare, al Signore, che l' ha aspettato fino a quel punto, e non l' ha fatto morire quando stava in peccato. L' induca in fine ad accettare la morte, unendola colla Morte che Gesù Cristo patì per suo amore; e l' animi con alighi, che se accetta la morte, è salvo, e salvo con gran suo merito, onde ne avrà un gran premio in Paradiso. Quindi l' induca poi a confessarsi, e dare liberamente tutti i suoi peccati. Gli dimandi specialmente, se tiene odio con alcuno? se conserva sopra di se Particole consacrate, o Olio santo, o scritti di superstizione? Gli dimandi ancora, se tiene qualche patto col Demonio, &c. Dopo averlo assoluto procuri di farlo comunicare più volte, cop dirgli che spesso si raccomandi a Maria SS. che l' ajuti a fare una buona morte. In uscire colla Giustizia, gli dica: *Orsù figlio mio va appresso a Gesù Cristo, ed' è andato già al Calvario a morire per te.* Arrivando al luogo del supplicio di nuovo lo riconcili, e l' absolva, e gli faccia prendere qualche Indulgenza; e poi gli dica: *Allegramente N. stai in grazia di Dio; già stanno aperte per te le porte del Paradiso; là s' aspettano Gesù-Cristo, e Maria Vergine. Unisci la tua morte con quella di Gesù-Cristo, che morì dissanguato, e svergognato per amor tuo. Li vuoi bene? Di con me, Signore io s' ama sopra ogni cosa, voglio morire per fare la tua Volontà. Accetto la morte per li peccati miei. Spero che mi abbia perdonato; io di nuovo mi pento dell' offese che ti ho fatte. Desidero di venire presto a baciarti i Piedi in Paradiso, per amarti in eterno.* Quando viene bendato, e sale la scala, gli dica: *Figlia mio, chiama la Madonna che ti assista. Accetta la morte per li peccati tuoi, ed offeriscila a Dio colla morte di Gesù-Cristo. Prosestati di non volere acconsentire a niuna tentazione del Demonio. Salito su la scala; stando già per eseguirsi la giustizia: *Ecco Gesù-Cristo colle braccia aperte, che sta per abbrac-**

ciar-

aiarti . Di , Signore io s' ho offeso , me ne pen-
so ; ora t' amo con tutto il cuore . Dio dell' Ani-
ma mia , Tu mi cbiami , ecco già uengo . Maria
SS. ajutami . Gesù mio ti dono il cuore e l' Ani-
ma mia .

Se poi il Condannato fesse ostinato a non vo-
lersi confessare . Per 1. il Confessore cerchi d'
ajutarlo coll' orazione ; e lo faccia raccomanda-
re anche dagli altri , e specialmente dalle Comu-
nità Religiose , acciò l' ajutino con Messe , Li-
tanie , ec. Per 2. dica al Condannato , che o si
confessi , o non si confessi , la Giustizia si ese-
guirà . Per 3. gli dimandi se mai sta disperato
per aver data l' Anima al Demonio ? perchè al-
lora dee persuadergli , che tal patto non tiene ,
mentre l' Anima è di Dio , e quando egli rivoca
la mala volontà , Dio gli perdona tutti i pecca-
ti . Per 4. Gli dimandi , se tiene odio con alcu-
no , che sia causa della sua ostinazione ? Di più
avverta a non importunarlo le prime volte a
confessarsi , perchè forse farà peggio ; meglio sa-
rà che gli discorra della Misericordia di Dio ,
de' gaudj del Paradiso , e delle pene dell' Infer-
no , e della morte a cui tutti abbiám da soggia-
cere ; gli narri qualche esempio di peccatori mor-
ti impenitenti , o di Condannati morti da santi ,
come di quello che moriva innocente , e dicen-
dogli una persona , perchè non si era ajutato a
dimostrare la sua innocenza , rispose : *E come ?
io ho pregato tanti anni Dio , che mi facesse mo-
rire suergognato come morì Gesù Cristo mio per
me ; io vi sono arrivato , ed ora voglio perdermi
questa bella fortuna ?* E così allegrementè andò a
morire . Indi lo lasci a riflettere , e poi torni a
vedere , se mai siasi mutato , e gli dica : *Figlio ,
s' avvicina la morte , che vuoi fare ? sta a te sce-
gliere il Paradiso , o l' Inferno . Pensa , che se
mori ostinato , se ne pentirai per tutta una ster-
mità , ma non si potrai più rimediare .* Vedendo
lo ancora duro , faccia dire da' Circostanti per
lui una Litania alla Madonna ; e poi se gl' ingi-
nocchi avanti pregandolo che non si voglia per-
dere . Se neppure profitta parlando a lui , si vol-
ti a parlare al Crocifisso . Se finalmente il Reo
è arrivato già al luogo del supplicio , preghi il
Popolo che s' inginocchino tutti ad orar per quell'

ostinato : Può ancora giovare spaventarlo con dirgli : *Va maledetto, all' Inferno, giacchè si vuoi dannare. Sappi, che la tua maggior pena nell' Inferno sarà questo tempo, che Dio. ti dona per convertirti, e tu non te ne vuoi servire.* Ma poi ripigli le parole dolci. Se mai il Condannato giunto sulla scala cercasse Confessione, preghi i Ministri di Giustizia, che gli permettano lo scendere : mentre allora sono obbligati a dargli tempo che si confessi. Parlo per colui che non si fosse confessato, ancora : perchè se il Reo si fosse già confessato, allora il Confessore gli faccia fare un atto di dolore, con dire che si confessa di tutti i suoi peccati, e specialmente di quelli a lui prima detti, e così l' assolva.

§. IX.

Come debba portarsi cogli' Infestati da' Demonj.

51 **A**LCUNI sono vessati da' Spiriti maligni con fantasmi di terrore, e con affezioni corporali di percosse, dolori, ec. Con questi è facile la cura; s' insinui loro l' orazione, la pazienza, e sopra tutto la rassegnazione alla Divina Volontà. Non sia talmente incredulo il Confessore, che creda tutte queste invasioni, o infestazioni de' Demonj essere fantasie, o infermità corporali; perchè non può negarsi esservi i veri Osessi anche tra' Cristiani, poichè Gesù Cristo diè per segno de' veri Fedeli il discacciare i Demonj in suo Nome: *Signa autem eos qui crediderint hac sequentur: in nomine meo Dæmonia ejicient, &c. Marc. 16. 17.* Di più la Chiesa contro queste invasioni ha istituiti tanti Esorcismi, l' esercizio de' quali ci attesta il Sag. Conc. di Trento *sess. 23. cap. 2.* essere stato sempre in essere nella Chiesa. Oltrecchè, se non vi fossero Osessi, farebbe stato inutilmente istituito l' Ordine dell' Esorcistato, per cui nella sua Forma si dà la podestà sopra gli Energumeni, e Catecumeni; e quest' Ordine è certamente uno de' sette, che sempre sono stati nella Chiesa di Dio, come ha dichiarato lo stesso S. Concilio nel luogo citato. Del resto è prudenza sospettar sempre di tali invasioni, poichè la
mag-

maggior parte di loro non può negarsi che sieno o imposture , o fantasie , o infermità , specialmente nelle Donne .

Qui tamen magis solent Confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare , sunt ii qui turpibus visionibus , motibus , ac etiam talibus vexantur a Dæmone , qui non solum fomitem sensualem excitat , sed aliquando etiam cum eis carnale commercium sub forma viri aut mulieris habet , quapropter *Succubus* , vel *Incubus* appellatur . Quidam hos Dæmones incubos , vel succubos dari negarunt ; sed communiter id affirmant Auctores , ut *Martinus Delrio in opere Disquis. Magic. P. Hieronym. Menghi lib. 1. c. 15. Cardinalis Petrucci Epist. par. 2. lib. 2. opus. 5. cap. 15. num. 5. & Sixtus Senensis lib. 5. Bibl. Sacr. Annot. 77. ex S. Cypriani. S. Justini. Tertull. &c.* Et maxime hoc confirmat *S. Augustinus lib. 15. de Civit. Dei cap. 33.* ubi sic scribit : *Apparuisse hominibus Angelos in talibus corporibus , ut non solum videri , verum etiam tangi possent , verissima scriptura testatur ; & multos (quos vulgo Incubos vocant) improbos saepe extitisse mulieribus , & earum appetuisse , ac peregisse concubitum . Quosdam Dæmones hanc assidue immunditiam , & tentare , & efficere , plures talesque viri asseverant , ut hoc negare imprudentia videatur .* Equidem possunt Dæmones ad hunc improbum usum defunctorum corpora assumere , vel de novo sibi assumere ex aere , & aliis elementis ad carnis similitudinem , ac palpabilem , & calidorum corporum humanorum species effingere , & sic ea corpora ad coitum aptare . Imo tenet *Præfatus Delrio* , citans *D. Thomam* , *D. Bonavent. Scotum* , *Abulens.* aliosque plures , quod Dæmon potest etiam verum semen afferre aliunde acceptum , naturalemque ejus emissionem imitari , & quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci , cum valeat Dæmon semen illud accipere , puta a viro in somno pollutionem patiente , & prolificum calorem conservando , illico in matricem infundere ; quo casu proles illa non erit quidem filia Dæmonis , sed illius cujus est semen , ut ait *D. Thomas* apud citatum Auctorem . An autem , inspectis legibus a Divina Providentia constitutis pro propagatione Generis humani hæc aliquando

quando evenisse aut evenire posse credendum sit, Sapientiorum iudicio remittimus. Hic autem fit dubium, an possit Dæmon permittente Deo, absque hominis culpa manus illius admoveere, ad se tactibus polluendum? Affirmat Pater Gravina Dominicanus, & quidem probabiliter; si enim valet Dæmon totum corpus alicujus movere, ut narratur de Simone Mago, ope Dæmonis in aerem sublato, cur non poterit & manum? Præterea, si Dæmon potest alicujus commovere linguam, ut invitus proferat obscœna verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia patretur? Idem sentit Card. Petrucci l. c. n. 8. ubi sic inquit: *Non semel compertum fuisse, quod Dæmon aliquam partem in humano corpore cœperit quodammodo possidere, puta oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit linguam obscœnissima verba proferre, licet mens talia tunc non advertat. Hinc impetus, & affectus quandoque se surpiter denudandi proveniunt; hinc scœdiora, que me conscribere pudet.*

- 3 Sed maxime prædicta confirmantur a S. Thoma (a) qui sic ait: *Respondeo dicendum, quod Diabolus propria virtute, nisi refrænetur a Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad faciendum aliquem actum, qui de suo genere peccatum est, non autem potest inducere necessitatem peccandi: quod patet ex hoc, quod homo motivo ad peccandum non resistit nisi per rationem, cujus usum totaliter impedire potest, movendo imaginationem, & appetitum sensitivum, sicut in arreptisitis patet: sed tunc ratione sic illigata, quidquid homo agat, non imputatur ei ad peccatum. Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte qua est libera potest resistere peccato, sicut supra dictum est; unde manifestum est, quod Diabolus nullo modo potest necessitatem inducere homini ad peccandum. Juxta igitur S. Thomam bene potest Dæmon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut auferit Obsessis, eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine hominis peccato formali.*

Sc

Se mai dunque viene alcuno infeſtato dal No-
mico con tale forza di tentazioni (chiamata *Spic-
cato di fornicazione* , da cui la S. Chieſa ci fa
pregare ſpecialmente il Signore a liberarcene) ,
deve il Confeſſore ſtar molto attento a premuni-
re il Penitente in sì tremenda battaglia ; poichè
dice il Cardinal Petrucci (*num. 7. & 9.*) che
tali perſone ſtanno in gran pericolo , ſe non ſi
avvalgono di rimedj molto forti , ed anche ſra-
ordinarj , alle volte , ſe biſogna ; effendochè ri-
chiedendoli per reſiſtere un ajuto grande per parte
di Dio , ed una gran violenza per parte del
paziente , difficilmente uſcirà vittorioſo da tali
conflitti , chi non uſerà perſeuerantemente una
gran mortificazione , e ſovra tutto una grande
orazione , con raccomandarli cento e mille vol-
te a' piedi del Crocifitto , e di Maria SS. pian-
gendo , gridando , e cercando pietà . Altrimen-
ti , ſe l' Anima ſi raffredda , e manca nel mor-
tificarſi , e nel pregare , dice il Card. Petrucci ,
ch' ella ſtarà in ſommo pericolo di cadere in
qualche ſegreta compiacenza di quelle turpi di-
lettazioni , almeno indiretta . Sicchè , per veni-
re a' rimedj , ſe l' Confeſſore può giudicare non
ceſſervi affatto alcuna colpa per parte del Peni-
tente , l' eforti in primo luogo , che ſ' ajuti
colla preghiera , invocando ſpeſſo i nomi SS. di
Geſù , e di Maria . Di più poi gl' inſinui , che
ſi alieni quanto può da' piaceri ſenſibili : che fre-
quenti la Comunione : che ſpeſſo ſi proteſti di
non voler mai acconſentire a qualſiſia ſuggeſtio-
ne , o dilettazone che gli faceſſe ſentire il De-
monio : che ſ' avvalga ſpeſſo del ſegno della Cro-
ce (portandola anche ſopra) , e dell' Acqua ſan-
ta , con aſpergerne il letto , e la stanza : porti
ſeco qualche Reliquia di Santo , e l' Evangelio di
S. Giovanni , che ſ' ajuti ancora con eſorcifmi
privati , facendoli eſſo ſteſſo con dire : *Brutta
beſtia in nome di Geſu-Criſto ti preceſſo a parſir-
ti da me , e non tormentarmi più .* L' eforti di
più , che ſpeſſo ſi umilj , e ſi eſerciti in atti di
ſimiltà ; mentre il Signore alle volte per togliere
dall' Anima qualche interna ſuperbia , vuol permiſte-
tere tal fatta di tentazioni .

Ma la maggiore difficoltà è poi il curare ta- 54
luno , che a tali atti v' acconſente , o pure da ſe
gli

gli va cercando . Questi tali difficilissimamente si convertono di cuore , poichè da una parte il Demonio ha acquistato un certo dominio sovra le loro volontà , e dall' altra essi rimangono troppo deboli per resistere , e avrebbon bisogno d' una Grazia Divina straordinaria , ma questa difficilmente si concede da Dio a tali Scellerati . Tuttavia il Confessore , venendo alcuno di costoro , non si sconfidi ; procuri d' usargli una somma carità , e gli faccia animo , dicendo che dove non v' è volontà , non v' è peccato ; onde semprechè egli resiste colla volontà , non vi pecca . Prima di tutto il Confessore faccia contro il Demonio l' Esorcismo almen privato ; il che certamente è lecito , in questo modo : *Ego ut Minister Dei precipio tibi , aut vobis , Spiritus immundi , ut recedatis ab hac Creatura Dei .* Indi interroghi il Penitente , se mai ha invocato il Nemico , e vi ha fatto alcun patto ? Se ha negata mai la Fede , o ha fatto qualche atto contra di essa ? Dimandi , in qual forma gli comparisce il Demonio , se in forma di Uomo , di Donna , di bestia , o in altra ? Poichè allora , oltre il peccato contro la castità , e contro la Religione , vi sarà ancora il peccato di fornicazione , o di sodomia , o d' incesto , adulterio , o sacrilegio affettivo . Dimandi di più in qual luogo , ed in qual tempo ha tenuto il detto commercio ? Gli dimostri poi la gravezza del suo peccato , e cerchi d' indurlo ad una vera conversione , e ad una Confessione intiera ; perchè questi tali facilmente lasciano i peccati . Gli assigni in fine gli stessi rimedj notati di sopra , cioè che spesso ricorra a Dio , ed alla SS. Vergine ; nomini spesso il Nome di Gesù , e di Maria ; usi l' Acqua santa , ed il segno della Croce ; porti sopra qualche Reliquia , e l' Evangelio di S. Giovanni : usi anche spesso l' Esorcismo privato , come s' è detto di sopra . Ciò fatto gli differisca l' Assoluzione , ma lo faccia spesso tornare a lui , per vedere come si porta nel resistere agli assalti del Nemico , e nel praticare i rimedj ; e non l' assolva se non dopo una lunga esperienza , poichè di tali conversioni , come si è detto , rare son quelle che son vere , e rarissime quelle che sono perseveranti .

S. X.

Come debba portarsi colle Donne .

E' Necessaria molta cautela al Confessore nel sentir le Confessioni delle Donne . Per 1. 55
 Si noti che secondo il Decreto della S. C. de' Vescovi del 1620. a' 21. Gennaro sta detto : *Confessarii sine necessitate audire non debent mulierum Confessiones post crepusculum vespertinum, & ante auroram* . Parlando poi della prudenza del Confessore , egli nel confessionario regolarmente colle Giovani sia più austero , che avvenente , non permetta ch' esse vengano a parlargli d' avanti , e tanto meno a baciargli la mano . Quando si confessano , non dimostri di conoscerle , poiché alcune tali , che fanno le devote , alle volte in sapere , che 'l Confessore le conosce , lasciano di accusarsi intieramente . Non è prudenza guardare le Penitenti , ed accompagnarle cogli occhi , quando si partono dal confessionario . Fuori poi del confessionario non si fermi con esse a parlare in Chiesa : sfugga ogni familiarità : si astenga di prender da esse regali , e maggiormente di andare nelle loro case , fuorchè quando fosse chiamato per occasione di grave infermità ; ed allora usi tutta la cautela nel confesarle ; tenga la porta aperta , e stia a vista della gente di fuori , e procuri di tener la faccia rivolta altrove . E ciò , specialmente se sono persone spirituali , con cui v' è pericolo di maggior attacco . Diceva il V. P. Sertorio Caputo , che 'l Demonio per attaccare insieme le persone spirituali , a principio si serve del pretesto della virtù ; acciò fatto l' attacco passi poi l' affetto dalla virtù alle persone . Avverte perciò S. Agostino (a) : *Sermo brevis , & rigidus cum his mulieribus habendus est ; nec tamen quia sanctiores sunt , ideo minus cavende ; quo enim sanctiores fuerint , eo magis alliciunt* . E l' Angelico Dottore aggiunge (b) : *Licet carnalis affectio sit*
omni-

(a) S. August. 10. 8. in Ps. 50.

(b) S. Thom. Opusc. 64. tit. De Peric. famil. &c.

omnibus periculosa, ipsis tamen magis perniciofa, quando conversantur cum persona, que spiritualis videtur; nam quamvis principium videatur purum, tamen frequens familiaritas domesticum est periculum; que quidem familiaritas quando plus crescit, infirmatur principale motivum, & puritas maculatur. E soggiunge, che tali persone di ciò non se ne accorgono subito, perchè il Demonio al principio non manda facte apertamente avvelenate, ma solo quelle che alquanto feriscano, ed accrescano l' affetto; ma in breve tali persone giungono a segno, che non più trattano insieme come Angeli, conforme han cominciato, ma come vestiti di carne: vicendevolmente si guardano, e si feriscono le menti con parole blande, che sembrano ancor procedere dalla prima divozione. Quindi l' uno comincia ad appetire la presenza dell' altro; *Sicque (conclude) spiritualis devotio convertitur in carnalem.* Ed in fatti oh quanti Sacerdoti, che prima erano buoni, per simili attacchi cominciati collo spirito han perduto poi lo spirito, e Dio?

56 Per 2. inoltre non sia il Confessore così addetto talmente a confessar le Donne, che ricusi di confessare gli Uomini, quando vengono. Quale miseria è il vedere tanti Confessori spendere tutta la mattina a sentire Bizzoche, e Divotelle, e se poi si accostano poveri Uomini, o Maritate, che sono pieni di travagli, e che a stento han lasciate le Case, ed i loro impieghi, le licenziano con dire: *Ho che fare, andate ad altri.* E questi poi per non trovar chi li confessi, vivono i mesi e gli anni senza Sacramenti, e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per genio, onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali Confessori, esercitando il lor ministero in tal modo. Io non dico, come dicono alcuni, essere tempo perduto, anzi dico esser opera molto grata al Signore, il guidare l' Anime alla perfezione; e perciò ne parlerò a lungo nella seguente *Append. I.* Ma i buoni Confessori, che confessano solamente per Dio (come faceva un S. Filippo Neri, un S. Giovan Francesco Regis, un S. Pietro d' Alcantara), quando viene qualche Anima bisognosa, la preferiscono alle divote, per cui non mancherà poi tempo di sentirle, ed ajutarle, quando si vuole.

A P P E N D I C E I.

Come debba portarsi il Confessore nella Guida delle
Anime Ispirituai.

- §. I. Della Meditazione 1. a. 5. §. II. Circa l'Orazione di contemplazione . 6. E qui si tratta del Raccoglimento Naturale , e sia Orio Contemplativo. 7. Dell' Aridità Sovranaturale , con distinguere la Sensibile dalla Sostanziale . 8. al 11. Della Contemplazione Affirmativa , e Negativa . 12. Del Raccoglimento Sovranaturale . 13. Della Quiete . 14. Della Caligine . 15. Dell'Unione Attiva , e Passiva . 16. Dello Sponsalizio Spirituale , in cui v' entra l' Estasi , il Ratto , e il Volo di Spirito . 17. Del Matrimonio Spirituale . 18. Delle Visioni . 19. e 20. Delle Locuzioni . 21. Delle Rivoluzioni . 22. Guida circa tutte le suddette grazie sovranaturali . 23. e 24. §. III. Circa la Mortificazione . 25. a 27. §. IV. Circa la frequenza de' Sacramenti , e specialmente circa la Comunione . 28. Et seguita . §. V. Regolamento per una Religiosa . 37. e 38.

Quel che disse il Signore a Geremia : *Eccoe constitui te super Gentes, ut evellas, & disripes, & discias, & plantes.* Lo stesso dice ad ogni Confessore , il quale non solo dee fradicare i vizj da' suoi Penitenti , ma deve anche in essi piantare le virtù . Ond' è spedito qui aggiungere in fine quest' Appendice , che può servire a' Confessori novelli per l' indirizzo delle Anime spiritali alla perfezione . Non si debbono , come abbiamo detto di sopra , discacciare i peccatori , ma all' incontro è opera molto cara a Dio l' abbellirgli le Spose , cioè il coltivare l' Anime per renderle tutte sue . Vale più innanzi al Signore un' Anima perfetta , che mille imperfette . Siechè quando vede il Confessore che 'l Penitente vive lontano da' peccati mortali , deve far quanto può per introdurlo nella via della perfezione , e del Divino Amore con rappresentargli il merito che

che ha Dio, questo infinito Amabile, per essere amato, e la gratitudine che dobbiamo a Gesù il quale ci ha amato fino a morire per noi, e 'l pericolo all' incontro in cui sono l' Anime che sono chiamate da Dio a vita più perfetta, e fan le sorde. In quattro cose poi consiste principalmente la guida del Confessore intorno all' Anime spirituali; nella Meditazione, nella Contemplazione; nella Mortificazione, e nella Frequenza de' Sacramenti, e di tutte quattro parleremo distintamente qui appresso ne' seguenti quattro Paragrafi.

§. I. *Circa l' Orazione di Meditazione.*

2. Il buon Confessore dunque, allorchè vede un' Anima che abborrisce il peccato mortale, ed ha desiderio di avanzarsi del Divino Amore, deve primieramente indirizzarla a far l' Orazione Mentale, cioè alla Meditazione delle Verità Eterne, e della Bontà di Dio. Sebbene la Meditazione non è necessaria per conseguire l' eterna salute, com' è la Preghiera, nulladimeno per ragione della stessa necessità della Preghiera viene ad esser moralmente necessario l' esercizio della Meditazione, o sia Orazione Mentale, poichè chi non medita, non prega, o difficilmente prega, mentre non meditando poco vede i bisogni dell' Anima sua, poco i pericoli in cui si trova, e poco vede la stessa necessità che ha di pregare; e questo è quello che ne avvisa lo Spirito Santo: *Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde.* Jerem. 12. 11. Perciò dicea un dotto Teologo, che cogli altri esercizi può stare il peccato, ma non possono stare insieme Orazione, e peccato; o la persona lascerà l' Orazione, o lascerà il peccato. Dicea Santa Teresa: *L' Anima che persevera nell' Orazione, per peccati che opponga il Demonio, finalmente tengo per certo che 'l Signore la conduca a porto di salute.* E perciò niun altro esercizio cerca d' impedire il Nemico, quanto questo dell' Orazione, perchè dice la stessa Santa: *Se il Demonio che l' Anima la quale con perseveranza attende all' Orazione, egli l' ha perduta.* Inoltre l' Amore è quel-

quello che liga e stringe l' Anima con Dio; ma la fornace dove s'accende la fiamma del Divino Amore, è l' Orazione, o sia Meditazione: *In meditatione mea exardescet ignis. Psalm. 38. 4.* Vedi all' *App. IV. §. III.* dove sta più a lungo esaminato questo punto, specialmente a riguardo de' Sacerdoti.

Cominci dunque il Confessore ad introdurre l' Anima nell' Orazione. A principio gl' affegni il tempo di mezz' ora il giorno, e la vadi poi accrescendo, secondo cresce lo spirito. Nè si arresti per la difficoltà che 'l Penitente adduca di non aver tempo nè luogo da ritirarsi; gli dica che almeno nella mattina, o nella sera, quando v' è più quiete nella Casa, almeno nel tempo del lavoro (quando altro non potesse) alzi la mente a Dio, e pensi alle verità della Fede, come agli Novissimi, il pensiero de' quali (e specialmente della morte) è il più utile per li principianti; o vero alla Passione di Gesu-Cristo, ch' è la Meditazione buona per tutti. Se la persona sa leggere, è bene che si serva di qualche libro devoto, almeno per entrare nell' Orazione come usava Santa Teresa. L' avverta a scegliere quella materia, in cui prova maggior divozione; e dove l' Anima trova qualche sentimento, si fermi, e lasci di meditare, ma s' impieghi a far atti, o a pregare, o pure a risolvere. Dico per prima *a far atti*, cioè d' Umiltà, di Ringraziamento, di Fede, di Speranza, e sopra tutto a replicare gli atti di Contrizione, e d' Amore verso Dio, con offerirsegli tutta, e tutta rassegnarsi nella sua santa Volontà, procurando di replicare maggiormente quell' atto a cui l' Anima si sente più inclinata. Dico per 2. *a pregare*, giacchè dal pregare dipende ogni nostro bene, mentre come dice Sant' Agostino, il Signore ordinariamente non dona grazie, e precisamente la grazia della perseveranza, se non per mezzo della preghiera. Il Signore ci ha detto, *petite, & accipietis*; dunque, dice Santa Teresa, chi non cerca, non riceve. Sicchè, se vogliamo salvarci, bisogna sempre pregare, e sopra tutto cercare queste due grazie, la Perseveranza, e l' Amore verso Dio; e certamente non vi è tempo più atto a pregare, che il tempo dell' Orazione

Men-

Mentale, ma come abbiain detto, chi non fa Orazione difficilmente prega, e perciò chi non fa Orazione, difficilmente persevera in grazia di Dio. Dico per 3. a risolvere, acciochè l'Orazione non resti infruttuosa, e l'Anima metta in esecuzione i lumi che nell'Orazione riceve. Onde come dice San Francesco di Sales, niuno dee terminar l'Orazione senza fare qualche risoluzione particolare, come di fuggire qualche difetto più pericoloso, o più usuale, o di esercitare qualche virtù in cui si conosce più debole. Leggasi su di ciò quel che si dirà nell'Appendice IV. sul fine, parlando dell'Istruzione per l'Orazione Mentale al §. III.

5 Attenda dunque il Confessore ad esiger da queste Anime il conto dell'orazione, dimandando loro, come l'han fatta: o almeno, se l'han fatta; ed imponga loro che si accusino prima d'ogni altra cosa dell'Orazione omessa, quando la tralasciano; poichè lasciando l'Orazione, l'Anima farà perduta: *L'Anima che lascia l'Orazione* (dice Santa Teresa), *è come da se stessa si ponesse nell'Inferno, senza bisogno de' Demoni.* Oh Dio e quanto bene potrebbero fare i Confessori con usare questo poco di diligenza! E quanto conto ne han da rendere a Dio, se lo trascurano! giacch'essi sono obbligati a procurare quanto possono il profitto de' loro Penitenti. Quante Anime potrebbero incamminare alla perfezione, e liberarle dal ricadere ne' peccati gravi, se avessero questa picciola attenzione d'indirizzarle all'Orazione, e di domandar poi loro, almeno ne' principj della lor vita spirituale, se l'han fatta o no! Quando un'Anima è fermata nell'Orazione, difficilmente perde più Dio. E perciò l'Orazione Mentale non solo dee consigliarsi a Timorati, ma ancora a' Peccatori, i quali spesso per mancanza di riflessione ritornano al vomito.

6 Singolarmente debbono avere i Confessori questa attenzione, allorchè i lor Penitenti si ritrovano in desolazione di spirito. Sul principio che un'Anima si dà alla vita spirituale, suole il Signore allettarla con lumi speciali, lagrime, e consolazioni sensibili; ma dopo qualche tempo suol chiudere la vena per provare la loro fedeltà, e per sollevarle a maggior perfezio-

ne

ne : staccandole da quelle sensibili dolcezze , alle quali facilmente l' Anima si attacca con qualche impurità , e difetto d' amor proprio . Le consolazioni sensibili (anzi anche gli attratti soprannaturali , sono sì bene doni di Dio , ma non sono Dio , ond' Egli per distaccare l' Anime sue dilette dagli stessi suoi doni , affinchè si riducano ad amore con amore più puro esso stesso Donatore , fa che non trovino più nell' Orazione l' antico pabolo e sollievo , ma tedj , aridità , e tormenti , e talvolta tentazioni . Attenda dunque sommamente il Confessore a dar animo a quest' Anime tribulate , acciocchè non lascino l' Orazione , e le Comunioni prescritte . Dica loro quel che dicea S. Francesco di Sales , che *pesa più avanti a Dio un' oncia d' Orazione fatta in mezzo alle desolazioni , che cento libbre in mezzo alle consolazioni* . Chi ama Dio per le consolazioni , ama più le consolazioni di Dio stesso : quelli veramente dimostra d' amarlo , che l' ama , e gli va appresso senza consolazioni . Questo è in quanto alla Meditazione ; ma stimo qui non esser inutile , il dar brevemente notizia ancora a' Confessori novelli dell' Orazione infusa di Contemplazione , e de' suoi gradi , ed anche de' gli altri doni soprannaturali , colle regole insegnate da' Maestri di spirito per la guida dell' Anime con tali grazie da Dio favorite .

§. II. Circa l' Orazione di Contemplazione ,
e de' suoi diversi gradi .

Quando viene qualche Anima favorita col dono della Contemplazione , bisogna che l' Confessore stia ben inteso , del come dee guidarsi , e liberarla dagli inganni ; altrimenti le farà gran danno , e come dice S. Giovanni della Croce , ne dovrà egli rendere gran conto a Dio . Molto differisce la Contemplazione dalla Meditazione ; nella Meditazione si va cercando Dio colla fatica del discorso : nella Contemplazione senza fatica si contempla Dio già trovato . Inoltre , nella Meditazione opera l' Anima cogli atti delle proprie potenze : nella Contemplazione opera Dio , e l' Anima solamente *partitur* , e riceve i doni che le vengono infusi

fi dalla Grazia , senza ch'ella operi cos' alcuna , poichè la stessa luce , ed Amor Divino , di cui allora vien ripiena , la rendono amorosamente attenta a contemplare la Bontà del suo Dio , che in tal modo allora la favorisce .

- 7 Bisogna ancora avvertire , che il Signore prima di concedere all' Anime il dono della Contemplazione , suole introdurle nell' Orazione di *Raccoglimento* , o pure d' *Ozio Contemplativo* (come lo chiamano i Mistici) , che non è ancora Contemplazione infusa , poichè l' Anima ivi è ancora nello stato attivo . Questo *Raccoglimento* (intendo qui del Naturale , perchè del Soprannaturale ed infuso se ne parlerà appresso al *num. 13.*) è quando l' intelletto non ha bisogno di uscir con fatica quasi fuori dell' Anima a considerare qualche Mistero , o Verità eterna , ma ritirato dalle cose esterne , e raccolto come dentro l' Anima stessa , senza fatica , e con gran soavità pensa a quella Verità , o Mistero che sia . L' *Ozio Contemplativo* è quasi lo stesso , se non che nel *Raccoglimento* l' Anima sta applicata a qualche divoto pensiero particolare , ma nell' *Ozio* con una notizia generale di Dio si sente raccolta , ed amorosamente a Dio tirata . In tale *Raccoglimento* , o siati *Ozio Contemplativo* dicono alcuni Mistici che sebbene questa orazione sia naturale , nulladimeno l' Anima dee cessare non solo dalla meditazione , ma ancora dagli atti della volontà , cioè d' amore , d' offerta , di rassegnazione , &c. e starsene solamente con un' attenzione amorosa a Dio senza fare alcun' atto . Ma a questa sorta d' incantamenti io affatto non mi ci posso accordare . Non nego che quando l' Anima già sta raccolta , non deve applicarsi alla meditazione , perchè già ha trovato allora senza fatica quel che andava cercando ; oltrechè la stessa meditazione ordinaria , come ben dice il P. Segneri nella sua bell' Opera della *Concordia tra la fatica e la quiete* (*a*) , produce dopo qualche tempo la Contemplazione , che si chiama *Acquisita* , cioè quella che ad un sol guardo conosce le verità , che prima con discorso e con fatica si son conosciute .

(a) *Part. 2. cap. 1. num. 1.*

te . Ma perchè poi l' Anima dee cessare dagli atti buoni della volontà ? Che miglior tempo a far tali atti , che farli in tempo di raccoglimento ? E' vero che S. Francesco di Sales consigliò alla B. Giovanna di Sciantal , che nella sua orazione , trovandosi unita a Dio , non replicasse atti nuovi ; ma perchè perchè la Beata godea già la Contemplazione passiva . Ma quando l' Anima sta ancora nello stato attivo , perchè mai gli atti buoni hanno da impedire le operazioni della Grazia ? Lo stesso San Francesco prefiggeva alle Anime devote da lui dirette un numero certo di aspirazioni amorose da farsi fra tanto spazio . Quando l' Anima sta nello stato passivo della Contemplazione , allora , benchè non meriti , perchè in quel tempo non opera , ma solamente *passitur* , nulladimeno riceve un gran vigore per operare in appresso con maggior perfezione ; ma quando sta nello stato attivo , per meritare , deve operare con fare atti buoni , che sono l' opere con cui l' Anima merita la Divina Grazia . Onde ben conclude il detto P. Segneri , che quando Dio parla ed opera , bisogna che l' Anima taccia e fermi le sue operazioni , con poner solamente dal canto suo sul principio un' attenzione amorosa alle operazioni Divine ; ma quando Dio non parla , bisogna che l' Anima si ajuti come meglio può , per unirsi con Dio colle meditazioni (quando bisognano) , cogli affetti , colle preghiere , colle risoluzioni ; purchè (s' intende) tali atti non si facciano con isforzo , perchè gli atti sforzati più presto disseccano che impinguano lo spirito ; ma si facciano solamente quelli , a cui l' Anima si sente dolcemente mossa .

Di più avvertasi , che Dio prima di far' entrare l' Anima nella Contemplazione , suol purgarla coll' aridità soprannaturale , che si chiama già *Purga Spirituale* , per purificarla dalle sue imperfezioni , che le sono d' impedimento per la Contemplazione . E qui distingua si l' Aridità Sensibile ch' è del senso , dall' Aridità Sostanziale ch' è dello spirito . L' Aridità *Sensibile* (della *Sostanziale* ne parleremo nel numero seguente) , quand' ella è naturale , portà seco un tedio delle cose spirituali , ed un' oscurità più leggiera , e meno durevole ; ma quando è soprannaturale

turale (ch' è quella di cui ora parliamo), pone l' Anima in un' oscurità molto profonda ; che più dura , e sempre va crescendo . Nondimeno in tale stato l' Anima da una parte si sente più distaccata dalle creature , e tiene sempre il pensiero fisso in Dio , con un gran desiderio , e risoluzione di amarlo perfettamente ; ma all' incontro si vede come impossibilitata ad eseguirlo per le sue imperfezioni , per cui le sembra essersi fatta odiosa a Dio ; con tutto ciò non lascia di portarsi forte nelle virtù . Quest' Aridità penosa è un tratto della Grazia ; ella è una luce soprannaturale , ma luce , che apporta pena , ed oscurità , poichè volendosi comunicare al nudo spirito , e trovando i sensi , e le potenze dell' Anima non ancora abili per lei , perchè non ancora distaccate da' gusti sensibili , ed ancora materiali , piene di forme , immagini , e figure ; perciò cagiona all' Anima queste tenebre così penose , ma molto utili , poichè con quelle acquista l' Anima un distacco da tutti i piaceri sensibili , così terreni , come spirituali ; di più acquista una gran cognizione della sua miseria , ed inabilità a far qualsivoglia bene , ed insieme un gran rispetto verso di Dio , che se le rappresenta maestoso e terribile . I segni dunque per conoscere il Direttore , quando l' Anima sta in questa purga del senso , sono per 1. Quand' ella non può più discorrere nell' Orazione , e quanto più l' aridità s' avvanza , tanto più si vede fatta inabile a meditare . Per 2. Quando non trova più gusto sensibile in tutti gli esercizi spirituali ; ma all' incontro neppure va cercando , nè gradisce i piaceri mondani . Per 3. Quando porta seco la continua memoria di Dio , e conserva il desiderio di amarlo quanto può , ma con pena , mentre teme di non più amarlo , o di essersi intiepidita nel suo amore . Stando l' Anima in tale stato , vediamo come l' ha da guidare il Direttore . Per 1. egli dee con calore animarla , come si è detto di sopra , a sperare gran cose da Dio , giacchè l' ha posta nella via della Croce , ch' è la via de' Santi . Per 2. in questo stato egli non la costringa a meditare , e a discorrere nell' Orazione ; ma all' incontro sommaramente l' avverta a non lasciar l' Orazione , per qualunque tedio ed agonia che vi patisse .

Le

Le insinui che non si parta dal pensiero della Passione di Gesù - Cristo : considerando in generale senza far fantasie , e senza cercar tenerezze , l' Amore di un Dio in volersi umiliare a soffrire tanti dolori e dispreggi per amore dell' Anime. In quanto poi agli affetti che dee esercitare nell' Orazione , se dica che si trattenga' in questi tre affetti : di *Umiltà* , confessandosi degna di esser così trattata , e indegna delle Divine consolazioni : di *Offerta* , offerendosi a patir quelle pene , e maggiori , per tutta la vita , e per tutta l' eternità , se così piace a Dio : e di *Rassegnazione* alla divina Volontà , abbandonandosi in Dio , acciocchè disponga di lei come vuole . Per 3. L' esforti che in tale stato di pene non cerchi , nè desideri divertimenti e sollievi terreni . All' incontro esso Direttore allora non la carichi , anzi più presto l' alleggerisca di mortificazioni afflittive esterne ; ma sommamente l' esforti a mortificare le passioni interne , con umiliarsi (praticando ancora qualche esercizio esterno d' umiltà) , con soffrire in pace i dispreggi , e soprattutto con negare la propria volontà .

Dopo questa purga del senso suole poi il Signore dare il dono della Contemplazione gaudiosa come del Raccoglimento soprannaturale , della Quietè , e dell' Unione ; e dopo il Raccoglimento , e la Quietè , suole Dio purgare l' Anima coll' aridità dello spirito , chiamata *Aridità Sostanziale* , con cui vuole il Signore che l' Anima si annienti in se stessa . L' Aridità del senso è una sottrazione della divozione sensibile , ma l' Aridità dello spirito è una luce Divina , con cui fa Dio conoscere all' Anima il suo niente . E qui succede che l' Anima si trova in una la più terribile agonia , poichè sebbene allora ita ella più risoluta di vincersi in tutto , e più attenta a servire il Signore ; nulladimeno , perchè allora maggiormente conosce le sue imperfezioni , le sembra che Dio già l' abbia da se discacciata , ed abbandonata , come ingrata alle grazie ricevute ; e gli stessi esercizi spirituali che fa , orazioni , Comunioni , mortificazioni più l' accorano , mentre facendoli con sommo tedio , e pena , crede che tutti meritino più presto castigo , e la rendano più odiosa a Dio . Anzi alle

volte pare a quest' Anime , che si sentano un odio verso Dio , e che Dio perciò l' abbia già riprovate come sue nemiche ; e che da questa vita abbia cominciato a far loro provare le pene de' Dannati , e l' abbandono Divino . E talvolta permette il Signore , che simili desolazioni vadino accompagnate da mille altre tentazioni , e moti d' impurità , di sdegno , di bestemmie , d' incredulità , e soprattutto di disperazione ; sì che le poverelle in quella grande oscurità , e confusione , non potendo ben discernere la resistenza della volontà (la quale resistenza già vi è , ma loro è occulta , o almeno dubbia per cagione delle presenti tenebre) , temono di avervi dato il consenso , e perciò tanto maggiormente si credono abbandonate da Dio .

- 10 Ora il Confessore , quando gli capita alcun' Anima di questa sorta , che cammini già per la perfezione , e si creda abbandonata , primieramente non si atterrisca in veder questa confusione , ed in ascoltare i di lei sentimenti di timori , e disperazioni ; nè si faccia vedere timido ed esitante , ma con fermezza l' animi a non temere di niente , ed allor più che mai a confidare in Dio ; dicendole quel che disse il Signore a S. Teresa , che niuno perde Dio , senza conoscere che lo perde . Dica , che tutte quelle suggestioni di bestemmie , d' incredulità , d' impurità , e di disperazioni non sono consensi , ma pene , che tollerate con rassegnazione , la stringono più con Dio . Le dica , che Dio non sa odiare un' Anima che l' ama , ed ha buona volontà . Le dica , ch' Egli così tratta l' Anime più dilette! *Con avidità , e tentazioni* (dicea S. Teresa) *fa pruova il Signore de' suoi Amanti . Benchè tutta la vita duri l' aridità , non lasci l' Anima l' Orazione , tempo verrà che tutto le sarà pagato .* Bel sentimento per un' Anima desolata ! L' esorti dunque , che faccia animo , ed animo grande a sperare molto in Dio , giacchè la conduce per la via sicura delle spine , e della Croce , e che frattanto per prima si umili come degna di tal trattamento per i difetti della vita passata ; per secondo si rassegni tutto alla Divina Volontà , offerendosi a patire quelle , e maggiori pene , per quanto a Dio piacerà ; per terzo si abbandoni come morta nelle braccia della Divina Mi-

Misericordia, e nella protezione di Maria SS. che si chiama la Madre della Misericordia, e la Consolatrice degli afflitti.

L' Aridità del senso dura fintanto, che purificati i sensi, sia atta l' Anima per la Contemplazione. L' aridità poi dello spirito dura, sino che si renda atta per la Divina Unione. E notisi che anche dopo l' Unione dispone alle volte il Signore, che faccia ritorno quest' aridità, acciochè (come dice S. Teresa) l' Anima non si traścuri, e di quando in quando riveda il suo niente.

Fatta dunque la purga del senso, e finita l' aridità sensibile, il Signore mette l' Anima in Contemplazione. La Contemplazione altra è l' Affermativa, altra la Negativa. L' *Affermativa* è quando l' Anima per mezzo della Luce Divina, senza sua opera vede qualche verità, o creata, come l' infelicità dell' Inferno la felicità del Paradiso, ec. oppure qualche verità increata, come la Bontà Divina, la Misericordia, l' Amore, la Potenza. La *Negativa* è quando conosce le Divine Perfezioni, non in particolare, ma in generale con una notizia confusa, ma che l' infonde un concetto affai maggiore della grandezza di Dio. E così anche conosce in confuso qualche verità creata come dell' orribilità dell' Inferno, ec. Parliamo ora de' primi gradi della Contemplazione, che sono il Raccolgimento, e la Quietè, poi parleremo dell' Unione, alla quale dalla Contemplazione si fa passaggio.

Il 1. grado della Contemplazione è il *Raccolgimento Soprannaturale*. Del Naturale già se n' è parlato di sopra al num. 7. e questo è quando si raccolgono le potenze dell' Anima a considerare Dio dentro di lei. E notisi, che si dice *Naturale*, non perchè l' Anima possa operarlo da se, perchè ogni azione virtuosa, per esser meritoria di premio eterno, ha bisogno della Grazia, sicchè generalmente parlando egli è soprannaturale; ma dicesi Naturale, perchè l' Anima è allora in istato attivo, ed opera coll' ajuto della Grazia ordinaria. Il Raccolgimento poi *Soprannaturale* è quello che si opera da Dio per mezzo d' una Grazia straordinaria, per cui Dio mette l' Anima nello stato passivo. Sicchè il Raccolgimento soprannaturale,

o sia infuso, è quando il ritiro delle potenze non succede per opera dell' Anima, ma per la Luce che Iddio infonde, per cui si accende nell' Anima un grande e sensibile Amor Divino. In questo stato non dee sforzarsi l' Anima a sospendere quel discorso tranquillo, che dolcemente le innuasse la stessa Luce: ma all' incontro non deve affaticarsi a riflettere a cose particolari, come alla sua indegnità, o alle risoluzioni che può fare: nè si metta a discernere che cosa sia quel Raccoglimento: ma si lasci da Dio guidare a considerare quelle cose, ed a fare quegli atti, a' quali si sente da Dio medesimo condotta.

- 14 Il 2. grado è di *Quiete*. Nel Raccoglimento la forza dell' Amore vien comunicata immediatamente a' sensi esterni, che Dio stesso fa raccogliere dentro dell' Anima. Ma nella *Quiete* vien comunicato l' Amore immediatamente allo spirito nel fondo dell' Anime: e l' Amore è più ardente, e questo poi si diffonde anche ai sensi: ma non sempre, sicchè alle volte accade che l' Anima abbia l' Orazion di *Quiete*, ma senza dolcezza sensibile. Dice S. Teresa (a) che in questa orazione non si sospendono tutte le potenze: si sospende già la volontà, ed è ligata, perchè allora non può amare altr' oggetto che Dio, il quale a Se la tira: ma l' intelletto, e la memoria, o la fantasia alle volte restano sciolte, van vagando di quà e di là. Onde dice la Santa (b) che l' Anima di ciò non s' inquieti: *ridasi* (son sue parole) *del pensiero, e lo lasci per pazzo, e stiasi nella sua quiete: e giacchè la volontà è signora, essa lo tirerà senza che voi vi affaticiate*. Altrimenti, se l' Anima vuol applicarsi a raccogliere il pensiero, non farà niente, e perderà il suo riposo. In questo stato tanto meno che nel Raccoglimento, come si è detto, deve affaticarsi a far risoluzioni, o altri atti mendicati da se stessa: solamente faccia quelli, a cui si sente da Dio stesso dolcemente spinta.

- 15 Parliamo ora dell' Orazione di pura Contem-

(a) *In Vita cap. xiv.*

(b) *Cammino di Perfez. pag. 109.*

templazione, ch' è la Contemplazione Negativa, già spiegata di sopra al num. 12. la quale è più perfetta dell' Affermativa. Questa *Negativa* si chiama la *Cbiara Caligine*, mentre per l' abbondanza della luce s' oscura l' intelletto. Conforme chi guarda il Sole, abbagliato dal suo splendore non vede niente, ma intende che il Sole è un gran lume, così Dio in questa Caligine infonde all' Anima una gran luce, che non già le fa comprendere qualche verità particolare, ma l' infonde una notizia generale e confusa della sua incomprendibile Bontà, per cui l' Anima viene a formare un' idea confusa sì, ma altissima di Dio. Quando l' Anima conosce alquanto qualche perfezione di Dio, fa ben concetto della sua Bontà; ma è più grande il concetto che ne fa, allora quando conosce che la perfezione di Dio non si può comprendere. Dice il Cardinal Petrucci nelle sue dottissime Lettere, che quest' Orazione dicesi di Caligine, perchè in questa vita l' Anima non è capace d' intender chiaramente la Divinità, onde qui allora l' intende senza intenderla, ma l' intende meglio d' ogni altro modo; non l' intende, perchè non essendo Dio cosa che formi immagine o figura, l' intelletto non può formarne idea, e perciò non altro intende, che non può intenderlo; onde tale intelligenza si chiama dall' Areopagita: *Sublime cognizione di Dio per ignoranza*. In quest' Orazione di Caligine si sospendono tutte le potenze interne dell' Anima, ed alle volte anche i sensi esterni; sì che l' Anima, talvolta entra ancora nell' *Ubbriachezza Spirituale*, per cui prorompe i delirj d' Amore, come in canti, gridi, pianti dirotti, salti, e simili, conforme avveniva a S. Maria Maddalena de' Pazzi, e ad altri Santi.

Dopo questi gradi il Signore fa passare l' Anima all' Unione. Tutto lo scopo di un' Anima ha da essere l' unione con Dio, ma non è necessario all' Anima per farsi santa giungere all' unione *Passiva*, basta giungere all' unione *Attiva*. Non tutte l' Anime, dice S. Teresa, anzi son poche quelle che son guidate da Dio per via soprannaturale; ma nel Cielo noi ne vedremo molte, che senza queste grazie soprannaturali saranno più gloriose dell' altre, che l' han

ricevute . L' *Attiva* è la perfetta uniformità alla Volontà di Dio , e qui certamente consiste tutta la perfezione dell' Amor Divino : *Non consiste* , dice S. Teresa (*a*) , *la perfezione nell' estasi , ma la vera unione dell' Anima con Dio è l' unione della volontà colla Volontà Divina* . Questa è l' unione necessaria , non la *Passiva* ; e quelle Anime che hanno la sola Attiva , dice la stessa Santa (*b*) , *potrà essere che abbiano molto più merito , percchè è con lor travaglio , e le conduce il Signore come forti , e serba tutto quello che quà non godono , per darlo poi loro tutto insieme* . Dice il Cardinal Petrucci , che senza la Contemplazione infusa ben può giungere l' Anima colla Grazia ordinaria ad annichilare la propria volontà , e trasformarla in Dio , volendo solo quel che Dio vuole ; e benchè senta i moti delle passioni , questi non l' impediscono di trasformarsi in Dio ; onde soggiunge , che in ciò consistendo tutta la santità , non dee ciascuno altro desiderare e chiedere , che Dio lo regga , e faccia in esso la sua Volontà . Parlando poi S. Teresa dell' unione *Passiva* , dice la nostra Maestra (*c*) che in quella l' Anima *non vede , nè sente , nè s' accorge , che sta così* ; poichè dall' abbondanza della Luce , e dell' Amore viene a formarsi la beata Caligine , in cui si sospendono tutte le potenze dell' Anima ; mentre la memoria non si ricorda che di Dio ; la volontà viene a Dio legata con tanto amore , che non può amare altr' oggetto : e l' intelletto vien ripieno di tanta luce , che non può pensare ad altra cosa , e neppure alla grazia che allora riceve ; sicchè intende assai , ma non può capire quel che intende . In somma l' Anima in questo stato ha una cognizione chiara sperimentale di Dio presente , che nel centro dell' Anima a se l' unisce . Quest' unione dice la stessa Santa (*d*) che non dura lungo tempo , ma al più mezz' ora . Nell' altre contemplazioni di cui abbiamo parlato prima , Dio si fa conoscere come vici-

(*a*) *Concetti dell' Am. Div. Concet. 3.*(*b*) *Avvisi per l' Orazione. n. 12.*(*c*) *Manf. V. c. 1.*(*d*) *In visa cap. 18.*

vicino , ma quì si fa conoscere come presente , e l' Anima con dolce tocco lo sperimenta a se unito . Onde dice la Santa (a) che nell' altre contemplazioni può l' Anima dubitare , s' è stato Dio , ma in questa no . Con tutto ciò il Confessore deve avvertirla , che non perciò ella è fatta impeccabile , onde le infinui che quanto più ella si vede così favorita , tanto più dev' esser umile , e distaccata , con amar la croce , e stare in tutto uniformata alle Divine disposizioni , dovendo giustamente temere , che le sue infedeltà faranno d' allora in poi per la sua ingratitude castigata da Dio con maggior rigore . Dice S. Teresa (b) aver conosciute più Anime arrivate già a questo stato d' unione , e poi con gran precipizio cadute in disgrazia di Dio : cosa da tremare .

Vi sono poi tre sorta d' unione, l' unione *Semplice* 17 , l' unione di *Sponsalizio* , e l' unione *Consumata* , chiamata di *Matrimonio spirituale* . L' unione *Semplice* è quella di cui ora abbiamo parlato . Parliamo ora dell' unione di *Sponsalizio* . A quest' unione il Signore fa precedere ordinariamente l' Aridità sostanziale , ch' è la purga dello spirito di cui già abbiám parlato di sopra al *num. 9* . In quest' unione poi di *Sponsalizio* vi sono tre altri diversi gradi , cioè d' *Estasi* , di *Ratto* , e di *Volo di Spirito* . Nell' unione *Semplice* si sospendono le potenze , ma non i sensi del corpo ; benchè restino questi assai deboli per operare ; ma nell' unione dell' *Estasi* si perde anche l' uso de' sensi , sicchè la persona non vede , non ascolta , e non sente neppure i tagli , e le scottature . Il *Ratto* poi significa un' impressione più forte della Grazia , con cui il Signore non solo eleva l' Anima all' unione , ma la rapisce con moto più subitaneo e violento , sicchè alle volte solleva anche il corpo da terra , e lo rende leggiero come penna . Il *Volo di Spirito* è quando l' Anima sente rapirsi come fuori del corpo , e sollevarsi sopra se stessa con gran violenza , onde l' Anima al principio vi prova gran timore . Nel volo di spirito vi è poi così l' *Estasi* , perchè v' è la

G 5

per-

(a) *Manf. V. cap. 3.* (b) *Manf. V. & VI.*

perdita de' sensi , e vi è anche il Ratto , cioè il moto violento . Mi disse una persona favorita di simili grazie , che in tali voli di spirito le pareva , come l' Anima le fosse estratta dal corpo , e fosse portata con tanta velocità come se facesse un viaggio d' un milione di miglia il momento ; con grande spavento , poichè non sapea dove andasse a posare , ma che poi fermandosi era allora illuminata a conoscere qualche segreto Divino . Qui si fa il dubbio , che se in tale unione si sospendono le potenze , e l' intelletto abbagliato dall' abisso della luce non può riflettere a ciò che intende ; come mai ivi l' Anima può intendere , e riferire quel Divino segreto ! Rispondono i Mistici , che quando Dio vuol fare intendere all' Anima alcun segreto ; o pure farle avere qualche visione intellettuale , immagina-ria , rimette alquanto la luce , sicchè l' Anima resti abile a conoscere , e riflettere a quel che Dio allora vuol farle intendere .

- 18 L' unione più perfetta poi , che si chiama *Consumata* , e ch' è la maggiore che in questa Terra il Signore può concedere ad un' Anima viatrice , è quella detta di *Matrimonio Spirituale* , dove l' Anima vien trasformata in Dio , e si fa una cosa con Dio , come appunto un vaso d' acqua posto nel mare diventa una cosa coll' acqua del mare . Notisi , come dicono i Mistici , che nell' altre unioni si sospendono le potenze , ma in questa no ; poichè le potenze già purificate dalla loro sensibilità e materialità , son fatte abili ad unirsi con Dio : sicchè la volontà ama con somma placidezza il suo Dio , e l' intelletto ben conosce e riflette a quest' intima unione di Dio fatta nel centro dell' Anima ; ed è come se uno guardasse il Sole senza abbagliarsi , e conoscesse il grande splendore del Sole . Di più notisi che questa unione non è passeggera come le prime , ma non permanente , sicchè l' Anima gode abitualmente la Divina presenza a se unita , con una stabile pace , mentre le passioni niente più la disturbano ; vede le passioni che s' affacciano , ma non l' affliggono ; come appunto fosse chi stesse sopra le nuvole , che vedesse le tempeste che avvengono di sotto , ed egli non le provasse .

- 19 Qui è bene di parlare delle Visioni , Locuzioni ,

ni , e Rivelazioni , per discernere le vere dalle false . Le Visioni altre sono Esterne , altre Immaginarie , altre Intellettuali . L' Esterne , son quelle , che si vedono cogli occhi . Le Immaginarie quelle , che si vedono nella Fantasia , o sia Immaginativa . Le Intellettuali poi non si veggono , nè cogli occhi , nè nella fantasia , ma dal solo intelletto per mezzo della Divina Luce , che infonde le specie intelligibili ; e questa sorta di visione , come dice S. Teresa , e tutta spirituale , sicchè non v' han parte nè i sensi esterni , nè gl' interni che sono già l' Immaginativa , e la Fantasia . Avvertasi che cogli occhi , o fantasia l' Anima non può vedere le cose rappresentate , se non con apparenza corporea , ancorchè fossero sostanze spirituali . All' incontro coll' intelletto , ancorchè le cose sieno materiali , si veggono come spirituali ; per meglio dire si conoscono , non si veggono , ma si conoscono meglio che se si vedessero cogli occhi .

Queste Visioni non però avvertasi , che possono 20
operarsi così da Dio , come dal Demonio : e ben anche le Intellettuali , come par che dica S. Giovanni della Croce (a) contro il sentimento del Petrucci ; benchè più facilmente le corporali , le quali per lo più (specialmente nelle Donne) son formate dalla stessa loro fantasia . I segni per distinguere le vere dalle false , sono per 1. Se vengono all' improvviso , senza che l' Anima vi pensi . Per 2. Se al principio apportano confusione e spavento , ma poi mettono l' Anima in pace . Per 3. Se son rare , perchè le frequenti son molto sospette . Per 4. Se poco durano , poichè , dice S. Teresa (b) , quando l' Anima mira per lungo tempo la cosa rappresentata , è segno che sia più presto atto della fantasia , la Visione Divina per lo più passa come un lampo , ma resta poi stabilmente impressa nella mente . Per 5. La visione vera lascia una somma pace , ed una viva cognizione della propria miseria , con un gran desiderio della perfezione . A differenza delle visioniaboliche , che poco restano impresse , e lasciano all'

(a) Salita ec. l. 2. c. 24.

(b) Mans. Vl. c. 5.

incontro l' Anima con seccaggine , inquietezza , moti di propria stima , e con un genio sensibile di tali grazie . Ma con tutti i segni di sopra mentovati , dice S. Teresa (a) che non se ne può avere sicurezza , perchè molte volte il Demonio fa fingere quiete , pensieri d' umiltà , desiderj di perfezione , che non si possono ben distinguere da chi vengano ; poichè talvolta lo stesso Nemico l' insinua per farsi credere , e per ricavarne poi qualche inganno che ne pretende . Onde il Direttore (regolarmente parlando) non già proibisce all' Anima di riferirgli tali visioni , anzi deve imporle che gli palesi ciò che vede , o sia vero o falso , come disse S. Teresa (b) ; ma all' incontro non dimostri curiosità di saper queste cose : nè gliene dimandi a minuto ; nè prevenga con dire , *forse fu così ? hai veduta la tal cosa ?* perchè facilmente l' Anima risponderà di sì o per malizia , o per semplicità . Se conosce apertamente che tali visioni sono opere della fantasia , o pure diaboliche , perchè forse allontanano l' Anima dall' ubbidienza , dall' umiltà , o da altra virtù , allora ce lo dichiari espressamente . Se poi ciò non lo conosce , non è bene dire che sono diaboliche , o fantastiche , come fanno alcuni troppo increduli (a differenza d' altri troppo creduli , che tutte l' assicurano per buone) ; ma dica alla Penitente , che preghi Dio a torla da vic così pericolose , protestandosi ch' ella vuol conoscerlo qui in Terra solo per via di Fede . Del resto poi le insinui , che dalle visioni avute , o vere o false che sieno , nè cavi il frutto che fa per se , di portarsi meglio con Dio ; perchè facendo così , ancorchè fosse stato il Demonio , esso ne resterà deluso .

- 21 Parlando delle *Locuzioni* , la Locuzione può essere *Successiva* , *Formale* , e *Sostanziale* . La *Successiva* è quando l' Anima , meditando qualche verità di Fede , si sente come rispondere dallo stesso suo spirito , ma come fosse un' altra persona . Questa , quando porta buoni effetti d' amore , o d' umiltà straordinaria , può esser lume speciale di Dio ; ma quando si sente lo stesso amo-
- re

(a) Ivi stesso . (b) Ivi stesso .

re ordinario , è segno che sia intelligenza del proprio intelletto . La *Formale* è quando l' Anima ode certe parole formate , ma da fuori di se : e può ella percepirsi o coll' orecchie , o coll' immaginativa , o coll' intelletto . Questa dee discernersi , se sia Divina , o diabolica , dalle cose ch' esprime , o impone , e dagli effetti che lascia . Specialmente s'è Divina , ed impone cose di pazienza , o di opera spirituale , o di propria abbiezione , lasce à ella una gran facilità a soffrire , ad operare , e ad umiliarsi . La *Sostanziale* è la stessa che la Formale , solo differisce nell' effetto , perchè la Formale o instruisce , o impone , ma la Sostanziale opera subito ciò ch' esprime , come quando dicesse , *Consolati* , *Non temere* , *Amami* ; e l' Anima allora nello stesso punto restasse consolata , o coraggiosa , infiammata . Questa Locuzione è più sicura dell' altre , perchè la prima è molto incerta ; la seconda (cioè la Formale) è molto sospetta , specialmente quando impone cose da eseguirsi ; onde il Direttore , se vede che son cose contro la prudenza Cristiana , deve affatto proibirle ; se poi non sono contro la prudenza , è bene che ne sospenda l' esecuzione , fintanto che n' abbia maggior sicurezza , specialmente se le cose sono straordinarie .

Parlando finalmente delle *Rivelazioni* di cose occulte , o future , come de' Misterj della Fede , di stati di coscienza , di predestinzioni d' Anime , di morti , di sollevamenti a qualche Dignità , e simili ; queste possono averfi in tre maniere , per Visioni , per Locuzione , e per intelligenza di nude verità . In tali Rivelazioni deve il Direttore esser molto prudente , e ritenuto a crederle , e specialmente ad eseguirle , quando si tratta di dar qualche avviso per la notizia avuta dalla Rivelazione ; proibisca soprattutto all' Anima , che non la palesi ad altri , ed egli poi proceda con gran cautela , ed anche col consiglio de' Dotti , poichè per lo più queste Rivelazioni son dubbie e sospette . Meno sospette sono le intelligenze di nude verità circa i Misterj , o gli Attributi Divini , malizia del peccato , infelicità de' Dannati , e cose simili : queste allorchè sono secondo la Fede ,
dice

dice S. Giovanni della Croce (*a*) che l' Anima non dee cercarle, ma se le son date, dee con umiltà riceverle, e non rifiutarle.

23 E qui si fa un dubbio, se tutte queste sorta di di grazie, e comunicazioni soprannaturali si debbano rifiutare, o accettare? Bisogna distinguere, come dice un dotto Autore (*b*) con S. Giovanni della Croce, ed altri: Quelle Grazie che allontanano dalla Fede, per ragion che consistono in certe notizie distinte, come sono le Visioni, Locuzioni, e Rivelazioni, queste bisogna con ogni sforzo ributtarle. Ma quelle all' incontro che si confanno colla Fede, come sono le notizie confuse e generali, ed i tocchi Divini che uniscono l' Anima con Dio, non si debbono rifiutare, anzi possono con umiltà desiderarsi, e chiedersi, affine di maggiormente stringersi con Dio, e stabilirsi nel suo santo Amore. Ciò nondimeno s' intende per quelle Anime, che già son favorite di simili grazie, poichè per le altre la via più sicura è desiderare, e chiedere solamente l' Unione Attiva, ch' è l' unione (come abbiám detto) della nostra volontà colla Divina. Il Direttore dunque, quando viene un' Anima con queste comunicazioni di Contemplazione, o di Caligine, o d' Unione, non deve ordinarle che le rifiuti, ma che le riceva con umiltà e ringraziamento; ma sempre con parole che non l' assicurino totalmente, ma la mantenghino in un certo timore, che da una parte non l' inquieti; ed all' incontro la conservi in umiltà, e distacco. Ma le grazie di notizie distinte per via di Visioni, e simili; come abbiám detto di sopra, bisogna che risolutamente l' imponga a rifiutarle con ispirito d' umiltà (ma senza dispregio, come di sputare in faccia, far beffe, il che non è lecito, come dicono molti), ed a protestarsi con Dio ch' ella vuol servirle in pura Fede. Del resto dice S. Teresa (*c*) che semprechè l' Anima sente con soavità nell' Orazione accendersi d' Amore verso Dio, dee tenere che

(*a*) *Salita lib. 11. cap. 11.*

(*b*) *F. Bernardo da Castelvetere Direct. Mist. lib. 2. p. 2. cap. 1.*

(*c*) *In Vita c. 15. c. Mansf. VI. cap. 90.*

che la comunicazione sia Divina ; non già per crederfi migliore dell' altre , ma per animarsi a camminare con maggior perfezione : perchè facendo così , Dio farà che il Demonio , ancorchè l' opera fosse sua , molto vi perda , e si faccia danno colle stesse sue armi .

Concludiamo questo punto . Il Direttore dunque per 1. imponga all' Anima , come abbiamo detto di sopra , che riferisca tutte le comunicazioni che riceve nell' Orazione ; ma egli all' incontro non si dimostri goloso di saperle ; nè vadi poi egli manifestando ad altri le grazie soprannaturali concesse alla sua Penitente , poichè gli altri per tal notizia si andranno a raccomandare a colei , e la porranno in gran pericolo d' invanirsi : o pure , se ne vedranno poi ogni minimo difetto , molto se ne scandalizzeranno , o la metteranno in deriso . Per 2. Non dimostri a quest' Anima favorita qualche stima particolare , e tanto meno mandi l' altre Penitenti a consigliarsi , sollevarsi , o dirigersi da colei ; più presto faccia vedere che ne tiene meno concetto che dell' altre Anime , che camminano per via di Fede ; giacchè quest' Anime favorite si han da mantenere (regolarmente parlando) sempre , e molto umiliate . Per 3. Se conosce che l' Anima conserva umiltà e timore in tali Divine comunicazioni , bisogna aiutarla , ed anche alle volte assicurarla , se lo conosce spediente . Dice S. Teresa che l' Anima non si spingerà a fare gran cose per Dio , se non conosce d' aver ricevute gran cose da Dio . E non v' ha dubbio , che le grazie particolari accendono maggiormente l' Amore . Ed in fatti S. Teresa , quando fu assicurata da S. Francesco Borgia , e da S. Pietro d' Alcantara , che gli doni da Lei ricevuti erano Divini , da allora in poi fece un gran volo nello spirito . Nè perchè vedesse il Direttore , che l' Anima cade di quando in quando in qualche difetto (semprechè i difetti non sono pienamente deliberati o commessi con attacco , e senza far conto di tali mancanze) , ha da credere che tutte le comunicazioni sieno inganni ed illusioni ; il Signore favorisce coi doni soprannaturali non solamente l' Anime perfette , ma anche alle volte le imperfette , appunto per
libe :

liberarle dalle loro imperfezioni , e sollevarle a vita più perfetta . Onde quando si vede che per mezzo di tali comunicazioni l' Anima si va sempre più distaccando dalle passioni , ed in lei si avvanza l' Amor Divino , e l' desiderio della perfezione , è segno che quelle sono buone . Del resto quando si tratta di grazie esterne , di Visioni , Locuzioni , e Rivelazioni , regolarmente parlando come si è detto , è più sicuro che 'l Direttore faccia vedere che ne fa poco conto , con dire quel che avvertì la stessa S. Teresa dal Cielo dopo sua morte ad una Persona Religiosa , dicendo: *Non si assicurino le Anime colle Visioni , e Rivelazioni particolari , nè mettano la perfezione in averle ; che sebbene ve ne sono alcune vere , molte non però son false ed ingannevoli ; ed è difficile trovare una verità tra molte bugie , (notisi , una verità tra molte bugie , dunque son più le visioni false , che le vere) ; e quanto più si cercheranno , e stimeranno , tanto più si va la persona deviando dalla Fede , e dall' umiltà , brada possa da Dio per la più sicura .* Le dica dunque che preghi a donarle la vera estasi , ch' è il distacco totale dalle cose terrene , e da se stessa , senza il quale certamente non si farà santa . Specialmente poi , se scorge il Direttore che l' Anima non è ben fondata nel conoscimento della propria miseria , e volesse tenere con certezza che le sue comunicazioni son Divine , e s' inquietasse nel sentire che 'l Direttore non le voglia credere per tali , è mal segno , è segno che o quelle son opera del Demonio , dagli effetti che già se ne veggono di attacco , o di superbia ; o pure che l' Anima non cammini bene , poich' ella deve almeno porsi in dubbio , quando ne dubita il Confessore ; e perciò in tal caso egli cerchi di umiliarla , e di metterla in timore quanto è possibile ; e se non si acquieta , le tolga la Comunione , e la mortifichi con rigore , mentre allora sta in gran pericolo d' esser ingannata dal Demonio . Per ultimo il Direttore , ancorchè stimasse bene di assicurare all' Anima , che le sue comunicazioni son Divine , le infusi che nell' Orazione si metta sempre avanti (almeno a principio) un punto della Vita , o della Passione di Gesù Cristo . Dicea S. Teresa che l' Anima che perde la guida del buon Gesù , non
giun-

giungerà mai alla perfetta unione con Dio . Le Anime Principianti meditano la Passione del Signore col discorso ; le Contemplative poi non discorrono , ma tenendo avanti qualche Mistero , ammirano la Bontà , la Misericordia , l' Amore Divino ; e quindi Dio le solleva , quando vuole , alla contemplazione della sua Divinità .

§. III. Circa la Mortificazione .

Circa la Mortificazione bisogna avvertire , che quando le Anime cominciano la vita spirituale , solendo il Signore (come abbiam detto) allora allettarle con consolazioni più sensibili , in quel primo fervore vorrebbero ucciderfi con discipline , cilizj , digiuni , e simili esercizi afflittivi . Ma qui bisogna avvertire quel che diceva il Venerabile Padre Sertorio Caputo (a) , che una delle più fine e dannose malizie dell' Inimico è il muoverci a cose molto ardue , perchè annojati poi verremo a dismetterle , e con esse anche le altre opere virtuose , quantunque non ardue ; mentre a' Raffreddati anche le cose facili si fan difficili , e con ciò viene l' Astuto a toglierci la perseveranza nell' esercizio della virtù . Bisogna pertanto che 'l Direttore sia molto parco in conceder loro tali mortificazioni , mentre succedendo poi il tempo dell' aridità , come d' ordinario avviene , è facile che l' Anima abbandonata dal suo primo fervore sensibile , abbandoni ella tutte le sue mortificazioni ; e posta poi in diffidenza , lasci l' Orazione , e la vita spirituale , come cose che non facciano per lei , e così perda tutto . Alle volte anche avviene , che quest' Anime principianti per quel fervore danno in indiscretezze , e cadono in infermità corporali , ed allora per sollevarsi lasciano tutti gli esercizi spirituali , con gran pericolo di più non ripigliarli . Perciò il Direttore deve attendere ch' elleno prima si affodino nella vita spirituale , e poi , attese le circostanze della salute , degl' impieghi , e del fer-

(a) In vita lib. 2. cap. 16.

fervore , conceda loro quelle mortificazioni esterne , che stimerà loro convenire secondo la Cristiana prudenza . Dico secondo la *Cristiana prudenza* , poichè tra gli Direttori imprudenti , alcuni par che collochino tutto il profitto d' un' anima nel caricarla di digiuni , cilizj , discipline a sangue , scorticamenti , e simili . Altri poi par che neghino affatto tutte le mortificazioni esterne come cose inutili al profitto spirituale , dicendo che tutta la perfezione consiste nella mortificazione interna . Ma questo anche è errore , giacchè le mortificazioni corporali ajutano le interne , e sono in qualche modo necessarie (quando possono usarsi) a raffrenare i sensi : e perciò vediamo che tutt' i Santi , chi più chi meno , tutti non però le han praticate . Non ha dubbio che la mortificazione interna delle passioni è la principale che si deve esigere , cioè di non rispondere all' ingiurie , non cercare nè palesare cose di stima propria , cedere nelle contese , condescendere alla volontà d' altri (ma senza danno spirituale) : ond' è consiglio talvolta proibire ad un' Anima tutte le mortificazioni esterne , fintanto che si vede disaccata da qualche passione che la dominasse , come di vanità , di rancore , d' interesse mondano , di stima propria , o di propria volontà . Ma il dire che le mortificazioni esterne niente o poco servono , è un massimo errore . Dicea S. Giovanni della Croce , che a colui che disapprova le penitente , non si dee dar credito , ancorchè facesse miracoli .

Sul principio dunque il Direttore primieramente imponga al Penitente , che non faccia niente contra o senza la di lui ubbidienza . Quelli che fan penitente contro l' ubbidienza , dice S. Giovanni della Croce , *questi van più crescendo ne' vizj , che nelle virtù* . Sia poi , come ho detto , ritenuto a concedere tali mortificazioni , ancorchè ne venga importunamente richiesto da Penitenti : basterà che al principio lor conceda qualche picciola e rara mortificazione , come di catenella , disciplina , o astinenza , acciocchè ne prendano desiderio più presto , che per mortificarsi a dovere : e poi col tempo anderà allargando la mano , secondo vedrà avanzarsi l' Anima nelle virtù ; poichè quando ella sarà stabilita nel-
lo

lo spirito, non potrà il Direttore senza scrupolo negarle quelle mortificazioni che le convengono. Del resto abbia per regola generale (parlando ordinariamente) di non dare mortificazioni esterne, se non richiesto, perchè queste non giovano molto, se non si pigliano con fame, e dandole, sempre dia meno di quel che gli si dimanda; più presto (come dice Cassiano) ecceda nel negare, che nel concedere. Procuri specialmente d'insinuare la mortificazione circa la gola, a cui certe Anime spirituali poco v' attendono; ma in verità questa è la più dura, e la più utile allo spirito, e spesso anche al corpo. Dicea S. Filippo Neri: *Chi non mortifica la gola, non arriverà mai alla perfezione*. Sia all' incontro ristretto in concedere mortificazioni circa il sonno necessario, perchè queste facilmente fan danno alla salute corporale, ed anche spirituale: essendochè, tolto il sonno bastante, patisce la testa, e patendo la testa la persona resta inetta a meditare, ed a tutti gli altri esercizi divoti. Per qualsivoglia mortificazione poi, che concede al Penitente, affinchè quegli non se n' inanisca, gli dica ciò non esser niente a confronto di quel che han fatto i Santi, e delle pene che ha patite Gesù-Cristo per amor nostro: dicea S. Teresa: *Tutto è schifezza quanto possiamo fare, in comparazione di una sola goccia di sangue che il Signore sparse per noi*. Ma le migliori mortificazioni, più utili, e meno pericolose, sono le negative, per le quali (ordinariamente parlando) non si richiede neppure l'ubbidienza del Direttore, cioè il privarsi di vedere, o sentire le cose curiose, il parlar poco, il contentarsi de' cibi che non piacciono, o mal conditi, privarsi di fuoco nel Verno, lo scegliersi le cose più vili, il fallegrarsi quando gli manca qualche cosa anche delle necessarie, poichè in ciò consiste la virtù della povertà, come dice S. Bernardo: *Virtus paupertatis non est paupertas, sed amor paupertatis*. Di più non lamentarsi negli incomodi delle stagioni, ne' dispreggi e persecuzioni che si ricevono dal Proffimo, nelle pene dell' infermità che si patiscono. Collo scalpello del patire si formano le pietre della celeste Gerusalemme. Dicea S. Teresa: *Il pensate che Dio ammetta alla sua Amicizia gente comoda, e sproposito*. Ani-

me

me che, da vero amano Dio, non possono dimandar riposo.

- 27 **Q**uì si fa un dubbio. Il Vangelo in un luogo dice: *Risplenda la vostra luce avanti degli Uomini, acciocchè vedano l'opere vostre buone, e ne glorificino il Padre vostro ch'è ne' Cieli. Matth. 5. 17.* In un altro luogo dice: *Facendo tu la limosina, non sappia la tua sinistra quel che faccia la tua destra. Matth. 6. 3.* Or si dimanda, se l'azioni di virtù si debbano manifestare agli altri, o nascondere? Si risponde con una distinzione: Le opere comuni, necessarie alla virtù Cristiana, debbono praticarsi in palese, come sono il frequentare i Sacramenti, il far l'Orazione mentale, il visitare il Venerabile, lo star raccolto ed inginocchiato in sentir la Messa, lo star modesto cogli occhi, l'osservar silenzio in Chiesa, il dire che si vuol far santo, il fuggire le ciarle, le conversazioni pericolose, le curiosità, e cose simili. L'opere poi che sono di supererogazione straordinaria, e che han del singolare, come le suddette penitenze esterne di cilizj, discipline, orar colle braccia in croce, masticar erbe amare ec. come anche il sospirare, o piangere nell'Orazione, queste debbono occultarsi quanto si può. L'altre opere di virtù, come il servire gl'Infermi, il far la limosina a' Poveri, l'umiliarsi a chi l'ingiuria, e simili, queste meglio è occultarle quando si può, ma se mai non potessero farsi, se non con farsi in palese, non debbono tralasciarsi, purchè si facciano col solo fine di piacete a Dio.

S. IV.

Circa la Frequenza de' Sacramenti.

- 28 **P**arlamo per ultimo del come deve il Confessore guidare l'Anime spirituali circa la frequenza de' Sacramenti, cioè della Confessione, e della Comunione. In quanto alla Confessione è bene loro insinuare che facciano la Confessione generale mentre questa (come dicea San Carlo Borromeo) molto giova per fare una perseverante mutazione di vita: s'intende se non l'han fatta ancora, perchè se mai l'aveffero già fatta, o pu-

o pure se l' Anima fosse angustiata da scrupoli , bisogna vietarcela . In quanto poi alla Confessione ordinaria , alcune persone di coscienza molto delicata han praticato di confessarsi ogni giorno ; del resto , generalmente parlando , basterà alle Persone spirituali , specialmente alle scrupolose , il confessarsi una , o al più due volte la settimana . Ma quando alcuna di queste si trovasse aggravata da qualche colpa veniale , e non avesse comodità di confessarsi , dice il P. Barisoni nel suo Trattato della Comunione , coll' autorità di S. Ambrogio , e di molti altri Autori (e lo consiglia anche San Francesco di Sales in una sua Lettera) , che non perciò dee lasciar la Comunione ; giacchè per la remissione de' veniali insegna il sagra Concilio di Trento esservi già altri mezzi , come sono gli atti di Contrizione , o d' Amore ; ond' è meglio allora servirsi di quelli per purificarsi da tale colpa , che privarsi della Comunione , per non poterli confessare . E talvolta , diceva un dotto Direttore , che riesce ad alcun' Anima timorata più fruttuoso il disporsi alla Comunione cogli atti propri , che colla stessa Confessione , avvenendo che allora forse ella si dispone con atti più fervorosi di pentimento , d' umiltà , e di confidenza .

In quanto poi alla Comunione , non parliamo qui dell' obbligo de' Pastori , di non negare la Comunione ad alcun Suddito , che non sia pubblico peccatore , e che ragionevolmente la dimandi ; di ciò ne abbiamo parlato al *Tom. I. Cap. VII. n. 25.* dove notammo , che Innocenzo VI. in un suo Decreto ordinò che l' uso della Comunione frequente si lasciasse tutto al giudizio de' Confessori ; onde senza causa evidente non so come i Parrochi possano in buona coscienza negar la Comunione a chi la cerca . E notisi che nell' accennato Decreto si proibisce così a' Parrochi , come a' Vescovi il determinare in generale a' loro Sudditi i giorni della Comunione . Ma parliamo qui solamente de' Confessori , come debbano regolarli intorno al concedere la Comunione a' loro Penitenti . In ciò alcuni errano per soverchia indulgenza , altri per soverchio rigore . Non ha dubbio essere errore , come bene avverte il Regnante Pontefice Bened. XIV. nel suo aureo Libro de *Synodo* , il conceder la frequente Comunione a coloro

ro che spesso cadono in peccati gravi, nè sono molto solleciti di farne penitenza, e d'emendar-sene; o a coloro che vanno a comunicarsi coll' affetto a' peccati veniali deliberati, senza desiderio di liberarsene. Giova sì bene talvolta dar la Comunione ad alcuno, il quale stesse in qualche pericolo di colpa grave, per dargli forza a resistere. Ma per quelle Persone che non sono in tal pericolo, ed all'incontro commettono ordinariamente peccati veniali deliberati, e non si vede in esse nè emenda nè desiderio d'emenda, sarà bene non permettere loro la Comunione più d'una volta la settimana, Anzi può giovare il proibire loro anche in qualche settimana la Comunione, acciocchè prendano maggiore orrore ai loro difetti, e maggior riverenza verso il Sacramento. Tanto più ch'è sentenza di molti che il comunicarsi coll'affetto al peccato veniale, sia nuova colpa per ragione dell'irriverenza al Sacramento (benchè noi abbiamo tenuto l'opposto al *Capo XV. num. 7.*) Alcuni adducono il Decreto di Anacleto (*a*) dove dicesi: *Peracta consecratione, omnes communicent qui noluerint Ecclesiasticis carere liminibus; sic enim & Apostoli statuerunt, & S. Romana tenet Ecclesia.* Ma primieramente si nega dal P. Suarez, e da altri che mai v'è stato questo precetto degli Apostoli. Per secondo un tal Decreto, come attesta ivi la Glosa, e'l Catechismo Romano (*b*), non era per tutti i Fedeli, ma solo per li Ministri assistenti all'Altare. Per ultimo, dato che 'l detto Decreto fosse per tutti, è certo che oggidì è andato in disuso.

30. All'incontro errano certamente altri Direttori, e molto si allontanano dallo spirito della Chiesa, i quali senza riguardo al bisogno, o al profitto dell'Anime negano indifferentemente la Comunione frequente, non per altra ragione se non perch'è frequente; mentre lo stesso Catechismo Romano (*c*), spiegando il desiderio del S. Concilio di Trento che tutti gli astanti alla Messa si

co-

(*a*) C. *Peracta. 2. Dist. de Consecr.*

(*b*) *Catech. Rom. de Euchar. p. 1. n. 51.*

(*c*) *Catech. ivi n. 69.*

comunicassero, insegna essere officio del Parroco esortare sollecitamente i Fedeli alla Comunione, non solo frequente, ma benanche quotidiana; con dover loro suggerire, che conforme il corpo, così l'Anima ha bisogno del quotidiano alimento. Lascio qui di addurre le Autorità de' Ss. Padri, e de' Maestri di spirito a ciò conformi, poichè queste già si ritrovano registrate in tanti libri, che trattano della frequente Comunione. Bastami sapere dal Catechismo Romano nel luogo citato, e dal Decreto d' Innocenzo XI. riferito nel Libro (a) che l' uso frequente, ed anche quotidiano della Comunione (come ivi si attesta) è sempre stato approvato dalla Chiesa, e da tutti i Ss. Padri, i quali, come prova un dotto Autore, allorchè han veduto raffreddarsi l' uso della Comunione quotidiana, si sono con ogni sforzo adoperati per rimetterla in piedi. E nel Concilio III. di Milano sotto San Carlo Borromeo s' impose a' Parrochi l' esortare nelle Prediche questa frequenza della Comunione; e di più s' ordinò a' Vescovi della Provincia, che proibissero il predicare, e castigassero severamente chi andasse disseminando il contrario, come seminatore di scandali, e contradicente al sentimento della Chiesa. Inoltre nel suddetto Decreto d' Innocenzo s' ordina a' Vescovi, che con somma diligenza provvedano che a niuno sia negata la Comunione, anche quotidiana; e che secondo conviene cerchino d' alimentare questa divozione ne' loro Sudditi. Alcuni spiriti rigorosi non negano già esser lecita la Comunione quotidiana, ma dicono a ciò richiedersi la dovuta disposizione. Ma si desidera sapere, che cosa intendano per questa dovuta disposizione? la degna? Se intendono la degna, e chi mai dovrebbe più comunicarsi? Solo Gesu-Cristo si comunicò degnamente, perchè solo chi è Dio, può ricevere degnamente un Dio. Se poi intendono la disposizione conveniente, già si è detto di sopra, che a coloro i quali tengono attuali colpe veniali, o l' affetto ad esso, senza desiderio d' emendarsi, è ben giusto il negare loro

(a) L. 6. n. 254.

loro la frequente Comunione . Ma se parliamo poi di quell' Anime , che avendo già tolto l' affetto a' peccati anche veniali , e superata la maggior parte delle loro male inclinazioni , han gran desiderio di comunicarsi , dice S. Francesco di Sales (a) ; che queste col consiglio del Direttore ben possono comunicarsi ogni giorno ; e S. Tommaso (b) insegna che quando un' Anima sperimenta colla Comunione di avanzarsi nel Divino Amore , e non mancar di riverenza , non dev' ella lasciare di comunicarsi ogni giorno , ecco le sue parole : *Si aliquis experientia comperisset ex quotidiana Comunione augeri Amoris fervorem & non minui reverentiam , talis deberet quotidie communicare .*

- 31 E sebbene l' astenersi qualche giorno dalla Comunione per riverenza , è anche virtù ; nulladimeno dice il P. Granata nel suo Trattato della Comunione esser comune opinione de' Dottori , ch' è meglio accostarsi ogni giorno alla Comunione per amore , che astenersene per riverenza : E ciò lo conferma lo stesso S. Tommaso (c) dicendo : *Et ideo utrumque pertinet ad reverentiam hujus Sacramenti , & quod quotidie sumatur , & quod aliquando abstinatur . . . Amor tamen , & Spes , ad quæ semper Scriptura nos provocat , præferuntur timori .* Anzi ben dice il P. Barifone , che chi si comunica con desiderio di crescere nel Divino Amore , anche fa un atto di riverenza verso Gesu-Cristo ; anzi questi lo fa positivo , dove chi se n' astiene , lo fa solamente negativo . Molti Santi che certamente hanno avuta gran riverenza , a questo Sacramento , non si sono astenuti dal comunicarsi ogni giorno , come usarono Santa Gertrude , S. Caterina da Siena , S. Teresa , la B. Giovanna di Sciantal , ed altri . Ed a chi dicesse , che oggidì non vi sono più queste Sante Terese , ben risponde il mentovato P. Barifone , esser temerità il supporre che al presente sia abbreviata la mano del Signore . Il V. P. Maestro Avila giunge a dire , che quelli che riprendono
chi

(a) *Vita Divora cap. 70.*

(b) *S. Tom. 4 Sent. Dist. 11. qu. 2. . .*

(c) *S. Tom. 2o. 2. 2. q. 80. a. 10. ad 4o.*

chi si accosta molto spesso alla Comunione, fanno l' officio del Demonio.

Del resto considerando le riferite dottrine, par 32
che non possa senza scrupolo il Direttore negar
la Comunione frequente, ad anche quotidiana
(eccettuato, ordinariamente parlando, un gior-
no della settimana, come sogliono ordinare al-
cuni buoni Direttori : ed eccettuato quel tem-
po, in cui togliesse la Comunione per far pro-
va dell' ubidienza, o dell' umiltà del Penitente
o per altro buon fine) ad un' Anima che la de-
sidera per avvanzarsi nel santo Amore ; sempre-
chè ella, stando già distaccata coll' affetto da
ogni peccato veniale, attende di più a far mol-
ta Orazione mentale, e cerca di camminare alla
perfezione, e non cade in peccati neppure ve-
niali pienamente volontarj ; poichè questa è la
perfezione, come dice S. Prospero, che può
aversi dall' Anime secondo la fragilità umana.
E quando il Confessore giudica profittevole il dar
la Comunione frequente a simili Persone, dice
Innoc. XI. nel suo Decreto, che non deve il
Vescovo, o il Parroco tassare a' Sudditi il nu-
mero delle Comunioni, ancorchè sieno negozian-
ti, e conjugati, ma deve ciò rimettere al giu-
dizio de' Confessori. Ecco le parole del Decre-
to: *Frequens (ad Eucharistiam) accessus Confes-
sarium iudicio est relinquendus, qui ex conscien-
tiarum puritate, & frequentiae fructu, & ad pie-
tatem processu laicis negotiatoribus, & conjugatis,
quod prospiciunt eorum salutis profuturum, id illis
prescribere debent.*

Ed ancorchè alcun' Anima cadesse qualche 33
volta in qualche peccato veniale volontario per
mera fragilità, ma presto se ne dolesse, o
proponesse l' emenda, se poi desiderasse comu-
nicarsi per acquistar forza dal Sacramento a non
cadere, e per avvanzarsi nella perfezione, per-
chè se l' ha da negare la Comunione? Fu già dan-
nata da Alessandro VIII. la Proposizione 22. di
Bajo, che diceva: *Sacrilegi sunt iudicandi, qui-
us ad Communionem percipiendam pretendunt, an-
tequam, de delictis suis poenitentiam egerint.* E
così anche la Proposiz. 23. *Similiter arcendi sunt
a sacra Communionem, quibus nondum inest A-
mor Dei purissimus, & omnis mixtionis expert.*

Il S. Concilio di Trento chiama questo Sacramento : *Antidotum quo liberamur a culpis quotidianis , & a peccatis mortalibus preservamur* . Certamente a questo fine ancora di preservare l' Anime dal ricadere , gli Apostoli davano la Comunione quotidiana agli antichi Cristiani , fra' quali senza dubbio se ne ritrovavano imperfetti di tal sorta e forse più , come si ricava dall' Epistole di San Paolo , e di San Giacomo . La Santa Chiesa (nel *Postcommunio della Domenica 23. post Pentec.*) prega : *Ut quicquid in nostra mente vitiosum est , dono medicationis hujus Sacramenti curetur* , Dunque la Comunione è istituita anche per gl' Imperfetti , acciocchè colla virtù di tal cibo si guariscano . Notisi di più che San Francesco di Sales nella sua Filotea (a) a tal proposito dice : *Se vi dimandano , perchè vi comunicate senza spesso ? dite loro che due sorte di persone si deono comunicare spesso , i perfetti , e gl' imperfetti : i perfetti per conservarsi nella perfezione , e gl' imperfetti per poter giungere alla perfezione ; i forti acciò non diventino deboli , e i deboli acciò diventino forti : gl' infermi per essere guariti , ed i sani acciò non s' infermino . Ed in quanto a voi com' imperfetta , inferma , e debole , avete bisogno di spesso comunicarvi . Dite loro che quelli che non han negozi mandani , debbono spesso comunicarsi , perchè ne hanno la comodità ; e quelli che l' hanno , perchè han bisogno della Comunione . Conclude finalmente il Santo : Comunicatevi spesso , Filotea , e più spesso che potete , col consiglio del vostro Padre spirituale , e crederemi ; le lepri diventano bianche nelle nostre montagne , perchè non si cibano che di neve ; ed a forza di mangiar la Purità in questo Sacramento , voi diventerete tutta pura . Parimente il P. Granata nel suo Trattato della Comunione dice così : Non dee scostarsi l' Uomo da questo Sacramento per la propria indegnità , giacchè per li Poveri s' è lasciato questo Tesoro , e per gl' Infermi questa Medicina . Sicchè niuno (soggiunge) per quanto sia imperfetto , deve allontanarsi da questo rimedio , se desidera veramente guarire .*

An-

(a) *Vita Divora cap. 21.*

Anzi dice quest' Autore che quanto più alcuno si conosce debole, tanto più deve andare a prender questo cibo de' Forti. E ciò è ben conforme a quel che dicea S. Ambrogio (a): *Qui semper peccat, debet semper habere medicinam*. E S. Agostino; *Quotidie peccas, quotidie sume*.

Tanto più che San Tommaso (b) insegna, che l' effetto del Sacramento, in quanto all' aumento della Grazia, non viene impedito da' peccati veniali, purché questi non si commettano attualmente nel ricever la Comunione, dicendo che questi impediscono sì bene in parte, ma non in tutto l' effetto del Sacramento; e questa sentenza è più comunemente tenuta dal Soco, dal Suarez, dal Valenzia, dal Vasquez, dal Coninebio, e da molti altri (c). Inoltre è buona sentenza di molti Autori gravi (d), che questo Sacramento da se immediatamente *en opere operato* rimette i peccati veniali, di cui l' Anima non abbia actual compiacenza. E ciò è conforme a quel che dice il Catechismo Romano (e): *Remitti vero Eucharistia, & condonari leviora, quae venialia, dici solent, non est quod dubitari debeat. Quicquid enim cupiditatis ardore Anima amisit, totum Eucharistia, eas minores culpas abstergens, restituit*. Almeno, come dice l' Angelico (f) colla comune, si eccita colla Comunione l' atto di Carità, per cui si rimettono poi le colpe: *Qui (actus caritatis) excitatur in hoc Sacramento, per quem peccata venialia solvantur*,

Che se poi si scorgesse, che colla Comunione frequente l' Anima non si vedesse avanzare nella perfezione, nè emendarsi dalle colpe deliberate, benché veniali, come in cercare gusti de' sensi, di mangiare, vedere, sentire, vestir con vanità &c. allora sembra certamente consiglio restringer l' uso della Comunione, anche per farla più avvertita a correggersi, e migliorarsi nello spirito. Ed aggiungo ch' io avrei

H 2

tut-

(a) S. Ambr. l. 4. de Sacr. c. 6.

(b) S. Tomm 3. p. 4. 79. a. 8.

(c) Nella nostra Morale l. 9. n. 270 v. quar. 11.

(d) Ivi n. 160. v. Effectus II.

(e) Catech. Rom. de Euchar. p. 2. n. 32.

(f) S. Tommaso 3. p. 4. 79. a. 4.

tutta la difficoltà di dar la Comunione frequente ad una Persona, che volesse perseverare in qualche difetto, il quale quantunque non fosse chiaramente colpa veniale, fosse nondimeno cosa certamente contro la perfezione. Del resto avvertasi che sebbene, come insegna San Tommaso (a), affinchè poss' alcuno accostarsi alla Comunione, *requiritur, ut cum magna devotione accedat*; nulladimeno non è necessario, che questa divozione sia somma, o che sia sensibile, basterà che 'l Direttore scorga nel fondo della volontà del suo Penitente esservi radicata una prontezza di eseguire ciò che piace a Dio. Altrimenti chi s'astiene dalla Comunione per non conoscere in se un gran fervore, dice il dotto *Gersonne*, che sarebbe costui come quegli, il quale, avendo freddo, non volesse accostarsi al fuoco per non sentirsi caldo. Onde insegna il *P. Granata* col *Gaetano* che quelle Persone pusillanimi, le quali per immoderato timore della loro indegnità lasciano le Comunioni, fanno un gran pregiudizio al loro profitto. Nè è necessario per profeguire le Comunioni, dice San Lorenzo Giustiniano, che l' Anima senta o conosca chiaramente in se l' accrescimento del fervore, poichè alle volte questo Sacramento opera, senza che noi ce ne accorgiamo. E San Bonaventura (b) dice: *Licet tepide, tamen confidens de Misericordia Dei fiducialiter accedat, quia qui se indignum reputat, cogitet quod tanto magis eget Medico, quanto senserit se agrotum; Neque ideo queris te jungere Christo, ut tu Eum sanctifices, sed ut tu sanctificeris ab Illo.* E poi soggiunge: *Neque pratermissenda est sancta Communio, si quandoque non sentit homo specialem devotionem, cum se ad illam preparare studeat, vel in ipsa perceptione, vel post forte minus devotus se sentit quam vellet.* In somma, ben esprime il Santo, che ancorchè l' Anima sentisse minor divozione dopo la Comunione, che prima, neppure dee lasciarla. Sicchè, conforme quando l' Anima sente grande inclinazione alla Comunione, giova talvolta mortificarla con differirela.

(a) S. Tom. iiii qu. 90. a. 1o.

(b) S. Bonavent. de Profectu Religios. cap. 72.

cela (specialmente se vedesi che colla proibizione s' inquieta , poichè tal' inquiete è segno di superbia , che ne la rende indegna) ; così all' incontro , quando si sente arida e tediosa a comunicarsi , giova allora farla comunicare più spesso , acciocchè dal Sacramento riceva forza .

Oh volesse Dio , dico finalmente , che si tro-³⁶ vassero nel Mondo molte di quest' Anime (che da alcuni appassionati per lo spirito del rigore son chiamate irriverenti , e temerarie) , le quali avendo già orrore anche alle colpe leggierc , cercassero di comunicarsi spesso , ed anche ogni giorno , con vero desiderio d' emendarci , e d' avanzarsi nel Divino Amore , che certamente nel Mondo si vedrebbe assai più amato Gesu-Cristo ! Ben dà a vedere l' esperienza a tutti coloro che han qualche pratica d' Anime , come l' ho veduto io , che molto profittano quelle Persone , le quali con buon desiderio si accostano alla Comunione , e che il Signore le va mirabilmente tirando al suo Amore , benchè spesse volte non lo dia loro a conoscere per loro maggior bene , lasciandole in desolazione , e tenebre , e senza conforto di sensibile divozione . E per quest' Anime come insegnano S. Teresa , e l' B. Errico Sufone) non v' è miglior ajuto , che la frequenza della S. Comunione . Sicchè per concludere , procuri il Confessore di configliar la Comunione , semprechè l' Anima ne dimostra vero desiderio , e scorge che colla Comunione ella si avvanza nello spirito . Procuri poi d' insinuarle , che dopo la Comunione si trattenga al Ringraziamento per quel tempo che può . Rari sono i Direttori che attendono a questo , cioè d' inculcare a' lor Penitenti che si trattenghino per qualche tempo notabile dopo la Comunione , perchè rari son quei Sacerdoti che si fermano a ringraziar Gesu-Cristo dopo la Messa , e perciò si vergognano d' insinuare agli altri ciò ch' essi non fanno . Il Ringraziamento ordinariamente dovrebbe essere d' un' ora ; almeno sia di mezz' ora , in cui l' Anima si trattenga in affetti e preghiere . Dice S. Teresa , che dopo la Comunione Gesù sta nell' Anima , come in trono di Misericordia per dispensarlc grazie , dicendole : *Quid vis* ,

us ibi faciam? Ed in altro luogo: *Dopo la Comunione non perdiamo così buona opportunità di negoziare; non vuole Sua Maestà mal pagare l'allogio, se gli vien fatta buon' accoglienza.* Le infiniti ancora, che faccia spesso la Comunione spirituale, così lodata dal Concilio di Trento. *Il comunicarsi spiritualmente (dice S. Teresa) è di molto profitto; non lo lasciate, che qui farà prova il Signore, quando l'amate.*

§. V.

Regolamento per una Religiosa, che domanda d'esser guidata per la via della Benizenza.

- 37 **P**Remetto che le cose, che qui soggiungo, s'intendonò, semprechè non offesse alla Penitente qualche impedimento di salute, o d'ufficio, o d'ubbidienza. E tutto s'intonde sempre doverfi fare colla licenza del Padre spirituale, ed anche della superiora del Monastero per quanto spetta alle mortificazioni esterne, che appariscono in pubblico. E per prima circa l'Orazione. 1. Tre ore almeno d'Orazione Mentale, cioè una la mattina, un'altra la sera, ed un'altra dopo la Comunione. 2. La Visita al Santissimo Sacramento, ed a Maria Santissima per mezz'ora, o almeno per un quarto d'ora. In queste Orazioni procuri di rinnovare i Voti più volte il giorno, s'è Religiosa Professa, o quei Voti che tiene. 3. Il Rosario almeno di cinque poste, con altre Orazioni vocali; ma queste non sieno molte, perchè quando son molte, si dicono con poco frutto, aggravano la testa, ed impediscono poi l'Orazione Mentale. 4. Usare spesso le Orazioni giaculatorie, per esempio: *Mio Dio, e mio Tutto. Dio mio, quanto sei buono! T'amo Gesù mio morto per me. Signore, come non s'amano tutti! Dio mio fatti conoscere, e fatti amare. Fammì fare la tua Volontà. Dammi l'Amor tuo, e non voglia niente più. Oh non s'aveffi mai offeso! Voglio quanto volete Voi. Quando ti vedrò, e s'amerò da faccia a faccia? Eccomi, fanne di me quel che si piace.* Infiniti fortemente il Direttore questi lanciamenti d'Amore, e l'Anima se faccia gran conto. Per 5. Coll'Orazione deve accompagnarla

la Lezione spirituale di mezz' ora sopra il P. Rodriguez , il P. Sangiurè , gli Avvisi a' Religiosi , o altro libro che tratti di Virtù , o pure sopra le Vite de' Santi , la cui lezione è forse la più utile di tutte . Per secondo la Comunione ogni mattina fuor d' un giorno la settimana ; ma nelle Novenne dello Spirito Santo , di Natale , di Maria SS. e de' Santi Avvocati ogni giorno . E per ogni giorno almeno tre Comunioni spirituali . Per terzo circa le Mortificazioni . 1. La disciplina a secco ogni giorno per un quarto d' ora in circa ; e quella a sangue , una o due volte il mese . 2. La catenella nella mattina fino ad ora di pranzo ; e nel giorno qualche picciola catenella al braccio per ricordo . Non la catenella alla cintura , nè cilizj di crini , perchè questi molto nuocono alla salute . 3. Il digiuno in pane ed acqua nel sabbato , e nelle Vigilie delle sette Feste di Maria per chi può farlo ; almeno allora contentarsi d' una so'a minestra . Il digiuno ordinariamente ogni sera , cioè che non si eccedano le otto oncie di cibo , se non vi fosse qualche urgenza straordinaria . Astenersi da' frutti il Mercoledì , e Venerdì , e nelle Novenne mentovate di sopra ; in cui può anche lasciarsi qualche piantanza , ed accompagnarvi ancora col cibo qualch' erba amara , ma non cenere . Non mangiar mai fuor di tavola , poich' è meglio , comparativamente parlando , far la suddetta astinenza ogni giorno , che far il digiuno una , o due volte la settimana , e poi mangiare fuor di tavola . Il sonno non sia più di sei ore , ma non meno di cinque , perchè l' eccedente mancanza del sonno nuoce alla testa , ed impedisce poi gli altri esercizi spirituali . 4. Osservar silenzio per tre ore del giorno ; s' intende astenersi dalle parole , che per allora non sono precisamente necessarie . E 'l parlare poi poco sempre gioverà .

Avvertimenti generati per la Perfezione .

I. **M**ettete tutta la confidenza in Dio , ed avere una total diffidenza di se , e de' suoi propositi . Una forte risoluzione di vincere , e farsi forza nelle occasioni . Dice S. Teresa : *Se V difetto non viene da noi , non abbia-*

mo paura che resti da Dio il darci ajuto per farci santi.

II. Guardarsi da ogni minimo difetto deliberato , cioè commesso ad occhi aperti : *Da peccato deliberato* (dice la stessa Santa) , *per molto picciolo che sia , Dio vi liberi .* Poichè soggiunge : *Per mezzo di cose picciole il Demonio va facendo buchi , per dove entrano cose grandi .*

III. Non inquietarsi dopo i difetti commessi : umiliarsi subito , ricorrendo a Dio con un breve atto di pentimento , e proposito , metterli in pace ; e così far sempre , ancorchè si cadesse cento volte il giorno . E come avverte S. Teresa , non comunicare le proprie tentazioni coll' Anima imperfette , perchè così si nuoce a se , ed a quelle .

IV. Procurare il distacco da ogni cosa , da' Parenti , dalle robe , da' piaceri ; altrimenti , dice S. Teresa , *non allontanandosi l' Anima da' gusti del Mondo , presto si tornerà ad allontanare dalla via del Signore .* Sfuggire la familiarità di persone di diverso sesso , ancorchè sieno devote , colle quali intromette spesso il Demonio certi affettucci non puri , facendoli apparire spirituali ; vedasi ciò che si è notato al *Capo Ult. num. 52.* Bisogna sopra tutto distaccarsi dalla stima propria , e principalmente dalla propria volontà , e fin' anche nelle cose spirituali , come nell' Orazione , nella Comunione , e mortificazioni , quando l' ubbidienza non le permette . In somma bisogna cacciare dal cuore ogni cosa che non è Dio , o non è secondo il maggior gusto di Dio .

V. Rallegrarsi collo spirito in vedersi disprezzata , derisa , e tenuta la peggiore di tutte . O che bella Orazione fa un' Anima , che abbraccia i disprezzi ! specialmente nelle Comunità questa è una delle virtù più necessarie . Con ciò bisogna fomentare un affetto speciale verso i nostri nemici e persecutori , con servirli , far loro bene , onorarli ; almeno dirne bene , e raccomandarli particolarmente a Dio , come han praticato i Santi .

VI. Avere un gran desiderio di amare affai Dio , e dargli gusto . Dice S. Teresa : *Il Signore si compiace salmente de' desiderj , come fossero eseguiti .* Senza questo desiderio l' Anima non cam-

mi-

minerà avanti nella perfezione , nè Dio le farà grazie molto speciali . La stessa Santa : *Ordinariamente Dio non fa molti segnalati favori , se non a chi ha molto desiderato il suo Amore .* E col desiderio bisogna sempre unire la risoluzione di far quanto si può per dar gusto a Dio . S. Teresa : *Il Demonio ha gran paura d' Anime risolte .* Ed altrove *Il Signore non vuole più da noi che una risoluzione , per fare poi Egli tutto dal canto suo .* E con ciò bisogna anche nutrire un grande affetto all' Orazione , ch' è la fornace dove s' accende l' Amor Divino . Tutti i Santi , perchè innamorati di Dio , sono stati anche innamorati dell' Orazione . Bisogna anche avere un ardente desiderio del Paradiso , poichè nel Cielo l' Anime amano Dio con tutte le forze , al che non si può giungere in Terra ; e perciò vuole Dio che noi abbiamo un gran desiderio di questo gran Regno , che Gesù Cristo ci ha acquistato col Sangue suo .

VII. Avere una grande uniformità alla Volontà di Dio in tutte le cose contrarie a' nostri appetiti ; e perciò offerirsi spesso tra 'l giorno a Dio ; S. Teresa ciò praticava cinquanta volte il giorno : *Non consiste il guadagno (dice la Santa) in procurare di godere più Dio , ma in fare la sua Volontà .* Ed in altro luogo : *La vera unione è unire la nostra volontà con quella di Dio .*

VIII. Osservare ubbidienza perfetta alle Regole , a' Superiori , ed al Padre Spirituale . Diceva il V. P. Vincenzo Caraffa : *L' ubbidienza è la Regina di tutte le virtù , mentre all' ubbidienza tutte le virtù ubbidiscono .* E S. Teresa : *Dio da un' Anima , che sta risolta d' amarlo , non vuol altro che ubbidisca .* Il perfetto ubbidire sta poi nell' ubbidire subito , puntualmente , di buona voglia , ed alla cieca senza cercar ragioni , semprechè la cosa non sia certo peccato , come dicono S. Bernardo , S. Francesco di Sales , S. Ignazio Lojola , e tutti i Mae- stri di spirito . E nelle cose dubbie eleggere ciò che si presume , che ci direbbe l' ubbidienza ; e quando questa presunzione non potesse averfi , eleggere quel ch' è più contrario al proprio genio . Questo è quel *vince seipsum* , tanto raccomandato da S. Francesco Saverio , e da S. Ignazio , il quale dicea che fa più profitto un' An-

ma mortificata in un quarto d' ora d' Orazione , che altre non mortificate in più ore .

IX. Attendere continuamente alla Presenza di Dio ; dice S. Teresa : *Tutto il danno ci viene dal non attendere , che Dio ci sta presente .* Chi veramente ama , sempre si ricorda dell' Amato . Per conservare poi la memoria di questa Divina Presenza , giova in pratica il porsi qualche segno speciale sulla persona , o sul tavolino , o nella stanza . E sopra tutto bisogna mantener questa Presenza con fare spesso tra 'l giorno atti d' Amore a Dio , e domande del suo S. Amore , per esempio : Gesù mio , mio amore , mio Tutto , Io t' amo con tutto il cuore . Mi do tutto a Te , fa di me quel che vuoi . Io non voglio altro che Te , e la tua Volontà , Dammi l' Amore tuo , e son contento , e simili . Avvertasi non però a fare questi atti senza violenza , e senza andarvi trovando consolazione sensibile , ma con soavità , e volontà pura , solo per dar gusto a Dio , Dicea S. Teresa : *Non abbiam paura , che Dio lasci senza premio un' alzata d' occhi con ricordarsi di Lui .*

X. Dirigere l' intenzione di piacere a Dio in ogni azione che si fa , o sia spirituale , o temporale , con dire : Signore fo questo per darvi gusto . La buona intenzione si chiama l' Alchimia spirituale , che fa diventare oro le azioni più materiali , come il mangiare , il riposare ec.

XI. Fare gli Esercizj spirituali ogni anno di dieci o almeno di otto giorni , appartandosi allora per quanto si può da ogni conversazione , ed impiego distrattivo , per trattare solamente con Dio . Fate un giorno di similritiro una volta il mese tra l' anno . Far con divozione speciale le Novenne , del S. Natale , dello Spirito Santo , delle sette Feste di Maria , di S. Giuseppe , e dell' Angiolo Custode , e del S. Avvocato . In queste Novenne potrà usarsi la Comunione ogni giorno , un' ora d' Orazione , o mezz' almeno ; di più alcune altre Orazioni vocali , ma poche , poichè sarà più utile un determinato numero d' atti d' amore , e simili .

XII. Conservare una divozione speciale a S. Giuseppe , al suo Angelo Custode , al suo Santo Avvocato particolare , ed a S. Michele Avvocato

to universale de' Fedeli; ma sopra tutto a Maria SS. ch' è chiamata dalla Chiesa la nostra Vita, e la nostra Speranza, poich' è moralmente impossibile che un' Anima faccia molto avahzo nella perfezione senza una divozione particolare, e tenera alla Madre di Dio.

A P P E N D I C E II.

Dell' Assistenza a' Moribondi.

§. I. *Avvisi al Sacerdote.* §. II. *Remedj contro le tentazioni.* §. III. *Morivi, ed Affetti.* §. IV. *Avvertimenti per gli ultimi Sacramenti.* §. V. *Avvisi per l' Agonia, e spirazione.* §. VI. *Affetti nell' Agonia, e Moritè* §. VII. *Segni della prossima morte.* §. ult. *Preci, Aiti Cristiani, e Benedizioni.*

L' Opera di ajutare i Moribondi a ben morire è l' opera di carità più cara a Dio, e più utile per la salute dell' Anime; mentre nel tempo della morte (da cui dipende l' eterna salute di ciascuno) gli assalti dell' Inferno son più terribili, e gl' Infermi son meno atti ad ajutarsi da per se stessi. Il Signore per comprovare quanto gradisce l' assistenza a' Moribondi, più volte se' vedere a S. Filippo Neri gli Angioli che suggerivano le parole a' Religiosi Ministri degl' Infermi.

Quest' opera poi non è officio solamente de' Parrochi, ma d' ogni Sacerdote. Ma parlando specialmente de' Parrochi, dice il Rituale Romano, che una delle principali incombenze del Parroco è l' assistere a' Moribondi; onde vuole ch' egli, subito che saprà esservi alcun Infermo de' sudditi, vada da se a trovarlo, senz' aspettar la chiamata: e vi vada spesso, se l' Infermo è infermo ancora di spirito. E che se mai fosse impedito, vi mandi qualche altro Sacerdote; ma questi dev' esser pio e prudente, mentre alcuni Sacerdoti alle volte in far tale officio sogliono essere più di danno che d' utile, così agl' Infermi, come alle Anime proprie, e de' Domestici: il cui profitto in tale occasione ben anche dee procurarsi dal Sacerdote che assiste. Avverte il Rituale che quando non potesse averli

un Sacerdote , almeno procuri il Parroco di far assistere l' Infermo da qualche Laico di buona vita , e che sia prudente , il quale l' ajuti co' buoni sentimenti .

§. I.

Avvisi al Sacerdote Assistente .

PER I. Procuri il Sacerdote d' informarsi segretamente dal Medico , se l' infermità è mortale . Dico *segretamente* , poichè l' uso detestabile de' Medici è di lusingare gl' Infermi in loro presenza , per non tirarsi l' odio di essi , e de' loro Parenti : come se l' annunziare agl' Infermi l' obbligo della Confessione (che dovrebbero allora intimare , dichiarando il pericolo) fosse lo stesso che annunziare loro la morte .

Per II. procuri d' informarsi da' Parenti , Amici , e dallo stesso Infermo delle di lui condizioni , naturali , e difetti : a quali passioni è stato soggetto : e specialmente se ha roba , o fama da restituire : se ha tenuto qualche odio , o amicizia cattiva , per rimediare a tutto ; ma se non v' è necessità , sfugga di ricordargli le Persone odiate , o amate disordinatamente . A' Feriti , aggiustato che sarà ciò che s' appartiene al perdono , non dimandi all' Infermo chi l' abbia offeso , o come sia succeduto il caso : e se quegli ne parla , procuri di divertire il discorso . E così anche senza necessità diverta i discorsi di robe , di liti , di figli , o d' altra cosa impertinente .

Per III. Dopo dunque che avrà saputo essere il morbo pericoloso , a principio non parli di Confessione all' Infermo , ma l' interroghi dell' Infermità , e de' suoi patimenti . Indi l' esorti a rassegnarsi nella Divina Volontà , ad unire le sue pene con quelle di Gesù infermo sulla Croce , e ad offerirle in soddisfazione de' suoi peccati . E quindi a poco a poco lo disponga alla Confessione , con dimandargli da quanto tempo s' è confessato . L' animi a sperare in Dio , che voglia liberarlo da quell' infermità , ma con bel modo nello stesso tempo gli faccia intendere ch' ella è grave , e l' avverta che non dia troppo credito a' Medici , ed a' Parenti ,

tr, che forse lo lusingano per non disturbarlo . Onde gli dica esser bene che prevenga , mentre sta colla mente più sana , a farsi una buona Confessione , la quale gioverà anche alla sanità del corpo , s' è spediante per la salute dell' Anima . Narra il Belluacense , che un certo Moribondo in confessarsi si alzò da letto ; e 'l Cantipratense , che un Cavaliero dopo tutti i rimedj riusciti inutili , si confessò , e guarì .

Se nonperò l' Infermo dimandasse dilazione , e non fosse imminente il pericolo di morte , o di letargo , o di delirio , è bene che glie l' accordi : ma procuri che determini il tempo di farla , come la sera , o la mattina seguente . Che se poi il pericolo è imminente , gli dica con S. Agostino , che Dio ha promesso il perdono al peccatore che si pente , ma non gli ha promesso il giorno di domani : *Crastinum non promissis , fortasse dabit , fortasse non dabit* . Se poi l' infermo si ostinasse a non volersi confessare , non deve abbandonarlo fino all' ultimo , ma ammonirlo di quando in quando con motivi or di terrore , or di confidenza ; e lo faccia allora ajutare con orazioni private e pubbliche .

Per 4. Se 'l male è già avanzato , l' esorti anche ad aggiustare gl' interessi temporali , quando ciò è spediante per la pace della Famiglia ; e tanto più s' è necessario per lo disgravio della di lui coscienza , ma avverta in ciò il Sacerdote a sfuggir la nota d'interessato . Se poi l' Infermo tiene Fratelli , o Sorelle povere in grave necessità , è bene avvertirlo esser egli tenuto con obbligo grave a lasciar loro i suoi beni , almeno per quanto basta a sollevare i loro bisogni . Ma all' incontro un tal obbligo grave non pare che vi sia verso gli altri Congiunti più rimoti . (vedasi ciò che si è detto al Tom. I. Capo X. num. 237.) Se poi l' Infermo vuol lasciar suffragj per l' Anima , l' esorti a non incaricarne gli Eredi , poichè secondo la sperienza legati pij pochi se ne soddisfano : ma che più presto assegni qualche corpo , o somma per la soddisfazione di Messe , o d' altra opera pia che vuol lasciare . Avverta di più ad attenersi (ordinariamente parlando) di consigliargli cosa che ridondi in pregiudizio altrui , non convenendo a' Ministri di Gesù-Critto tirarsi sopra tali odiosità .

Per

Per V. Colle persone rozze , negli atti che lor propone a fare , parli sempre in lingua volgare . All' incontro colle persone letterate usi di quando in quando qualche passo latino , ma questo sia breve , e compuntivo . Avverte il Rituale , che l' Sacerdote non sia molesto all' Infermo , come fanno alcuni , i quali colle grida , e col troppo parlare son cagione che gli Ammalati s' inquietino , stando essi aggravati colla testa , e tediosi . Narra di se stesso il P. Recupito della Compagnia di Gesù , che stando per morire non intendeva ciò che gli si diceva ; ma solamente udiva un romore che lo tormentava ; sicché fu costretto a dimandare un poco di quiete .

Per VI. Oltre le Immagini piccole del Crocifisso , e di Maria SS. che sarà tenere sul letto vicino all' Infermo , gli faccia ponere a vista un' Immagine grande di detta S. Vergine , acciocché quegli possa facilmente mirarla , e raccomandarsi ; ed anco un' Immagine grande (se può averli) di Gesù appassionato .

Per VII. Faccia rimuovere dalla stanza dell' Infermo tutti gli oggetti pericolosi , come armi , immagini poco oneste : e specialmente le Persone che potessero essergli occasione di peccato , le quali non solo debbono allontanarsi , ma ancora dacciarsi di Casa . E quando l' Infermo sta all' ultimo , procuri che nella sua stanza non vi sia altra gente , se non quella ch' è assolutamente necessaria per assistergli ; e proibisca l' entrarvi i Congiunti più stretti che gli potessero recar passione .

S. II.

Rimedi contro le tentazioni .

I Rimedi generali contro tutte le tentazioni sono l' invocare spesso i Nomi SS. di Gesù , e di Maria , e l' segnarsi spesso col segno della Santa Croce . Ma per alcune particolari tentazioni giova qui notare alcuni particolari rimedi .

E I. Per la tentazione contro la *Fede* . Da questa tentazione (la più terribile di tutte) sogliono essere specialmente vessati quei che han fatto

fatta vita dissoluta , e maggiormente se sono stati dotti , ed amici del proprio parere . A costoro deve avvertirsi , che se 'l Demonio propone loro qualche dubbio o sottigliezza , non vi discorriamo , ma subito rispondano in generale : *Credo quel che crede la Santa Chiesa , la quale crede la verità ; ringraziando Dio d' averli fatti nascere in grembo alla Santa Chiesa : e si protestino che in questa Fede vogliono vivere e morire . Ed il miglior modo di discacciare tale tentazione è il divertire la mente a fare altre forte d' atti , come di contrizione , di confidenza , d' amor di Dio , e simili . Narra il Bellarmino che un certo Dotto , per averli voluto mettere in morte a disputar col Demonio su certo punto della Fede , restò ingannato dal Nemico , e si dannò .*

Ma se la tentazione persiste a tormentarlo , gli dica che le pruove della nostra Fede (così giusta e santa per se stessa , propagata da poveri Pescatori , in mezzo a tante perfezioni , e confermata da tanti Miracoli , e da milioni di Martiri , che per lei han data la vita) son sì chiare , che rendono evidente ch' ella sia la vera ; benchè non rendano evidenti le cose ch' ella insegna , mentrechè se i Misterj ch' insegna fossero a noi evidenti , dove farebbe il merito della Fede , la quale perciò è oscura ? *Beati qui non viderunt , & crediderunt . Jo. 20. e 29.*

II. Contro la tentazione di *Disperazione* . Questa è la tentazione , con cui l' Inferno più combatte i Moribondi ; onde a rado conviene lor parlare della Divina Giustizia , delle pene de' Dannati , e della gravezza delle loro colpe , ma più presto debbono spesso loro insinuarli sentimenti di confidenza nella Misericordia di Dio , nella Passione di Gesù Cristo , nelle promesse Divine , e nell' Intercessione della B. Vergine , e de' Santi .

Il primo motivo dunque della nostra speranza è la Divina Misericordia , mentre Iddio si chiama *Pater Misericordiarum . 2. Cor. 17.* Egli se fa trovare anche da coloro , che non lo cercano : *Invenerunt qui non quaesierunt me . Isaia 65. 1.* Ha più desiderio Iddio di salvar noi , che noi di salvarci . Egli perciò si lamenta di vederli abban-

abbandonato da coloro, ch' Egli cerca d'abbracciare, come dice S. Bernardo: *Amplecti queris a quibus desertum esse se queritur*. Egli è tutto inclinato a perdonare: *Multus ad ignoscendum*. *Isaia 65. 7.* Si protesta che non vuol la morte del peccatore: *Nola mortem impii, sed ut convertatur, & vivat*. *Ezech. 31. 11.* Dice che quando un peccatore si pente, Egli si scorda di tutti i di lui peccati: *Si impius egerit penitentiam, omnium iniquitatum ejus non recordabor*. *Ezech. 18. 21.* Dopo queste attestazioni, chi mai può diffidare della Divina Misericordia? Un solo atto di dolore basta a farci perdonare infiniti peccati. Il Pubblicano con dir solo, *propitius esto mihi peccatori*, fu giustificato. Il Figliuol prodigo, subito che ritornò a' piedi del Padre, fu da lui abbracciato. Davide subito che disse, *peccavi*, gli rispose il Profeta Natan: *Dominus quoque transulit peccatum suum*. *2. Reg. 12. 13.*

Il secondo motivo è la Passione di Gesù-Cristo, il quale si protesta d'esser venuto a salvare i peccatori: *Non veni vocare justos, sed peccatores*. *Matth. 1. 13.* Si protesta che Egli non caccierà niuno che viene a' suoi piedi: *Eum qui venit ad me, non ejiciam foras*. *Jo. 6. 37.* Egli dice in S. Matteo (*18. 12*), che va cercando le pecorelle perdute, e quando ne ritrova alcuna, fa festa, se l'abbraccia, e se la pone sulle spalle; e par che questa l'ami con più tenerezza, come fece con S. Maria Egiziaca, colla B. Angela da Fuligno S. Margherita da Cortona, e con tante altre Anime peccatrici. Chi dunque ha buona volontà, non dee temere di esser condannato da quel Signore, che per non condannarci ha condannato Se stesso a morir su d'una Croce.

Il terzo motivo son le Divine promesse. In più luoghi del Vangelo sta promessa la Divina Grazia a chi la cerca. *Petite, & accipietis*. *Jo. 16. 24.* *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*. *Jo. 16. 23.* E tal promessa sta fatta a tutti, sian giusti, o o peccatori: *Omnis qui petit, accipit*. *Matth. 7. 8.* Basta dunque cercare a Dio le grazie per la salute eterna, per ottenerle. *Bonus est Dominus animæ querenti illum*. *Thren. 3. 25.*

Il quarto motivo è l'Interceffione de' Santi , e specialmente della Divina Madre , la quale vuole Dio che noi salutiamo colla santa Chiesa nostro Rifugio , nostra Vita , e nostra Speranza , con dire : *Refugium peccatorum , ora pro nobis ; Vita , Spes nostra , salve* . Onde a ragione ella si chiama la Speranza de' disperati , *Spes desperantium . Blos* . L' ajuto degli abbandonati , *Adjutrix destitutorum . S. Efrem* . Maria stessa rivelò a S. Brigida , che come una Madre si mette a difendere un figlio che lo vede in mezzo alle spade de' Nemici ; così Ella s' impegna a difendere un' Anima che a Lei si raccomanda . Disse di più , che quando viene un peccatore , Ella non attende quanti peccati porta , ma solo con quale intenzione viene : *Non attendo quantum peccaveris , sed cum quali intentione venis* . E Dio stesso rivelò a S. Caterina da Siena aver concesso a Maria , che quando un peccatore a Lei ricorre , non possa quegli esser rapito dal Demonio .

III. Contro la tentazione della *Vanagloria* . Dice S. Bernardo , che la Vanagloria è una saetta che *leviter penetrat , sed non leviter vulnerat* ; specialmente se la persona è di qualche merito . Dunque il Sacerdote , se mai vedesse il Moribondo che stesse troppo sicuro della sua salute eterna , fidato all' opere da lui fatte , gli dica che solamente i peccati son nostri , ma che ogni bene gli è venuto da Dio . *Quid habes quod non accepisti ? 1. Cor. 4. 7* . Ed essendo vero che niuno è infallibilmente certo della Divina Grazia : *Nescis homo , utrum amore , an odio dignus sit . Eccl. 9. 1* . Ognun dee temere , e tremendo , e tremando dee procurare di salvarsi : *Cum metu & tremore vestram salutem operamini . Phil. 2. 12* .

IV. Contro la tentazione d' *Impazienza* . A coloro che s' impazientano per i dolori dell' infermità , si rappresenti quanto han patito i Martiri : chi è stato scorticato vivo , chi trucidato a pezzi , chi bruciato a fuoco lento . E soprattutto gli si metta avanti , quanto ha patito Gesù innocente , che per nostro amore patì più di tutti i Martiri .

Si dica all' Infermo , che i dolori dell' Infermità non possono sfuggirsi , ond' è che se gli
soffre

soffre con impazienza, si accrescerà il patire, e sarà più castigato nell'altra vita; all'incontro, se l'accetta per Dio, si scemerà la pena in questa vita, e nell'altra sarà men punito nel Purgatorio, e ne sarà premiato in Paradiso. *Tristitia vestra vertetur in gaudium*. Jo. 20. I dolori dell'ultima infermità compiscono la nostra eterna corona, poichè (come dice S. Bonaventura) il soffrire con pazienza le pene, è cosa la più perfetta che tutte le altre opere buone. *Patientia opus perfectum habet*. Jac. 1. 4. Dio così tratta i suoi maggiori amici, giacchè la Croce è il segno più sicuro del Paradiso. S. Chiara visse afflitta da gravi dolori per 28. anni. S. Lidovina visse per 38. anni sempre martirizzata dalle infermità, la SS. Vergine disse a S. Brigida: *Sai perchè tanto si prolunga la tua infermità? perchè il Figlio mio, ed io ti amiamo*. *Momentaneum & leve tribulationis nostrae aeternum glorie pondus operatur in nobis*. 2. Cor. 4. *Non sunt condigne passionis hujus temporis ad futuram gloriam, que revelabitur in nobis*. Rom. 8. 18.

E con ciò bisogna insistere all'Infermo, acciò ch'è si rassegni alla Divina volontà in tutto, non solo per i dolori che soffre, ma anche per gli errori de' Medici che lo curano, e per le negligenze di coloro che l'Assistono; e specialmente l'avverta che s'aiuti coll'orazione ad ottenere da Dio la santa pazienza.

V. A coloro, a cui fa duro il morire per esser giovani, bisogna poner loro avanti le miserie della presente vita, l'infermità, i rancori, e soprattutto i pericoli di peccare, e dannarsi. Perciò i Santi tanto desideravano la morte. S. Teresa diceva: Io in ogni momento che vivo, posso perdere Dio. E perciò quando suonava l'orologio, tutta si consolava, pensando ch'era passata un'ora di tal pericolo. I Santi Martiri andavano giubilando alla morte, per lo desiderio di liberarsi da un tal timore, e di andare a godere Dio. *Beati merentur, qui in Domino moriantur . . . ut requiescant a laboribus suis*. Apoc. 14. 13.

In questa Terra siamo di passaggio: *Non habemus hic manentem civitatem*. Hebr. 13. 14. Giacchè, sia Re, sia Papa, ha da morire.

Si

Si esorti l'Infermo a ringraziare Dio, che non gli abbia mandata morte, quando stava in peccato, e lo faccia morire allora co' Santi Sacramenti, e con tante speranze della salute eterna. Al meno in questa vita sempre offendiamo Dio con colpe leggieri, onde almeno per liberarci da tali colpe dobbiamo accettare, e ben anche desiderare la morte..

Bisogna rassegnarsi alla volontà di Dio, che vuole il meglio per noi. Chi sa, Fratello mio (gli dica), se campando vi dannareste?

Ma dirà: Io vorrei vivere qualche altro tempo, per far penitenza de' miei peccati, e per fare qualche cosa per Dio, mentre sin ora non ho fatto niente. Qui si risponda, che non vi è più bella penitenza che accettar volentieri la morte in isconto de' peccati, e non v'è atto più perfetto, e che dia più gusto a Dio, quanto accettar la morte per fare la sua Volontà.

VI. Contro la tentazione d' *Astato d' beni, e Parenti*. A coloro, a cui dispiace il morire per trovarsi attaccati a' beni di terra, dica, che questi non sono beni veri, ma beni di scena, che mancano, e se non mancano, apportano più pena che contento. I veri beni, che appieno contentano, e non mancano mai, sono i beni che Dio ci apparecchia in Cielo.

Se l'Infermo s'affligge per dover lasciare la moglie, i figli, o altra persona amata, se gli dica: Fratello mio, tutti abbiamo da morire; salvatevi voi, perchè in Cielo pregherete per essi, e poi sarete insieme beati per tutta l' eternità. Che più bella cosa che andare a star con Dio, con Gesù-Cristo, colla vostra Madre Maria, e con tutti i Santi del Paradiso!

Se poi sta afflitto, perchè lascia i Parenti poveri, se gli dica: Se voi vi salvate, come spero, meglio potete aiutarli di là, che di quà. Ma non dubitate, che quel Dio, che alimenta gli uccelli; non lascerà di provvederli. Se voi l'amate, Dio l'ama più di voi.

VII. Contro la tentazione dell' *Odio*, o *Vendetta*. A coloro, che son tentati d' odio per qualche offesa ricevuta, bisogna intimar loro per 1. Il precetto di Dio: *Diligite inimicos vestros*. Per 2. Che chi non perdona, non può sperare perdono da Dio, il quale dice: *Foris carer*.

Apoc.

Apoc. 22. 15. I cani (simbolo de' vendicativi) son discacciati dal Paradiso. All' incontro Dio promette per certo il perdono a chi perdona: *Dimittite , & dimittentini . Luc. 37.* Per III. Che se i Nemici han fatto lor torto, quanti maggiori torti han fatti essi a Dio? Onde se eglino cercano d'esser perdonati da Dio, quanto più debbono perdonare i loro Proffimi? *Sicut Dominus donavit vobis, ita & vos. Col. 3. 13.* Per ultimo dica loro il gran gusto che dà a Dio chi perdona. S. Giovanni Gualberto dopo aver perdonato l' Uccisore del Fratello, vide l' Immagine del Crocifisso che gl' inchinò la testa, come ringraziandolo. S. Stefano pregò per coloro che lo lapidavano. S. Giacomo prima di morire s' abbracciò colui che l' avea accusato. S. Luigi Re di Francia se' sedere a sua mensa chi l' avea tramata la morte. S. Ambrogio alimentò per lungo tempo un suo traditore che l' avea infidiata la vita. E soprattutto di ciò ne diede il primo esempio Gesù Cristo, che sulla Croce pregò per i suoi Crocifissori.

§. III.

Motivi, ed Affetti da suggerirsi a' Moribondi .

I. **D** *I Confidenza.* I Motivi di Confidenza già si son descritti nel §. II. n. II. A quelli si possono aggiungere i seguenti passi della Scrittura: *Nullus speravit in Domino, & confusus est. Eccli. 2. 11.* Niuno ha posta la sua speranza in Dio, ed è restato da Dio abbandonato. *Ipsè est propitiatio pro peccatis nostris. 1. Jo: 2.* Gesù è morto per ottenerci il perdono. *Pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? Rom. 8. 32.* Come quel Dio, che ci ha donato il Figlio, ci negherà il perdono?

Affetti di Confidenza: *Dominus illuminatio mea, & salus mea, quem timebq? Ps. 26. 1.*

In manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me Domine Deus veritatis.

Te ergo, quæsumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

O be.

O bone Jesu, intra vulnera tua absconde me.

Vulnera tua, merita mea. S. Bern.

Gesù mio, Voi non mi negherete il perdono, mentre non mi avete negato il Sangue, e la Vita.

Passione di Gesù, tu sei la speranza mia.

Meriti di Gesù, voi siete la speranza mia.

Piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia.

Sangue di Gesù, tu sei la speranza mia.

Morte di Gesù, tu sei la speranza mia.

Misericordias Domini in aeternum cantabimus.

Maria Mamma mia, Voi mi avete da salvare, abbiate pietà di me.

Salve Regina, Spes nostra salve.

Sancta Maria, ora pro me peccatore.

Refugium peccatorum, ora pro me.

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix.

Maria Madre di Dio prega Gesù per me.

II. *Di Contrizione.* Dice S. Agostino, che ogni Cristiano non dee lasciare fino all' ultimo fiato di piangere i suoi peccati.

Non intres in iudicium cum seruo tuo. Ps. 142.

Gesù mio, e Giudice mio, perdonami, prima che m' hai da giudicare.

Cor contritum & humiliatum, Deus non despicies.

Dio mio, non t' avessi mai offeso! Non te lo meritavi, com' io ti ho trattato.

Perchè ho offeso Voi Bontà infinita, me ne dispiace con tutta l' Anima mia, sopra ogni male.

Pater, non sum dignus vocari filius tuus.

Io ti ho voltate le spalle, ho disprezzata la tua Grazia, ti ho perduto volontariamente, perdonami per amore, e per lo Sangue di Gesù Cristo; io me ne pento con tutto il cuore.

Maledetti peccati miei, che mi avete fatto perdere, vi detesto, v' odio, vi maledico.

Dio mio, che male m' avete fatto, ch' io v' ho tant' offeso? Per amore di Gesù abbiate pietà di me.

Mai più Signore. In questa vita che mi resta, o poca, o molta che sia, Dio mio, vi voglio amare.

Vi offerisco in penitenza dell' offese che v' ho fatte, la morte mia, e i dolori che soffro sino alla morte.

Si-

Signore, hai ragione di castigarmi, ti ho troppo offeso; ma ti prego castigarmi qua, e non di là.

O Maria, ottenetemi un vero dolore de' miei peccati, il perdono, e la perseveranza.

III. *D' Amore.* Dio mio, perchè siete Bontà infinita, degno d' infinito amore, v' amo sopra ogni cosa, v' amo più di me stesso, vi amo con tutto il cuore mio.

Dio mio, non son degno d' amarvi, perchè v' ho offeso; ma per amore di Gesù fate Voi ch' io v' ami.

Vorrei che tutti gli uomini vi amassero.

Mi compiaccio che siete infinitamente felice.

Gesù mio; voglio patire, e morire per Voi, che tanto avete patito, e siete morto per me.

Castigatemi, Signore, come volete, ma non mi private di potervi amare.

Mio Dio, salvatemi; l' amare Voi è la salute mia.

Desidero il Paradiso per amarvi eternamente, e con tutte le mie forze.

Dio mio, non mi mandate all' Inferno, come merito io. Là ti avrei da odiare, ma non mi fido di odiarti. E che male m' hai fatto, Signore mio, ch' io t' avessi ad odiare? Fa ch' io t' ami, e mandami dove vuoi.

Io voglio patire quanto ti piace, voglio morire per darti gusto.

Legami, Gesù mio, con Te, non permettere ch' io mai m' abbia a dividere da Te.

Fammi, Dio mio, tutto tuo, prima ch' io muora.

Quando sarà ch' io possa dire: Mio Dio, non ti posso perdere più?

O Dio, vorrei amarti quanto tu meriti.

O Maria tirami tutto a Dio.

Mamma mia, io t' amo assai, assai; voglio venire ad amarti per sempre in Paradiso.

IV. *Di Rassegnazione.* Tutto il nostro bene, e vita sta nell' uniformarci colla Volontà di Dio. *Vita in voluntate ejus. Psal. 29. 5.* Dio vuole il meglio per noi. S. Gertrude, essendole apparso Gesù Cristo che l' offeriva la morte, o la vita. Ella rispose: *Voglio, Signore, quel che volete Voi.* Similmente apparendo Gesù a S. Caterina da Siena

na

ma con una corona di gioje, ed un' altra di spine, acciocchè Ella scegliesse, la Santa rispose: *Io scelgo quella che piace a Voi.*

Affetti. Orsù N. se Dio ti chiama all' altra vita, ne sei contento? Padre sì. Dunque di sempre: Signore, eccomi quà, fanno di me ciò che ti piace. Sia sempre fatta la tua volontà, voglio solo quel che volete Voi. Voglio patire quanto volete Voi, voglio morire quando volete Voi.

Rimetto nelle tue mani l' anima, e il corpo mio, la vita, e la morte; *Benedicam Dominum in omni tempore.* O mi consoli, o mi affliggi, Dio mio t' amo, e sempre ti voglio amare.

Unisco o Padre Eterno, la morte mia colla morte di Gesù-Cristo, e così ve l' offerisco.

O Volontà di Dio, Voi siete l' Amor mio.

O Benepiacito del mio Dio, io mi sacrifico tutto a Voi.

V. Di *Desiderio del Paradiso.* Blosio: (*Mon. Spir. cap. 13.*) riferisce più rivelazioni, dove si dice che alcuni in Purgatorio patiscono una pena particolare (chiamata *pena di desiderio*, o pure di *Languore*) per la tepidezza in desiderare il Paradiso. Questa vita è un carcere di pene, dove non possiamo vedere Dio; perciò Davide pregava: *Educ de custodia Animam meam.* Ps. 141. & S. Agostino: *Eja Domino moriar, ne Te uideam.* S. Girolamo chiamava la morte forella, e le diceva, *Aperi mibi soror mea.* Si perchè la morte è quella che ci apre il Paradiso. E perciò parimente San Carlo Borromeo, venendo dipinto uno scheletro di morte con una falce in mano, ordinò al Pittore che cancellasse la falce, e vi ponesse una chiave d' oro, come chiave del Cielo.

E' bene dunque a' Moribondi loro parlare speso de' beni del Paradiso, ricordando quel che dice S. Paolo: *Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, que preparavit Deus diligentibus se.* 1. Cor. 2.

Affetti. *Quando veniam, & apparebo ante faciem Dei mei?* Ps. 41. Quando sarà Dio mio, che vedrò la vostra Bellezza infinita, e v' amorò da faccia a faccia?

Io sempre vi amerò in Paradiso, Voi sempre mi amerete; dunque ci ameremo in eterno, o mio Dio, mio Amore, mio Tutto.

Gesù mio, quando bacierò quelle Piaghe sofferte per me.

O Maria, quando sarà che mi vedrò a' piedi di quella Madre, che tanto mi ha amato, ed ajutato!

Eja ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, & Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

VI. *Affetti da suggerirsi in dare a baciare il Crocifisso.*

Gesù mio non guardate i miei peccati, ma quel che avete patito per me.

Ricordatevi ch'io sono una delle vostre pecorelle, per cui siete morto.

Accetto, Gesù mio, d'esser consumato per Voi, che vi siete tutto consumato per me.

Voi vi siete dato tutto a me, io mi do tutto a Voi.

Signore, Voi avete patito più per me, di quel che patisco io: Voi innocente, io peccatore.

Fratello mio bacia questi piedi che tanto si sono affaticati in cercarti, affin di salvarti. Di: Caro mio Redentore, mi abbraccio a' piedi tuoi, come la Maddalena; fammi sentire che m'hai perdonato.

Mio Dio per amore di Gesù Cristo perdonami, e concedimi una buona morte.

Padre Eterno, Voi m'avete dato questo Figlio, io vi do me stesso.

Gesù mio v'ho pagato d'ingratitude, abbiate pietà di me. Io mi ho meritato tante volte l'Inferno, castigatemi in questa, e non nell'altra vita.

Voi non mi avete abbandonato, quando io v'ho lasciato; non mi abbandonate ora che vi cerco.

Jesu dulcissime, ne permistas me separari a Te. Quis me separabis a caritate Christi?

Domine Jesu Christe, per illam amaritudinem quam sustinuit nobilissima Anima tua, quando egressa est de benedicto Corpore tuo: miserere anime meae peccatrici in egressu de corpore meo. Amen.

Gesù mio, Voi siete morto per amor mio, io vog'io morire per amor vostro.

VII. *Affetti da suggerirsi a' Sacerdoti, e Religiosi moribondi.*

In pace in idisum dormiam, & requiescam.

Deus meus, & omnia. O beato me, se perdo tutto per far acquisto di Voi mio sommo Bene.

In manus tuas commendo spiritum meum.

Ne proicias me a facie tua.

Jesu dulcissime, ne permittas me separari a Te.

Con S. Francesco: Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.

Cor contritum & humiliatum Deus non despicies.

In te Domine speravi, non confundar in æternum.

Diligam te Domine fortitudo mea.

Eja moriar, Domine, ut Te videam.

Quid mihi est in Cœlo? & a te quid volui super terram? Deus cordis mei, & pars mea Deus in æternum.

Dominus illuminatio mea, & salus mea quem timebo?

Pater peccavi, non sum dignus vocari filius tuus.

Averte faciem tuam a peccatis meis.

Tuus sum ego, salvum me fac.

Quando veniam, & apparebo ante faciem Dei?

Quis nos separabit a Charitate Christi?

Amorem Tui solum cum Gratia tua mihi dones, & dives sum fatis.

Dilectus meus mihi, & ego illi.

Misericordias Domini in æternum cantabo.

Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, &c.

Vita, dulcedo, Spes nostra salve.

Refugium peccatorum ora pro nobis.

Maria Mater gratiæ, Mater Misericordiæ, Tu nos ab hoste protege, & hora mortis suscipe.

O salus Te invocantium. S. Bon.

§. I V.

Avvertimenti circa gli ultimi Sacramenti, e modo di fargli ricevere con frutto.

I. Circa la Confessione.

GÌÀ si è avvertito al *Capo XVI.* nel *Tom. II.* num. 24. che quando v'è pericolo prossimo di morte, o che forse è giunto il Santissimo Viatico, e la Confessione fosse lunga, non v'è obbligo per allora di farla intera. Ma di più

qui s' avverta : per I. In morte ogni Sacerdote può assolvere tutti i casi e censure riservate, come ha dichiarato il Concilio di Trento *sess. 14. c. 7.* E ciò non solo in articolo, ma anche nel solo pericolo di morte, come s' è provato al detto *C. XVI. n. 92.* Avvertendo non però, che per le censure riservate solamente (non già per li peccati riservati) deve imponersi l' obbligo all' Infermo di presentarsi al Superiore, se mai guarisce; altrimenti ricaderà nelle stesse censure; vedi nel luogo cit. *n. 92.*

Per II. Il Sacerdote semplice non può assolvere il Moribondo alla presenza dell' Approvato, se pur non avesse cominciato a sentire la Confessione, *ivi n. 94.* Ma ciò non corre, quando l' Approvato fosse complice della persona inferma, *in peccato turpi*, come ha determinato il Pontefice Benedetto XIV. Vedi nel detto *C. XVI. num. 95.*

Per III. Il Moribondo destituito de' sensi ben può essere assoluto, almeno *sub conditione* (il che pare sempre più sicuro), quando v' è alcuno che attesti aver quegli dimostrato desiderio dell' Assoluzione, dando segno di pentimento, o pure se avesse cercata la Confessione (*num. 36. e 37.*) E ciò quantunque il Moribondo avesse perduti i sensi nell' atto del peccato, come abbiam tenuto (*num. 39.*), fondandolo coll' autorità di S. Agostino, e colla ragione, perchè da una parte la condizione toglie l' irriverenza del Sacramento, e dall' altre sempre si presume che in tal punto ciascuno voglia provvedere alla sua salute eterna, e che ne dia qualche segno sensibile, benchè il segno per cagione del morbo non si discerna.

Per IV. Se l' Infermo dopo il terzo giorno, benchè avvisato del pericolo, neppure avesse voluto confessarsi, sarebbe bene che 'l Sacerdote avvertisse il Medico, ch' egli secondo la Bolla di S. Pio V. è tenuto ad astenersi di visitarlo; vedi *Capo Ult. n. 31. ad V.* Ma se con tutto ciò l' Infermo restasse ostinato, allora ben può ritornare il Medico a curarlo.

II. Circa la Comunione.

Si notino i seguenti avvertimenti. Per I. A rice-

ricevere il SS. Viatico non è necessario aspettare il tempo, quando non v'è più speranza di vita, ma basta che vi sia il pericolo della morte; *Capo XV. n. 19.* Per II. Quando v'è pericolo profissimo di vomito, non è lecito dare il Viatico benchè si permetta l'esperienza della particola non consecrata; ivi *num. 20.* Per III. Il Viatico ben può darsi a' Fanciulli che hanno già l'uso di ragione. E così anche a' Frenetici che son vivuti bene; o che si son confessati poco prima, e non vi sia pericolo d'irriverenza al Santiss. Sacramento. E per ciò con costoro probabilmente è lecito far l'esperienza della particola non consecrata (*al luogo cit.*). Per IV. Ben può, anzi dee darsi anche nel Venerdì Santo a' Moribondi, come si ha dal Decreto della S. C. de' Riti del 1622. a' 19. Febr. (*ap. Gavant. Decret. collect. num. 20.*)

Per V. E' comune sentenza, che nella stessa infermità ben possa darsi più volte il Viatico all'Infermo non digiuno, almeno tra lo spazio di sei, o otto giorni. Anzi molti DD. dicono anche più spesso (vedi al *num. 46. e 47.*) Se poi si fosse comunicato la mattina per divozione, non si può comunicare nello stesso giorno per Viatico, se non quando sopravvenisse il pericolo della morte per qualche morbo violento, come di ferita, veleno, o caduta; vedi *n. 49.*

Per VI. Quando l'Infermo si è solamente confessato, e 'l male seguita ad esser pericoloso, è bene che 'l Sacerdote lo disponga a ricevere quanto più presto si può il Viatico, acciò lo riceva colla mente più sana, e con maggior frutto; e perciò procuri d'insinuargli il desiderio di riceverlo, affin di fortificarsi contro l'Infermo in tal pericolo, e d'unirsi con Gesù Cristo; il quale vuol venire (gli dirà) a visitarlo, per apportargli tesori di grazie, e per accompagnarlo al Paradiso, s'è giunto il tempo di sua morte: e se no, per recargli anche la sanità, se questa gli è spediante. Dice San Cirillo Alessandrino, che la S. Eucaristia *etiam morbos depellit, & aegros sanat.* E narra San Gregorio Nazianzeno che suo Padre, subito che ricevè la Comunione, fu sano.

Onde il Sacerdote potrà così dire all'Infermo.

mo . Fratello mio , la tua infermità non è disperata , ma è pericolosa , e perciò sarebbe bene che ricevesti quanto più presto la S. Comunione , perchè Gesù Cristo ti recherà salute corporale , s' è spediante per la tua salute eterna ; e s' hai da morire , verrà a darti forza contro le tentazioni , e per accompagnarti al Paradiso . Che dici ? hai desiderio di riceverlo ? sì : eh via su apparecchiati ad abbracciarti col tuo Redentore ch' è morto per te . Digli con affetto : Vieni Gesù mio , vieni Amor mio , unico mio bene , all' Anima mia che ti desidera . *Quid mihi est in Cælo , & a te quid volui super terram ! Deus cordis mei , & pars mea in æternum .*

Quando poi è giunto il Viatico , procuri il Sacerdote che non vi sieno nella stanza Congiunti che possano apportare passione all' Infermo , come moglie , figli , sorelle , ec. Ed allora potrà così soggiungere : S. Filippo Neri in veder giunto nella sua camera il SS. Sacramento , disse , *Ecco l' Amor mio* . E così , Fratello , voglio che dite ancora voi . Ecco quel Figlio di Dio per amor tuo è sceso dal Cielo in Terra , ed ha voluto morire per te , ed ora è venuto a visitarti . Allegramente , ch' Egli già ti ha perdonato . Delle offese che l'hai fatte già ti sei pentito , e sempre più te ne penti : ma ora l' ami con tutto il cuore , non è così ? Eh via digli : Sì Gesù mio t' amo , e perchè t' amo , mi pento d' averti offeso ; per amor tuo accetto la morte , eccomi qua ; anzi desidero morire , se a Te piace , per venire ad amarti per sempre in Paradiso .

Indi gli soggiungerà : Orsù N. giacchè voi amate Gesù Cristo , voi perdonate per amor suo a tutti coloro che v' hanno offeso , non è così : Ed insieme voi cercate perdono a tutti dell' offese che loro avete fatte ? Orsù rivoltatevi ora a Gesù Cristo che vuol venire ad abbracciarsi con voi . Ditegli che non siete degno : *Domine non sum dignus* . Ma esso con tutto ciò vuol venire a voi . Chiamatelo dunque : Vieni Gesù mio , mio Amore , mio Tutto , ch' io non voglio altro che Te .

Comunicato che sarà l' Infermo , è bene aiutarlo a fare il Ringraziamento . Orsù Fratello rin-

ringrazia Gesù Cristo, che con tanto amore è venuto ad abbracciarsi con te . Il SS. Sacramento si chiama pegno del Paradiso , *futura gloria pi. gnus* . Allegramente , Dio ti vuol dare il Paradiso , e perciò te n' ha dato in pegno Se stesso . Dì con me : Signor mio , Amor mio , io t' abbraccio , io ti ringrazio , io t' amo , e spero amarti in eterno ; mi pento d' averti offeso ; e propongo , questa vita che mi resta , o poca o molta , di spenderla tutta in amarti .

Gesù mio ti offerisco la mia vita , se a te piace di tormela . Sia sempre fatta la tua Volontà . Dammi solo ti prego la santa perseveranza , ed il tuo Amore , sì ch' io spiri amandoti , per venire ad amarti per sempre in Paradiso . Voi non mi lascerete , io non vi lascerò ; dunque ci ameremo in eterno , o Dio dell' Anima mia .

III. Circa l' Estrema Unzione .

L' Estrema Unzione , conforme è l' ultimo de' Sacramenti che riceviamo , così al dir di San Tommaso è il compimento di tutta la cura spirituale , per cui l' Uomo si dispone ad entrare nella Gloria celeste . Onde bisogna che l' Infermo lo riceva quando sta in se , affinchè ne ricavi maggior frutto ; poichè sebbene il detto Sacramento non può prendersi se non quando v' è grave pericolo (almeno probabile) di prossima morte , o destituzione de' sensi (come si è detto al Capo XVII. num. 7.) ; Nulladimeno non deve aspettarsi l' ultimo fine della vita . Onde dice il Catechismo Romano (al §. 9.) che peccano gravissimamente quei Parrochi che danno l' Estrema Unzione , quando è perduta ogni speranza di vita , e l' Infermo già comincia a perdere i sensi .

Procuri dunque il Sacerdote di persuadere all' Infermo che l' Estrema Unzione per 1. gli apporterà la sanità del corpo , s' ella farà per giovargli all' Anima , come dichiara il Tridentino (*Sess. 14. cap. 2.*) : *Interdum sanitatem consequitur , ubi salutis Animæ expedierit* . Ma questa non si conferisce , quando l' Infermo è naturalmente impossibilitato a guarirsi . Narra Giovanni Erolto aver rivelato un certo Defunto , che s' egli avesse prima presa l' Estrema Unzione ,

farebbersi guarito, ma per averla differita, era morto, ed era stato condannato per cento anni in Purgatorio. Per secondo gli toglierà le reliquie de' peccati, e per conseguenza gli stessi peccati anche mortali, se gli sono occulti, secondo San Tommaso (vedi al d. G. XVII. n. 1.); e perciò s'istruisca l'Infermo, che mentre il Parroco unge ciascuno de' cinque sensi, egli abbia dolore de' peccati commessi in quel senso, rispondendo cogli altri, *Amen*. Per terzo gli conferirà ajuti particolari contro le tentazioni nell'ultima lotta coll'Inferno; ond'è molto probabile che chi ricusasse di prender questo Sacramento, non potrebbe essere scusato da colpa grave. Vedasi ciò che si è detto nel *Capo cit. al n. 12.*

E' bene qui notare alcuni avvertimenti circa l'amministrazione di questo Sacramento. I. Praticamente non è probabile l'opinione che possa ungerfi l'Infermo con una sola goccia dell'Olio Santo senza diffonderlo per le parti, perchè non farebbe ella vera Unzione (si veda al *Capo citato numero 2.*). II. L'unzione de' cinque sensi, secondo la più comune, è di necessità di Sacramento; onde solamente in tempo di peste, e d'imminente pericolo di morte può adoprarfi una sola unzione, ed in un solo senso (e meglio farebbe allora farla solamente nel capo) ma sotto condizione, se mai vale, e con una sola forma, dicendo: *Per istam sanctam Unctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe per visum, auditum, gustum, odoratum, & tactum*. E se 'l Moribondo sopravvive, debbon ripeterfi (anche sotto condizione) le unzioni in tutti cinque i sensi, colle solite Orazioni (ivi al numero 4.) III. Non è di necessità di Sacramento l'ungere l'uno e l'altro organo; anzi può anche lecitamente ungerfi un solo occhio, o mano, ec. quando v'è urgenza, o pericolo d'infezione, o se l'Infermo non può volgerfi all'altro lato. L'unzione de' reni si traslascia nelle Donne, ed anche negli Uomini, *Quando infirmus commode moveri non potest*, come prescrive il Rituale Romano. L'unzione poi de' piedi è comune sentenza non esser di necessità di Sacramento; e circa l'usarla, deesi osservare la consuetudine della Chiesa (al luogo cita-

to num. 13. Così neppure è essenziale l'ordine delle unzioni , ma dee per altro questo osservarsi sotto precetto grave (*ivi stesso*) . Per IV. Ben può darsi l' Estrema Unzione a' Fanciulli che hanno già l' uso di ragione , benchè non abbiano ancora ricevuta la Comunione . Ed in dubbio del suddetto uso può darsi condizionatamente . Ma non già a' Fanciulli affatto di ragione incapaci (vedi al n. 10.) Per V. A' Pazzi , Deliranti , e Frenetici , i quali prima quando stavan colla mente sana l' han domandata , o l' avrebbero richiesta , o pure che han dato segno di contrizione , ben anche può darsi , purchè non vi sia pericolo d' irriverenza . E tanto più se hanno qualche luce d' intervallo . E ad alcuno di cui si dubitasse se mai abbia avuto l' uso di ragione , può darsi sotto condizione . Può darsi ancora agli Ubriachi che stanno in pericolo di morte , purchè non costasse che abbiano perduti i sensi in istato di peccato mortale ; poichè agli' Impenitenti , ed a coloro che muojono con manifesto peccato mortale , come anche agli Scomunicati , affatto degnarsi , come dice il Rituale Romano (vedi al n. 11.) Alle Parturienti ben anche può darsi , se per i dolori del parto fosse alcuna Donna già in pericolo di morte . Per VI. In caso di necessità si tralasciano le Orazioni prescritte fuori della Forma (n. 13.) , le quali si diranno appresso , se vi è tempo . Ed in tal caso può darsi il Sacramento senza lumi , e senza Ministro , ed anche probabilmente senza cotta , e stola (*ivi stesso*) . Per VII. L' Estrema Unzione non può replicarsi nella stessa infermità , se non quando l' Infermo fosse già guarito (almeno probabilmente) da quella , e ricadesse in altro simil pericolo di vita , come dice il Tridentino *Seff. 14. c. 3.* (vedi al n. 8.) Per VIII. Stia cauto il Sacerdote in non far rivolgere l' Infermo , affin di ungerlo sulle parti vicine ; ma quando con cautela lo rivolgesse , e casualmente ne seguisse la morte , non tema d' irregolarità , la quale richiede delitto , di cui non è reo chi ciò ha fatto per ufficio di carità (n. 6.) . Per ultimo ben può il Parroco tener in casa la notte l' Olio Santo , se teme probabilmente che altrimenti non sarebbe a tempo di dare il Sacramento all' Infermo (n. 6. *in fin.*)

§. V. Avvisi per l' Agonia , e Morte .

ENtrato che sarà l' Infermo in Agonia, s' av-
 vaglia il Sacerdote dell' armi della Chiesa ,
 per ajutarlo quanto può . Per 1. L' asperga spes-
 so coll' Acqua Benedetta specialmente s' egli fos-
 se infestato da apparizioni diaboliche , con dire :
Exurget Deus , & dissipentur inimici ejus . Per
 2. Lo segni spesso col segno della Croce ; ed an-
 che lo benedica , dicendo : *Benedicat te Deus*
Pater qui te creavit , benedicat te Filius qui te
redemit , benedicat te Spiritus Sanctus qui te san-
ctificavit . Per 3. Gli dia spesso a baciare il Cro-
 cifisso , e qualche Immagine di Maria SS. Per 4.
 Procuri di fargli prendere tutte le Indulgenze ,
 che può , di Medaglie , Abitini , Cordone , ec-
 e specialmente la Benedizione in *Articulo mortis*
 di Bened. XIV. coll' Indulgenza Plenaria , che
 sta notata nel §. Ultim. Per 5. Di tanto in tan-
 to gli suggerisca qualche sentimento di penti-
 mento , di rassegnazione , di offerta de' suoi do-
 lori , di confidenza nella Passione di Gesù Cri-
 sto , e nell' intercessione di Maria , di desiderio
 di veder Dio ; ma sempre con pausa , acciocchè
 gli dia tempo di pensare e di riposare . Per 6.
 Gli faccia spesso invocare (almeno col cuore ,
 se non può parlare) i Nomi SS. di Gesù e di
 Maria , e più volte gli faccia replicare l' Ora-
 zione : *Maria Mater gratiae &c.* Per 6. Durante
 l' Agonia , faccia dire più volte da' Circostanti
 le Litanie della B. Vergine per lo Moribondo .
 E ben sarebbe ancora far dare il segno colla cam-
 pana dell' Agonia , acciocchè tutti preghino per
 lo di lui buon passaggio : il che può giovare
 al bene anche de' Sani . E qui notifi per rego-
 la generale , che quando il Moribondo è destitu-
 to gioverà più l'ajutarlo colle orazioni , che colle
 parole .

Per 7. Accostandosi l' Infermo alla morte , il
 Sacerdote gli reciti con voce fievole , inginoc-
 chiato a piedi del letto , le Orazioni della Chie-
 sa , *Proficiscere &c. Suscipe &c.* che stanno nel fi-
 ne del Rituale , e del Breviario . Per 8. Stia cau-
 to nel toccare il naso , le mani , o piedi dell'
 Infermo , per vedere se son freddi , perchè ciò
 (almeno s' è spesso) potrebbe disturbarlo . E si
 guar-

guardi di farlo muovere in quello stato di agonia, perchè ciò potrebbe cagionargli la morte. Per 6. Quando è vicino l' Infermo a passare, gli faccia tenere, (almeno per qualche tempo) la Candela Benedetta accesa, in segno di voler morire nella S. Fede.

Per 10. Quando l' Infermo sta ancora ne' suoi sentimenti, è bene dargli più volte l' Assoluzione dopo una breve riconciliazione, per assicurargli meglio lo stato di Grazia, se mai le Confessioni passate non fossero state buone, o almeno per fargli acquistare maggiore aumento di Grazia, e scemargli le pene del Purgatorio. E se mai per disgrazia l' Infermo cadesse allora in colpa grave, non l' atterisca, ma esortandolo a chiamar Gesù, e Maria, se di nuovo è tentato, gli dia confidenza, gli faccia fare l' atto di dolore; e subito l' assolva. Se poi l' Infermo ha già perduti i sentimenti, e non dà alcun segno di pentimento, o di cercare l' Assoluzione, non è bene di replicarla molto spesso: perchè quantunque allora se gli dia l' Assoluzione condizionatamente, nulladimeno, per conferire il Sacramento sotto condizione, sempre si richiede grave causa; onde deve aspettarsi almeno che passi qualche spazio notabile di tempo fra l' una Assoluzione, e l' altra. Deesi in ciò regolare il Sacerdote dalla coscienza che fa dell' Infermo, per esempio se quegli è stato abituato ne' mali pensieri, se muore per qualche ferita, o con qualche gran passione d'odio o di amor disonesto, se l' infermità è molto dolorosa, e 'l paziente a poco sofferenza; allora se gli può dare più spesso l' Assoluzione; altrimenti basterà darcela ogni tre, quattro ore; ma più spesso se sta vicino a spirare. Sarà bene poi avvertire l' Infermo, allorchè sta in se, che quando non potrà parlare, dia qualche segno determinato, semprechè vuole l' Assoluzione, o quando il Sacerdote ce la vuol dare, per esempio che chiuda o apra gli occhi, chini la testa, rizzi la mano, e simili.

Per ultimo quando l' Infermo sembra già spirato, avverta il Sacerdote a non dir subito che sia morto; e tanto meno a non chiudergli subito gli occhi, e la bocca, e a coprirgli con panni il viso, perchè potrebbe essere che

non fosse ancora spirato; e così gli accelererebbe la morte. Del resto, accertatosi che sarà dopo qualche tempo, che l' Anima sia già trapassata, dirà a' Circostanti che la raccomandino a Dio, ed egli in ginocchio dirà l' Orazione *Subvenite &c.* che sta nel Rituale, e Breviario.

6. V I.

*Affetti da suggerirsi in tempo dell' Agonia,
e Spirazione.*

Credo in Voi, mio Dio, infallibile Verità. Spero in Voi immensa Misericordia. Amo Voi infinita Bontà.

In te Domine speravi non confundar in aeternum.

Quid mihi est in Coelo? & a te quid volui super terram? Deus cordis mei, & pars mea Deus in aeternum.

Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.

In pace in idipsum dormiam & requiescam.

Dio mio, non permettere ch' io ti perda. Io non voglio altro che Te. Bontà infinita, io t' amo, io t' amo, io t' amo.

(*E qui si noti, che gli atti più frequenti da insinuarsi agli Agonizzanti, sono d' Amore e di Pentimento.*)

Gesù mio, che tra pochi momenti m' hai da essere Giudice, perdonami. Io t' amo, e perchè t' amo, mi pento di averti offeso.

Jesu mi dulcissime, ne permittas me separari a Te.

Sangue di Gesù lavami. Passione di Gesù salvami.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Moriar, Domine, ut Te videam.

Maria Madre di Dio, prega Gesù per me.

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte, & Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

O Maria, or è tempo d' aiutare il tuo schiavo. Mamma mia non m' abbandonare.

Patria bella, Patria d' Amore, quando ti vedrò!

Dio

Dio mio , quando ti amerò da faccia a faccia !
Quando , Gesù mio , mi vedrò sicuro di non
poterti perdere !

Deus meus & omnia .

Mi contento di perdere tutto , per far acqui-
sto di Voi , mio Dio .

Mio Dio , per amore di Gesù abbi pietà di me .

Mandatemi , Signore , al Purgatorio per quan-
to volete , ma non mi condannate a non potervi
amare .

Te ergo quæsumus , tuis famulis subveni , quos
pretioso Sanguine redemisti .

O Dio eterno , voglio , e spero amarti in eterno .

Amor meus crucifixus est . Gesù mio , l' Amore
mio è morto per me .

Deus , in adjutorium meum intende : Domine ,
ad adjuvandum ; &c. Ajutami , Signore , e ajuta-
mi presto .

Padre Eterno per amore di Gesù Cristo dam-
mi la tua Grazia . Io t' amo , mi penito , ec.

Come posso Dio mio ringraziarvi di quante
grazie mi avete fatte ? Spero venire in Cielo a
ringraziarvi in eterno .

Maria Mater gratiæ , Mater misericordiæ , &c.

Miserere mei Deus , secundum magnam &c.

Misericordias Domini in æternum cantabo .

Nel tempo che l' Inferno sta spirando .

In manus tuas , Domine , commendo spiritum
meum .

Gesù mio , ti raccomando quest' Anima com-
prata col tuo Sangue .

(*Notisi che nel tempo che l' Inferno sta vicino
a spirare , gli atti del bono suggerirsi senza pausa ,
e colla voce più forte .*)

Domine Jesu-Christe suscipe spiritum meum .

Dio mio ajutami , lasciami venire ad amarti in
eterno .

Gesù mio , Amore mio , io t' amo , e mi pen-
to , ec. Non t' avessi mai offeso .

Maria , Speranza mia , soccorrimi , prega Gesù
per me .

Gesù mio salvami per la tua Passione : io t'
amo .

Maria Mamma mia , ajutami in questo punto .

S. Giuseppe mio soccorrimi . S. Michele Arcan-

Gelo difendimi . Angelo mio Custode assistimi .

Santo N. mio (*quì si nomina il S. Avvocato principale dell' Infermo*) raccomandami a Gesù Cristo . Santi tutti del Cielo pregate Dio per me .

Gesù , Gesù , Gesù .

Gesù , e Maria , vi dono il cuore e l' Anima mia .

§. VII.

Segni della prossima morte .

E' Di bene che il Sacerdote assistente sappia i segni della prossima morte , acciocchè possa meglio ajutare l' Infermo , quando sta all' ultimo . I segni principali , e più universali sono tre :
 1. La respirazione affannosa . 2. Il polso mancante , o intermittente , o formicante . 3. Gli occhi incavati , ed invetrati , o che vedono gli oggetti diversamente da quelli che sono ; ovvero quando la palpebra superiore si rilascia , ed oltrepassa l' inferiore .

Di più son segni della morte vicina il naso affilato e colla punta bianca , e 'l manteggiar delle narici . Le tempie contratte . Le mani tremanti . L' unghie livide . La faccia illividita , gialliccia , o pure mutata . Il fiato puzzolente , o freddo , o sudor della fronte . Il gran calor del petto sulla regione del cuore . Il cogliere le fettucche , o peli de' panni . Il raffreddamento dell' estremità della vita .

I segni poi della prossima spirazione sono la respirazione intermittente , e meno strepitosa . La perdita del polso . Il restringimento e stridore de' denti . Il catarro nella gola . Un certo fievole sospiro o lamento . La lagrima che scaturisce . Lo storcimento di bocca , o d' occhi , e di tutto il corpo .

S' avverta per 1. che gl' Infermi d' idropisia , etisia , ferita , asma , puntura , flusso , vomito , schiranzia , catarro alla gola , incisione di spafimo ; questi con pochi segni de' nominati alle volte , e con polso gagliardo , e parlando se ne muojono . Per 2. che saran prossimi a spirare quelli che hanno mal di puntura , quando vien loro impedita la respirazione , e crescendo l' affanno compariscono le labbra livide . Quei che son

feriti

feriti in testa, alle volte muojono di sincope all' improvviso. Gl' Infermi d' idropisia, quando manca il polso, e s' avvanza l' affanno, e si vede spuma nella bocca. Quei che han febbre intermittente, soglion morire nel principio dell' accessione, quando son forti le convulsioni. Per 3. che in alcuni Infermi è così debole il fiato, e l' agitazione del cuore che sembrano morti, e pur non sono. I segni più certi della morte sono il raffreddore di tutte le parti, anche nella regione del cuore, la gravità del corpo, il non sentire qualche spirito forte posto nelle narici, il non comparire macchia alcuna sullo specchio accostato alla bocca, e simili. All' incontro avvertasi, che alle volte i segni, di sopra in primo luogo descritti, falliscono, e senza quelli all' improvviso se ne muore l' Infermo, e perciò allorchè quegli sta in agonia, il Sacerdote non dee mai abbandonarlo.

§. U L T I M O.

Preci, Atti Cristiani, e Benedizioni.

E Ntrando nella stanza dell' Infermo il Ministro dica.

V. Pax huic domui. R. Et omnibus habitantibus in ea.

Asperga la stanza coll' Acqua Benedetta, dicendo:

Asperges me hyssopo, & mundabor; lavabis me, & super nivem dealbabor.

Indi può dire le Orazioni che sono nel Rituale per l' apparecchio all' Estrema-Unzione.

Indi prenda il Crocifisso, dicendo: Ecce Crucem Domini, fugite partes adversæ. E dopo lo dia a baciare all' Infermo, con dirgli: Bacia i piedi di Gesù-Cristo: ch' è morto su questa Croce per salvarti.

Quindi potrà dirgli: Orsù N. mettiti in mano di Dio, speriamo che Maria SS. ti voglia ottenere la sanità, ma l' infermità è grave, unisci la volontà tua alla Volontà di Dio, acciocchè faccia di te quello che vuole. Orsù facciamo gli Atti Cristiani per apparecchio alla morte, se il Signore così ha determinato per bene tuo. Eh via, di con me.

Dio mio, Verità infallibile, perchè Voi l' avete

avete rivelato alla S. Chiesa, io credo tutto quel che la S. Chiesa mi propone a credere. Credo che Voi siete il mio Dio, Creatore del tutto, che in eterno premiate i Giusti col Paradiso, e castigate i peccatori coll' Inferno. Credo il Mistero della SS. Trinità, cioè Padre, Figliuolo, e Spirito-Santo, tre Persone, ed un solo Dio. Credo che la seconda Persona, cioè il Figliuolo di Dio, s'è fatt' Uomo nell' Utero di Maria sempre Vergine, ed è morto per noi peccatori. Indi risuscitò, ed ora siede in Cielo in gloria eguale al Padre, e di là ha da venire a giudicare tutti gli Uomini. Credo i sette santi Sacramenti, e specialmente il Battefimo, la Penitenza, l'Eucaristia, e l'Estrema-Unzione. Credo che tutti abbiamo da risorgere in Anima e corpo. E finalmente credo tutto l'altro che crede la S. Chiesa Cattolica Romana, in cui credo essere solamente la vera Fede.

Atto di Speranza. Dio mio, fidato nelle vostre promesse, perchè Voi siete Fedele, Onnipotente, e Misericordioso, spero per li Meriti di Gesù-Cristo il Perdono de' miei peccati, la Perseveranza finale, e la Gloria del Paradiso.

Atto d' Amore, e di Dolore. Dio mio, perchè Voi siete Bontà infinita, degno d' infinito amore, v'amo con tutto il cuore mio sopra ogni cosa. E di tutti i peccati miei, perchè ho offeso Vostra infinita Bontà, me ne penito, e mi dispiace con tutta l' Anima mia. Propongo prima morire che mai più peccare, colla Grazia vostra, che vi cerco per ora e per sempre. E propongo di ricevere i Santi Sacramenti.

(*Notisi che la Santità di Bened. XIII. ha concesso sette anni d' Indulgenza a chi fa i suddetti Atti una volta il giorno, e continuandoli per un mese, confessato, e comunicato, pregando secondo l' intenzione del Papa, guadagna l' Indulgenza Plenaria, applicabile anche per l' Anime del Purgatorio. E facendoli in fine della vita, la guadagna in Articolo mortis.*)

Benedizione in Articolo mortis.

Il Regnante Pontefice Benedetto XIV. nell' anno 1747. ha concessuta a tutti i Vescovi, e loro Delegati la facoltà di dar l' Indulgenza Plenaria.

maria a' Moribondi che la chiedessero, dopo aver ricevuti i Sacramenti della Penitenza, Eucaristia, ed Estrema-Unzione, o pure che verifimilmente l'avrebbero chiesta, ovvero ch'abbiano dato segno di contrizione, e poi abbiano perduti i sensi. Ma non già agli Scomunicati, o impenitenti, o a coloro che muojono in manifesto peccato mortale. Il modo di darla è il seguente.

In entrare nella stanza dell' Infermo dica: *Pax huic domui, & omnibus habitantibus in ea.* Ed asperga l'Acqua Benedetta, dicendo: *Asperges me hyssopo, & mundabor: lavabis me, & super nivem dealbabor:* Poi dica: *Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam: Gloria Patri &c.* E senza dir altro, ripeta l'Antifona: *Asperges me, &c.*

Se l'infermo cerca la Confessione, il Sacerdote lo senta; altrimenti l' ecciti alla Contrizione, ed animandolo alla speranza del Paradiso, l' esorti ad offerirsi a Dio, e ad accettare ciocchè vuole il Signore, e la morte in soddisfazione de' suoi peccati. Indi dirà:

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit Coelum & Terram.

Antiph. Ne reminiscaris Domine delicta Famulati (vel Ancillæ tuæ), neque vindictam sumas de peccatis ejus. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, &c.

V. Et ne nos, &c.

R. Sed libera nos, &c.

V. Salvum fac servum tuum (vel Ancillam tuam) Domine.

R. Deus meus, sperantem in te.

V. Domine exaudi, &c.

R. Et clamor meus, &c.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S.

Clementissime Deus, Pater Misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui neminem vis perire, in te credentem atque sperantem, secundum multitudinem miserationum tuarum respice propitius famulum tuum N. quem tibi vera Fides, & Spes Christiana commendat. Visita eum in salutari tuo, & per unigeniti tui

Passio-

Passionem, & Mortem omnium ei delictorum suorum remissionem & veniam clementer indulge, ut ejus Anima in hora exitus sui Te iudicem propitiatum inveniat, & in Sanguine ejusdem Filii tui ab omni macula abluta transire ad vitam mereatur perpetuam. Per eundem, &c.

Allora dopo aver fatto dire da uno de' Chierici presenti il Confiteor Deo, &c. il Sacerdote dica: Misereatur, &c. Indulgentiam, &c. di poi:

Dominus noster Jesus Christus Filius Dei vivi, qui B. Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi atque solvendi, per suam piissimam Misericordiam recipiat confessionem tuam, & restituat tibi stolam primam quam in Baptismate recepisti, & ego facultate mihi ab Apostolica Sede tributa Indulgentiam Plenariam, & remissionem omnium peccatorum tibi concedo, In nomine Patris, &c.

Per sacrosancta humanæ reparationis Mytheria remittat tibi Omnipotens Deus omnes præsentis, & futuræ vitæ pœnas, Paradisi portas aperiat, & ad gaudia sempiterna perducatur. Amen.

Benedicat te Omnipotens Deus, ✠ Pater, Filius, & Spiritus Sanctus. Amen.

Ma se l'Infermo fosse così prossimo alla morte, che non vi fosse tempo di premettere le suddette preci, il Sacerdote subito gli dia la soprapposta Benedizione: Dominus noster Jesus Christus, &c.

*Benedizione dello Scapolare di Maria
SS. del Carmine.*

Sacerdos conversus ad Habitum dicat:

- V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
 R. Et salutare tuum da nobis.
 V. Domine Deus virtutum converte nos.
 R. Et ostende faciem tuam, & salvi erimus.
 V. Domine, exaudi orationem meam.
 R. Et clamor meus ad te veniat.
 V. Dominus vobiscum.
 R. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S .

C Aput omnium Fidelium Deus, & humani generis Salvator, hunc habitum, quem propter tuum, tuæque Genitricis Virginis Mariæ de Monte Carmelo amorem, atque devotionem servus tuus est delaturus, Dexterâ tuâ sanctifica ✠: & hoc quod per illud mystice datur intelligi, tuâ semper custodia corpore, & animo servetur, & ad remunerationem perpetuam cum Sanctis omnibus felicissime perducatur. Qui vivis & regnas, in secula seculorum Amen.

Deinde aspergat Aquam Benedictam super Habitum, & postea ipsum imponat personæ recipienti: dicens;

Accipe, vir devote, hunc Habitum Benedictum, precans SS. Virginem, ut Ejus meritis illum perferas sine macula, & te ab omni adversitate defendat, atque ad vitam perducatur æternam. Amen.

Deinde dicat:

Ego ex potestate mihi tradita, & concessa suscipio, ac recipio te ad participationem omnium orationum, disciplinarum, precum, suffragiorum, eleemosynarum, jejuniorum, vigiliarum, Misfarum, Horarum Canonicarum, ac ceterorum bonorum spiritualium, quæ passim die, nocteque (cooperante misericordia Jesu-Christi) a Religiosis peraguntur. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

Benedicat te Conditor Cœli & Terræ Deus Omnipotens, qui te eligere dignatus est ad Beatæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo Societatem, & Confraternitatem; quam precamur, ut in hora obitus tui conterat caput Serpentis, qui tibi est adversarius, & tandem tanquam victor palmam & coronam sempiternam hæreditatis consequaris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Aspergatur recipientis Aqua Benedicta.

Benedizione dello Scapolare di Maria Addolorata.

V. Adjutorium nostrum, &c.

R. Qui fecit Cœlum & Terram, &c.

O R E-

O R E M U S.

Domine Jesu-Christe, qui tegmen nostræ mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam largitatis tuæ abundantiam, ut hoc genus vestimentorum, quod Sancti Partes ad Innocentiam, humilitatisque indicium in memoriam Septem Dolorum B. Virginis Mariæ nos ferre sanxerunt, ita beneddicere digneris, ut qui illis fuerit indutus, corpore pariter, ac Anima induat te Salvatorem nostrum. Qui vivis, & regnas in secula seculorum. Amen.

Postea Sacerdos, asperso Scapulari Aqua Benedicta, illud imponat dicens:

Accipe, charissime Frater, Habitum B. Mariæ Virginis, singulare signum. Servorum suorum in memoriam Septem Dolorum, quos ipsa in vita & morte Unigeniti Filii sui sustinuit, ut ita indutus sub ejus Patrocinio perpetuo vivas.

Benedictio Dei Omnipotentis I , Patris, & Filii, & Spiritus Sancti descendat super te, & maneat semper, Passio Domini nostri Jesu-Christi, & Compassio Beatæ Mariæ Virginis sit in corde, & corpore nostro. Amen.

Benedizione dello Scapolare di Maria Immacolata.

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit Cœlum, & Terram.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S.


Domine Jesu Christe, qui tegmen nostræ mortalitatis induere dignatus es, tuæ largitatis clementiam humiliter imploramus, ut hoc genus vestimenti, quod in honorem, & memoriam Conceptionis Immaculatæ Beatæ Mariæ Virginis (necnon, ut illo indutus exoret) in hominum pravorum morum reformationem, institutum fuit, beneddicere digneris, ut hic famulus tuus, qui indutus fuerit eadem Beata Maria Virgine intercedente, te quoque induere mereatur. Qui vivis, & regnas, &c.

Postea Sacerdos, asperso Scapulari Aqua Benedi-
cta, imponat recipienti, dicens:

Accipe, Frater, Scapulare Beatæ Mariæ Virgi-
nis Immaculatæ, ut, Ea intercedente, veterem
hominem exutus, ab omni inquinamento munda-
tus, ipsum perferas sine macula, & ad vitam per-
venias sempiternam. Amen.

Et ego ex facultate mihi tradita recipio te in
participationem bonorum spiritualium, quæ in
nostra Congregatione gratia Dei sunt, & quæ per
Sanctæ Sedis Apostolicæ privilegium concessa sunt.
In nomine Patris I , & Filii, & Spiritus Sancti.
Amen.

S' avvertisce il Sacerdote assistente, che aven-
do la facoltà di benedire gli Abitini, o qualche-
duno di quelli, se all' Infermo non gli fosse sta-
to benedetto, potrebbe benedirglielo, per fargli
guadagnar l' Indulgenza.



A P P E N D I X III.

EXAMEN ORDINANDORUM

*Ab eodem Auctore breviter concinnatum ex eadem
sua Theologia Morali, res scitu magis
necessarias continens.*

I N D E X

Totius Appendicis hujus.

- Cap. I. De Sacramentis in genere.
- Cap. II. De Sacramento Ordinis in genere.
- Cap. III. De Ordinibus in specie.
 - Artic. I. De Prima Tonsura.
 - Artic. II. De Ordinibus Minoribus.
 - Sect. I. De Ostiariatu.
 - Sect. II. De Lectoratu.
 - Sect. III. De Exorcistatu.
 - Sect. IV. De Acolythatu.
 - Artic. III. De Ordinibus Majoribus.
 - Sect. I. De Subdiaconatu.
 - §. I. De Voto Castitatis.
 - §. II. De Horis Canonicis.
 - §. III. De Censuris in genere.
 - §. IV. De Censuris in specie.
 - I. De Excommunicatione.
 - II. De Suspensione.
 - III. De Depositione.
 - IV. De Interdicto.
 - V. De Irregularitate.
 - Sect. II. De Diaconatu.
 - Sect. III. De Presbyteratu.
 - §. I. De Ordine Presbyteratus.
 - §. II. De Sacrificio Missæ.
 - §. III. De Potestate Sacerdotis.
 - §. IV. De Munere docendi, & prædicandi.

C A P U T I.

De Sacramentis in genere.

- Quid sit Sacramentum 1. Quæ requirantur ad constituendum Sacramentum? An Circumcisio ec.?*
- 2. Quæ*

2. *Quæ sint Sacramentalia*. 3. *Distinguuntur Sacramenta*. 4. *Qu. I. Quæ requirantur ad essentiam De Materia*. 5. *De Forma; & de connexione Materiae cum Forma*. 6. *De mutatione substantiali, aut accidentali*. 7. *De Sacramento sub conditione. Si cum Forma, aut materia dubia, vel mixta. Interruptio Formæ* 8. *De Intensione Ministræ, & Suscipientis*. 9. *Qu. II. De Ministro*. 10. *An debet esse in Gratia*. 11. *Si sit Laicus; aut ministret non solemniter; an sufficiat Conversio*. 12. *Si absolvat in mortali: si ministret Eucharistiam: si celebret Missam*. 13. *Si Subdiaconus, aut Diaconus ministret solemniter*. 14. *Si ministret indigno*. 15. *Simulare administrationem Sacramenti*. 16. *Simulare suspensionem*. 17. *An Minister debeat intendere quod facit Ecclesia*. 18. *Qu. III. Quid ad valide, & licite Sacramenta suscipienda*. 19. *An petere ab Excommunicato, vel Peccatore*. 20. *An liceat dare pecuniam pro ministr. Sacramenti*. 21. *Effectus, & I. de Gratia*. 22. & 23. *II. De Characterere*. 24.

Sacramentum, generaliter loquendo, significat ¹ *mysterium, sive rem occultam; Sacramentum vero in Ecclesia Christiana sic definitur: Est visibile signum invisibilis Gratiae ad Populum Dei sanctificandum, a Christo institutum. Dicitur Signum sensibile, scilicet signum externum in materia sensibus subjecta. Invisibilis Gratiae, quia Sacramentum significat gratiam quam causat invisibiliter, scilicet ex opere operato, sive per se, modo Suscipiens sit dispositus. A Christo institutum, quia, juxta sententiam probabiliorem, Christus etiam ut Homo Sacramenta instituit ex potestate quæ dicitur excellentiæ (a).*

Tria igitur ad Sacramentum constituendum ² requiruntur, 1. Signum externum, 2. Promissio Gratiae, 3. Institutio Christi, cum omnia Sacramenta ex Christi Passione vim habeant.

Dubitatur an Circumcisio fuerit olim verum Sacramentum, conferens gratiam ex opere

(a) Vide Opus Morale l. 6. n. 1. 2. & 3.

re operato? Affirmat *Scotus*, sed communiter id negant DD. nam Circumcisio operabatur sanctitatem tantum externam, non autem internam; commune tamen est quod fuerit verum Sacramentum (a).

3 Sacramentalia autem sunt quaedam actiones sacrae ab Ecclesia institutae; prout sunt Aqua lustralis, Benedictiones rerum, Consecrationes, & similia. Hæc non habent per se vim remittendi peccata, sed tantum impetrandi auxilia Divina ad eliciendos actus bonos, quibus postea peccata remittuntur (b).

4 Multipliciter distinguuntur Sacramenta. *Primo*, alia sunt necessaria necessitate *medii*, ut sunt Baptismus, pro omnibus, Pœnitentia pro lapsis in mortale, & Ordo pro iis qui Sacramenta Eucharistiæ, & Pœnitentiæ ministrant: etiam Eucharistia (juxta probabiliorem sententiam), saltem in voto implicito (c). Alia necessitate *precepti*, ut sunt Confirmatio, juxta probabilem sententiam, licet opposita *Navar. Suar. Soto, Layman, Ronc. Wigandt, ex D. Thoma* (d) & aliorum etiam sit probabilis (e); & Extrema-Unctio, juxta probabiliorem sententiam, omnino suadenda (f). *Secundo*, alia sunt Sacramenta *Isterabilia*, ut Eucharistia, Pœnitentia, Extrema-Unctio, & Matrimonium: Alia sunt *Insterabilia*, ut Baptismus, Confirmatio, & Ordo, propter Characterem quem indelebiliter imprimunt. *Tertio*, alia sunt Sacramenta *Mortuorum*, ut Baptismus, & Pœnitentia, quia prima conferunt gratiam, & supponunt Animam mortuam, idest gratia carentem: alia *Vivorum* quæ aliquando per accidens dant etiam primam gratiam, nimirum casu quo aliquis attritus, bona fide putans se contritum, illa suscipit, ut docent probabiliter *Lugo, Suar. Con. Cajetan. Croix, Salm. Castrop.* & alii plures ex *D. Thoma*, contra alios, excepto Sacramento Eucharistiæ, ex communi (g). *Quarto*, alia sunt *Formata*, idest cum effectu gratiæ; alia *Informia*, scilicet sine collatione gratiæ, quæ

(a) Num. 4.

(b) L. 6 n. 90 ad 94.

(c) N. 192.

(d) In 3 p. 9. 72. a. 2. ad 4.

(e) L. 6 n. 191.

(f) N. 733.

(g) N. 87.

quæ est Sacramenti forma . An autem detur Sacramentum Pœnitentiæ validum & informe , idest sine gratia ? Alii negant ; sed communiter , & verius alii affirmant . Casus esset nimirum , si quis acciperet Absolutionem ab aliquo mortali peccato cum attritione concepta tantum ex turpitudine supernaturali illius peccati , & cum oblivione inculpabili alterius peccati mortalis . (*Cbi vuol vedere poi questa questione discifrata colle sue ragioni , offervasi al Capo XVI. nel Tom. II. al n. 18.*)

Quæritur I. Quæ requirantur ad essentiam Sacramenti ? Tria requiruntur , Materia , Forma , & Intentio . *Materia* est res corporea & sensibilis , quæ Suscipienti applicatur , ver. grat. Aqua , Chrisma , Oleum sanctum &c. Et hæc est *Materia remota* , nam *proxima* est ipsa applicatio materiæ , ut ablutio , unctio &c.

Forma sunt verba prolata a Ministro . Ut autem Sacramentum valeat , requiritur connexio , sive simultas Materiæ , & Formæ , scilicet ut Materia applicetur antequam prolatio Formæ terminetur , vel postquam prolatio Formæ sit incœpta . Sententia autem quod sufficiat applicare Materiam immediate ante vel post prolationem Formæ , est tantum probabilis , non autem moraliter certa , uti requiritur ubi agitur de valore Sacramenti , ex Propos. 1. damn. ab Innoc. XI. ideoque non est præcise probabilis . Excipiuntur tamen Sacramenta Pœnitentiæ , & Matrimonii , quæ valent etiam si interponatur aliqua mora inter Materiam & Formam (a) .

Si mutetur substantialiter Materia , nempe applicetur vinum pro aqua , vel mutetur Forma , nempe si verba non habeant eundem sensum , puta dicendo , *Te aspergo* , pro *Te Baptizo* , invalidum est Sacramentum . Secus si mutatio est accidentalis , scilicet si aqua sit calida , aut decocta , aut si dicas : *Ego te Baptizo in nomine Patris , & Filii* &c. ut habetur ex c. *Retulerunt. de Consecr. Dist. 4.* Vel *in nomine Patris Omnipotentis* &c. Sic tamen mutans non excusaretur a peccato gravi (b) .

In casu necessitatis , vel magnæ utilitatis bene

(a) L. 6. num. 9.

(b) Num. 11.

8 bene possunt conferri sub conditione (saltem mente retenta) Sacramenta, non solum characterem imprimentia, ut est certum ex *cap. 2. de Bapt.* sed etiam alia, si non possit haberi materia nisi dubia; ita *Suar. Casty. Habert. Bon. Ronc. Salm. & alii communiter, contra Juenin, & Antoine (a)*. An autem Minister possit uti Materia, aut Formâ dubia, si ad id cogatur metu mortis? Probabiliter potest, nisi cogatur in contemptum Religionis; ita *Sanchez, Coninch*. Si in materia propria misceatur extranea in majori, vel æquali parte, Materia est inepta; secus si in minori; ita *Sanctus Thomas (b)*. Interruptio Formæ si est modica, non officit valori Sacramenti. Secus si talis sit, ut verba non constituent unum sensum (c). Non licet autem Formam repetere, nisi adsit probabile dubium, quod Forma invalide fuerit prolata (d). Alii dicunt aliquas Sacramentorum Materias & Formas fuisse a Christo in genere determinatas, & relictas Ecclesiæ, ut ipsa in particulari determinaret. Sed probabilius alii docent omnes fuisse a Christo determinatas in substantia. Unde si aliqua invenitur inter novam & priscam Ecclesiæ consuetudinem differentia circa Materias & Formas, mutatio illa censetur tantum accidentalis (e). (*Si offerri tal questione esaminata al Capo XVII. n. 15.*)

9 Demum ad essentiam Sacramenti requiritur *Intentio* Ministri, & quidem actualis, vel saltem virtualis. *Intentio Actualis* est ea, quæ actu habetur. *Virtualis* autem, quæ permanet in virtute actionis, quam Minister exequitur ex intentione actuali prius habita; ad differentiam intentionis *Habitualis*, quæ aliquando est habita, & non est retractata (f). Hæc autem *Habitualis* non sufficit in Ministro, sed bene sufficit in Suscipientibus Sacramenta; atque in necessitate etiam si ipsi sint dormientes, aut ebrii, aut ceciderint in amentiam postquam jam habuerint intentionem illa suscipiendi, ut communissime docent *Lugo, Castrop. Salmat. & alii plures cum D. Tho-*

ma

(a) Num. 28 & 29.

(b) 3. p. 9. 74. ar. 1. ad 3.

(c) L. 6. n. 11. ad 3.

(d) N. 22. v. *Advertendum*.

(e) N. 22. (f) N. 15.

ma (a), & patet ex cap. *Majores* §. *Verum de Baptif.* & etiam ex *Instruct. de Baptif.* data a Benedic. XIV. incipiente, *Postremo mense* (in *Bullario tom. 2. num. 46.*). Imo quoad Extremam-Uctionem, & etiam Confirmationem satis est pro Suscipientibus adhuc *Interpretativa*, idest ea quam Suscipiens non habet nunc; nec unquam habuit, sed haberet si rem animadvertet (b).

Quæritur II. quis sit Minister Sacramentorum? 10
 Quoad Ordinem solus Episcopus est Minister (c), & quoad Confirmationem ipse est Minister Ordinarius, nam extraordinarii possunt esse etiam simplices Sacerdotes (d). Aliorum autem Sacramentorum solus sacerdos est Minister, excepto Matrimonio (e), & etiam Baptismo in necessitate; in ea enim possunt etiam Laici, & adhuc Hæretici baptizare (f).

Ad valide autem ministranda Sacramenta, non 11
 est opus, ut Minister sit in gratia, nam peccatores etiam valide ministrant. Non vero Hæretici, nec Excommunicati vitandi respectu ad Sacramentum Pœnitentiæ; Vide dicta *Tom. II. Cap. XVI. num. 92.* Ad licite tamen ministrandum, requiritur status Gratiæ; sed in extrema necessitate, si Minister non posset tam cito conteri, probabiliter a culpa excusatur si ministrat; ita *Sorus, Suarez, Tolet. Cajet. Armil. Valens. Anach. (g)*. Nunquam autem excusatur Parochus, aut Œconomus; hi enim debent esse semper parati ad ministrandum. Celebrans autem in mortali quatuor mortalia committit, 1. quia indigne consecrat, 2. Quia indigne sumit, 3. quia indigne ministrat, & 4. quia ministrat indigno, qui est ipse idem (h).

Quæritur, an peccet graviter qui existens in 12
 mortali ministrat Sacramentum in necessitate, si ad illud non est ordinatus, ut Laicus Matrimonium contrahens, aut baptizans; vel si est ordinatus, sed ministrat non solemniter? Alii probabiliter negant, ut *Goncina, Tournely*,
 Tomo III. K Nas.

(a) In 4. Dist. 6. q. 1. a. 2. q. 3. ad 2.

(b) Num. 91. (c) Num. 75.

(d) Num. 170. (e) Num. 807.

(f) Num. 113. (g) Vide l. 6. num. 33. & *Cabrin. Lux*

Moral p. 3. tr. 41. n. 55

(h) *lib. 6. num. 35. v. Hinc.*

Nat. Alex. & alii ex D. Thoma (a). Sed probabilius affirmant *Continuat. Tournely; La-Croix, Antoine, Lugo, Pontius, Vasq. Nav. &c.* Quia semper sancta sancte tractanda sunt (b). Minister autem solemniter ministraturus Sacramenta, si est in mortali, sufficit, ut eliciat certum actum contritionis (c); celebraturus vero Missam, debet Confessionem præmittere: excepto casu quo ex necessitate ex una parte deberet celebrare, & ex alia non adesset copia Confessarii; sed tunc post celebrationem debet quamprimum confiteri, ut præcipit Tridentinum *Seff. 13. cap. 7. (d)*. Vide dicta de *Euch. Cap. XV. ex n. 22.*

13 Confessarius tantum audiens Confessionem in mortali, probabilius est cum *Lugo, Spor. Salm. Elb. Croix*, & aliis, quod non peccat graviter, quia non conficit Sacramentum. Si vero absolvit plures Pœnitentes, etiam successive, in statu peccati mortalis, plura mortalia committit, quia plura Sacramenta distincta ministrat (e). Sacerdos item, aut Diaconus ministrans Eucharistiam in mortali, mortaliter peccat, quia proxime concurret ad sanctificationem Communicantium; ita tenendum cum pluribus, contra alios (f). Celebrans autem in mortali, si pluribus Eucharistiam ministrat, probabilius unum mortale committit, quia ministratio illa, & Communio est unica actio moralis, unicumque convivium (g).

14 Diaconi, & Subdiaconi, si ministrant in Altari existentes in mortali, juxta plures probabiliter peccant graviter; sed juxta communioem sententiam, & satis probabilem, id negatur; quia non conficiunt, nec ministrant Sacramentum, nec exercent functiones proxime ordinatas ad sanctificationem Animæ (h). Concionator item qui prædicat in mortali, non peccat graviter, ut communius & probabilius docent *Gonet., Lugo, Castropal. Bonac. Vasqu. Salmat. Croix*, & alii (contra *Merbes. Juenin. &c.*); non enim exercet Ordinem, sed officium annexum Ordini, quod

K 2

per

(a) 1. P. 9. 64. art. 6. ad 3.

(b) L. 6. n. 12 (c) *Ibid.* num. 39.(d) Vide *lib. 6. ex num. 255.*

(e) N. 36. Qu. 5. (f) N. 34.

(g) *Cit. num. 35. v. Hinc.*(h) *Lib. 6. num. 37. & 38.*

per se non causat Gratiam, ut causant Sacramenta (a).

Peccat graviter Minister, si dat Sacramentum 15 indigno petenti occulte; secus autem si ille sit peccator occultus, & publice petat (b). Notandum vero, quod Episcopus etiam ob occulta peccata potest denegare alicui collationem Ordinis, licet publice ille petat, ex Trident. Sess. 14. c. 1. ubi dicitur teneri Clericus obedire Prælato vetanti susceptionem Ordinis propter occultum crimen. Nec tenetur tunc Episcopus causam manifestare, cur repellat Ordinandum, ut pluries declaravit S. C. Concilii (c). An autem Confessarius possit absolvere Ordinandum recidivum in culpis gravibus, qui vult sacrum suscipere Ordinem sine prævia probatione, vide dicta Cap. VII. ex n. 48. & Cap. Ult. n. 16. & 17.

Non licet Ministro etiam ob metum mortis 16 simulare administrationem Sacramenti, ex Propos. 29. proscripta ab Innoc. XI. Tunc autem censetur Minister simulare administrationem, cum profert Formam sine intentione, aut aliquid aliud pronunciat, ad hoc, ut alii credant ipsum jam conferre Sacramentum; unde alias licite potest Confessarius aliquam recitare orationem super Pœnitente indisposito, non jam, ut alii credant Absolutionem illi ministrari, sed tantum ad occultandam Absolutionis negationem: tunc enim non simulat Sacramenti administrationem: sed tantum veritatem occultat (d). Præterea ait Cardenas bene posse Confessarium, cum Pœnitens minatur ei mortem si non absolvat, dicere, *Ego te non absolvo*, submisso pronunciando verbum *non*, quia hæc non est restrictio pure mentalis (ut objicit Viva), dum Confessarius non tenetur efficere, ut Pœnitens audiat verba Absolutionis; & ideo non habet ille jus, ut Confessarius omnia verba Formæ intelligibiliter proferat (e).

Sicut autem non licet Ministro simulare Sa- 17 cramenti administrationem, ita nec etiam alii Sacramenti susceptionem, ut dicunt Carden. Croix, & Gormaz. Hoc tamen non prohibet, quominus liceat alicui accedere ad Confessio-

(a) Num. 41. (b) Num. 47. ad 51.
(c) L. 6. n. 52. (d) N. 52. (e) N. 59.

rarium, ibique genuflectere ad aliquod negotium agendum. Prætera ajunt communiter Sanchez, Concina, Castrop. Carden. Viva, Croix, aliique plures, contra Milante, quod si aliquis sponforum cogitur contrahere per injustum metum, vel habens impedimentum dirimens, ad evitandum scandalum, tunc poterit ille (saltem sine gravi culpa) simulare celebrationem Matrimonii; tunc enim, deficiente consensu, deficit contractus, & deficiente contractu, nec etiam existit Sacramentum (a).

18 Minister invalide ministrat Sacramentum, si non intendat facere actum externum quod facit Ecclesia, Ritumque Sacramentalem adhibere quem intendit Ecclesia, a Christo instituta; & hoc etiam si Minister, non joco (ut adhuc insipienter admittebat Lutherus) sed serio ministret, ut probavimus *Cap. XIV. num. 2.* & vide in Moral (b). Si vero id jam intendat, valide ministrat, etiam si non habeat intentionem explicitam conferendi Sacramentum. Dico non habeat intentionem explicitam, nam si positive haberet intentionem non conferendi Sacramentum, tunc neque conferret, quia tunc revera nullam haberet intentionem faciendi quod facit Ecclesia (c). Sacerdos autem conficiens Sacramentalia, puta Aquam Benedictam in mortali, non peccat graviter (d).

19 Quæritur III. quid requiratur, ut quis valide, & licite Sacramenta suscipiat? Ut valide suscipiat requiritur 1. Ut sit baptizatus; nam alias non est capax aliorum Sacramentorum. 2. Excepto Sacramento Baptismi, pro quo nulla requiritur intentio in Pueris, & perpetuo Amentibus, cum in eis suppleat intentio Ecclesiæ, in aliis vero Sacramentis opus est ut Suscipiens saltem habuerit prius intentionem (quæ dicitur habitualis) suscipiendi Sacramentum, & eam non revocaverit, ut supra diximus *numero 9.* Hinc si quis ordinaretur per vim, invalide ordinaretur; secus si per metum, quia metus non tollit voluntarium. Probabilissimum est, quod Sacramenta in periculo mortis licite conferri possunt

(a) 15. in fin. (b) Vide l. 6. ex n. 10. & 13.
(c) 16. n. 13. (d) N. 40. in fin.

sunt tam Ebriis, quam Lapsis in amentiam, si prius intentionem habuerint illa suscipiendi; ita *Lugo, Castrop. Salm. Croix, Card. Lambertini, &c. ex D. Thoma, & cap. Majores. §. Verum, de Bapt. (a)* Sufficit etiam tempore mortis intentio interpretativa in suscipiente sensibus destituta quoad Sacramenta Extremæ Unctionis, ut habetur ex Rituali, & etiam Confirmationis, & Eucharistiæ; ut ajunt *Lugo, Coninch. Sporer, Croix, &c.* non vero quoad Baptisum, & Ordinem; & tanto minus quoad Pœnitentiam, & Matrimonium, in quibus omnino requiritur intentio actualis, aut saltem virtualis (b). Ut licite autem quis suscipiat Sacramenta, requiritur conveniens dispositio, nempe status Gratiæ; unde si quis est in mortali, debet saltem esse contritus cum proposito confitendi. Imo ad recipiendam Eucharistiã, requiritur prævia Confessio, nisi necessitas urgeat, & non adsit copia Confessarii; quo casu debet Sacerdos qui celebravit (ut diximus num. 12.) quam primum confiteri, ex *Trid. Sess. 13. c. 7.* Necessitas autem erit 1. ob dandum Viaticum. 2. Ob vitandam infamiam, aut scandalum. 3. Si ille est Parochus, & occurrat Festum de Præcepto. 4. Si celebrans post Consecrationem recedetur mortalis culpæ (c). Insuper advertendum quod suscipiens Sacramentum Pœnitentiæ sine dispositione, non solum illicite, sed etiam invalide suscipit; dum contritio Pœnitentis est etiam materia hujus Sacramenti. Respectu vero ad alia Sacramenta, si quis indispositus ea suscipit, valide suscipit; ita ut, recedente fictione, sive obice peccati, illa reviviscant, idest Gratiã causent, ut docent plures ex *D. Thoma (d)*.

Quæritur IV. An liceat petere Sacramenta a Ministro peccatore, vel excommunicato? Non licet a peccatore (quamvis sit Parochus; quicquid aliqui dicant), nisi adsit justa causa; sufficit autem gravis utilitas (e); ut communissime docent *Suar. Sanch. Scot. Pal. Tol. Ancl.*

K 3

Holzmann.

(a) Lib. 6. num. 21 v. Utrum.

(b) Num. 22. (c) Lib. 6 num. 200.

(d) Ibid. num. 27.

(e) Ibid. num. 29.

Holz. Salm. ec. Hinc dicunt licite peti, 1. si urgeat præceptum Confessionis aut Communio- nis, aut Missæ, aut si occurrat Indulgentia lu- cranda. 2. Si alias carere debeas Jubilæo. Si maneres alias in mortali, etiam per horam, ut dicunt *Suar. & Escob. 4.* Si diu carere debeas fructu Communio- nis, aut Confessionis, &c. Ab- solute vero sine alia causa licet recipere Sacra- mentum ab Excommunicato, si sit toleratus, quia absolute concessum est a Concilio Constan- tiensi Fidelibus posse communicare cum Toleratis (a). A vitando autem nec etiam in morte li- cet suscipere Pœnitentiam, quia (ut diximus n. 11.) Vitandus etiam in extrema necessitate inva- lide eam ministrat.

21. Queritur V. An possit dari pecunia pro admi- nistrato- ne Sacramenti, si Minister nolit dare gratis? Videtur negare *D. Thomas (b)*, dum tradit quod Adultus neque in articulo mortis pot- est aliquid ministrare pro obtinendo Baptismo, dicens tunc ei sufficere ad salutem Baptismaum fla- minis. Sed quæcunque sit intelligentia hujus do- ctinæ Angelici Doctoris, communiter *Bonac Salm. & Roncaglia (c)*, cum *Suar. & Less. Sanchez, Layman, Castropalao*, & aliis affirmant posse dari pecuniam in extrema, & etiam in gravi ne- cessitate Sacramenti. Ratio, quia ex una par- te traditio pecuniæ non est intrinsece mala, ipsa enim est cooperatio materialis, non formalis, cum non cooperetur pravæ voluntati Ministri, juxta dicta *Cap. IV. num. 31. & 32.* Ex alia ipse Suscipiens non committit simoniam, cum non tradat pecuniam ad emendum Sacramentum, sed tantum ad redimendam vexationem Ministri Sacra- mentum injuste denegantis; & ideo dat temporate pro re vere temporali: tantoque magis id currit, si Suscipiens est Fidelis, quia tunc habet jus ad Sacramentum, dum idem *D. Thomas (d)* docet, post jus quæsitum licere cuivis dare pecuniam ad tollendum injustum impedimentum. Idque admit-

(a) *Ibid num. 88.*

(b) 2. 2. q. 100. art. 2. &c.

(c) *Bon. de Sim. D. 1. q. 4. §. 2. n. 2. Salm. rr. 19. cod. tit. c. 2. n. 12. Ronc. c. cod. tit. pag. 221. in Praxin. 2.*

(d) *Ibid. ad 3.*

admittunt *Suar. Fillinc. & Croix*, non solum pro obtinendo Baptismo, & Poenitentia, sed etiam Viatico; & *Bonacina* extendit etiam ad Extremam-Untionem.

De *Effectu Sacramentorum*. Duplex est Sacramentorum effectus, Collatio Gratia, & Impressio Characteris. Primus ergo Effectus est Gratia. Duplex autem Gratia confertur in Sacramentis, Gratia *Sanctificans*, nempe quæ reddit hominem amicum Dei, & Gratia *sacramentalis*, quæ est propria & peculiaris uniuscujusque Sacramenti, ad causandum effectum proprium Sacramenti illius; nempe Baptismi, ad abluendum a culpis; Confirmationis, ad roborandum in Fide; Eucharistia, ad reficiendam Animam; Poenitentia, ad delenda peccata; Extremæ Untionis, ad vim conferendam adversus Dæmonum tentationes in extremo agone; Ordinis ad conferenda auxilia, ut Ordinatus recte sua munia exerceat; & Matrimonii, ut Conjuges illius onera & obligationes bene sustineant & adimpleant. 22

Sacramenta in Suscipiente disposito causant gratiam *ex opere operato*, idest ex se, non *ex opere operantis*, scilicet ex merito Suscipientis. An autem causent physice, ita ut Materia Sacramenti, nempe aqua, oleum &c. licet sit causa tantum naturalis, elevetur tamen a Deo ad causandam gratiam, uti docet *D. Thomas*, vel tantum moraliter, ita ut, posito Sacramento, Deus per se conferat gratiam, ut vult *Scotus*? Utraque sententia est probabilis (a). Sacramenta autem Mortuorum, ut Baptismus & Poenitentia, per se habent causare primam gratiam. Alia vero Sacramenta, quæ sunt Vivorum, tantum augmentum Gratia causant; sed aliquando in Attritis, qui reputant se contritos, causant etiam primam gratiam, ut docet *D. Thomas* de Eucharistia, & de Extrema-Untione, & sequuntur *Gonet, Concina, Roncaglia, Suar. Salmatic. &c.* (b).

Alter Effectus Sacramentorum est Character. 23
Character autem est *Quoddam Signaculum spirituale indelebile, impressum Animæ Suscipientis sacramentam*. Illud imprimitur tantum in Ba-
K 4 ptif-

(a) *Et 7. n. 7.* (b) *Lib. 6. n. 6.*

ptismo, Confirmatione, & Ordine: & significat Potestatem, sive Dignitatem ex hujusmodi Sacramentis susceptam: in Baptismo enim est signum *Ovium* Christi, quo Fideles efficiuntur idonei ad alia Sacramenta recipienda; in Confirmatione est signum *Militum* Christi, quo vim accipiunt ad Fidem constanter profitendam; in Ordine est signum *Ministorum* Christi; quo potestatem acquirunt ad Sacramenta Fidelibus ministranda. Imprimitur autem Character etiam in Sacramento illicite suscepto; nec amittitur per peccatum. Notandum insuper, quod ex Baptismo, & Confirmatione oritur alius effectus, nempe impedimentum Cognationis spiritualis, quæ dirimit Matrimonium inter Baptizantem & Baptizatum, Baptizatique Patrem & Matrem. Item inter Susceptorem (sive Patrum) & Susceptum, Susceptique Patrem & Matrem.

C A P U T I I.

De Sacramento Ordinis in Genere.

Quid Ordo. 25. Quid Ordinatio. 26. Quot sint ordines; & an Episcopatus sit Ordo distinctus. 27. An singuli Ordines sint Sacramenta. 28. Quenam Materia, & Forma Ordinis: & de tactu physico, & simultaneo. 29. Quis Minister: 30. Effectus. 31. Requisita ut quis valide ordinetur. 32. Ut autem licite, requiritur I. Confirmatio. II. Ut non sit infamis ec. An Protestatio Episcopi &c. III. Animus Clericandi. IV. Ut ab Episcopo proprio &c. 33. Quis sit Episcopus proprius. Regulares a quo &c. remissive. 34. V. Scientia. 35. & 36. VI. Titulus; & quotuplex sit Titulus. 37. & 38. De Patrimonio fidei. 39. VII. Ut Ordo inferior suscipiatur ante superiorem. VIII. Tempus debitum. 40. IX. Interstitia. 41. & 42. X. Locus. XI. Ætas. 43. & 44. XII. Exercitium suscepti. XIII. Vocatio Divina. 45. Qui incurrant suspensionem &c. 46.

25 **O**Rdo est, juxta D. Thomam, *Signaculum Ecclesie, quo traditur Ordinatio potestas spiritualis. Est de Fide Ordinem esse Sacramentum,*

tum , ut patet ex Trident. *Sess. 23. cap. 3.* Nam in Ordine jam reperiuntur tria requisita ad Sacramentum , nempe Signum externum , quod est impositio manuum . Institutio Christi , prout habetur ex Lucæ 22. *Hoc facite in meam commemorationem* . Et Promissio gratiæ , ut habetur ex Apost. 1. *ad Tim. Admoneo te , ut resuscites gratiam , quæ in te est per impositionem manuum mearum* .

Differt autem Ordo ab Ordinatione . *Ordo* est ipsa potestas tradita : *Ordinatio* vero est actio , qua Episcopus potestatem tradit . Unde Presbyteratus est Sacramentum in fieri , scilicet in actu Ordinationis , non autem in facto esse , scilicet cum quis jam ordinatus est . Septem sunt Ordines , alii Minores , alii Majores . Minores sunt quatuor , nempe *Ostiarius* , *Lectoratus* , *Exorcistatus* , & *Acolytatus* . Majores sunt tres , nempe *Subdiaconatus* , *Diaconatus* , & *Presbyteratus* . Præter hos probabiliter plures DD. addunt Ordinem Episcopatus , & ita quidem valde probabiliter , & communius tenent *Bellar. Sanch. Habert , Tournely , &c.* cum ipse rationabiliter distinguatur a Presbyteratu propter distinctam potestatem , quæ traditur Episcopo conferenti alius potestatem consecrandi Corpus Christi , & absolvendi Fideles a peccatis (a) .

Quæritur I. An singuli Ordines sint Sacramenta ? Quod Sacerdotium sit Sacramentum , est de Fide . Quod etiam Diaconatus Sacramentum , sit , est certum , sed non de Fide , Quod alii autem Ordines sint adhuc Sacramenta , satis probabile est ex D. Thoma , cum unicuique Ordini assignata videatur Materia , & Forma . Omnes autem septem Ordines (juxta hanc sententiam) unum tantum Sacramentum constituunt ex unitate finis , cum singuli sint ordinati ad unum Missæ Sacrificium conficiendum ; & omnes supponuntur instituti a Christo illis verbis : *Hoc facite in meam commemorationem* . In Ordine enim Sacerdotii alii vel continentur eminenter , ut sunt Ordines inferiores , vel consequenter , respectu ad Episcopatum . Verumtamen probabilius est alios Ordines (præter

K 5

Pres-

(a) Vide l. 6. n. 738.

Presbyteratum, & Diaconatum, ut diximus) non esse Sacramenta; quia deest in illis Materia, nempe impositio manuum, quam (ut mox dicemus) probabilius est esse unicam Materiam Ordinis, deestque etiam Forma, quæ exprimat productionem gratiæ, dum in collatione præfatorum Ordinum non fit mentio gratiæ, sed tantum potestatis quæ traditur (a) (*di sal questione si è parlato più a lungo nel Cap. XVII. al numero 14.*)

- 28 Quæritur I. Quænam, & Forma Ordinis? Tres sunt sententiæ. I. tenet Materiam, Ordinis esse solam traditionem instrumentorum; sed hæc non est satis probabilis. II. tenet Materiam Proximam esse duplicem integram, scilicet traditionem instrumentorum, qua traditur potestas super Corpus Reale Jesu Christi ad sacrificandum, cum Forma: *Accipe potestatem ec.* & impositionem manuum, qua traditur potestas super Corpus Mysticum ad peccata absolvenda, cum Forma: *Accipe Spiritum Sanctum ec.* Materia autem Remota (juxta hanc Sententiam sunt manus Episcopi, & instrumenta quæ ad tangendum ab eo traduntur, III. Probabilior tenet Materiam unice esse impositionem manuum, Formamque esse Orationem quam profert Episcopus. (*Come ciò si provi, si offervi quel si è detto al Capo XVII. num. 16.*) Attamen quia II. sententia est etiam probabilis, nempe duplicem esse Materiam Ordinis, scilicet impositionem manuum, & traditionem instrumentorum, ipsa omnino in praxi sequenda est. Unde necessario requiritur in Ordinatione tactus instrumentorum, & tactus quidem physicus, cum probabile etiam sit morale non sufficere. Sufficit vero tangere una sola manu, vel digito (b). Non oportet autem (ut diximus n. 6.) ut contactus fiat a principio prolationis Formæ usque ad finem, sed sufficit si fiat antequam forma terminetur, vel postquam illa sit incepta. Forma autem sunt verba quæ profert Episcopus Ordinans, cum manus imponit, & instrumenta tradit, ut supra dictum est. Sedulo hic rursus notandum 1. quod in Ordine sacro
- con-

(a) L. 6. m. 736. © 737.

(b) Ib. m. 734.

conferendo materia tradenda est ab eodem Episcopo, qui Formam profert; secus in collatione Ordinum Minorum; ita D. Thomas (a) & alii. Notandum. 1. quod si conferantur Ordines ab uno Episcopo, alio tamen celebrante, Ordinatio erit valida, sed illicita, ut declaravit Innocent. XIII. apud Benedictum XIV. (b).

Quæritur III. Quis sit Minister Ordinis? Minister Ordinarius hujus Sacramenti est tantum Episcopus. Potest vero Pontifex simplici Sacerdoti potestatem impertiri conferendi Ordines Minores, prout eam habent Abbates Mitrati; sed habent pro suis Subditis tantum Regularibus Professis, vel Novitiis, non autem pro secularibus, ut hodie certum est ex Decreto S. C. Concilii, approbato ab Urbano VIII. qui iussit illud *inviolabiliter observari, reprobata omni contraria opinione* (c); vide dicta in Cap. XX. de Privileg. n. 113. ad 116. Seculares autem ab Abbatibus ordinati, si sint eis subditi, vel habeant Dimissoriales Litteras a propriis Ordinariis ad ipsos, illicitè quidem ordinantur, & suspensionem incurrunt, sed valide ordinantur, ut declaravit S. C. Vide dicta eod. Cap. XX. loc. cit.

Quæritur 4. Quinam sint effectus Ordinis? Sunt tres 1. Collatio gratiæ *Sanctificans*, scilicet quæ confertur in omni Sacramento, ut diximus num. 22. Et gratiæ *Sacramentalis*, nempe specialis auxilii ad Ordinem bene exercendum. 2. Collatio potestatis exercendi functiones Ordinis, qui suscipitur. 3. Impressio Characteris indelebilis, ob quod nullius Ordinis collatio iterari potest.

Quæritur 5. Quæ requirantur, ut quis valide, & licite ordinetur? Ut valide ordinetur requiritur. I. Ut sit Viator. II. Ut sit mas, femina enim non sunt capaces Sacramento Ordinis. III. Ut sit baptizatus. IV. Ut habeat intentionem saltem habitualem (juxta dicta num. 9.) suscipiendi Ordinem.

Ut autem licite ordinetur, requiritur I. ut sit *Confirmatus*: sed hoc non sub præcepto gravi, ut vult communis sententia (d). Quoad obli-

K 6

gatio-

(a) Suppl. q. 38. a. 1. ad 2. (b) De Syn. 7. c. 126. n. 7.
(c) N. 763. & 764. (d) L. 6. n. 786.

gationem vero cujusque Fidelis suscipiendi Confirmationem, vide dicta *Tom. II. Cap. XIV. n. 45. in fin.* II. Ut non sit Neophytus, aut Infamis, aut Irregularis. Dubitatur hic an aliquis irregularitate irretitus valide ordinetur, si Episcopus Protestationem præmittat (ut consuetum est) nolle ordinare irregulares, excommunicatos &c. ? Respondeo, in dubio (quicquid alii dicant) omnino dicendum, quod Ordinatio repetenda est; nisi constet Episcopum verba illa protulisse tantum ad terrorem, ac suam intentionem Protestationi minime alligasse: (a) III. Requiritur *Animus Clericandi*, ut præscribitur in Trident. *Sess. 23. cap. 4.* scilicet ascendendi ad Ordines Superiores. Hoc tamen intelligendum procedere, cum quis acceptat Beneficium ad quod requiritur Sacerdotium, vel alius Ordo Sacer. (b). IV. Requiritur, ut *quisque ordinetur a proprio Episcopo*, vel ab alio, sed cum Litteris Dimissorialibus Episcopi proprii, si hic est impeditus ex infirmitate, aut alia iusta causa. Capitulum vero Sede Vacante hodie (quicquid fuerit antiquitus) nequit dare alicui Dimissorias, nisi ille sit arctatus ad Ordinem suscipiendum ob aliquod Beneficium requirens obsequium personale (c).

34 Proprius autem Episcopus dicitur vel ratione Originis, vel Domicilii, vel Beneficii, vel Familiaritatis. Et I. debent Ordines suscipi ab Episcopo *Originis*, si Ordinandus in ejus Dioecesi natus est, & Parentes tempore natiuitatis ibidem domicilium habuerint; nam si casu alicubi natus esset, & Parentes alibi domicilium habuerint, tunc dicitur *Oriundus*, & ordinari debet ab Episcopo loci, ubi Parentes domicilium habent. II. Ratione *Domicilii* bene ordinatur, qui in aliquo loco habitationem suam constituit, cum animo ibi perpetuo manendi. Hic autem animus probatur vel per habitationem decennii, vel per ædificationem domus cum asportatione majoris partis bonorum, degendo ibi simul per aliquod notabile tempus, ut

(a) *Ibid. n. 782.*(b) *Ibid. num. 6.*(c) *Num. 782.*

ut habetur in Bulla *Speculatores* (a). III. Ratione *Beneficii*, licet aliquis alibi natus fuerit, & domicilium habeat, bene potest ordinari ab Episcopo, in cujus Diocesi beneficium sufficiens ad congruam sustentationem possidet, obtentis tamen Litteris Testimonialibus ab Episcopo Domicilii; a quo tamen potest examinari, si illuc reversus est, ex *B. Apostolici Min.* Sed hic advertendum, quod ut quis possit ordinari ab Episcopo Beneficii, debet esse saltem Tonsuratus, alias non est capax Beneficii, & ideo neque habilis ad Ordines ab illo Episcopo suscipiendos, IV. Denique ratione *Familiaritatis*, si quis per triennium in familia, vel servitio assiduo alicujus Episcopi permanserit, vivendo ejusdem Episcopi expensis, etiamsi non habitet in illius ædibus, potest ab illo ordinari; modo degat in loco ubi est Episcopus, vel prope; & modo Episcopus statim ei conferat verum Beneficium; non enim sufficit, si assignet Pensionem, aut Patronium (b).

Regulares autem ordinandi sunt ab Episcopo loci, ubi morantur de Familia, si Episcopus Ordinationem habeat temporibus statutis; alias a quocumque Episcopo ordinari possunt. Vide circa hoc dicta *Cap. XX. n. 113.*

V. Requiritur *Scientia* Ordini suscipiendo conveniens. Concilium Tridentinum pro initiandis ad primam Tonsuram tantum requirit, ut ipsi *edocti fuerint rudimenta Fidei, & sciens legere, & scribere, Sess. 23. cap. 4.* Pro Initiandis ad Ordines Minores, *ut linguam latinam intelligant. Loco cit. cap. 2.* Pro initiandis ad Subdiaconatum, & Diaconatum, *ut sint litteris, & iis quæ ad Ordinem exercendum pertinent instructi. cap. 13.* Demum pro Initiandis ad Sacerdotium, *ut ipsi ad Populum docendum ea quæ omnibus scire necessarium est ad salutem, ac administranda Sacramenta diligenti examine precedente idonei comprobentur. Idem Trid. c. 14. & 25.* Notent Ordinandi & Ordinantes verba illa, *administranda Sacramenta*; ideo enim dicunt DD. quod initiandi ad Sacerdotium scire debent, non solum quæ pertinent ad Bapti-

(a) Vide n. 790. ad V. (b) Ib. n. 790.

Baptismum, Eucharistiam &c. sed etiam ad Poenitentiam; nam licet Presbyterandus non indigeat tanta scientia, quanta indiget Confessarius approbatus, debet tamen saltem scire universalia principia moralia, quibus solvere possit dubia communiter occurrentia in casu necessitatis, quo teneatur Moribundi Confessionem excipere; & specialiter omnino scire tenetur, quomodo se gerere debeat cum Fidelibus morti proximis, nempe 1. Quando possint eos absolvere, etiam in presentia Confessarii approbati? 2. Quando absolute, & quando conditionate? 3. An non solum in articulo, sed etiam in periculo mortis, & in quali periculo? 4. Quid debeat imponere infirmo, si habeat casus vel censuras reservatas? Vide quæ infra breviter super hac obligatione dicentur n. 130 Ceterum bene potest Episcopus a suis majorem scientiam quam requirit Concilium, requirere (a).

36 Verum in Regularibus additis ad vitam contemplativam, vel tantum ad Chorum, & Altare, vel Sacristiam, minor scientia requiritur, modo sciant præstare quæ pertinent ad Ordinis exercitium; & ideo saltem in Grammatica debent esse edocti, alias erunt irregulares, etiam de jure Divino, ita ut nec Papa posset cum eis dispensare. Hæc tamen irregularitas, sublata causa ignorantiae, absque dispensatione de se auferitur (b).

37 VI. Requiritur *Titulus Sustainationis*, aliter Episcopus Ordinem, vel Dimissiones tribuens, tenetur ipse Ordinum alere, usque dum ille titulum habeat; ita ex cap. *Cum secundum de Præb. & cap. recipimus, de Hærese & qualis. &c.* Id tamen intelligendum, nisi Episcopus inculpabiliter deceptus fuerit, vel nisi Ordinatus jam aliunde habeat unde vivere (c).

38 Titulus autem sustainationis triplex esse potest, Paupertatis, Beneficii, & Patrimonii. Titulo *Paupertatis* soli Regulares Profess ordinari valent. Seculares vero ordinari debent ad titulum *Beneficii*, quod sit certum de presenti, & sufficiens ad congruam sustainationem, juxta taxam.

(a) *Lit. 6. m. 91. v. Advers. 2.*

(b) *N. 791. Qu. 2. & 3.* (c) *L. 6. m. 811.*

taxam Diœcesis, Originis, vel Beneficii, si Beneficium requirat residentiam (a). Nota quod S. C. die 17. Julii 1723. remisit arbitrio Episcopi, si detrahenda sint, an non, onera Missarum ex Beneficio, vel Capellania (b). Ad titulum vero Patrimonii tantum pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum possunt Episcopi ordinare Seculares, ut præscribit Tridentinum *sess. 21. cap. 2.* Patrimonium autem constitui debet super re certa, & stabili, ac de sua natura frugifera, pacifice possessa, & libera ab omni onere. Sufficit etiam Census perpetuus, quamvis sit redimibilis (c).

Hinc autem Dubitatur 1. An incurrat suspensionem, qui ordinatur cum Patrimonio sicto? 39
Alii probabiliter negant; sed probabilius alii affirmant; idque certum est in Diœcesi Neapolitana (d). Dubitatur 2. An juxta prædictam probabiliorē sententiam, incurrat etiam suspensionem qui ordinatur cum Patrimonio vero donato, sed data antapoca, vel fide de reddendo illo Donanti post Ordinationem? Distinguo: Si Donans verum habuerit animum donandi, non incurrit; quia pactum illud de reddendo Patrimonio, tanquam nullum rejicitur, ut S. C. declaravit (dum S. C. insuper pluries declaravit quancumque alienationem Patrimonii sine licentia Episcopi esse invalidam). Secus si Donans haud habuerit intentionem donandi, quia tunc Donatarius nullum rei dominium adeptus est (e).

VII. Requiritur, ut Ordo inferior ante superiorē 40
suscipiatur, alias qui per saltum ordinatur, suspensionem ipso facto incurrit ab exercitio Ordinis suscepti, donec Episcopus dispenset (f).

VIII. Ut Ordo suscipiatur tempore debito. Ordines Majores possunt suscipi tantum in Sabbatis Quatuor Temporum, Sabbato ante Dominicam Passionis, & Sabbato Sancto. Minores vero possunt accipi in quolibet Festo de Præcepto, & etiam in feria sexta ante sabbatum generalis Ordinationis, & Feria quarta Quatuor Temporum, juxta consuetudinem receptam. Qui autem ordinatur

(a) *ib. n. 815. & 816.* (b) *Num. 774.*

(c) *N. 817.* (d) *L. 6. n. 820. & 821.*

(e) *ib. num. 822. ad 824.*

(f) *Lib. 6. n. 793.*

natur extra tempora, suspensionem ipso facto incurrit (a).

- 41 IX. Requiritur, ut Ordines suscipiantur per debita temporum *interstitia*. Et I. inter Ordines Minores requiritur aliquod intervallum: dicitur *aliquod*, quia illud minime determinatum est a Trid. in *Sess. 23. cap. 11.* ubi etiam additur: *Nisi aliud Episcopo expedire videatur*. Potest tamen libere Episcopus primam Tonsuram cum aliquo Ordine Minori conferre. II. Ut a Minoribus ascendatur ad Subdiaconatum, requiritur anni spatium: *Nisi necessitas, aut Ecclesie* (intelligitur cui Ordinandus est adscriptus) *utilitas iudicio Episcopi aliud exposcat*; ut habetur in Trid. *loco cit.* III. Ut ascendatur a Subdiaconatu ad Diaconatum, requiritur etiam anni spatium; sed Episcopus in hoc ex quavis rationabili causa dispensare potest; nam in Trid. *cap. 13.* dicitur: *Nisi aliud Episcopo videatur*. IV. Denique, ut a Diaconatu ascendatur ad Sacerdotium, requiritur saltem anni intervallum; *Nisi ob Ecclesie utilitatem, ac necessitatem aliud Episcopo videretur*, ut in Trid. *cap. 14.* Nota hic, *utilitatem, ac necessitatem*, intelligere necessitatem moralem, nempe utilitatem notabilem, & certam propriæ Ecclesie.

- 42 Hic autem notandum 1. quod suscipiens duos Ordines sacros eodem die, suspensionem ipso facto ab ultimo Ordine suscepto, & insuper irregularitatem incurrit (b). Qui vero eodem die susciperet quatuor Ordines Minores una cum Subdiaconatu, graviter quidem peccaret, sed non incurreret suspensionem (c). Notandum 2. quod si quis ordinatur non servatis interstitiis, sed in diversis diebus, & in legitimis temporibus, peccat etiam graviter, sed probabiliter suspensionem neque incurrit (d). Notandum 3. quod Regulares ex suis Pontificiis Privilegiis bene possunt extra tempora ordinari cum licentia suorum Prælatorum, juxta dicta in *Cap. XX. de Privil. n. 115. e 116.* Debent tamen ordinari in festo de Præcepto,

(a) Lib. 6. num. 794.

(b) Num. 794.

(c) N. 797. & sequ.

(d) Num. 796. vers. Dub. 2.

cepto, ut probabilius dicendum (a). Notandum
4. quod si quis Sacerdotium susciperet, omisso
Diaconatu, esset quidem valide ordinatus, sed
non posset Sacerdotio fungi, nisi prius Diaconatum
acciperet, ut habetur *ex cap. unico de Cleric. per
sals.* Si quis autem Episcopatum susciperet, non
suscepto Sacerdotio, invalide ordinaretur.

X. Requiritur *Locus Ordinationis*, nempe ut
ipsa fiat in Ecclesia, & ut Episcopus resideat in
propria Dioecesi: nam si Episcopus in aliena or-
dinaret; ipse incurrit suspensionem a Pontifica-
libus, & Ordinatus ab exercitio Ordinis suscepti
(b). XI. Requiritur *Ætas debita*, quæ pro pri-
ma Tonsura debet esse septem annorum, & Nea-
poli saltem decem. Ordines Minores regulariter
conferri possunt ab anno 7. ad 14. Subdiaconatus
anno 22. Diaconatus anno 23. Sacerdotium anno
25. in *Trid. Sess. 23. cap. 12.* Ætas computatur,
non a die Baptismi, sed Nativitatis: sufficit au-
tem ut annus sit incoeptus, prout communis usus
habet. Pro Beneficiis simplicibus accipiendis suf-
ficit annus 14. *ex Trid. Sess. 23. cap. 6.* Sed si
Beneficium sit curatum, requiritur annus 25. *ex
Trid. ibidem cap. 12.* Pro Canonicatu annus 22.
Trid. Sess. 22. cap. 4. Quamvis in Collegiatis suf-
ficiat annus 14. Pro Episcopatu demum requiritur
annus 30. (c).

Notandum autem, quod si quis scienter ordi-
natur ante legitimam ætatem, ipso facto perpe-
tuam incurrit suspensionem, a qua absolvi ne-
quit nisi a Papa, vel ab Episcopo, si fuerit oc-
cultus, *ex Liceat C. Trid. Sess. 24. cap. 6. (d).*
Diximus *scienter*, nam Pius II. hanc suspensio-
nem imposuit tantum eis qui *ex temeritate* sic ordi-
nantur: unde ignorantia crassa illos probabi-
lius ab ea excusat, ita ut completa ætate bene
poterunt Ordinem exercere (e). An autem qui
ante ætatem suscipit Sacerdotium, irregularita-
em incurrat? Alii affirmant, quia (ut di-
cunt) Neo-Presbyter concelebrando cum Epi-
scopo, vere consecrat: & ideo jam exercet Ordi-
nem susceptum cum suspensione. Sed alii commu-
nius,

(a) *N. 797. Dub. 4.* (b) *L. 6. n. 798. vers. Adde.*

(c) *Vide l. 6. n. 799.* (d) *Cir. n. 799.*

(e) *Ibid. Dub. 1. C. 3.*

nus, & valde probabiliter negant; quia æquum non videtur, ut quis eadem actione morali dupliorem incurrat poenam, nempe suspensionem & irregularitatem; testaturque *Suarez* ex stylo Cancellariæ hujusmodi Ordinos non geri irregulares. Et idem dicendum de Diaconis, & Subdiaconis: nisi in eadem Missa Ordinationis jam susceptum exerceant, quia tunc irregularitatem non effugiant, saltem si ultro ad ministrandum se offerant in Missa Ordinationis (a).

- 45 XII. Ut initiandus ad Ordinem superiorem ascendere possit, requiritur ut exercuerit Ordinem prius susceptum; sed juxta *Salmanstiensis* (b) hoc non est de precepto gravi. XIII. Ultimo requiritur Vocatio Divina, ex illo apostoli: *Nec quisquam sumis sibi honorem, sed qui vocatur a Deo prout Aaron. Hebr. 5. 4.* Signa autem Divinæ Vocationis sunt 1. Scientia conveniens. Intentio recta vacandi Deo, Animarumque salutis. 3. Probitas vitæ, quæ maxime requiritur ad veram Vocationem agnoscendam, ex illo Tridentini: *Sciatis Episcopi debere ad hos Ordines assumi dignos dumtaxat, & quorum probata vita senectus sit. Sess. 23. cap. 12.* Utque docet D. Thomas (c) dicens; *Non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens.* Hanc rationem assignans. *Ut sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur, ita & superiores sint merito sanctitatis.* Hinc si quis absque his signis, & consequenter sine Vocatione Divina ascendit ad Altare, nequit a gravi culpa excusari; tum ob gravem præsumptionem, qua non vocatus in sacrum ministerium se intrudit, ut ait S. Anselmus: *Qui enim se ingerit, & propriam gloriam querit, Gratiæ Dei rapinam facit; & ideo non accipit benedictionem, sed maledictionem.* Tum ob magnum periculum damnationis, cui se exponit, ut sapienter loquitur Episcopus Abelly: *Qui sciens, nulla Divinæ Vocationis habita ratione, se in Sacerdotium intruderet, aut dubie seipsum in apertum salutis discrimen injiceret.*
- Epi-

(a) *Cit. num. 799. Dub. 3.*

(b) *De Ord. c. 4. num. 74.*

(c) *Suppl. q. 53. n. 1. ad 3.*

scopi, qui tales ad Ordines admittunt, transgrediendo præceptum illud Apostoli: *Manus cito ne imponeris, neque communicaveris peccatis alienis.* 2. *Tim.* 5. Quæ verba exponens S. Leo *Episcopa* 1. (alias 87.) *ad Afric.* 2. dixit: *Quid est communicare peccatis alienis, nisi talem effici Ordinantem, qualis est ille qui non meruit ordinari?* Ludeo in c. *Nullus.* *Dist.* 24. universe *Episcopis* sic præcipitur: *Nullus ordinetur, nisi probatus fuerit.*

Refert hic autem una simul adnotare, quinam ex prædictis illogitime ordinatis suspensionem ipso facto incurrant. Incurrunt 1. qui ordinantur sine Dimissoriis sui Ordinarii, vel sine ejus Litteris Testimonialibus, cum ordinantur ab Episcopo Beneficii. 2. Qui eodem die duos sacros Ordines suscipiant. 3. Qui ordinantur extra tempora. 4. Qui ordinantur ab Episcopo manente in aliena Diocesi, sine licentia Episcopi loci. 5. Qui scienter ordinantur ante legitimam ætatem. 6. Qui ordinantur per saltum, omisso Ordine precedenti. Adde ultimo loco, qui ordinatur per simoniam; hic enim manet ipso facto suspensus ab Ordine simoniace suscepto, & impeditur ab ascendendo ad superiores; id tamen non eurrit, si simonia ab alio sit commissa, ignorante Ordinato. (a).

C A P U T III.

De Ordinibus in specie.

A R T I C U L U M I.

De Prima Tonsura.

Quid Prima Tonsura? & an sit Ordo? Si quis ordinatus sine Tonsura. 47. *Privilegia Tonsurati.* 48. *De Obligatione deferendi Habitam, & Tonsuram.* 49. & 50. *Qui priventur privilegio Fori, & Canonis.* 51.

Prima Tonsura non est Ordo, sed præparatio, sive dispositio ad Ordines, cum nullum offi-

a) Vide lib. 3. n. 109.

officium habeat circa ministerium Altaris; ita communiter Theologi cum D. Thoma (a). Et probatur ex Tridenti *Sess. 23. cap. 2.* ubi Tonsuræ sumptio præcipitur, sicque dicitur. *Ut qui jam Tonsura insigniti essent, per minores ad majores Ordines ascenderent.* Ergo Tonsura inter Ordines minime numeratur (b). Clericus significat *in sortem vocatus*, scilicet ad cultum Deo præstandum. Tondantur ei capilli in modum coronæ, ad significandam Regiam Dignitatem eorum, qui in sortem Domini vocantur. Tradit autem Catechismus Romanus S. Petrum primam Tonsuram instituisse. Ut quis possit tonsurari, requiritur 1. ut sit mas; 2. ut sit confirmatus; 3. ut sciat legere & scribere, ac saltem Grammaticam, præter rudimenta Fidei; 4. ut habeat animum Deo inserviendi. Qui ordinatur sine Tonsura, graviter quidem peccat contra præceptum Tridentini, sed valide ordinatur; verum manet suspensus usque ad beneplacitum Episcopi. Qui autem aliquem Ordinem jam suscepit sine prima Tonsura, non tenetur eam postea recipere, quia per Ordinem susceptum jam fuit factus idoneus ad alios suscipiendos.

- 48 **Effectus, & privilegia Tonsurati hæc sunt:** I. Tonsuratus transfertur ad Statum Clericalem, unde acquirit privilegium Fori, quod eximitur a jurisdictione Fori Laicalis; modo deferat Habitum, & Tonsuram, ac alicui Ecclesiæ de mandato Episcopi inserviat, aut versetur in Seminario, vel in aliqua Schola de licentia Episcopi, ut habetur in Trident. *Sess. 23. cap. 6.* II. Acquirat etiam privilegium Canonis, ita ut percutientes ipsum injuriose incurrant excommunicationem reservatam Papæ, si percussio est gravis, Episcopo vero si levis. III. Tonsuratus fit capax Beneficii Ecclesiastici, modo habeat 14. annos. IV. Fit capax etiam omnis jurisdictionis Ecclesiasticæ ad conferenda Beneficia, ferendas censuras, & judicandas causas spirituales.

- 49 **Quæritur hic, qualiter peccent, & quas incurrant pœnas Clerici Habitum aut Tonsuram non deferentes? & quando propter id privilegio Fori &**

(a) *Suppl. q. 40. ar. 1.*

(b) *Vide lib. 6. n. 534.*

& Canonis priventur? Clerici in Minoribus, ut communiter Doctor. ajunt, non peccant graviter, si Habitum & Tonsuram non deferant; imo communius *Sotus*, *Nav.* *Arm.* *Castrop.* *Escob.* *Holzman*, &c. ab omni culpa eos excusant, ex Bulla Sixti V. *Pasgoralis*, an. 1588. 31. Nam ibi tantum Clerici declarantur teneri ad Habitum deferendum, qui pensionem, aut alia bona Ecclesiastica recipiunt, excedentia valorem annuorum ducatorum 60. aureorum de Camera. Clerici autem Beneficiati, aut in sacris constituti peccant quidem graviter si Habitum dimittunt, ut communiter docent *Sanch.* *Laym.* *Castrop.* *Bonac.* *Salmat.* &c. (quidquid dicant *Cajetan.* *Escob.* & *Gobar.*) dum in Trident. *Sess.* 14. *cap.* 6. tales Habitum non deferentes de temeritate arguuntur. Valde tamen probabiliter id limitant omnes A.A. præfati, si Habitum dimittant ad breve tempus, aut ex causa justa se occultandi, puta ad aliquod grave damnum vitandum. Id quoad culpam; quod autem ad pœnas pertinet, in Concilio loco cit. sic dicitur: *Si postquam ab Episcopo suo moniti fuerint, Habitum non detulerint, per suspensionem ab Officio, Beneficio, & fructibus; nec non si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem Officiorum coerceri debeant.* Ex quo patet has pœnas esse tantum ferendæ sententiæ. Neque huic obstat Bulla Sixti V. *Cum sacrosancta*, edita die 9. Januar. 1588. ubi Beneficiati non deferentes Habitum ipso jure declarantur privati suis Beneficiis, nam id dispositum fuit tantum pro Urbe Romæ, & postquam mandatis, sub certo termino ipsi non obedierint (a).

Idem quod de Habitu dicunt *Sanch.* *Layman*, *Escob.* & alii de Tonsura, sive Corona. Alii tamen, ut *Castropal.* *Henriqu.* *Renzius*, & *Tambur.* cum *Marchiono*, Clericum etiam in sacris, aut Beneficiatum Tonsuram non deferentem non audent damnare de mortali, nisi eam ex contemptu omittat. Ceterum bene quidem ait *La-Croix* facilius excusandos eos qui Tonsuram, quam qui Habitum non deferunt; unde præfatus Auctor nec Sacerdotem Tonsuram per 6. aut

(a) Lib. 6 n. 825.

6. aut 8. Hebdomadas non deferentem damnat de mortali (a).

51 Privantur autem Beneficiati, sicut etiam ii qui in sacris sunt constituti, Habitum non deferentes, privilegio tam Fori quam Canonis, si post tertiam monitionem illum non reassumant, *ex cap. Contingit 45. de Sens. excom. (b)*. Simpliciter autem Tonsurati, aut Clerici tantum ad Ordines Minores promoti, sine Beneficio, non peccant graviter, sed non gaudent privilegio Fori, si actu Habitum non deserant, nec Ecclesiae inserviant, ut habetur in Trident. *Sess. 23. cap. 6.* Gaudent vero semper ac Habitum reassumunt, nisi hoc faciant in fraudem, puta si fuerint in carcere jam coniecti pro criminalibus, vel jam citati in Foro Laicali pro civilibus (c). Aliter tamen dicunt DD. de privilegio Canonis (d). An autem peccet, qui Tonsuram suscipit ad accipiendum Beneficium, sine animo permanendi in Statu Clericali? Vide Opus nostrum *Morale (e)*, ubi dicitur suscipiens peccare, sed probabiliter tantum venialiter,

Hic juvat adnotare id quod statutum habetur anno 1741. in Concordato inter sanctam Sedem, & Carolum III. Regem Regnorum Neapolis, & Siciliarum circa Ordinationem Promovendorum ad Statum Ecclesiasticum. I. Niuno potrà esser do ora inanzi promosso alla Prima Tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, devanti i pessi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella Diocesi del Promovendo. II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa, conferir la Prima Tonsura a qualche Giovane, benchè non abbia verun Beneficio, potrà farlo, ma nel solo caso che abbia il modesto una Pensione Ecclesiastica perpetua della rendita che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi, o l'intero Patrimonio; il quale, per evitar qualunque frode o inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che

unt-

(a) Num. 816.

(b) Vedi lib. 6. n. 827.

(c) Cit. num 827.

(d) Lib. 6. n. 827

(e) Vide lib. 4. num. 113.

unicamente sopra beni stabili; o sopra annuo rendito fisso; e dovrà regularsi a tenore della tassa Sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso Patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta. III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua, o dell'intero Patrimonio, a niuno potrà conferirsi la Prima Tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorar almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'Abito Chiericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascun de' tre anni non abbia servito a qualche Chiesa nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta; computando questo servizio colla dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico &c. Ultimo loco dicitur: Chiunque sarà promosso alla Prima Tonsura, agli Ordini Minori, o agli Ordini sagri contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli. E chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tal effetto concesse le Dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore coll'uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra Persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'Officio, e de' suoi Ordini.

A R T I C U L U S II.

De Ordinibus Minoribus.

Quot sint Ordines Minores. 52. Sect. I. De Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso Ordinate; & ab eo Missa celebranda. 53. Sect. II. De Lectoratu, 54. Sect. III. De Exorcistatu. 55. Sect. IV. De Acolythatu. 56.

Ordines Minores quatuor sunt: Ostiarius, 52. Lectoratus, Exorcistatus, & Acolythatus. Di-

Dicuntur ipsi *Minores* propter minora officia, quæ ab Ordinatis exercentur circa Missam, aut in Ecclesia.

Sectio I. De Ostiariatu.

- 53 **O**stiariatus est Ordo, quo confertur potestas aperiendi, claudendi, & custodiendi Ecclesiam. Officium Ostiarii (præter dicta) est etiam pulsandi Campanas, nec non admittendi dignos in Ecclesiam, & expellendi indignos, scilicet Infideles, Hæreticos, & Excommunicatos. *Materia Remota* Ostiariatus sunt claves Ecclesiæ; *Proxima* clavium traditio. Forma sunt verba Ordinantis, & dicentis: *Sic age quasi redditurus rationem, pro his rebus, quæ his clavibus recluduntur.* Ita tradunt AA. qui tenent singulos septem Ordines esse Sacramenta. Claves debent esse propriæ Ecclesiæ, nec possunt aliæ substitui, debentque tangi ab Ordinando. Hic autem denuo adverte id quod notatum est *num. 29.* nempe quod in Sacramento Ordinis *Materia* omnino tradenda est ab ipso Ordinante, alias Sacramentum invalide ministratur, & ab eodem debet Missa celebrari (a).

Sectio II. De Lectoratu.

- 54 **L**ectoratus est Ordo, quo confertur potestas legendi Scripturas sacras in Ecclesia. *Materia Remota* est Liber Prophetiarum, & Epistolarum. *Proxima* illius traditio. Forma sunt verba: *Accipe & esto Verbi Dei relator &c.* Officium igitur lectoris est legendi sacras Scripturas (intellige extra Missam, nam in Missa officium est Subdiaconi); ac etiam Catechumenos instruendi. Si loco Libri Epistolarum sive *Lectionarii* traderetur Biblia, aut Breviarium, valida quidem, & etiam licita esset Ordinatio; secus si alius liber.

Sectio III. Exorcistatu.

- 55 **E**xorcistatus est Ordo, quo datur potestas expellendi Demones ab Obsessis, ne eos impediant a Com-

(a) *Lib. 6. num. 744.*

a. Communione. Materia Remota est liber Exorcismorum; Proxima ejus traditio. Forma: *Accipe, & habe potestatem imponendi manus super Energumenos &c.* Exorcismus autem est formula quædam ab Ecclesia instituta ad Dæmones fugandos in nomine Jesu Christi. Ut possit autem Exorcista solemniter exorcizare, requiritur etiam collatio Jurisdictionis, sive Licentia Episcopi. Id tamen non est ob jus commune, sed ob particulare præceptum Episcoporum prohibentium exorcizare sine eorum Licentia (a). Dicitur est *solemniter*, nam quisque Fidelis potest privatim imperare Dæmonibus, ne noceant, neque impediant Fideles ab actionibus sacris (b).

Sectio IV. De Acolythatu.

Acolythatus est Ordo, quo datur potestas ferendi ⁵⁶
Uscaplas ad Altare, & Candelabra, Luminaque in ipso accendendi. Materia Remota sunt Urceoli vacui, Proxima eorum traditio. Forma: *Accipe Ceroferarium &c.* atque, *Accipe Urceolos &c.* Utraque Materia est essentialis, sed nobilior sunt Urceoli, quia vinum & aqua magis sunt ad Missam necessaria. Hæ autem Materiae sunt partiales, unum totale constituentes. Character vero non in Candelabri, sed in Urceolorum traditione imprimitur, quia in ea principalior traditur potestas (c).

ARTICULUM III.

De Ordinibus Majoribus.

Sectio I. De Subdiaconatu.

Quid Subdiaconatus? Materia, Forma, & Officium. Si sine Manipulo &c. 57. *Requisita.* 58. §. I. *De voto Castitatis; & an Castitas sit ex Voto? Si quis ignores &c. Si Impuber &c. Qui per metum ordinatur &c.* 59.

Tam. III.

L.

§. II.

(a.) Lib. 6. num. 745.

(b.) Vide lib. 3. n. 193. App. de Adjur. ad n. 17.

(c.) L. 6. n. 745.

- §. II. *De Horis Canonicis . Propositiones damnatae . 60. Qui teneantur ad Horas ? I. Clerici in sacris . II. Religiosi Professi . III. Beneficarii . 61. Cui facienda restitutio fructuum . 62. Si habeant alia onera . 63. An Excommunicati &c. Et qui sine attentione interna &c. 64. Intra primos sex menses . Qui sine culpa omittit . An unum peccatum &c. 65. Qui non percipit fructus &c. 66. Si Beneficium sit tenue . 67. An mater expendens &c. Canonicus non canens . 68. Quae parva materia &c. An projiciens Breviarium . In dubio an quid omissum . 69. Quae requirantur ad Horas recte dicendas ? I. Juxta praescriptum . Si permutes Officium . 70. Si alio pergis . 71. Si advertis errasse . De Litanis , & Officio Defunctorum . 72. II. Pronuntiatio Vocalis . Quid in Choro . 73. III. Pronuntiatio Integra . IV. Pronuntiatio Continuata . V. Ordo Horarum . VI. Tempus . 74. Intentio , & Attentione . 75. Causae excusantes a recitatione 76.*
- §. III. *De Censuris in genere . 77. ad 80. §. IV. De Censuris in specie , & I. De Excommunicatione . 81. ad 83. II. De suspensione . 84. III. De Depositione &c. 85. IV. De Interdictio . 86. V. De Irregularitate . 87. Irregularitates ex delictis . 88. Irreg. ex defectu . 89.*

57 **S**ubdiaconatus est Ordo , quo traditur potestas , per quam Ordinatus potest deferre Calicem ad Altare , ministrare Diacono , & legere Epistolam in Missa . Materia Remota est duplex , nempe Calix vacuus cum Patena vacua , necnon liber Epistolarum . Materia Proxima est horum traditio . Calix autem probabiliter debet esse consecratus , ut plures DD. sentiunt ; unde ipsorum sententia in praxi sequenda est (a) . Sic etiam omnino requiritur traditio Libri Epistolarum (b) . Forma autem sunt verba Episcopi : *Videte cujus Ministerium vobis traditur &c.* Et alia *Accipe librum Epistolarum , & habe potestatem legendi eas &c.* Duplici enim Materia duplex adhibetur Forma partialis . Officium Subdiaconi (ultra praedicta in Altari) est deferre Cru-

cent,

(a) *I. l. 6. n. 747.*(b) *Ibid. n. 746. Dub. 1.*

cem, & lavare Corporalia. Peccaret Subdiaconus, si absque Manipulo solemniter ministraret in Missa, nisi urgeret necessitas, ut dicit P. Suarez (a). An autem graviter peccet Subdiaconus ministrans in mortali? Vide dicta supra n. 14. Clericus (vel etiam Subdiaconus) exercens Officium Subdiaconi sine Manipulo, vel cum Manipulo, sed non intendens ex officio actum illum exercere, non incurrit irregularitatem; quia tunc (ut ait Bonac.) exercet tantum officium Cantoris. Secus si cum Manipulo intenderet exercere officium proprium Subdiaconi (b).

Ut quis ad Subdiaconatum possit promoveri, 58
 requiritur 1. ut sit ordinatus in Minoribus. 2. Ætas 21. annorum completorum. 3. Titulus sustentationis (de quo vide infra dicta num. 37. ad 39.). 4. Ut bene sciat quæ pertinent ad suum munus. 5. Examen, quod debet quidem rigorosius esse in subdiaconis, ut recte advertit Homobonus (Pœnitentiarius in Ecclesia Bononiensi); & signanter circa Subdiaconi obligationes nempe servandi Castitatem, recitandi Officium, habendi Titulum sustentationis; necnon refert Subdiaconos examinare circa Censuras, & Irregularitates, quarum singulatim hic principaliora rudimenta mox infra breviter recensēbimus.

§. I. De Voto Castitatis.

Subdiaconus ex precepto S. Gregorii Papæ in 59
cap. 2. Disp. 28. tenetur votum Castitatis emittere. Hinc obligatio Castitatis in Ordinatis in sacris verius est ex vi Voti Ordinibus annexi, quam Præcepti Ecclesiæ, ut satis colligitur ex *cap. Cum olim de Cleric. conjug.* Attamen si quis Ordinem suscipiendo expresse nollet Castitatem vovere, tunc iste saltem ex Præcepto Ecclesiæ ad Castitatem teneretur. Hocque dicendum, etiamsi nesciret hanc obligationem, modo vellet vere Ordinem suscipere; & adhuc si inculpate nesciret, ut valde probabiliter plures Doctores docent (c). Qui autem ordina-
 L. 2 retur

(a) Suarez de Censur. Disp. 42.

(b) Vide lib. 7. n. 358.

(c) Vide lib. 6. n. 209. Dub. 1. & 2.

retur ante usum rationis, hic non teneretur ad Castitatem. Qui vero ordinatur ante Pubertatem, an ad Castitatem teneatur? Adest duplex sententia, utraque probabilis (a). Qui ordinatur per metum extrinsecum injuste incussum, & non habet animum suscipiendi Ordinem, non tenetur ad Castitatem; & etiamsi animum haberet, probabilis nec teneretur, quia Votum emissum ob metum probabilis est invalidum. Secus si metus fuerit iuste incussum; vel si Ordinatus scienter suam Ordinationem ratificaret, nempe si ultro Ordinem exerceret (b).

§. II. De Horis Canonicis.

60. **P**rimo loco hic refert adnotare plures Propositiones damnatas ab Alexandro VII., nimirum Prop. 5. quæ dicebat: *Restitutio fructuum non debetur ante sententiam.* Prop. 21. *Habens Beneficium, si studio vacet, satisfacit recitando per alium.* Propos. 33. *Restitutio fructuum suppletur per eleemosynas antea factas.* Prop. 34. *Satisfacit licens Officium Paschale pro Officio diei Palmarum.* Prop. 35. *Cum uno Officio potest satisfieri obligati ni duarum dierum.* Item Innoc. XI. damnavit Prop. 54. *Qui nequit recitare Matutinum, non tenetur ad alias Horas.*

61. **Q**uæritur I. Quinam teneantur ad Horas? Tenentur, I. Omnes Ordinati in sacris, etiamsi sint excommunicati, suspensi, & degradati. Ordinatus autem ad Subdiaconatum in die Ordinationis tenetur ad Horam correspondentem Horæ qua ordinatur. Tenentur II. Religiosi Professi utriusque sexus. Hoc habetur ex antiqua consuetudine obligante sub gravi, ut tenet communis sententia, contra aliquos. Nec valet dicere, quod non constat, an consuetudo recitandi Officium sit introducta a Religiosis animo se graviter obligandi; nam respondetur, quod cum illa constanter, & tam diu cum magno incommodo ab omnibus Religiosis observata fuerit, præsumptio est pro parte affirmativa; pro qua autem parte stat præsumptio, pro ea stat etiam possessio, regula generalis est (c). Ad Officium vero non

(a) *Ib. n. 510.* (b) *L. & n. 811.*

(c) *Vide l. 4. n. 142.*

non tenentur Religiosi cœcti ; sed tenentur profu-
gi (a). Tenentur III. Beneficiati, alias fructus o-
rnes Beneficiorum restituere debent, ex Conc. Later.
V. Sect. 9. §. Statuimus, ubi dictum fuit : *Statui-
mus, ut quilibet habens Beneficium, si post sex
menses, obtento Beneficio, Officium Divinum non
dixerit, fructus non faciat suos pro rata recitatio-
nis*. . . Et si talis post monitionem adhuc pergit
omittere, potest etiam Beneficio privari. Deinde
sanctus Pius X. in *Constit. 186*, quæ incipit, *Ex
proximo Lateranense*, decrevit quod qui relinquit
Matutinum, restituat dimidiam partem fructuum
correspondentium illi diei : qui ceteras Horas a-
liam dimidiam ; qui vero unam tantum ex parvis,
sexam partem (b). Et idem dicendum, si quis per
plures leves omissiones inter Officium diei ad gra-
vem materiam pertingit (c) : Qui autem ho-
die supplere vellet officium heri omissum, mi-
nime liberatur a restitutione (d). Hæcque re-
stitutio debetur ante omnem sententiam, quæ
conditio recitationis est absolute necessaria ad lu-
erandos fructus, cum sine ipsa nequeat Beneficia-
rius facere fructus suos, ut præfatum Concilium
sanxit (e) :

- Restitutio autem tunc facienda est vel pauperi- 62
bus (sufficit cuiuscumque loci), vel fabricæ Ec-
clesiæ, vel domui Beneficiorum, vel in augmentum
agrorum ipsius. Potest etiam fieri in refectionem
alterius indigentis Ecclesiæ, si propria non eget,
vel si fabrica alienæ Ecclesiæ redundaret in utili-
tatem Pauperum. Potest etiam applicari in Missis
pro Defunctis ; & potest Beneficiatus adhuc ap-
plicare eam sibi ipsi, si vere pauper sit, modo non
faciat in fraudem ; *Suar. Casu. Navar. Tol. Less.
Etc. commun. (f)*. Si quis autem post omisso-
nem dederit elemosynas, immemor, vel forte
ignorans obligationem restitutionis, probabiliter
potest eas computare, ut dicunt *Sanch. Suarez,
Lugo, Laym. Salm. Croix Etc. (g)*.

L 3

Pro-

(a) *ibid. Dub. 1. & 2.*

(b) *Vide lib. 3. n. 663.*

(c) *Lib. 3. num. 662.*

(d) *Num. 67.*

(e) *Vide l. 3. n. 665. & l. 4. n. 145. Qu. 2. v. Se diegr.*

(f) *Lib. 4. n. 672.*

(g) *Vide l. 3. n. 700. Qu. 3. a vers. L'omissant.*

63 Probabiliter dicunt etiam *Sotus, Less. Vasquez, Bonac., Sanchez, Salmant., &c.* quod si Beneficiatus alia onera habet, quibus jam satisfecerit, non tenetur omnes fructus restituere. Secus tamen dicendum (quidquid dicant alii) de simplici Beneficiato, qui nullum aliud onus haberet, nisi deferendi Habitum (a).

64 An autem excommunicatus toleratus teneatur ante sententiam restituere fructus Beneficii, si onera ipsius impleverit? Aliqui affirmant; sed probabilius & communius alii negant, prout pariter dictum est *Cap. XIX. num. 19. in fin.* quia non tenetur Reus nisi post sententiam subire poenam illam, quae actionem requirit, ex alia autem parte excommunicati tolerati valide jam Sacramenta ministrant, Horasque persolvunt; ita *Laym., Tournely, Caspopal. Salmant., Bonacina, Conincb.* & alii plures (b). Sic etiam probabiliter non tenetur ad restitutionem qui recitat sine attentione interna; cum opinio quod sufficiat ad satisfaciendum, si habeatur intentio, & attentio externa, non sit improbabilis, juxta dicenda *num. 75. (c)*.

65 Præterea notandum, S. Pium in præfata Constitutione declarasse, quod Beneficiati, si intra primos sex menses Officium omittant, licet non teneantur ad restitutionem, tamen non excusantur a peccato mortali (d). Hinc omnino dicendum, quod Beneficiati, etiamsi vellent pro eo tempore fructus restituere, omittendo Officium, graviter peccant, cum ipsos ad Officium quovis tempore Ecclesia ex motivo Religionis obstrinxerit (e). Graviter igitur peccat qui intra sex menses (ut dictum est) Officium omittit, sed non tenetur ad restitutionem, ut docent *Less. Vasquez, Concina, Viva,* & communior sententia (contra paucos). Ratio quia, juxta communem sententiam, restitutio fructuum non jam debetur de jure naturali, fructus enim non dantur pro mercede recitationis, sed pro sustentatione Beneficiarii, cum onere tamen Officii, imposto

(a) *Lib. 3. num. 673. Qn. 10.*

(b) *Lib. 3. num. 670.*

(c) *Lib. 3. n. 669. Q. 1. 4. n. 677.*

(d) *Vide lib. n. 3. 663.*

(e) *L. 90 n. 145.*

sito ab Ecclesia (ut dicimus) ex motivo Religionis ; & ideo nulla ante Concilium Lateranense restitutio præcipiebatur . Concilium autem restitutionem præcipit tantum omittentibus . post sex menses (a) . Ob eandem rationem non tenetur ad restitutionem , qui omittit Officii recitationem sine culpa : quia , licet ut dictum est n. 61. in fin.) restitutio ante omnem sententiam facienda sit , tamen cum ipsa in poenam præcepta sit , omnino culpam requirit , ut recte dicunt *Less. Sanc. Conc. Viva* , & alii communius , contra paucos (b) . Pariter ob eandem rationem Subdiaconus Beneficium habens , si Officium omittit , unum tantum committit peccatum , cum ex uno motivo Religionis ad illud teneatur (c) .

Dubitatur 1. An teneatur ad Officium Beneficiarius , qui fructus non percipit ? Minime tenetur , si ipse non negligenter se gesserit in illis exigendis . Excipe , nisi ipse in poenam alicujus criminis sit fructibus juste privatus ; vel nisi certam spem habeat percipiendi illos sequentibus annis (d) . Quid si super Beneficio lis vertatur ? Resp. si Beneficiarius nondum acceperit illius possessionem , non tenetur ad Officium , nisi per ipsum stet quin statim possessionem adipiscatur . Si vero jam acceperit , tenetur , casu quo spem certam habeat vivendi litem ; secus si sit in dubio (e) .

Dubitatur 2. An teneatur ad Officium habens Beneficium tenue ? Alii affirmant ; sed alii plures negant , ut *Less. Sancb. Malder. Arag. Rodrig. Moses , Pelliz. & alii* ; quia tenue Beneficium ex cap. *Is cui de Præbend. in 6* ut verum Beneficium non habetur . Dicunt autem , illud esse tenue Beneficium , quod non pertingit ad tertiam Partem sustentationis (f) .

Dubitatur 3. An Beneficiarius male expendens fructus Beneficii teneatur ad restitutionem ? Plures graves DD. probabiliter negant , ut *S. Antoninus , Less. Cabess. Sancb. Salsmatic. & alii* cum *S. Thoma* (g) , qui ait Præbendas haberi ut

L 4 bona

(a) Lib. 4. n. 665. & 666. (b) Cit. n. 665.
 (c) Lib. 4. n. 149. Qu. 5. (d) Lib. 3. n. 664.
 (e) Cir. n. 664. v. Quid B.
 (f) Lib. 3. n. 674.
 (g) 2. 2. q. 285. & 7.

bona patrimonialia . Alii tamen probabilis , ut *Laym. Bonac. Navar. Petrocor. Concina &c.* affirmant , quia Beneficiarii ex iustitia tenentur fructus superfluos Pauperibus , vel locis piis erogare ; nam saltem Ecclesia non concedit ipsi dominium fructuum , nisi limitatum ad superfluos erogandos in Pauperes (a). Vide dicta *Cap. X. n. 7.* Hic autem sedulo advertendum , quod Papa Benedictus XIV. in Brevis ad Cardinalem Delphinum Patriarcham Aquilejensem , emanato die 19. Januarii 1748. declaravit Canonicos Choro non interessentes , vel ibi non canentes , nedum Distributiones quotidianas amittere , sed etiam ad restitutionem teneri fructuum suarum Præbendarum (b).

69 Quæritur II. Quanta sit obligatio Officii ? Certum est peccare graviter , qui omittit notabilem Officii partem . Ceterum censetur parva materia omisso minoris partis , quam parva Horæ (c). Qui autem omnes septem Horas omittit , verius cum *Less. Sanch. Concina , Tournely , &* communi , unum committit peccatum , quia omnes Horæ integrum Officium componunt (d). Qui Officium projiceret in mare , tot peccata committeret , quot omissiones dierum prævideret ; quia singulæ omissiones Officii , ad quemlibet diem pertinentes , sunt singulæ transgressiones , & hic eas jam prævidendo , peccaret quidem in causa (e). An in dubio , utrum aliquid ex Officio sit vel ne omisum , sit repetendum ? Repetendum quidem in dubio negativo , scilicet si nulum prudens motivum habeas , quod jam dixeris ; secus si dubium est positivum , nempe si probabiliter credas dixisse ; communiter *Navar. Sanch. Lugo , Tournely , Castrop. Salmant. Roncaglia* (f).

70 Quæritur III. Quæ requirantur ad Horas bene recitandas ? Requiritur 1. Ut recitentur juxta *Præscriptum Breviarii Romani* . Unde improbabilem censeo opinionem eorum , qui dicunt non peccare mortaliter qui commutat Officium in aliud notabiliter brevius (g). An autem sit mortale muta-

(a) *L. 3. n. 402.* (b) *ib. n. 675. Dub. 3.*
 (c) *Lib. 4. n. 147.* (d) *L. 4. n. 148.*
 (e) *ib. n. 149.* (f) *Vide lib. 4. n. 150.*
 (g) *L. 4. num. 161.*

mutare in æquale, vel quasi? Adest hinc inde duplex plurimorum sententia. Æquius tamen videtur dicendum cum *Sporer, Roncag. Viva, Layman, Elbel, &c.* esse mortale, si mutatio sit frequens; veniale si raro, puta ter vel quater in anno: & nullum, si id aliquando fiat cum causa, nempe itineris, studii &c. Ratio quia licet Officium recitandum sit juxta formam individualem Breviarii, ut præcipit S. Pius V. in Bulla *A nobis*, descripta in Breviario dicendo: *Neminem satisfacere, nisi hac solâ forma*; tamen probabile est Pontificem in hac forma præscribenda magis respexisse ad formam substantialem, quæ est quantitas Officii, quam ad accidentalem; nempe ad illius qualitatem; & ideo commutatio non videtur culpam venialem excedere. Id tamen frequenter facere esset mortalis culpa, quia (ut recte ait *Layman*) esset perversio Ordinis; & gravis quidem, si frequens esset (a).

His positis, probabile est I. Quod si alio pergis, potes recitare Officium illius Loci, nisi fueris Religiosus, quia teneris tunc recitare Officium Breviarii tui Ordinis; ita *Layman, Holzman, Bonac. Castrop. & alii*. II. Quod Capellani, & Commensales Cardinalium, & Episcoporum possunt eis conformari in Officio; *Holzman*, cum communi, & Decreto S. C. Rituum, & *Clement-Dignam. de Cel. Miss.* Et idem dicant DD. de Capellanis Monialium, *Croix, Holz. Gob. Stoz. &c.* & de iis qui obeunt Exercitia Spiritualitya apud Religiosos, *Layman, & Gobat*. III. Quod possis recitare Officium Socii; quia ipsa associatio excusat, modo Officium non sit notabiliter brevius, *Viva, Roncaglia, Henriquez, Quinsanati & alii* (b).

Si quis advertit errasse, postquam multum processit in Officio indebito; potest vel proseguere, vel recitare reliquum de proprio; sed melius erit recitare de proprio, nisi vellet alia die non impedita Officium dicere de Sancto illo; quod satis probabiliter admittunt plures DD. (c).

L 5

Ex

(a) L. 4. num. 161. Qu. 1.

(b) L. 4. n. 161. Qu. 2. l. vers. Juxta autem.

(c) Cit. num. 161. Q. V.

Ex consuetudine autem introducta gravis est obligatio recitandi Litanias S. Marci, & Rogationum, ac Officium Defunctorum etiam in privato (a).

- 73 *Requiritur II. Pronuntiatio Vocalis.* Hic dubitatur, an recitans debeat se audire? Alii affirmant; alii tamen non improbabiler negant, ut doctissimus *Silvius*, *Tournely*, *Laym.* *Azar.* *Spor.* *Salmant.* *Trull.* *Radr.* & alii; quia in recitatione Officii non jubetur auditio, sed pronuntiatio, ad quam non oportet elevare vocem, sed sufficit formare aliquem externum sonitum, qui semper adest, cum verba proferuntur (b). Submisso recitans in Choro bene satisfacit (c): sed non Canonicus qui tenetur canere, juxta dicta n. 68. in fine. Recitanti autem in Choro sufficit si audiat alteram partem in confuso, vel tantum unum ex ea. Quid si non satis percipis in Materia notabili alteram partem, propter culpam Chori, aut Socii? Alii dicunt quod teneris repetere non auditum. Alii plures negant, quia per ipsam societatem, & tuam applicationem moraliter jam communicas; ita non improbabiler *Sà*, *Major*, *Roncaglia*, *Elbel*, *Salmant.* *Peltiz.* *Trull.* & alii (d). Surdus autem non satisfacit, quidquid alii dicant. Secus vero dicendum de Surdastro, si audiat saltem in confuso (e).

- 74 *III. Pronuntiatio integra*, idest, sine mutilatione, qua sensus verborum notabiliter varietur. Valet tamen Officium, si aliqua saltem servetur significatio verborum (f). *IV. Pronuntiatio continuata*, scilicet sine interruptione in qualibet Hora; quæ autem interruptio inducit veniale, nisi aliqua excuset causa (g). Matutinum autem etiam sine causa potest a Laudibus separari; & sic pariter tres Nocturni, saltem per tres horas (h). Facta tamen interruptione, adhuc culpabili, probabilius non teneris Horam repetere, cum quilibet Psalmorum versus suam habeat significationem (i). *V. Horarum Ordo*, scilicet
- ne

(a) *Lib. 4. n. 160. Qu. 1. & 2.* (b) *Id. n. 161.*
 (c) *Id. vers. An autem.* (d) *Lib. 4. n. 163. Q. 2.*
 (e) *Lib. 4. n. 163. Qu. 3.* (f) *Num. 65.*
 (g) *Lib. 4. n. 166.*
 (h) *Num. 167.*
 (i) *Num. 168.*

ne invertatur . Inversio tamen non erit nisi venialis , etiamsi fiat frequenter ; & etiam in choro , ut probabilius ajunt *Cajer. Gavant. Laym. Sanch. Bonat. &c.* (a) Celebrare autem Missam ante Matutinum probabilius & communius nec est nisi veniale cum *Less. Castrop. Conc. Tourn. Soso , Tolet. Bellarm. Croix , Salmant. & aliis pluribus* (b) . VI. *Tempus presens* . Tempus Matutini incipit ab hora Vesperarum diei antecedentis usque meridiem subsequens (c) . Idque probabiliter procedit etiam de Officio Defunctorum , extra tamen Chorum , & de hoc adest etiam Decretum S. C. Rit. an. 1745. sub die 4. Sept. (d) ; non autem de Litanis (e) . An autem satisfaciatur dicens Matutinum pridie hora secunda post meridiem ? Alii affirmant , uti *Salmant.* cum *Sanch. Trull. &c.* dicendo id hodie permitti ex consuetudine introducta . Sed verius negandum cum *Holzman , Croix , & Concina* ; quia tunc nondum incepta est hora Vesperarum , quæ est media inter Meridiem , & Occasum ; dies enim Ecclesiasticus non nisi quam ab hora Vesperarum incipit . Quod autem consuetudo undique jam introduxerit recitari Matutinum hora secunda post meridiem a majori parte Fidelium (juxta dicta de Consuetudine *Cap. II. num. 79.*) , hoc probandum esset ; sed usquedum non probatur , possidet lex opposita (f) . Tempus autem Horarum incipit a media nocte ad meridiem : Vesperarum & Completarum a meridie ad mediam noctem (g) .

VII. *Intentio , & attentio* , Requiritur *Intentio* (scilicet recitandi) saltem virtualis ; sufficit pro illa , si ab initio sumptis Breviarium ad recitandum . Communissime autem , & probabilius cum *Suar. Castrop. Less. Tournely , Pontas ; Vasq. & Croix* cum aliis non requiritur Intentio satisfaciendi obligationi ; imo recitans implet ; etiam si positive intendat nolle implere , quia implens

L 6

non

(a) *Lib. 4. num. 170. & 171.*

(b) *Vide lib. 6. num. 147.*

(c) *Lib. 4. n. 173.*

(d) *Ibid. Qu. 2. Decretum Vide ap. Ferrar. Bibl. 10. v. Litanis num. 17.*

(e) *Ibid. Qu. 3.*

(f) *Lib. 4. n. 174. Qu. 1.*

(g) *Lib. 4. num. 173. ver. Tempus.*

non potest non implere, cum satisfactio non pendeat a sua, sed a voluntate legis, five Ecclesie. (a). Requiritur insuper *Attentia*, saltem externa, scilicet ne apponatur actio incompatibilis cum attentione interna. An autem requiratur etiam interna? Alii affirmant requiri internam, quæ sit vel ad Deum, vel ad sensum, vel saltem ad verba, nempe ut recte pronuncientur; quia alias, prout dicunt, non esset oratio. Alii vero plurimi negant, dicentes veram esse Orationem, quæ sit cum intentione orandi, & attentione externa; ita *Lugo*, *Palud. Conincb. Angel. Sylvest. Croix*, & plures alii cum *S. Antonino ex D. Thema* (b). Ratio 1. quia si attentio interna esset de essentia orationis Ministrans Extremam Unctionem sine attentione interna invalide ministraret, cum Forma hujus Sacramenti sit deprecatoria, *Indulgeat tibi Deus &c.* ex illo *S. Jacobi: Orent super eum, ungentes &c. Ep. 5. 14.* Sed id non potest dici, cum constet ex *Florentino* ad valorem Sacramenti tria tantum requiri, & sufficere, nempe Materiam, Formam seu verba a Ministro prolata, & intentionem ipsius faciendi quod facit Ecclesia. Ratio 2. quia si attentio interna de essentia orationis esset, etiam is qui cum involuntaria distractione Horas persolveret, nec etiam satisfaceret. Propter has rationes minime contemnendas videtur hæc secunda sententia non posse dici improbabilis. Ceterum conveniunt omnes, quod ut dicatur quis non implere, oportet ut non solum advertat distractionem, sed adhuc, ut plene advertat se distrahi ab Officio; alias, licet voluntarie se distrahat, non tamen voluntarie se distrahit a recitatione. Scrupulosus autem propter distractiones nunquam tenetur repetere (c).

- 76 **Quæritur IV.** Quanam causæ excusent a recitatione Officii? Excusat I. *Infirmetas* gravis si ve grave incommodum. Laborans autem tertiana vel quartana tenetur recitare, etiam anticipare, si commode potest. Non tenetur tamen anticipare Matutinum in die præcedenti, nullus enim obligatur suo privilegio uti. Si quis
com-

(a) *Lib. 4. n. 176.* (b) *N. 177. v. Tertia.*
(c) *Lib. 4. num. 177. v. Cit.*

commode potest, tenetur dicere Officium cum Socio. In dubio an ob recitationem graviter lædatis, non teneris; secus in dubio an excuseris, nisi habeas probabilem rationem; sed melius est tunc ut te remittas Medico, aut Superiori, vel saltem Viro prudenti. Quando autem urget morbus, si nequis recitare totum, nec teneris ad partem, quia alias magna superesset ibi scrupulosa anxietas, an pergere possis, vel ne in reliquis recitandis; ita valde probabiliter *Suar. Nav. Sanctb. Lugo, Gárdenas; Roncaglia &c.* (a) II. *Impedimentum* justum, puta si quis occupetur in officio caritatis, quod non posset omittere sine scandalo, aut notabili detrimento proprio, aut alieno; v. gr. si requireret differre Concionem sine nota, vel Confessiones aliorum in magno concursu (b). III. *Cacitas* (c). IV. *Carentia* Breviarii. Teneris tamen dicere quæ mente retines, modo id quod retines, pertingat ad quantitatem saltem parvæ Horæ. Et si cares Officio proprio, teneris recitare ex communi. Item si absque magno incommodo potes Socium adhibere, teneris. An autem Beneficiarius teneatur etiam conducere Socium, ad Horas persolvendas, si nequit solus, adest duplex sententia probabilis; sed affirmativa est communior & tutior; imo omnino sequenda, si ille velit fructus percipere, cum sola enim probabilitate opinionis oppositæ nequit possessionem fructuum inchoare, ut recte ajunt *Less. Soto; Salmanticenses, Concina, Tournely, Bon. &* alii communiter (d), juxta dicta *Cap. X. n. 8. & 145. V. Excusat Dispensatio Pontificis; &* etiam proprii Episcopi (ad breve tamen tempus), si adsit causa: puta si dubitetur de morali impotentia (e).

S. III.

(a) *Lib. 4. n. 194.* (b) *N. 156.* (c) *N. 157.*
 (d) *Lib. 4. n. 148. & vide lib. 3. n. 761. Qu. 11.*
 (e) *Lib. 4. num. 159.*

§. III.

De Censuris in genere.

(In questo Paragrafo si pongono solamente le definizioni, le Divisioni, e Principj: lasciando le questioni, e le altre notizie, perchè queste l'abbiamo già scritte al *Capo XIX.* dove abbiamo trattato più a lungo delle Censure.)

- 77 **Q**uæritur I. Quid & quotuplex est Censura? *Censura est poena spiritualis & medicinalis, per quam delinquenti, & contumaci per Ecclesiasticam potestatem auferitur usus quorundam spiritualium bonorum.*
- 78 Dividitur censura 1. in Excommunicationem, Suspensionem, & Interdictum. 2. In eam quæ est *a jure*, nempe quæ fertur per legem generalem & permanentem, & eam quæ est *ab homine*, quæ scilicet fertur a Prælato per particularem sententiam. 3. In eam quæ dicitur *lata sententia*, quæque incurritur ipso facto; & *ferenda sententia*, quæ non incurritur nisi post sententiam, prout sunt Censuræ latæ verbis futuri temporis; vide in *vit. Cap. XIX. num. 2.*
- 79 Quæritur II. Quis potest ferre Censuras? Posunt omnes Superiores Ecclesiastici habentes jurisdictionem in foro externo, vel ordinariam, prout Pontifex, Concilia, Episcopi, & ipsorum Vicarii, item Vicarii Capitulares, & Capitula Religionum, eorumque Prælati; vel delegatam, ut sunt ii quibus ab habente ordinariam facultas committitur; vide *Cap. XIX. numer. 3.* Quæritur III. Quid requiritur, ut quis possit ligari Censuris? Requiritur 1. Ut sit homo. 2. Ut sit baptizatus. 3. Ut sit rationis compos. 4. Ut sit persona determinata. 5. Ut sit subditus. Quoad Peregrinos vero vide *ibidem num. 6.* Quæritur IV. Quid requiratur ad incurrendam gravem Censuram, puta excommunicationem majorem, vel suspensionem totalem, aut ad longum tempus? Requiritur 1. Peccatum grave, & ut Materia sit etiam per se gravis, aut saltem valde conducens ad finem intentum. At

At in dubio Superioris Præceptum certe ligat .
 2. Actus externus . 3. Actus consummatus . 4.
 Contumacia , ita ut delinquens sciat crimen ,
 non solum vetitum esse jure Divino ; sed etiam
 Ecclesiastico . Vide autem illationes , quæ ex
 his inferuntur *tit. Cap. XIX. num. 7.* Quæritur
 V. Quis possit a Censuris absolvere ? A Censura
 lata per sententiam particularem , ordinarie is
 tantum potest absolvere , qui eam tulit , vel ejus
 superior , aut Succesor , aut Delegatus . Ab illa
 autem quæ lata est a jure , vel ab homine per
 sententiam generalem (modo non sit reserva-
 ta) , potest absolvere quivis Confessarius ; vide
ibid. num. 11.

Hic autem notandum 1. quod Episcopi ex *Cap. 80
 Liceas 6. Sess. 24.* in Trid. possunt dispensare in
 omnibus irregularitatibus , & suspensionibus ex
 delicto occulto ; exceptis iis quæ oriuntur ex homici-
 cidio voluntario , & aliis deductis ad Forum con-
 tentiosum . Item possunt absolvere a quibuscun-
 que casibus occultis , etiam Sedi Apostolicæ re-
 servatis , quoscumque sibi Subditos in Diocesi sua
 per seipos , aut Vicarium ad id specialiter de-
 putandum . De hoc vide *Cap. XX. a num. 29.*
 Hanc autem facultatem potest Episcopus etiam
 generaliter aliis delegare , *ibid. num. 34.* Notan-
 dum 2. quod prædicta facultas verius sublata est
 Episcopis respectu ad Hæresim , & alios casus re-
 servatos in Bulla *Cane* vide *num. 38.* Si tamen
 quis sit impeditus adire Romam , bene potest ab-
 solvi ab Episcopo : absolute quidem , si impedi-
 mentum est perpetuum : sub juramento vero
 adeundi Romam , si est temporale , exceptis sem-
 per Mulieribus , & Pueris ; vide *ibid. num. 39.
 ad 45.* Insuper hic obiter notandum 3. quod ex-
 communicatio Papalis in Violantes Immunita-
 tem Ecclesiasticam , a qua absolvenda Clemens
 VIII. etiam Regularibus facultatem abstulit , pro-
 ut diximus in *Cap. XX. num. 99.* illa tantum in-
 curritur ab iis qui violenter & injuste extrahunt
 ab Ecclesia Confugientes ad eam ; Clemens enim
 in suo Decreto nullam aliam excommunicatio-
 nem Regularibus vetuit absolvere respectu ad
 violantes Immunitatem , quam illam quæ de-
 clarata fuit a Gregorio XIV. qui in Bulla 7. de-
 claravit Violantes Immunitatem , per extractio-
 nem

nem Confugientis ad Ecclesiam, incurrere ipso facto eandem excommunicationem Papalem; quæ prius fulminata fuit in Violantes Libertatem Ecclesiasticam a Paulo II. in *Extrav. Et si Dominici de Penit. & Rem.* & a Sisto IV. in alia *Extrav. Et si Dominici*, eod. tit. Qui Pontifices hujusmodi excommunicationem ita sibi reservarunt, ut in generali concessione absolvendi a casibus Pontificiis, hæc non comprehenderetur. Nec obstat textus in *cap. Cum pro tua; de Sent. exc.* ubi, cum aliquis in Claustro cujusdam Monasterii quemdam Clericum verberasset, dicitur in textu illum duplicem incurrisse excommunicationem, unam quia percussit Clericum, alteram quia læsit Immunitatem. Nam communiter notant DD. cum *Fagnan. in cit. cap. num. 10.* excommunicationem illam ob læsionem Immunitatis impositam fuisse non a jure, sed ab ipso Episcopo; ita *Abbas, Cardinal. Ancaran. cum Innoc. qui verbo, Duplicem*, sic adnotavit: *Duplicem, idest ob iniectionem manuum ipso jure, & violationem Claustrum ab ipso (Episcopo) latam.* Hinc *Fagnan.* cum aliis in *cap. Inter alia de Immun. Eccl. num. 102.* ut certum habet nullam adesse excommunicationem latæ sententiæ Papæ reservatam contra Percutientes vel Furantes in Ecclesia.

§. I V.

De Censuris in specie.

Et I. De Excommunicatione.

81. **E**Xcommunicatio est Censura, per quam privatur homo Communione Ecclesiastica. Est duplex, *Minor*, quæ privat tantum usu passivo, seu receptione Sacramentorum; vide *Cap. XIX. num. 26. & 27.* Et *Major*, quæ privat etiam activo, & omni communicatione, ut infra mox dicemus *num. 83.*

82. Excommunicatus potest esse vel toleratus, vel vitandus. *Toleratus* est, quem Fideles non tenentur vitare, ex *Constit. Ad evitandum, Concilii Constantiensis*, nec etiam in Divinis, ut probabilijus ajunt DD. vide *ibid. num. 15.*

Et

Et idem dicitur de Suspendis, & Interdictis toleratis: *Vitandus* est, quem Fideles tenentur vitare. Et dupliciter quis potest esse vitandus, vel quia est nominatim excommunicatus, & denunciatus; vel quia est publicus percussor Clerici, vel Monaci: ita tamen, ut factum nulla possit tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, ut dicitur in *can. Si quis suadente* 17. *qu. 4.* Vide cit. Cap. XIX. *num. 16* 43

Hæc autem excommunicatio, si percussio est enormis, vel gravis, & publica, tantum a Papa absolvitur; nisi percussor sit mulier, aut impuber; hi enim possunt absolvi ab Episcopo, qui potest etiam absolvere a percussione levi adhuc publica; & adhuc a gravi, vel enormi, si sit occulta; vide *Cap. XX. n. 46. ubi 48.* *num. 107*

Excommunicatus igitur excommunicatione majori (esto sit toleratus) privatur 1. Suffragiis Ecclesiæ. 2. Beneficiis, ita ut Collatio Beneficii ipsi facta est omnino nulla. 3. Susceptione, & administratione Sacramentorum, ac omni usu Divinorum Officiorum. 4. Omni communicatione Spirituali, & Civili cum Fidelibus. 83

Ex alia parte peccant Fideles, si communicant cum Excommunicato vitando, sive in Divinis, nempe si cum eo Missam audiant, Officium recitent; sive in Civilibus, scilicet si illum alloquantur, cum eo habitent, societatem ineant, cum salutent, scribant ei; quæ omnia comprehenduntur illo versu: *Os, Orare, Valed, Communion, Mensa negatur.* Hi autem Communicantes in tribus casibus peccant graviter. 1. Si communicant in Divinis. 2. Si in contemptum Ecclesiæ. 3. Si in crimine criminoso, id est si communicant in eodem crimine (puta concubinato) ob quem ille est excommunicatus; & in hoc tertio casu incurrunt etiam excommunicationem majorem; in aliis vero (regulariter loquendo) peccant tantum venialiter, & ligantur sola excommunicatione minori; a qua culpa, & excommunicatione excusat necessitas, utilitas, lex conjugii, subiectio, & ignorantia, quæ alio versu continentur: *Utile, Lex, Umile, Res ignorata, Necessitas.* Vide de his *Cap. XIX. in toto §. II. pag. 385.* Dixi, *regulariter loquendo*, nam esto sit probabile quam-

quancumque communicationem civilem cum Vi-
tando esse tantum venialem, probabilius tamen
est esse mortalem, si sit frequens, cum proposito
frequenter cum eo communicandi; vide *ibidem*
num. 22.

I I. De Suspensione.

- 84 **S**uspensio est Censura, qua Clericus functiones
aliquas Ecclesiasticas exercere prohibetur. Mul-
tipliciter autem dividitur Suspendio. 1. Alia est
a iure, alia ab homine. 2. Alia fertur ad cer-
tum tempus, quæ elapso expirat: Alia fertur ab-
solute, quæ manet donec per absolutionem au-
feratur. 3. Alia est ab Officio, nempe Ordinis,
vel Jurisdictionis; alia a Beneficio; & alia ab
utroque, tam ab Officio, quam a Beneficio; vi-
de quaestiones super hac Censura Cap. XIX. *in*
num. 64.

I I I. De Depositione.

- 85 **D**epositio est quæ privat simpliciter omni usu
Officiorum, & Beneficiorum. Depositiō au-
tem alia est Realis, quæ dicitur etiam Degra-
datio. Alia Verbalis, quæ absolute dicitur De-
positio. Prima fit cum solemnitate, & privat
privilegio tam Fori, quam Canonis, absque spe
restitutionis. Secunda vero fit sine solemnitate,
& utroque Privilegio retento; vide Cap. XIX.
num. 67.

I V. De Interdicto.

- 86 **I**nterdictum est Censura Ecclesiastica prohibens
usum tam Divinorum Officiorum, quam ali-
quorum Sacramentorum, & etiam Ecclesiastica
Sepultura usum, quatenus talis est. Dicitur,
quatenus talis est, quia excommunicatio etiam
privat eodem usu, sed quatenus est communi-
catio cum Fidelibus; suspensio autem non im-
pedit proprie usum, sed exercitium potestatis
Ecclesiasticæ. Interdictum aliud est Locale,
quod immediate afficit locum; aliud Personale
immediate afficiens personas. Potest esse et-
iam Mixtum, quod afficiat immediate tam lo-
cum, quam Incolas. Vide alia Cap. XIX. n. 68.

Adest

Adest etiam *Cessatio a Divinis*, quæ definitur: *Prohibitio Clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, & ab Ecclesiastica Sepultura*. Hæc non est censura, nec imponitur per modum medicinae, sed tantum in signum mœstitiæ, ob aliquam gravissimam injuriam Deo vel Ecclesiæ irrogatam. Ipsa imponi potest, a quibus imponuntur censuræ.

V. De Irregularitate.

Irregularitas est impedimentum Canonice, Ordinum factorum susceptionem, & susceptorum, usum impediens. Dicitur est impedimentum, non Censura; quia sic vult communior, & probabilior sententia; vide *Cap. XIX. num. 73*. Notandum hic 1. quod irregularitas non incurritur, nisi in jure sit expressa, ex *cap. Is qui. de Sent. excom.* Unde in dubio non incurritur, nisi dubium sit circa homicidium factum; in dubio enim, an quis ad illud concurrerit vel ne, habetur ut irregularis; *ibid. num. 79. 80.* Notandum 2. quod ad incurrendam irregularitatem ex delicto, requiritur saltem scientia Legis Ecclesiasticæ prohibentis. An autem etiam scientia poenæ? Probabiliter adhuc affirmant *Navar. Sylv. Sanct. Castropol. Roncaglia, &c.* Vide *ibid. num. 83. & 84.* Irregularitas tollitur 1. per cessationem causæ, si sit ex defectu ætatis, ignorantia, aut paupertatis, vel infamiae facti, quæ tollitur etiam per mutationem loci, aut per emendationem; nam alias, si est juris, scilicet per sententiam, requiritur dispensatio. 2. Per Baptismum (si ex delicto). 3. Per dispensationem. 4. Per Professionem Religiosam; vide *ib. num. 85. ad 87.*

Irregularitas alia est ex delicto, alia ex defectu. **Sic.** Irregularitates ex delicto sunt sex. I. ob Baptismum serio, & scienter iteratum, & tunc sit irregularis tam Baptizans, quam Baptizatus; vide *Cap. XIX. num. 88.* II. ob violationem censuræ, nempe si quis ea innodatus scienter exercet actum Ordinis solemniter; *num. 89.* III. ob peccatum, quo Clericus scienter & serio actum Ordinis sacri quem non habet, solemniter exercet; *num. 89. & 90.* IV. ob aliquas furtivas susce-

sceptiones Ordinum, idest 1. si quis accipit Ordinem sine approbatione Episcopi, ex *cap. de eo qui furt.* & c. 2. Si absque dispensatione ejusdem suscipit eadem die plures Ordines, quorum unus est sacer, ex *cap. 2. & 3. eod. tit.* 3. Qui post Matrimonium contractum ante consummationem accipit Ordinem sacrum, Uxore renitente; ex *Estrov. Antiquæ. de Voto*, vide *cit. Cap. XIX. num. 91.* Diximus autem ob aliquas, nam aliarum furtivæ Ordinum susceptiones (enumeratæ in hac *App. num. 46.*) inducunt tantum suspensionem Papæ quidem reservatam, si est publica, sed non irregularitatem. Et idem probabiliter dicendum de eo qui censura irretitus sacrum accipit Ordinem, scilicet quod non fiat irregularis, nisi in ipsa Ordinationem ultro exerceat, juxta dicenda hic *num. 91.* N. ob enormia crimina, si sint publica & notoria facta, vel jure, habeantque a jure annexam infamiam, ut sunt adulterium, incestus, sodomia, perjurium in judicio, hæresis, simonia, rapina, lenocinium, exercitium usurarum, raptus mulierum, & similia. Hæc autem irregularitas, si est facti, tollitur per emendationem; si juris per dispensationem, vide *Cap. XIX. num. 92.* VI. ex injusta mutilatione; & tanto magis ex homicidio voluntario, ex *cap. Si quis. 1. de Homicid.* Et ex *Clemens. unico. eod. tit.* Hæcque irregularitas extenditur etiam ad Mandantes, Consulentes, aut aliter concurrentes, ex *cap. Si viduam. Dist. 50.* vide alia super hoc puncto *Cap. XIX. n. 94. & sequ.*

89 Irregularitates autem ex defectu sunt octo. I. ex defectu *Animæ*, ex quo irregulares sunt 1. Amentes, Phrenetici, & Epilectici. 2. Illiterati, juxta dicta hic *num. 35.* 3. Neophyti, seu recen-ter conversi. II. ex defectu *Corporis*, nempe si quis habet vitium, quod vel impedit congruum exercitium Ordinis, vel notabilem affert indecentiam. Ex primo capite *impedimenti* sunt irregulares cæci, surdi, muti, carentes manu, aut digitis omnibus, aut pollice, vel indice. Ex secundo autem capite *deformitatis* sunt irregulares leprosi, carentes naso, & aliter monstruosi, puta habentes gibbam valde enormem; vide *Cap. XIX. num. 116. ad. 125.* III. ex defectu *Natalium*, ex quo sunt irregulares omnes illegitimi; qui tamen le-

legitimantur vel per subsequens Matrimonium, vel per Professionem Religiosam, vel per Dispensationem Pontificis: vide ibi num. 126. ad 129. IV. ex defectu *Ætatis*, de quo vide dicta hic num. 43. e 44. V. ex defectu *Sacramenti*, nempe ex Bigamia: dicitur *Sacramenti*, eo quod duas ducens Uxores nequit apte significare unionem Christi cum Ecclesia, quæ fuit unica ejus Sponsa. Bigamia autem triplex est, quæ impedit a susceptione Ordinum, scilicet 1. *Vera*, quando quis cum duabus successive verum contraxit Matrimonium. 2. *Interpretativa*, quando quis sola fictione juris censetur duas habuisse uxores, de quo vide cit. Cap. XIX. num. 134. ad 139. 3. *Similitudinaria*, quæ contrahitur ex attentione Matrimonii (quamvis invalidi) cum corrupta, vel cum Virgine, post votum solemne emissum in Religione, vel post susceptionem sacri Ordinis, vide ibi num. 140. VI. ex defectu *Infamie*, de qua vide dicta hic num. 88. ad V. nam irregularitates ex defectu, & ex delicto ob infamiam in idem coincidunt. VII. ex defectu *Libertatis*, unde sunt irregulares 1. omnes Servi, proprie dicti. 2. Conjugati. 3. Curiales obligati Curie propter juramentum aut stipendium. 4. Milites, saltem quantum juramento tenentur; vide Cap. XIX. num. 142. ad 145. VIII. ex defectu *Levæ*, scilicet ex licita mutilatione membri, quæ fit a Chirurgis cum incisione, vel adustione; vel ex licito homicidio in bello justo offensivo, aut in judicio per cooperationem activam, efficacem, proximam, & ad occisionem ordinatam, vide *ibid.* num. 146. ad 148.

Sectio II. De Diaconatu.

Quid Diaconatus? & que ipsius Materia, & Forma? 90. Officia Diaconi. Censura ligatus ec. De Pœnitentia imposita ab Episcopo an implenda sub gravi. 91.

Diaconatus est Ordo, quæ confertur potestas immediate assistendi Sacerdoti in Missa porrigendo ei patenam cum hostia, & calicem cum vino: item legendi Evangelium, & predicandi.

Scn-

Sententia nobis probabilior (juxta dicta hic *num.* 29.) tenet unicam Diaconatus Materiam esse manuum Episcopi impositionem, unicamque Formam esse verba Episcopi: *Accipe Spiritum Sanctum ad robur &c.* Sed quia altera sententia etiam est probabilis, ideo tenenda, nempe quod porrectio instrumentorum etiam sit materia integralis partialis; ac propterea dicendum quod Materia Diaconatus est duplex, scilicet impositio manus dexterae Episcopi, cum Forma: *Accipe Spiritum Sanctum &c.* & traditio libri Evangeliorum cum Forma: *Accipe potestatem legendi Evangelium &c.* Ambo autem sunt Materiae & Formae partiales unum Ordinem constituentes. Valeret etiam traditio Bibliæ, quia ibi jam continentur Evangelia. Sed dices: Ab initio quomodo ordinabantur Diaconi, quando deerat liber Evangeliorum? Respondetur Christum Dominum reliquisse Ecclesiæ potestatem determinandi in specie Materias, & Formas Sacramentorum, quorum ipse non determinavit. Et juxta hanc sententia Character imprimitur in ipsa Libri traditione, ut dicit D. Thomas, sive in prolatione secundæ Formæ (a): ita juxta hanc sententiam, sed vide dicta *Cap. XVII. n. 14. ad 16.*

- 91 Officia Diaconi (præter dicta) sunt 1. Solemniter baptizare; sed non nisi de licentia Parochi, & in gravi necessitate; alias Diaconus qui baptizat solemniter sine commissione, etiam in necessitate irregularitatem incurrit. 2. Ministrare Eucharistiam; sed pariter id non licet, nisi fiat ex commissione Parochi, & in necessitate gravi, nempe si Populus sit communicandus, & desit Sacerdos (b); alias si ministrat sine commissione, etiam sit irregularis (c). 3. Deserre Pyxidem, aut Ostensorium cum Eucharistia. 4. Prædicare, & lavare Corporalia in defectu Subdiaconi. Diaconus autem censura ligatus irregularitatem incurrit, si ministrat, juxta dicta *num. 88. ad II.* Qui vero irretitus censura Diaconatum suscipit, non sit irregularis, nisi in Missa Ordinationis ultro Ordinem susceptum exerceat (d). Quæritur an obliget poenitentia imposita Diaconis & Subdiaconis

ab

(a) Lib. 6. n. 747.

(b) L. 6. n. 237. Qu. 1.

(c) N. 234.

(d) Vide l. 7. n. 799. Du. 3. v. Utrum.

ab Episcopo recitandi Nocturnum dici currentis, & Sacerdotibus tres Missas celebrandi? Alii affirmant; sed probabiliter alii (ut *Soto, Valentia, Castrop. Pelliz. Gobat. &c.*) dicunt dicendas tantum de decencia, non autem de obligatione, saltem non gravi, cum de ea non constet (a).

Sectio III. De Presbyteratu.

- §. I. Quid Presbyteratus? & qua Materia & forma. 92. & 93. De defectibus supplendis. 94.
- §. II. De Sacrificio Missæ. Quid Sacrificium, & quotuplex? 95. Quid Missa. 96. Qu. I. Quæ requirantur ad Missam. De Materia Missæ, & hic de Pane. 97. De Vino. 98. De presentia Materie. 99. De Forma. 100. Qu. II. Quomodo Christus sit presens. 101. Qu. III. Effectus Missæ. 102. Pro quibus offerri possit. 103. Qu. IV. Quotuplex fructus. 104. An Missa sit infiniti valoris. 105. Qu. V. De suspendio licito. 106. Dilatio Missæ. 107. Retentio partis elemosynæ. 108. An Parochus &c. 109. Applicatio. 110. Qu. VI. Applicatio in celebrando. 111. Qu. VII. An omnes Rubricæ sint præceptivæ. 112. Qu. VIII. Quando Missa possit dici? an ante Matutinum? & an in die Cæne Domini, & Sabbati Sancti. 113. Qu. IX. Ubi Missa dicenda. 114. De pollutione Ecclesiæ. 115. Qu. X. Quæ requirantur ad celebrandum? I. Altare. 116. II. Cælix, & Patena. 117. III. Vestes. 118. IV. Corporale. 119. V. Palla. 120. VI. Missale. 121. VII. Crux cum Crucifixo. 122. Neopresbyteri an consecrent &c. 123. An tres Missæ injunctæ &c. 124. Missa dicenda alte, breviter &c. 125. (de Celebranti con fretta si è parlato al Tom. II. Cap. XV. dat. n. 84.) De Missa Vocivis. 126. Quando pluries in die &c. 127. Si dum celebratur, polluitur Ecclesiæ, vel accedit Excommunicatus. 128.
- §. III. De potestate Sacordotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest consecrare, & ministrare; & Pœnitentiam in necessitate. 129. Scitu necessaria cuilibet Sacerdoti circa ministrandam Pœnitentiam in necessitate. 130.
- §. IV. De Munere docendi, & predicandi. 131. & 132.

§. I.

S. I.

De Ordine Presbyteratus.

- 92 **P**resbyteratus est Ordo, quo confertur potestas consecrandi Corpus & Sanguinem Jesu-Christi, & absolvendi Fideles a peccatis. Ordo autem Sacerdotii institutus fuit a Christo in Coena, cum dixit: *Hoc facite in meam commemorationem.* Et post Resurrectionem, quando dixit: *Quorum remiseris peccata, remittuntur eis.* Quenam est materia Presbyteratus? Juxta nostram probabilior sententiam (ut diximus hic num. 29. & Cap. XVII. num. 16.) est unica, nempe secunda impositio manuum Episcopi cum Presbyteri. Sed probabilis est etiam sententia quod sit duplex, nempe traditio Calicis cum vino, superposita Patena cum hostia, cujus forma est: *Accipe potestatem offerendi Sacrificium &c.* Et tertia impositio manuum, cujus forma: *Accipe Spiritum-Sanctum, quorum remiseris peccata &c.* Est haec sententia, cum sit probabilis, omnino in praxi tenenda est (a); vide dicta Cap. XVII. n. 16.
- 93 Hinc dicimus I. quod in Ordinatione Sacerdotum una cum Calice & Patena, tradenda est utraque species, nempe panis, & vini; aliter non daretur directa potestas ad integrum Sacrificium; & eodem tempore debet tradi, cum potestas Sacerdotalis ad Sacrificandum sit indivisibilis; ita probabilior sententia, quae omnino tenenda est (b). Item debet tradi ab eodem Ordinate, & celebrante, ut dictum est num. 53. in fin. Dicimus II. quod non sufficit tangere tantum Calicem, & non Patenam, cum probabilis sit sententia utrumque esse tangendum (c). Dicimus III. quod licet ex communi sententia valide ordinatus sit, qui tantum hostiam, & non Patenam tetigit, quia hostia, & vinum sunt materia substantialis, & Calix ac Patena tantum ob decentiam adhibentur; attamen
- con-

(a) Vide l. 6. num. 749.

(b) l. 6. num. 750.

(c) Num. 753.

consultum est, ut talis Ordinatio repetatur, cum quatuor DD. de ea dubitent, & in Pontificali (ubi fit sermo de materia) dicitur: *Et cuppam calicis, & patenam simul sanguis* (a). Et idem videtur dicendum de eo qui tangit tantum Patenam, & Calicem, & non hostiam (b).

Quæritur, quando defectus suppleri debeat in Ordinatione Presbyteratus. si defectus est circa *essentialia*, nempe circa Materiam vel Formam, omnino Ordinatio repetenda est; & quidem tota, si defectus, sive ejus dubium vertitur quoad traditionem primæ potestatis super Corpus Christi Reale; si vero quoad secundam circa Corpus Mysticum, tantum secunda repeti debet. Si autem defectus est circa *accidentalia*, tunc si est de re levi, puta si Ordinatus non dixerit Canonem, talis Ceremonia (aut similis) non oportet repeti; si autem in re gravi, puta si defuerit unctio manuum, vel si Neo-Presbyter non protulerit verba Consecrationis cum Episcopo, tunc defectus quamprimum supplendus est, & ab eodem Episcopo (si fieri potest; alias graviter peccaret Ordinatus id negligendo, aut in Ordine ministrando (c)). Quoniam autem tempore præfati defectus suppleri debent? Respondetur quod si sint circa *accidentalia*, probabiliter quovis tempore suppleri possunt; si vero circa *essentialia*, idem dicunt *Salmanticenses* cum aliis; sed ex probabiliori, & communiori sententia supplendi sunt temporibus statutis Ordinationum, ut colligitur *ex cap. Presbyter de Sacr. non iter.* Nisi agatur de solo dubio validitatis Ordinationis, ut probabiliter plures DD. opinantur (d).

§. I I.

De Sacrificio Missæ.

Sacrificium (loquendo in genere) sic definitur: *Est oblatio rei sensibilis facta Deo per immolationem in signum ejus supremi dominii.* Quadruplex autem potest esse Sacrificium: La-

(a) Num. 751. (b) Num. 752.
(c) Lib. 6. n. 758. (d) Lib. 6. n. 759.

treuticum, ad Deum colendum: *Eucharisticum*, ad gratias agendas: *Impetratorium*, ad Beneficia impetranda, *Propitiatorium*, ad veniam obtinendam.

96 Missa vero definitur sic: *Est Corporis & Sanguinis Domini Jesu Christi consecratio, & oblatio*. Et est verum Sacrificium, omnium aliorum rationem complectens; eademque est hostia, quæ in Cruce oblata fuit, *sola ratione offerendi diversa*, ut docet Trident. *Sess. 22. cap. 2.* Essentiam Sacrificii alii dicunt consistere in *Consecratione*, alii in *Oblatione*, alii in *Sumptione*, alii demum probabilius in *Consecratione simul & Sumptione*, ut *Bellarmin. Soto, Bonac. Tourn. (a)*. Ad essentiam autem Sacrificii probabilius requiritur *Consecratio utriusque speciei, nempe panis, & vini*; aliter non satis exprimeretur commemoratio Sacrificii cruenti Crucis (b).

97 Quæritur I. Quæ requirantur ad Missam perficiendam? Tria sunt necessaria: *Intentio, Materia, & Forma*. Requiritur *Intentio* consecrandi, sive conficiendi Sacramentum, saltem virtualis, scilicet quæ perseveret ex intentione actuali prius habita; quam certe habet qui paratur & accedit ad celebrandum, juxta dicta hic *num. 9.* Plura nunc sunt notanda de *Materia, & Forma Missæ*. *Materia* est ipse Christus Dominus, realiter existens sub speciebus panis & vini, Panis consecrandus debet esse usualis & communis ex farina triticea, & aqua naturali (saltem pro majori parte) confectus, igneque coctus per modum panis, & non cum alia materia ex æquo vel quasi permixtus (ut ait *D. Thomas*), ac non corruptus, aut corruptioni proximus; alias non est materia apta. Ut autem sit materia licita, in Ecclesia Latina panis debet esse azymus, in Græca fermentatus (c). Hinc autem notandum 1. quod si Græcus transit per loca Latinorum (& sic Latinus per Græciam), ubi non sit Ecclesia, in qua Ritus Græcus servetur, potest pro suo arbitrio in azymo, & in fermentato celebrare; ita communiter DD. (d) Notandum 2. quod consecrare

Ho-

(a) Num. 205; (b) Num. 306.

(c) Lib. 6. n. 198. ad 205. (d) Num. 230.

Hostiam fractam, vel maculatam non licet; sed non est mortale, nisi fractura vel macula esset valde enormis, ut dicunt *Quarti*, *Pasqual.* & *La-Croix* addit cum *Gobaso*, quod si fractura deprehendatur post Oblationem, talis hostia licite consecrabitur, secluso scandalo Populi (a). Notandum 3. quod hostia debet esse figuræ orbicularis, & major pro Sacerdote; si vero major desit; ut dicunt *Roncaglia*, *Quarti*, *Elbel*, *Gobat.*, & *Tambur.* probabiliter potest Sacerdos, etiam causa devotionis, consecrare minorem, modo (advertunt) absit Populi scandalum, sed addunt quod hoc scandalum facile præcaveri potest, monendo Populum de defectu hostiæ majoris (b).

Vinum autem debet esse ex uvīs expressum; cui ex gravi præcepto Ecclesiæ modica aqua est in Calice admiscenda (ad significandam unionem Fidelium cum Christo): quæ saltem non excedat tertiam vini partem; quamvis hanc opinionem aliqui DD. non admittant, nisi vinum sit generosum. Sufficit vero admiscere unam aquæ guttam (c). Non est materia apta vinum ex aggregata, nec acetum; nec vappa (idest vinum cuius vis evanuerit), nec Lora (vulgo *Acquarta*). Vinum vero cum alio modico liquore mixtum, vel mustum, vel vinum quod incipit acescere, aut corrumpi (ut dicitur in Rubrica), est materia quidem apta, sed non licita: nisi in necessitate. Deficiente vero alio vino, licet uti vino tantum parum acescente, non notabiliter acido; ut probabiliter ajunt *Gobat.* *Sporer*, & *Croix* (d). Nec licet consecrare in vino congelato, nisi liquefiat dum consecratur (e). Quod autem vinum congelatum sit materia apta, nequit dubitari, dum dicitur in Rubrica (de Defectu S. In hyeme): *Si in hyeme Sanguis congelatur in calice, involvatur calix pannis calefactis &c. donec liquefiat.* Ergo per congelationem non corrumpuntur species vini, alias desineret esse ibi Sanguis Christi (f). Quid si Celebrans in Sumptione ad-

M 2

ver-

(a) N. 204. (b) N. 205. (c) N. 202. & 210.

(d) Num. 206. & 207.

(e) Lib. 6. c. 6. num. 208. Q. 2.

(f) Vide ibid.

verteret vinum esse corruptum? Alii dicunt sufficere, ut sola fiat Consecratio vini. Sed melius est juxta Rubricam (nisi adsit scandalum, iterum vinum, & novam hostiam consecrare, incipiendo à verbis: *Qui pridie &c.* vide dicta *Cap. XV. n. 54.* Et in dubio an fuerit materia apta, etiam est repetenda Consecratio vini sub conditione, ut verius ajunt *Croix, Pasqual & Aversa* (contra *Tamb. & Spor.*) quia possidet obligatio faciendi Sacramentum integrum (a).

99 Insuper ad validam Consecrationem requiritur, ut materia 1. sit sensibiliter (saltem moraliter præfens; unde invalide consecratur materia tam valde modica, ut nequeat sensu percipi, aut valde remota, vel posita post tergum, aut parietem. Dicitur vero *saltem* moraliter, quia bene consecrat Cæcus, vel existens in tenebris, si aliunde certus sit moraliter de præsentia materiæ (b). Requiritur 2. ut sit certa & determinata saltem aliquo modo certo (puta primæ duæ hostiæ ex parte dextera; Tunc autem jam consecratur ex intentione virtuali, licet de ea Sacerdos consecrando obliviscatur (c). Si autem Ciborium tempore Consecrationis remanserit extra Altare, probabilius est ipsum rursus esse sub conditione consecrandum, ut docet *Card. Lambertinus* (d), tunc enim dubium est an sit facta Consecratio (e). Quoad guttas autem vini separatas, sed intra Calicem existentes, ait *La Croix* (f), expedire, ut Sacerdos intendat eas consecrare, ne quid sit in Calice non consecratum. Sed melius mihi videtur, id intendere de guttis proximis fundo, non vero de remotis (g). Si offerantur hostiæ parvæ paulo post Oblationem, licite consecrantur, mentaliter Oblatione suppleta; *Gavant. Tanner. Possess. Aversa &c.* Idque probabiliter fieri potest etiam post Canonem inceptum, ut ajunt *Gobat. Quarti, Burghab. Possess. Diana, Tambur. & Cardin. Lambertin.* (h) saltem si aliter plures
Comu.

(a) L. 6. n. 296. v. *Quoad.* (b) L. 6. n. 211. ad 212.

(c) *Num. 214. ad 215.*

(d) *De Sac. Missæ l. 3. c. 48. n. 6.*

(e) *Lib. 6. num. 417.*

(f) *Croix l. 6. p. 1. n. 449.*

(g) *Vide opus nostrum l. 6. n. 225. v. Quer.*

(h) *Lamb. de Sac. Miss. l. 3. c. 8. n. 3.*

Comunione carerent; aut etiam (censeo) si Communicaturus non posset expectare, vel si persona gravis aut nobilis Communionem petat, dum propter hujusmodi causas permittunt S. Antonin. Silvest. Bon. Sà, Barb. March. Possév. Gob. Dicast. &c. dari posse etiam partem Hostiæ magnæ, vel dividi Hostias minores in plures particulas (a).

Forma autem Eucharistiæ sunt verba, quæ proferuntur in Consecratione panis & vini. An autem in Consecratione vini sola verba, *Hic est Calix Sanguinis mei*, sint de essentia, vel etiam alia? Utraque sententia est probabilis; sed certe graviter peccat reliqua omittens (b). An vero ad Consecrationem requirantur de necessitate Sacramenti verba præcedentia: *Qui pridie quam pateretur &c.*? Communis sententia negat; sed Scotus dubitat, ejusque sententiam Du-Pasquier, & Continuator Tournely dicunt non carere omni probabilitate; atque ego dicere improbabilem non audeo (c). Forma autem Eucharistiæ debet proferri *recitative*, & *significative*, idest referendo verba Christi, & applicando illam ad materiam præsentem, ut transmutetur ipsa in Corpus & Sanguinem Christi, ut aiunt Concina, & Salmant. cum D. Thoma (d). Si quis autem propter balbutiem diceret, *Hoc est corpus meum*, vel *copus meum*, vel *corpus meum*, vel *calis*, vel *zanguinis*, valide consecrat, ut Suar. Lugo, Croix; & alii communiter, ex c. *Retulerunt de Conf. D. 4.* ubi Baptisma collatum, *In nomine Patriæ, & Filia, &c.* validum declaratur; ratio est, quia voces ita sunt constitutæ, ut si aliquando cum vitio proferantur, idem significant, modo alium sensum non ingerant (e). Hic autem advertendum sedulo id quod ait Rubrica (tit. 5. n. 2.) *Si celebrans non recordetur se dixisse quæ in Consecratione communiter dicuntur, non debet turbari* (scilicet repetere). *Si vero valde probabiliter dubitat se aliquod essentialiter omisisse, iteret formam, saltem sub tacita conditione.*

M 3

Quæ

(a) Vide Opus nostrum l. 6. n. 217. v. IV.

(b) N. 223. (c) Vide l. 6. n. 220. ad 224.

(d) N. 220. in fin. (e) N. 224.

Quæritur II. Quomodo Christus sit præfens in Eucharistia? Respondetur, Christum in Eucharistia non esse præfentem per *productionem*, nec per *adductionem* de Cælo, sed per conversionem substantiæ panis in substantiam Corporis Christi, cui conversioni convenienter aptatum est nomen *Transubstantiationis*. Christus autem sub panis, & vini speciebus continetur sacramentaliter, & ineffabili modo, qui debet credi, sed intelligi non potest (*verbis exprimere vix possumus*, ait Trident. *Sess. 13. cap. 1.*) Salvator enim existit ibi sine e tensione partium in ordine ad locum, & tamen est ibi totum Christi Corpus cum Anima, & Divinitate per concomitantiam: & unaquæque pars Christi ibi extra aliam existit, Atque Christus est *totus*, & *integer sub quavis speciei parte*, ut docet Trident. *Sess. 13. 3.* In Eucharistia autem licet non sumatur Persona Patris, nec Spiritus Sanctus prout sumitur Persona Verbi, quæ est hypostaticæ Humanitati unita, tamen sunt in Eucharistia etiam Personæ Patris, & Spiritus S. ob naturalem unionem, sive Naturæ Divinæ identitatem, quam habent cum Verbo.

102 Quæritur III. Quinam sint in Missa Offerentes & quinam Effectus Missæ? Offerentes sunt tres: Christus qui est principalis offerens, Ecclesia, & Sacerdos, qui offert ut Minister tam Christi, quam Ecclesiæ; ita *Bellarminus* (a). Effectus autem Missæ sunt quatuor. I. Est *Remissio peccatorum*, non quidem immediate & per se, sed mediate per auxilium quod in Missa impetratur ad poenitentiam, qua venia deinde obtinetur; ita communiter *Bellar.*, *Suarez*, & alii cum *D. Thoma* (b), qui ait Missam delere peccata, in quantum gratiam contritionis impetrat. Idque recte docent & communissime AA. cum eodem S. Doctore (*loc. cit. quest. 1. ad 1.*) contra *Canum*, & *Valentiam*, procedere tam de mortalium, quam de venialium culparum remissione (c), II. Est *Remissio peccatorum*; hæc per Missam immediate remittuntur homini iusto, pro quo Missa offertur; communi-

(a) De Sacra. Missæ c. 4. (b) *In 4. dist. 13. qu. 1. a. 2. qu. 2. ad 4.* (c) *Lu. 4. n. 311.*

munitur Gonet, Suar. Concina, Salmant. alique cum D. Thoma (a) dicente quod hoc Sacramentum, in quantum est Sacrificium, habet vim satisfactivam. III. Est Incrementum Gratiæ, non jam ex opere operato & immediate, ut sentiunt aliqui, sed mediate per auxilia quæ obtinentur ex Missa ad honos perficiendos actus, quibus Gratiæ augetur, ut docent Castrop. Vasq. Suar. Luzo ec. communiter. IV. Est Impetratio honorum tam spiritualium quam temporalium, quatenus animæ profunt (b).

Quæritur II. Pro quibus personis possit offerri Missa? Potest pro quibuscunque Fidelibus infansibus, obsessis & aliis, etsi existunt in peccato. An autem pro Excommunicatis? Si ipsi sunt vitandi, nequit Sacerdos pro illis offerre Missam nomine Ecclesiæ, sive ut Minister Christi, ex cap. 2. de Sent. excom. Si vero sunt tolerati, probabilius est cum Sanchez, Nav. Luzo ec. contra alios (c), posse Sacerdotem pro his offerre Missam etiam nomine Ecclesiæ; licet enim etiam Tolerati sint exclusi a communicatione suffragiorum, tamen aliis datum est a Concilio Constantiensi (ut habetur in Extrav. Martini V. Ad evitanda) libere posse cum ipsis communicare adhuc in Divinis, prout dicitur est Cap. XIX. de Censur. num. 15. Sic pariter probabilius licet offerre Missam pro Infidelibus, ut docent Bellarm. Layman, Suarez, Salmant. ec. contra Sotum, quia Christus pro omnibus se obtulit; idque certe licitum fuit in Lege Veteri; Judæi enim pro Gentibus sacrificare jam consueverunt (lib. 1. Machab. cap. 12.) Pro Defunctis autem in Purgatorio existentibus certum est, & de Fide, ut docet Trident. Sess. 22. cap. 2. & in Can. 3. quod licite & utiliter Missa offertur. Idque ex infallibili promissione Christi, ut communius & verius (contra Canum Ec.) docent Azor. Suarez, Nav. Salmant. Ec. quia, cum certum sit quod Missa utiliter pro Defunctis offeratur, hoc non potest esse nisi ex promissione Christi (d).

M 4

Quæ

(a) 3. p. q. 79. a. 1. (b) L. 6. n. 511. v. II. Effectus.
 (c) Lib. 6. num. 309.
 (d) Num. 310.

104 Quæritur IV. Quotuplex est Fructus Missæ? Respondetur: Fructus Missæ alius est *ex opere operato*, nempe ex merito Christi; alius *ex opere operantis*, scilicet ex merito Sacerdotis. Item alius est *Meritorius*, alius *Satisfactorius*, alius *Imperatorius*. Item alius *Generalis*, qui obtingit omnibus Fidelibus, vivis, & defunctis; alius *Specialis*, sive *Medius*, obtingens assistentibus Missæ, & ei cui applicatur, alius *Specialissimus* obtingens soli Celebranti; qui pro illo nequit ullum stipendium accipere, ex Prop. 8. damnata ab Alexandro VII.

105 An Missa sit infiniti valoris, tam intensive, quam extensive? Plures DD. negant; alii vero probabilius affirmant, ut *Gonet*, *Habert*, *Juenin*, *Petrocor*, *Pignatelli*, *Tournely*, *Concina*, *Holzmann*, *Wigandt*, *La-Croix*, *Canus*, *Salmant*. &c. pro his est etiam *D. Thomas*; quia Missa est idem, quam Crucis, Sacrificium quod fuit infiniti valoris. Licet autem valor sit infinitus, effectus tamen Missæ finitus est ex finita capacitate hominum pro quibus offertur, quorum unusquisque percipit fructum juxta suam capacitatem. Sed quia prima sententia est etiam probabilis, nequit Sacerdos accipere duplex stipendium a duobus, applicando eis Missam ambobus, ut falso dicebat posse Prop. 10. damnata ab Alexandro VII. Nec potest eam danti eleemosynam applicare in generali cum aliis, nisi hoc faciat sub conditione si liceat (a).

106 Quæritur V. Quid de stipendio Missæ? Stipendium accipere licet Sacerdotibus, etiam opulentis, ut communiter docent *Suar*, *Lugo*, *Concina*, *Tourn.* cum *Gersono*, & *Thomassin*. & aliis plurimis (contra *Gennet*. & aliis paucis); quia quisque Operarius dignus est mercede sua ex Apostolo 1. Cor. 9. (b).

107 Sacerdos peccat graviter, si differat Missam promissam sub stipendio ultra duos menses, ut dicunt *Garcia*, *Pbilib. Ripa*, & alii cum *Lugo*; item *Instructor Confess. Navell.* (c) ac *Tourn.*
qui

(a) *Lib. 6. num. 112.*(b) *Num. 317. q. 1.*(c) *Part. 2. num. 406.*

qui ait esse communem sententiam, bene posse aliquem acceptare stipendia Missarum ad duos menses (a). Item P. Concina, qui nihil aliud dicit, nisi quod dilatio duorum mensium est gravis, ex Decreto S. C. Si vero Missa sit pro Defunctis, dilatio unius mensis erit gravis, ut dicunt *Castrop. Escob. & Salmant.* (b) Imo si Missa dicenda si pro instanti necessitate, puta imminentis mortis, vel alterius damni, tunc etiam dilatio hebdomadæ potest esse mortalis. Vide *Cabrinum* (c). Recte hic autem advertit *Continuator Tournely*, quod si quis multas daret Missas alicui Communitati ad celebrandum, non præsumitur contentus esse quod Missæ celebrentur cum tanta dilatione, prout si dedisset uni Sacerdoti. Id vero non intelligendum, quod omnes illius Communitatis Sacerdotes occupare se debeant ad eas subsecutive dicendas; semper enim supponi debet Communitas alias etiam habere obligationes; sed quod Missæ distribuendæ sunt majori Sacerdotum parti (aut saltem alicui eorum convenienti numero, si Communitas est valde numerosa), & juxta distributionem factam poterit deinde Communitas satisfacere inter tempus illud, quod unicuique illius permittitur ad suam ratam satisfaciendam. Insuper hic obiter notandum, quod Innoc. XII. in Bulla *Nuper*, an. 1697. iussit omnibus Ecclesiarum Rectoribus, ut in loco patenti exponant Tabellam onerum Missarum temporalium, & perpetuarum, ad hoc ne onerentur novis oneribus, quibus satisfacere non valeant ut debent (d).

Nulli licet dare aliis Missas ad celebrandum, re- 208
tente parte stipendii, sub poena ipso facto incur-
renda suspensionis Papæ reservatæ, si est Clericus,
& excommunicationis, si Laicus, ut habetur in
Bulla *Quanta cura*, Bened. XIV. Et pars retenta
tunc debet restitui, & probabilius Sacerdoti Cele-
branti potius, quam Pauperibus. Excipe nisi pin-
gue illud stipendium detur alicui ratione personæ,
M 5 vel

(a) *Lib. 5. num. 317. Q. II.*

(b) *Ibid*

(c) *Cabrin. c. 34. num. 118*

(d) *Vide ap. cit. Instruct. p. 2. n. 409.*

vel Beneficii, aut Capellaniz (etiam amovibilis), vel Legati perpetui, quia tunc potest persona huiusmodi partem excedentem retinere. Administratores autem Ecclesiarum ex Decr. S. C. confirmato ab Innoc. XII, nihil possunt retinere, nec etiam pro expensis in celebratione Missarum, nisi Ecclesia alios non habeat redditus (a); vide hæc & alia fusius dicta de stipendio Missæ *Cap. XVI. ex n. 65.*

- 109 Parochi ex Bulla, *Cum semper*, ejusdem Benedicti XIV. data 27. Aug. 1741. tenentur applicare Missam pro Populo omnibus diebus festivis, etiamsi congruam non habeant sustentationem. Si vero pingues habent redditus, non tenentur sæpius Missas applicare, ut in eadem Bulla declaratur (b); vide dicta *Cap. VII. num. 29.* Hic autem obiter notandum, quod in eadem Bulla Pontifex decrevit, ut Missa Conventualis, quæ singulis diebus canitur a Clero, pro Benefactoribus applicetur, respiciendo Benefactores in genere cujuscunque Ecclesiæ, quavis consuetudine non obstante (c).
- 110 Applicatio debet fieri ante celebrationem, vel ante Consecrationem. Verius autem (quicquid alii dicant) sufficit applicatio Missæ habitualis ut communiter docent *Suar. Lugo, Bonac. Tourn. Holzm. Conc. & alii plures (d)*. Si Missa nulli applicetur, fructus manet in thesauro Ecclesiæ. Applicatio autem sub conditione jam impleta, valida est; si vero fiat pro primo qui offeret elemosynam, non solum est illicita ex prohibitione Clementis VIII. sed etiam probabilius sæpe erit invalida (e).
- 111 Quaritur VI. An Sacerdos teneatur aliquando celebrare in anno? Negant, præciso scandalo, *S. Bonav. Cajet. Lugo*, & probabile putant *Suar. Laym. & Palaus*. Alii tamen communius cum *D. Thoma*, (quibus ego magis adhæreo) affirmant, cum verba Christi, *Hoc facite in meam commemorationem*, probabilius verum contineant præceptum, ut satis declarat Tridentinum *Sess. 22. cap. 1.* dicendo: *Apostolis, eorumque in Sa-*
cer-

(a) Vide l. c. n. 327. & 328.

(b) L. 6. m. 325. Qu. 11. (c) Num. 326.

(d) L. 6. n. 335. Qu. 1.

(e) N. 337. vers. Dicunt.

verdotio successoribus, ut offerrent præcepit per hæc verba, Hoc facite &c. Præfati autem DD. dicunt, Sacerdotes teneri ad celebrandum, saltem ter vel quater in anno, in Festis solemnioribus. Parochi vero debent Sacrum facere quolibet die Festo, quo tenentur Oves illud audire (a); vide dicta Cap. VII. num. 29.

Quæritur VII. An Rubricæ Missalis sint omnes præceptivæ, vel an aliquæ sint directivæ, sive de consilio? Diversæ in hoc sunt sententiæ. Nos sequimur sententiam *Quarti, Merati, & Tourn.* qui dicunt Rubricas de agendis intra Missam omnes esse præceptivas, & obligare juxta gravitatem materiæ; nam in Bulla S. Pii sic dicitur: *Districte præcipientes, ut Missam juxta ritum, modum & normam in Missali præscriptam decantent, ac legant.* Nota Tò, *districte præcipientes* (b). Rubricas autem de agendis extra Missam, probabiliter dicunt plures DD. aliquas esse tantum directivas, prout manuum ablutio post Missam, & Orationes ante vel post Missam (c).

Insuper hic notandum Rubricas præscriptas in Cæremoniali Episcoporum ubique obligare, cum in tribus Bullis ibi positis dicatur Cæremoniale prædictum in omnibus Ecclesiis servandum, præcipue in Cathedralibus, & Collegiatis.

Quæritur VIII. Quando Missa dici possit? Sic dicitur in Rubrica: *Missæ privata saltem post Matutinum & Laudes, quacunque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest.* Communiter autem dicunt DD. licere Missam terminare in aurora, & illam incipere parum ante meridiem. Imo *Benedictus XIII. & Clemens XII.* declararunt posse in hoc tolerari latitudinem tertiæ partis horæ, tum ante auroram, tum post meridiem; (d) Præterea communius, & probabilius dicunt *Silvius, Castrop. Bonac. Roncaglia, Viva, Salmant. &c.* quod Celebrans non peccat mortaliter, nisi incipiat Missam integrâ hora ante auroram,

(a) *Lit. 6. num. 313.*

(b) *Lib. 6. num. 100.*

(c) *Vide num. 409. & 410.*

(d) *Lib. 6. num. 346. vers. Omnes.*

roram, vel hora post meridiem; alias tantum veniale committit, a quo excusat quævis causa rationalis, imò causa gravior, prout efficitur dandi Viaticum, aut solemnitatis, itineris, vel funeris omnino excusat, etiam si dilatio sit per integram horam (a). Ministrare autem Communionem licitum est usque ad Vesperas exclusive: & etiam in Vesperis, si adsit aliqua specialis causa, modo non sit intempesta nocte, idest multo noctis tempore decurso (b). Celebrare autem Matutinum & Laudes, alii dicunt esse mortale, alii nullum peccatum; alii autem verius & communius, ut *Suar. Sotus, Silvester, Tourn. Bellarm. &c.* (cui assentit etiam *Benedictus XIV. de Sacr. Missæ l. 3. cap. 14.*) ajunt non esse mortale, quia talis gravis obligatio neque exprimitur in Rubrica, neque communiter est recepta ut gravis; sed non excusari sentiunt a veniali, cum id in Rubrica jam inter defectus numeretur (c). Missam autem Conventualem dicere ante Matutinum & Laudes, non excusatur a mortali, ut communiter docent DD. contra *Sancti* (d). Celebrare in die Coenæ Domini, & sabbati Sancti (quicquid alii dicant) nullo modo licet, nec etiam privatim, ut patet ex Decreto Clementis X. quod refertur (e). Quodque confirmatum fuit ab Innoc. XIII. apud *Merkat. in Indice Decretorum n. 501.*

214 Quaritur IX. Ubi liceat Missam celebrare? Respondetur. In Oratoriis ab Episcopo benedictis, & designatis ad usus sacros, sive in Seminariis, Conservatoriis, & Hospitalibus, & etiam in domibus privatis (modo Oratorium habeat januam in via publica), item in Oratoriis Religiosorum (circa *Regulares vide dicta Cap. XX. n. 123. & 124.*) nec non in erectis in Palatiis Episcoporum, omnes possunt celebrare, & quovis tempore, etiam Festis solemnibus, quia hujusmodi Oratoria sunt veræ Ecclesiæ. In Oratoriis autem privatis, in quibus tantum ex privilegio Pontificis celebrari potest, non licet Sacrum facere diebus.

(a) *Ibid. num. 343. ad 346.*(b) *N. 259. (c) L. 6. n. 347.*(d) *Num. 348.*(e) *Lib. 6. num. 350.*

bus in Indulto exceptis, scil. Paschatis, Pentec. Natal. Epiph. Annunc. Ascens. Assumpt. B. V. S. Petr. & Paul. & omnium Ss. Nec potest in eis celebrari, nisi inter sit aliqua ex Personis, quibus directe concessum est Indultum, ut declaravit Benedictus XIV. in Bulla, *Cum duo Nobiles* (a). Nec possunt ibi plures celebrari Missæ, si ibi dicitur (ut consuetum est) *una Missa quotidie celebretur*; declaravit enim Benedictus XIV. in Bulla, *Magno*, sub die 2. Jun. 1751. illud, *una*, idem esse ac *unica* (b). An autem in his privatis Oratoriis possit ministrari Communio? Alii affirmant; alii communius negant, & Benedictus XIV. in *Epist. Encycl.* ad Episcopos Poloniæ sub eadem die 2. Jun. prohibuit dari Communio- nem in privatis Oratoriis sine licentia Episcopi. (c) Celebrare autem in mari nunquam licet, nisi ex licentia expressa Pontificis (d).

Celebrans in Ecclesia polluta per notoriam 115
effusionem sanguinis in notabili quantitate (nam in *cap. 10. de Cons.* dicitur, *sanguinis effusione*), vel feminis, aut per sepelitionem Infidelis, Hæretici, vel Excommunicati, antequam reconcilietur ab Episcopo, (vel Sacerdote ab Episcopo delegato, si Ecclesia fuerit tantum benedicta), graviter peccat, sed nullam incurrit pœnam, ut probabilius dicunt *Suarez, Laym. Lugo*, & alii cum Benedicto XIV. de *Sacr. Missæ* (e). Sic etiam est mortale, celebrare in Ecclesia execrata, nempe si eodem tempore demoliti sint parietes pro majori parte, vel crusta ablata (f). An autem liceat Sacerdotibus celebrare in Ecclesiis Regularium contra prohibitionem Episcopi? Vide dicta *Cap. XX. n. 77.*

Quæritur X. Quæ requirantur sub gravi præ- 116
cepto ad rite Missam celebrandam? Requiritur I. *Altare*, sive *Ara* lapidea ab Episcopo consecrata, cum Sepulcro Reliquiarum & Sigillo; ubi omnino reponendæ sunt Hostia, & Particulæ

(a) Vide lib. 3. num. 319. v. *Probabilem.*

(b) Num. 319. circa fin.

(c) Cir. n. 319. vers. *Quæret.*

(d) Num. 318. circa fin.

(e) Lib. 6. num. 361. ad 366.

(f) Num. 367. & 368.

ticulæ consecratæ (*a*). Execratur autem Altare, ita ut mortale erit in eo celebrare, si mensa consecrata removetur ab inferiori structura, vel si Ara notabiliter frangitur, aut ab ea auferuntur Reliquiæ, aut Sigillum, prout habetur in Decreto S. C. Rituum (*b*). In Altari requiruntur etiam tres Mappæ, nec sufficiunt duo, ut aliqui dicunt; sufficiunt tamen una separata, & altera duplicata (*c*).

119 Requiritur II. *Calix*, & *Patena* consecrata. Execratur autem Calix, si notabiliter frangitur in cuppa, vel si in fundo perforetur; non vero si pereat ejus inauratio, ut probabilius, & communiter docent *Lugo*, *Suar.* *Sylvest.* *Tournely*, *Laym.* &c. Hinc probabilius est, Calicem de novo inauratum non indigere nova consecratione. Celebrare autem in Calice nunquam deaurato, probabilius est esse illicitum, sed non nisi venialiter, ut dicunt *Lugo*, & *Tournely*. Cum Calix separatur a pede, amittit utique consecrationem, si cuppa est pedi fixa; secus si pes est tornatilis, & de se separabilis (*d*). Communiter autem docent *Laym.* *Gav.* *Tourn.* *Bon.* *Ronc.* &c. Pyxidem non esse consecrandam (*e*). Dubitatur vero an saltem sit benedicenda; Negant communius *Suar.* *Sylv.* *Azor.* *Sor.* &c. Idque non videtur improbabile; sed probabilius affirmant *Salmant.* *Tournely* & alii cum *Card.* *Lambertino* (qui tamen omissionem non reputat plus quam venialem) quia hoc est conformius Rubricæ Missalis, in quo dicitur quod Sacerdos Hostias pro Communionem, *locat ante Calicem, aut in aliquo vase mundo benedicto*. Et idem dicendum de Lunula Ostensorii, ubi in Expositionibus Hostia collocatur (*f*).

120 Requiritur III. *Vestis sacra*, benedicta ab Episcopo, vel ab alio habente facultatem a Pontifice. Graviter peccat qui celebrat sine Alba, aut Stola, aut Manipulo, aut cum ipsis non benedictis (nisi gravis excuset necessitas); secus tamen plures DD. non improbabiler dicunt de Cele-

(*a*) *Lib. 6. n. 372. & 373.* (*b*) *N. 369.*
 (*c*) *Num. 384. & 375.* (*d*) *L. 6. n. 170.*
 (*e*) *Lib. 6. num. 384.*
 (*f*) *Num. 385.*

Celebrante sine Cingulo, aut Amicto (a). Quoad Cingulum declaravit S. C. 22. Jan. 1701. Sacerdotem congruentius uti cingulo lineo, quam serico. Vestes autem execrantur, quando usum suum deperdunt, nempe si ab Alba manica abscinditur: Cingulum, si ita rumpitur ut neutra pars cingere possit: Stola, si non possit humeros operire; vel si pars ejus ita scinditur, ut deperdatur forma; nec sufficit eam refarcire, destructa enim forma, desinunt partes esse sacræ (b). Color autem Vestium probabilius est quod sit de præcepto, non tamen gravi (c).

Requiritur IV. *Corporale benedictum* ex lino, 119 vel cannabe (d). Execratur autem *Corporale*, si ita frangitur, ut non possit amplius decenter continere Calicem & Patenam cum hostia (e). Cavendum est, ne *Corporale* sit valde immundum, in quo dicunt *Suar. Laym. & Tambur.* posse etiam graviter peccari; quamvis addat *Tambur.* ex eodem *Suar.* illud valde immundum, difficulter evenire. Ceterum uti *Corporali*, & aliis paramentis immundis, licet non valde, non excusatur a veniali, nisi alia haberi nequeant, ut *Croix* cum *Suar. & Gobat.* Imo ait *Tournely*, quod in necessitate, nempe si Sacerdos aut alii deberent omittere *Missam* de præcepto, licitum est uti *Corporali* etiam notabiliter immundo (f).

V. *Palla* etiam debet esse benedicta, & ex li- 120 no, vel cannabe saltem ex parte interiori, ut ait *Suarez*; sed ex Decreto S. C. dictum fuit: *Non adhibenda est Palla a parte superiori drappo serico cooperta.* Non autem improbabiler dicunt *Sotus* & alii quod celebrare sine *Palla* non est mortale, cum ipsa sacras Species non tangat immediate (g). Requiritur 5. *Purificatorium*, quod probabilius non oportet ut sit benedictum (h).

Requiritur VI. *Missale Romanum* continens sal- 122 tem integrum Canonem. Dicunt autem communissime, & probabiliter *Suarez, Vasqu. Laym. Palau,*

(a) Num. 377. (b) N. 368. ad 377.

(c) Num. 378. Dub. 3.

(d) Lib. 6. n. 386. (e) Num. 371.

(f) Lib. 6. num. 381. (g) Num. 388.

(h) Num. 389.

Palauus, Lugo, Salm. Croix &c. non peccare Celebrantem sine Missali, si memoriter bene sciat dicenda, & ob præteritam experientiam non sit ei periculum errandi. Uti vero Missali Regularium (scilicet celebrando juxta eorum ritum) est mortale etiam in ipsorum Ecclesiis (*a*). Requiritur VII. *Minister* sub gravi obligatione, saltem usque ab oblationem, nisi urgeret necessitas dandi Viaticum, vel etiam ne omittatur Sacrum in die Festo. Minister debet esse masculus, nam Feminae sub gravi culpa prohibentur immediate ministrare in Altari. Dicunt tamen communiter *Laym. Suar. Tournely, Molf. Homob. &c.* non peccare graviter qui celebrat respondente Muliere. Imo dicunt *Palud. Wigandt, Tourn. Lugo, Laym. &c.* bene permitti, quod Foeminae quandoque respondeant a longe, maxime si sint Moniales, modo (ut diximus) non immediate in Altari ministrent (*b*).

122 Requiritur VIII. *Cruz cum Crucifixo*, etiam si in Altari expositum sit SS. Sacramentum, ut habetur ex Ceremoniali Episcoporum, & Decr. S. C. Utrum autem sit mortale celebrare sine Cruce? Negant communiter *Laym. Suar. Bonac. Tournely, Concina, Habert, Merati &c.* Sed de probabilitate hujus opinionis nunc dubito, dum Benedictus XIV, quodam Decreto præcipit, ut sine Crucifixo nullo modo fiat *Sacrificium*; ibique addit, quod *Imago non sit ita exigua, ut Sacerdotis & Populi oculos pene effugiat* (*c*). Requiritur IX. *Duplex Candela* accensa ex cera; non ex sebo, vel oleo, nisi celebrandum sit ex necessitate, non autem si ex devotione (*d*). Requiritur 10. & ultimo *Bursa, Velum, Pulvillus* (sive *Legile*), & *Manuervgium*; at sine istis celebrare merito ait *La-Croix* nullum esse peccatum (*e*). Celebrare capite cooperto per totam Missam est mortale; secus usque tantum ad Canonem (*f*).

123 Notandum 1. quod Neo-Presbyteri consecrando

(a) Num. 390.

(b) L. 6. n. 391. & 392.

(c) Num. 393.

(d) Num. 394.

(e) Num. 395.

(f) Num. 397.

do cum Episcopo, vere celebrant, licet unum Sacrificium faciant: in quo autem primarius Celebrans est Episcopus, & Sacerdotes sunt etiam causæ totales Consecrationis, sed morales, quæ unum effectum pariunt: ad differentiam causarum totalium physicarum, quæ diversos causant effectus. Quisque autem Ordinatus in sacerdotium debet tunc proferre verba Consecrationis, cum intentione consecrandi, attamen sub conditione si conformentur sua eodem tempore cum verbis Episcopi, alias graviter peccaret (a).

Notandum 2. quod Episcopus Neopresbyteris 124 tres injungit Missas celebrandas, unam de Spiritu-Sancto, aliam de B. Virgine, tertiam pro Defunctis. An autem sit obligatio gravis has dicendi Missas? Affirmant *Suar. Laym. Azor. &c.* sed negant, *Soto, Palaus Val Pelliz. &c.* Ceterum duo videntur certa, 1. quod hoc Episcopi præceptum transgredientes saltem venialiter peccent; 2. hujusmodi præceptum non obligare ad applicandas Missas pro Episcopo, cum id non exprimatur; tanto magis quia ipse subdit: *Et etiam pro me orate.* Nota autem, quod illæ tres Missæ dicendæ sunt primis diebus, in quibus Missæ votivæ dici possunt (b).

Notandum 3. quod, ut communiter tradi- 125 tur, Missa celebranda est alte, breviter, clare, devote, & exacte. *Alte*, ita ut non dicantur submisse, quæ alte sunt dicenda; sed ita proferantur, ut saltem a *Circumstantibus quædiantur*, prout dicit Rubrica; alioquin Celebrans non excusatur a culpa, sed tantum veniali. Idem dicendum de eo qui alte recitat, quæ submisse dici debent. Imo *Gavantus*, & *Quarri* putant esse mortale (sed non satis id ratione probant) dicere alta voce ea quæ submisse sunt dicenda, & consentit *La-Croix* quoad verba Consecrationis, dicens peccare mortaliter qui illa proferret ita clare, ut audirentur ad decem passus, ubi magna esset Populi pars; sed merito *P. Concina* hoc non audet appro-

(a) Num. 212. (b) Lib. 6. num. 529.

approbare (a). *Breviter*, idest ut ordinarie loquendo non excedatur media hora, monente Rubrica; ut Missa non dicatur *nimis morose*, ne *Audientes tedio afficiantur*. Subdit autem Rubrica. *Nac nimis festinanter*; hinc sapienter ait *Card. Lambertini* (b) cum aliis communiter, Missam non debere esse longiorem dimidia hora, nec breviorē triente, idest tertia parte horæ. Qualiter autem peccent qui celerius celebrant, vide dicta *Tom. II. Cap. XV. a. num. 84.* ubi diximus Missam (etiamsi sit Defunctorum) persolventem infra quadrantem non excusari a culpa gravi. *Clare*, idest sine verborum mutilatione; quæ si sit notabilis & sensus per ea varietur, erit mortale (c). *Devote*, idest sine distractione, quæ si voluntaria sit in Canone, & præsertim in Consecratione & Sumptione, erit mortalis, ut vult *Tamburinus*, licet aliqui contradicant. Si autem habeatur extra Canonem, dicitur idem quod dictum est de Horis Canonicis (vide *num. 75.*). *Exakte*, idest ne omittatur aliquid de iis quæ dicenda sunt. Hic autem notandum, quod si omittantur partes ordinariæ, nempe quæ in Missa semper dicenda, vel agenda sunt, erit mortale, si materia sit notabilis, prout esset omittere in Canone quamlibet Orationem, vel *Pater noster*, vel fractionem Hostiæ cum illius mixtione in Calice, vel Purificationem Patensæ & Calicis post Sumptionem, vel octo aut decem verba Canonis. Sic pariter erit mortale extra Canonem omittere totum Introitum, vel duas ex Collectis principalibus, vel Epistolam, Evangelium, Offertorium, vel infusionem aquæ in vinum consecrandum. Veniale tamen erit omittere tantum psalmum *Judica*, vel *Kyrie eleison*, unam ex Collectis, unam vel alteram crucem super oblata,unctionem pectoris, vel oblationem digitorum, & idem probabiliter dicunt *de Lugo* & alii de Evangelio S. Joannis (d). Sic quoque veniale tantum est omittere partes

(a) *Num. 415. & 416.*(b) *Noris 34. num. 300.*(c) *Lib. 6. num. 405.*(d) *Lib. 6. num. 403. ad 40.*

partes extraordinarias, uti sunt, *Gloria, Credo, Sequentia, Tractus*, propriam Præfationem, aut *Communicantes*, & *Hanc igitur* propria; ita communiter omnes, nisi tot partes omittantur quæ simul sumptæ notabilem constituerent materiam, ut bene advertunt *Concina, & Wigandt*, quicquid dicant *Quarsi, & Pasqual (a)*.

Notandum 4. prohiberi Missas Votivas, vel de 126
Requiem in Dominicis, & Festis duplicibus, atque in Octavis privilegiatis; nisi graves urgeant causæ, nempe si urgeat publica necessitas, si fiat expositio Ss. Sacramenti per 40. horas, item in die obitus præsentis Cadavere &c. hæc autem intelligenda tantum de Missa solemni (b). An autem in prædictis Festis vetentur Missæ votivæ sub gravi culpa? Negant communiter *Lugo, Suarez, Bonacina, Excob. Salmat. Roncaglia*, & alii plures. Recte vero limitant *Excob. & Roncaglia*, si tunc occurrat festum solemne, saltem propter grave Populi scandalum. Imo in festis duplicibus Missæ de *Requiem* districte prohibentur in Decreto S. C. approbato ab Alexand. VII. In pluribus autem casibus cantari possunt Missæ defunctorum in Duplicibus etiam majoribus, scil. 1. In die obitus præsentis Cadavere. Et hoc etiam in Dominica, vel in aliis solemnioribus, modo non sint 1. C'assis 2. cum primum habita fuerit notitia obitus alicujus 3. In Anniversario relicto a Testatore. Item in die tertio, septimo & trigésimo; si vero hi dies accidunt in Festo de Præcepto, transferantur in diem sequentem, vel anticipentur sub eodem ritu. 4. In Festo duplici min. si petatur Anniversarium pro aliquo defuncto, potest cantari Missa. Ita ex pluribus Decr. S. C. Rit. (c) Exceptis autem festis duplicibus, aliisque ut supra, de Missis votivis sic loquitur Rubrica: *Missæ votivæ in Missis privatis dici possunt pro arbitrio Sacerdotis*. Sed deinde statim advertit: *Id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa; prout esset specialis devotio Sacerdotis, vel petitio de votiva dantis elemosynam*. Quapropter
di.

(a) Num. 409.

(b) Num. 421.

(c) Vide num. 420.

dicens votivam præter has causas, vix excusabitur a veniali (a). Ceterum tenetur Sacerdos Missas votivas celebrare, juxta petitionem dantium elemosynam, diebus quibus licite dici possunt. Hicque notandum cum *D. Thom. (b)*, quod *Missa de Requiem* magis prædest Defunctis propter Orationes, quæ in ea dicuntur.

127 Notandum 5. non licere pluries in die sacrificare, nisi in duobus casibus, 1. ad ministrandum Viaticum; 2. ne Populus careat Missa in Festo de præcepto, ut ajunt *Navar. & Azor.* apud *Ca-brinum (c)*.

128 Notandum 6. quod si dum celebratur, Ecclesia polluitur, vel accedit Excommunicatus vitandus, qui monitus nolit discedere, tunc Sacerdos ante Consecrationem Missam dimittere debet: postea vero pergat usque ad Sumtionem, & statim discedat; vide dicta *Cap. XIX. num. 21.* ad H. De-mum hic notandum, quod facta Consecratione nunquam licet Missam interrompere, nisi tantum ad baptizandum, vel absolvendum Hominem jam jam moriturum? ita DD. communiter (d).

§. III.

De Potestate Sacerdotis.

129 **S**implex Sacerdos ex potestate Ordinis suscepti tantum Eucharistiæ Sacramentum conficere potest, & etiam ministrare, excepta Communione Paschali; nam ad alia requiritur potestas jurisdictionis. Hinc nequit sine licentia Parochi baptizare, neque Extremam Unctionem, aut Viaticum ministrare, nec Matrimonio assistere; & sine licentia Episcopi expressa aut saltem præsumpta de præsentibus, nequit extra casum necessitatis Confessiones excipere, nec etiam venialium aut mortalium prius confessorum ex Decreto Innoc. XI.

(a) Num. 419.

(b) *Suppl. q. 71. a. 9. ad 5.*

(c) *Cap. 24. num. 215.*

(d) *Lib. 6. num. 354.*

XI. (vide dicta Cap. XVI. num. 76.) Quia, ut dicitur in Trident. ratio iudicii, quod exercetur in administratione Pœnitentiæ, exposcit, ut iurisdic-tio non exerceatur nisi in subditos, qui per licentiam Episcopi Sacerdoti subijciuntur.

Diximus autem num. 35. quod Initiandi ad 130.
Presbyteratum debent habere scientiam eorum, saltem quæ communiter scienda sunt ad excipien-dam Confessionem Moribundi. Quapropter refert hic adnotare pauca principaliora, & scitu magis necessaria. Notandum I. quod Sacerdos simplex nequit Infirmum absolvere in præsentia Confessa-rii approbati, exceptis sequentibus casibus: 1. Si Approbatus nequeat vel nolit Confessionem exci-pere. 2. Si Approbatus sit excommunicatus vel suspensus. 3. Si esset approbatus tantum in alia Diœcesi. 4. Si Infirmus ita horreret apud illum confiteri, ut esset in periculo occultandi peccata. 5. Si Approbatus superveniat post inceptam Con-fessionem apud simplicem Sacerdotem. 6. Si Ap-probatus sit complex Infirmi in peccato turpi (jux-ta dicta Cap. XVI. num. 94. in fin. & 95.) No-tandum II. quod si Moribundus Absolutionem po-stulat, vel signa dat pœnitentiæ Sacerdoti præ-senti, absolute est absolvendus; si vero est sensi-bus destitutus, & adsit alter qui testatur ipsum postulasse Confessarium, vel signum ostendisse doloris, tunc alii dicunt etiam absolute absolvi posse; sed tutius cum aliis dicimus absolvendum sub conditione. Et sic absolvendum censemus cum pluribus, etiamsi Moribundus nullum dederit si-gnum; imo etiamsi fuerit destitutus in actu pec-cati (vide dicta cit. Cap. X V. num. 36. ad 39.) Notandum III. quod Sacerdos simplex, deficien-te Approbato, potest absolvere Fideles a quibus-vis peccatis & censuris, non solum in articulo, sed etiam in probabili periculo mortis. Censetur autem in periculo mortis esse, non tantum qui la-borat morbo proxime periculoso mortis, sed etiam qui longam navigationem aggreditur, vel Mulier quæ est in difficili partu, item qui est in periculo incidendi in amentiam: insuper qui est ca-ptivus apud Infideles, carens spe libertatis, & habendi Confessarium approbatum. Notan-dum IV. quod infirmus qui absolvitur a censu-ris reservatis, monendus est, quod si convalescat,

scat, tenetur se præsentare Superiori, alias in easdem censuras reincidet; secus vero si absolvitur tantum a peccatis reservatis sine censura. Ultimo notandum, quod quisque Sacerdos, ut sit idoneus in necessitate ad excipiendas Confessiones Infirmorum, debet non ignorare saltem principia universalia Scientiæ Moralæ.

§. IV.

De Munere docendi, & predicandi.

131 **CUM** autem Sacerdotis etiam sit docere Populos, & prædicare Evangelium, operæ pretium est hic demum adnotare, quæ docenda sint, & quomodo Evangelium explicandum. Quoad primum, docendum quatuor esse necessaria ad salutem, nempe Fidem, Spem, Caritatem, atque bona opera. Et 1. quoad Fidem, quia Deus Veritas infallibilis revelavit Ecclesiæ, tenemur explicite scire & credere Deum existere, & Remuneratorem esse, ac Mysterium Ss. Trinitatis, atque Incarnationis Filii Dei. Hæc de necessitate medii. De necessitate autem præcepti quisque tenetur etiam scire & credere Orationem Dominicalem, Salutationem Angelicam, præcepta Decalogi & Ecclesiæ: item Sacramenta, præsertim ea quibus omnes indigent, nempe Baptismi, Eucharistiæ, & Pœnitentiæ, & alia; saltem dum ea suscipiuntur. 2. Quoad Spem, quia Deus Omnipotens, Misericors, & Fidelis promisit propter merita Jesu Christi, tenemur sperare a Deo æternam Beatitudinem, & media ad eam consequendam, veniam nimirum peccatorum, & perseverantiam finalem. 3. Quoad Caritatem, quia Deus est Bonitas infinita, tenemur Eum super omnia diligere; huic autem præcepto alterum adjicitur Caritatis, scil. diligendi Proximum sicut nos ipsos. 4. Ad salutem demum obtinendam sunt etiam necessaria bona opera, servando mandata Dei & Ecclesiæ, quæ in Decalogi & Ecclesiæ præceptis continentur.

132 Quod autem spectat ad secundum munus explicandi Evangelium, sive scripturam, sciendum duos ipsam sensus habere *Litteralem*, & *Mysti-*

cum.

tum. Ille est *Litteralis*, qui per ipsa verba significatur. *Mysticus*, qui non significatur per verba, sed per rem ipsis verbis significatam, v. gr. cum dicitur: *Si oculus tuus scandalizat, te, abscinde eum &c.* hic non quidem præcipitur oculi atscissio, sed scandali, sive occasionis. Sensus autem *Mysticus* in tres alios subdividitur. 1. In *Allegoricum*, sc. spectantem ad res credendas. 2. In *Anagogicum*, spectantem ad bona speranda. 3. In *Tropologicum*, spectantem ad mores. Regulariter verba Scripturæ in litterali sensu accipi debent, nisi adsit absurdum, prout cum dicitur: *Petra autem erat Christus*, & similia. Sæpe autem Scripturæ textus utrumque sensum habent; litteralem simul & mysticum. Mystico sæpe convenit, ut Sacerdotes in Concionibus utantur, præsertim si est tropologicus, sive moralis. Licet etiam uti aliquando sensu vocato *Accomodatitio*, modo id pie & prudenter agatur.

A P P E N D I C E IV.

Di alcuni Avvertimenti più notabili a' Confessori, e Parrochi; colla Pratica in fine dell' Orazione Mentale, per insegnarla a chi non la sa fare.

§. I.

Avvertimenti a' Confessori.

DA tutto ciò che di sopra si è detto, notansi qui alcune cose più principali, che deve avvertire il Confessore nell' esercitare il suo officio.

I. Sopra tutto procuri da una parte d' usare una somma carità co' peccatori, in accoglierli, e dar loro animo a confidare nella Divina Misericordia. Ma dall' altra non tralasci per rispetto umano di ammonirli con fermezza, e di far loro conoscere lo stato infelice in cui si trovano, con assegnar loro i mezzi opportuni a liberarsi da' mal' abiti contratti. Particolarmente sia forte in deferir lor l' Assoluzione, quando bisogna. Questo primo avvertimento forse, è senza forse, e il più

più importante di tutti; e talmente importante, che se il Confessore non l' osserva, non salverà nè gli altri, nè se stesso.

II. A' Rozzi, che non frequentano i Sacramenti, e sono di coscienza trascurata, non lasci di dimandare loro, se fanno i Misterj principali della Fede, e l' altre cose necessarie della salute, secondo si disse al *Capo ult. n. 18*. E poi non tralasci di interrogarli circa quelle colpe, nelle quali soglion cadere simili Persone, quando non se le confessano, secondo ciò che è detto dal *cis. n. 18. fino al 28.*

III. Da una parte sia cauto nelle domande in materia turpe, specialmente colle Zittelle, e co' figliuoli, acciocchè non imparino forse, o almeno non si mettano in curiosità di sapere ciò che non fanno. Dall' altra parte non lasci d' indagare, se abbiano commesso qualche colpa in tal materia, che non la palesino per rossore. E su ciò non si contenti d' interrogare non solo in generale, se tengano mai alcun peccato lasciato per vergogna; poichè a certe sorte di persone, come sono Contadini Pastori d' animali, Donzelle, e Giovanetti, bisogna molte volte cercar desframente di strappare dalla bocca qualche peccato che tacciano, per via d' astuzie, e di raggiri. Primieramente bisogna far loro animo, e dire che non abbian timore, perchè effo l' assolverà di tutto; e che se diranno tutto, riceveranno appresso una gran pace e consolazione. Questa diligenza, si faccia specialmente co' Moribondi. E non sarà inutile farla anche colle Giovannette che fanno le devote; quante di queste alle volte si trovano piene di sacrilegi per qualche colpa taciuta! Ma specialmente bisogna u'are astuzie co' Figliuoli, e colle Zittelle, che non sono spirituali. Dimandi loro a principio, se hanno avuti mali pensieri? Se han dette, o ascoltate parole disoneste? E poi, se mai han burlato tra di loro colle mani? E se di nascosto? E se rispondono di sì, è s'igno che le burle sono state illecite. Ecco la bella regola che assegna S. Tommaso (a): *Frequenter quæ præ confusio-
ne*

(a) D. Thomas in 4. Dist. 19. qu. 2. in Exp. textus. v. Et dicen.

ne Penitens taceat, interrogatus revelat, &c. E poi: In interrogationibus faciendis attendendum, ut non fiat explicita interrogatio, nisi de illis quae omnibus manifesta sunt, de aliis autem ita debet a longinquo (si noti) fieri interrogatio, ut si commisit, dicat; si non commisit, non addiscat. Di più il Santo avverte il Confessore, che ne' peccati carnali non scenda nimis ad particulares circumstantias. Si noti quel *nimis*, che significa non doverfi (ordinariamente parlando) lasciare quelle interrogazioni, che bisognano per intendere la sostanza del peccato colle sue specie, e numero. Inoltre qui è bene avvertire, che se il Confessore patisce tentazioni di senso nel sentire le Confessioni, purchè non vi acconsenti, e non vi dia volontariamente causa, non dee spaventarsi, nè perciò lasciare di amministrare il Sacramento della Penitenza; poichè questo pretenderà il Demonio, con infestarlo con tali tentazioni, il rimoverlo dal bene che fa. Si protesti prima d'entrare in Confessionario di non volere dar consenso a niuna suggestione, si raccomandi a Maria SS. e poi nel Confessionario alzi spesso la mente a Dio, e quando si sente più tormentato, cerchi di voltarsi a qualche Immagine divota, e si raccomandi. Del resto per non peccarvi, basterà a chi è di timorata coscienza, l'attendere a non dar consenso a quelle suggestioni, o moti sensuali che patisce, come già si disse al Tom. I. Capo III. n. 30.

IV. A' Padri e Madri non dimandi solo in generale sull' educazione de' figli, ma ancora in particolare; e specialmente se li correggono come debbono: se procurano che sappiano la Dottrina Cristiana, che non pratichino con persone scandalose, o di diverso sesso; e precisamente, se son Zittelle, che non conversino co' Giovani, e tanto meno con persone sospette, come Ammogliati, Religiosi, ed Ecclesiastici.

V. Ancorchè vi fosse concorso di Penitenti, non si dia fretta più del dovere, sicchè per imbararne molti abbia a mancare circa l' integrità della Confessione, o nel disporre a dovere il Penitente, o pure nel dargli i dovuti avvertimenti.

VI. Quando alcuno si confessa qualche peccato

grave, specialmente se l'ha commesso più volte, non si contenti di domandare solamente le specie, ed il numero, ma dimandi se per lo passato è stato solito a cadervi? e di più con qual persona ha peccato? ed in qual luogo? per vedere se vi è abito, o pure occasione da togliere. In questo mancano molti Confessori, e di quà ne avviene la ruina di tante Anime; poichè tralasciando il Confessore tali domande, non può conoscere se 'l Penitente è recidivo, o no; e non può dargli i mezzi opportuni per toglier l'abito, o l'occasione. Si offervi ciò che si è detto nel *capo Ult. dal numer. 3. a 17.* dove abiam veduto al *num. 9.* che 'l Penitente recidivo non può essere assoluto, se non dopo l'esperienza dell'emenda, o pure se non vi è qualche segno straordinario di sua disposizione. E quando si tratta di occasione prossima, usi fortezza il Confessore (senza rispetti umani) in differir l'Assoluzione, fino che 'l Penitente non rimuove l'occasione, quand'ella è *in essere*, come si è spiegato ivi al *num. 4.* E se l'occasione è necessaria; almeno fino ch'ella da prossima si renda rimota coll'esperienza de' mezzi assegnati; ivi al *num. 7.* Specialmente stia forte a non assolvere gli Sposi che conversano insieme, ed i loro Genitori che lo permettono; nè gli creda, se dicano che non v'è male, perchè ciò è moralmente impossibile, come si fa per esperienza; si offervi nel *Capo cit. ult. al n. 3.* dove si parla ancora di coloro che fanno all'amore.

VII. Non assolva coloro che vogliono prendere alcun Ordine sagro, e sono abituati in qualche vizio, se prima non vede aver eglino acquistata la bontà positiva, necessaria ad un tal grado, come s'è detto ivi al *n. 16. e 17.*

VIII. Stia attento a non distogliere dalla Vocazione Religiosa alcun Giovane per qualche rispetto umano; il che non può scusarsi da peccato mortale, come insegna San Tommaso *Quodlib. 3. art. 14.* Quanti Confessori ignoranti non si fanno scrupolo di distogliere i Giovani dalla Vocazione a stato migliore per compiacere i loro Parenti, con dire loro che i figli son tenuti ad ubbidire a' Genitori? Quando che comunemente i Dottori insegnano con San Tommaso, che nell'elezione dello Stato ciascuno è li-

bero,

bero , e più che a' Genitori deve ubbidire a Dio che lo chiama . All'incontro avverta il Confessore ch' egli non può assolvere alcun altro , che senza vocazione volesse ascendere agli Ordini sagri , per quello sta notato all' *Append. III. n. 45.*

IX. In sentire le Confessioni de' Sacerdoti sia dolce , ed offequioso ; ma all' incontro sia forte in far le dovute correzioni , ed in negare o differire l' Assoluzione , quando bisogna . Specialmente questa forza è necessaria co' Sacerdoti , che con tutte le ricadute in colpe gravi , senz' alcun emenda , hanno avuto l' ardire di sempre celebrare , facendosi assolvere da alcuno di que' Confessori che fanno quest' officio , e faticano per dannarsi . Sogliono tra l' altre tali Sacerdoti mal' abituati confessarsi in pubblico nelle Sagristie , affin di strappare poi a forza l' Assoluzione , che gli dovrebbe esser negata , col pretesto dello scandalo che n' avverrebbe (come affacciano) , se dovessero astenersi dal celebrare . Sia costante il Confessore con tali Sacrileghi a differir loro l' Assoluzione , con obbligargli a ripetere le Confessioni fatte come nulle , ed a confessarsi di tutte le Messe dette ; e frattanto ad astenersi dal celebrare , sino che non diano bastante prova della loro emenda . E se taluno dice che per ragion dello scandalo non può lasciar di celebrare , gli risponda che non mancherebbero giusti pretesti di lasciare , se volesse ; del resto s' egli non vuol farlo , gli dica che può celebrare , s' è certo di aver Contrizione , ma ch' esso per allora non può assolverlo , mentre non ha la certezza che bisogna della di lui disposizione , anzi ha giusto motivo di credere il contrario , vedendo tante ricadute senz' emenda . E facendo così , allora potrà sperare di veder ravveduto , e di salvar quel povero Sacerdote perduto ; altrimenti saranno tutti due dannati .

X. Generalmente poi parlando , venendo qualche Sacerdote di poca timorata coscienza , non lasci d' interrogarlo specialmente di tre cose : 1. Se ha differita la celebrazione delle Messe per un mese ; s' erano Messe di morti , o per due , s' erano di vivi ; perchè ciò non si scusa da peccato grave (vedi all' *Append. III. num. 108.*) Per 2. se ha celebrato con fretta , poichè sbrigando la Messa per lo spazio meno d' un quarto

d' ora , ancorchè fosse Messa votiva della B. Vergine , o Messe de' Morti , neppure sarà scusato da peccato mortale (*vedi al Tomo II. Capo XV. numero 84. ad 86*) , perchè in tale spazio non potrà non mancarsi notabilmente alle cerimonie , o almeno alla loro conveniente gravità , necessaria alla venerazione d' un tanto Sacrificio . Per 3. se ha soddisfatto all' obbligo dell' Ufficio Divino , precisamente s' è Beneficiato . Non lasci poi d' insinuargli di abilitarsi secondo il suo talento per la salute delle Anime ; e quando vi fosse grave necessità di Confessori nel suo Paese , può anche obbligarlo ad abilitarsi a tale Ufficio , come si disse *al Capo XVI. num. 126. e 127.* Gli insinui fortemente ancora , che faccia l' apparecchio , e ringraziamento alla Messa , coll' Orazione mentale , senza la quale difficilmente sarà buon Sacerdote ; vedi ciò che si dirà §. III. *circa il principio* .

XI. In materia di restituzione di roba non assolva ordinariamente il Penitente , se prima quegli (potendo) non restituisce ; perchè dopo l' Assoluzione difficilmente lo farà . Avverta nondimeno , che molti sono scusati dalla restituzione per la prescrizione fatta con buona fede . Si noti su ciò per 1. che i beni mobili , quando vi è il titolo presunto , si prescrivono per lo spazio di tre anni , e gli stabili per dieci *inter presentes* , e venti *inter absentes* . Per 2. esser probabile , che la suddetta prescrizione vaglia nel foro della coscienza , anche dove nel foro esterno non sta in uso la legge della prescrizione , com' è nel nostro Regno , per la difficoltà che vi è di provar la buona fede . Se s' eccettuano nondimeno quelle prescrizioni , che son espressamente proibite da qualche legge municipale , come per esempio nel Regno è riprovata la prescrizione dell' Erede , quando il Testatore ha posseduto in mala fede . Si osservino l' altre dottrine notate circa la prescrizione al *To. I. Cap. X. n. 10. e 13.*

XIII. Se 'l Penitente ha ricevuta qualche offesa per cui il Nemico stia già inquisito nella Corte , non l' assolva (ordinariamente parlando) , se non fa la Remissione . Vedasi al *Capo IV. n. 17.*

XIV.

XIV. Quando prevede che l' ammonizione non è per giovare , neppure fra qualche tempo , e 'l Penitente sta in buona fede , il Confessore dee tralasciarla (vedi ciò che si è detto al *Cap. XVI. num. 108. e seg.*) ; specialmente se si tratta di qualche Matrimonio nullamente contratto ; altrimenti sarà causa di mille peccati , che facilmente sarà il Penitente posto in mala fede , restando nell' occasione prossima di peccare , se facilmente non può dividerli dalla creduta Moglie . In tal caso il Confessore , senza mettere in mala fede il Penitente , può scrivere alla S. Penitenzieria per far venire la Dispensa , secondo la Formula posta al *To. II. Cap. XVIII. n. 88.* e dica al Penitente che lo venga a trovare , fra qualche tempo , per riconfessarsi di nuovo . Se nonperò il peccato ridondasse in danno comune spirituale , non dee lasciare il Confessore di ammonire il Penitente , ancorchè quegli stia in buona fede , come si disse al *Capo XVI. num. 116.* Di più se n' eccettua l' obbligo di dinunziare i Confessori sollecitanti in materia turpe , perchè tal obbligo è obbligato d' imporlo il Confessore , ancorchè preveda che la 'enitente non l' adempirà , come si disse al *citato Capitolo XVI. n. 178. in fin.*

XIV. E quì è bene avvertire , che quantunque il Confessore non è tenuto , nè è prudenza che s' intrichi a prender egli tali dinunzie , nulladimeno in qualche caso raro può esser obbligato a prenderle , quando si trattasse di riparare al danno comune d' un Paese , o d' una Comunità . In tal caso potrà egli farsi dare la facoltà dal Vescovo di pigliar la Dinunzia ; e poi la prenda in questo modo (giova sapere il modo) . Dev' egli notare le seguenti cose : Per 1. il nome del Sollecitante , e della Penitente sollecitata . Per 2. il tempo della sollecitazione , quando è stata fatta . Per 3. il luogo , cioè la Chiesa , e 'l Confessionale dov' è succeduta . Per 4. le circostanze della persona del Sollecitante , cioè l' età , il pelo , e la statura . Deve poi avvertire alla Penitente , ch' ella , se falsamente insolvesse quel Sacerdote di tal delitto , incorrerebbe il caso riservato al Papa , come si ha dalla Bolla *Sacramentum* , di Benedetto XIV. secondo si detto al *Capo XVI. num. 129.* Di più le faccia promettere con giuramento

mento di non palesare ad alcuno quella Dinunzia che ha fatta . Per ultimo avverta a notar solamente quelle parole , e quelle azioni del Sollecitante , che possono manifestarsi al Vescovo , senza scoprire la colpa che v' ha commessa la Penitente .

XV. Non sia restio a far la Confessione generale a chi la dimanda , ancorchè non ve ne sia necessità . Dicea S. Carlo Borromeo , che le Confessioni generali giovano molto per fare una perseverante mutazione di vita . Ma se vi è molta Gente da confessarsi , procuri differirla a tempo più opportuno . E se mai non sa trovar questo tempo in cui stia disoccupato , come succede nelle Missioni , procuri almeno di prender quella Confessione generale alto alto (s' intende quando non ve ne sia necessità) , pigliando solamente le specie , e 'l tempo de' peccati abituati , senza trattenerli a discernere né numeri , né circostanze particolari .

XVI. Faccia fare a tutti l' atto di dolore con dargliene esso i motivi , così d' Attrizione , come di Contrizione , nella forma come si è detto al *Capo XVI. num. 117.* mentre quegli atti di penitimento che fanno i Rozzi senza motivi , poco valgono . Quando poi il Confessore giustamente può presumere che 'l Penitente abbia fatto l' atto come si deve , allora basterà che prima d' assolverlo gli dica , *Rinnovate il dolore* . Ed avverta con modo speciale , che se 'l Penitente viene indisposto , egli è obbligato per quanto può a disporlo per l' Assoluzione ; vedasi ivi al n. 105. dentro .

XVII. Que' Penitenti , che portano solamente peccati veniali , ma abituati , non gli assolva , se non vede che ne abbiano vero pentimento , e proposito , almeno di alcuno d' essi ; o pure se non mettono per materia qualche peccato più grave della vita passata , come sta notato al *Capo XVI. n. 23.* Quante Confessioni invalide . (le quali in se son veri sacrilegj) si commettono in ciò per negligenza de' Confessori ?

XVIII. Imponga solamente quelle penitenze , le quali può giudicare , che 'l Penitente facilmente adempirà , come s' è detto al *cit. Capo XVI. dal num. 51.* Ma procuri ch' elle sieno medicinali , come frequenza de' Sacramenti , Visite ,

te , raccomandarsi a Dio mattina e sera , leggere qualche libro spirituale , ascrivervi a qualche Congregazione , e simili .

XIX. Alle Persone devote , che frequentano i Sacramenti , non lasci d' insinuare l' uso dell' Orazione mentale ; con chiederne poi conto ; almeno interrogandole , se l' han fatta . Con usare questa poca diligenza , ogni Confessore può santificare molte Anime . Ne sia restio a conceder la Comunione frequente , sempre che scorge , o prudentemente stima , che 'l Penitente ne ricaverà profitto , vedasi all' *Append. I. del num. 30.*

XX. Agli scrupolosi infinui sopra tutto l' ubbidienza , e sempre loro inculchi che obbedendo van sicuri , e non obbedendo si pongono in pericolo di perdersi . E sia forte e rigido nel farsi ubbidire : parlando sempre risolutamente , perchè se parla con timidezza , li confonderà peggio di prima . Dia loro regole generali per deponere i loro dubbj , secondo a ciascuno conviene : per esempio a chi sempre si fa scrupolo delle Confessioni passate , dia l' ubbidienza di non confessarsi , se non di que' peccati che sa certamente esser stati a lui mortali , e certamente di non averli mai confessati . Ed in ciò il Confessore usi fermezza in non sentirlo , se non ubbidisce ; perchè se alcuna volta cede , e lo sente , il Penitente sempre starà inquieto ; alcuni Confessori ruinano tali Anime con sentirle . Ad un altro il quale tema che ogni azione sia peccaminosa , gl' imponga che vinca lo scrupolo , ed operi liberamente in tutto ciò che non vede esser certo peccato ; vedasi quel che si disse al *Tomo I. Cap. I. dal num. 8.*

XXI. Circa la scelta delle opinioni , quando si tratta di allontanare il Penitente dal pericolo del peccato formale , il Confessore non di rado deve avvalersi delle opinioni più benigne per quanto permette la prudenza Cristiana . Quando poi alcuna opinione rende più vicino il pericolo del peccato formale , allora deve in ogni conto consigliare l' opinione più rigida , vedi ciò che s' è detto al *Capo Ult. num. 3. Dico consigliare* , perchè quando l' opinione è veramente probabile , e 'l Penitente vuol seguirla , non può negargli l' Assoluzione ; per lo

ius certo che colui vi ha acquistato colla Confessione fatta de' suoi peccati , come al *Capo XVI.* dal *num. 119.*

XXII. Nel Confessare e trattar colle Donne usi la maggiore austerità che conviene , secondo la prudenza ; e perciò ricusi i regali : sfugga la familiarità , ed ogni altra cosa che può essere causa d' attacco . Per essere in ciò trascurati , quanti Confessori han ruinate l' Anime proprie , e delle Penitenti ! Si veda al *Capo Ult. n. 52.*

XXIII. Sia umile , e non presuma della sua dottrina ; onde preghi spesso Iddio per li meriti di Gesù Cristo , specialmente ne' casi dubbj , che gli dia luce per ben risolverli . *Invocavi, & venit spiritus sapientie. Sap. 7. 6.* E perciò un Confessore che non fa orazione , difficilmente camminerà diritto . E ne' dubbj più intricati , o di maggior conseguenza non lasci di consigliarsi con altri Dotti , e Pratici . Specialmente ciò lo facci nella guida di qualche Anima sollevata , che sia favorita con grazie soprannaturali , quand' egli in tal materia è poco esperto . Alcuni che appena della Scienza Mistica hanno qualche infarinatura , come suol dirsi , si vergognano di consigliarsi ; non fanno così i veri Umili , questi non solo si consigliano , e con più d' uno , quando bisogna , ma di più non si prendono gelosia di mandare tali sorte d' Anime a dirigersi da' Maestri più esperti , o almeno a sentirne il loro giudizio . Queste Anime poi il Confessore non le senta in giorno di Festa ; nelle Feste dia luogo alle più bisognose , specialmente de' poveri Faticatori , e povere Maritate .

§. I I.

Avvertimenti a' Parrochi .

E' Bene qui notare in breve alcuni obblighi più particolari che hanno i Parrochi circa la Cura delle loro Pecorelle .

I. Il Parroco è tenuto ad istruirle ne' Misterj della Fede , e delle cose necessarie alla salute , come sono per 1. i quattro Misterj principali , cioè che vi sia un solo Dio , e che questo Dio
sia

sia onnipotente , sapientissimo , Creatore , e Signore del tutto , misericordioso , ed amabile più d' ogni bene ; specialmente che sia giusto Rimuneratore de' buoni , e de' cattivi ; di più il Mistero della Ss. Trinità , e dell' Incarnazione e Morte di Gesù Cristo . Per 2. i Sacramenti necessarij , come il Battesimo , Eucaristia , e Penitenza ; e gli altri almeno quando si han da prendere . Per 3. gli articoli del Credo , e fra questi specialmente la Verginità di Maria Santissima : la Sedione di Gesù alla destra del Padre , cioè ch' Egli in Cielo sta in gloria eguale al Padre : e la Resurrezione de' corpi nel Giudizio finale , che si farà da Gesù Cristo : l' unità della Chiesa Romana , in cui solamente si trova la salute ; e finalmente l' eternità del Paradiso , e dell' Inferno , le quali cose ciascun Fedele per precetto grave è obbligato a sapere . Per 4. i Comandamenti del Decalogo , e della Chiesa . Per 5. il *Pater noster* , e l' *Ave Maria* , e gli atti di Fede , Speranza , Amore , e Contrizione . Or conforme pecca gravemente , chi trascura di saper queste cose (e di saperle non solo in quanto alle parole , ma ancora in quanto al senso) , così anche gravemente pecca il Parroco , come dicono comunemente i Dottori , se per se , o per altri idoneo (stando egli legittimamente impedito , come dice il Concilio di Trento *Seff. cap. 12.*) tralascia d' insegnarle almeno in sostanza a' suoi Sudditi , o Fanciulli , e Adulti che non le fanno . Ond' è che quando egli vede che i Padri o Padroni non mandano i loro figli , o garzoni alla Dottrina , è obbligato a prendervi i dovuti espedienti col Vescovo , il quale come dice il Tridentino *Seff. 24. cap. 4.* può costringere i Padri anche con censure Ecclesiastiche . I buoni Parrochi tengono la nota de' Figliuoli , per sapere chi manca . Anzi dice *La-Croix* (*l. 2. q. 149. e l. 3. p. 1. n. 767.*) che se vi sono persone ignoranti che non possono venire alla Chiesa , per dover custodire le case , o le greggi , stando questi in grave necessità spirituale , deve il Parroco andar privatamente ad instruirli , *cum quantocunque suo incommodo* , come parla il detto Autore . Almeno diciamo , quando ciò dovesse riuscirgli troppo difficile per la numerosità di quest' Ignoranti , procuri

almeno d' esaminarli , ed istruirli nel tempo del Precetto Pasquale , o pure quando vengono a domandar le sedi per cresimarsi , o sposarsi . E' bene ancora che 'l Parroco esplori i Maestri e le Maestre , acciocchè possano ben insegnare a' Figliuoli e Figliuole la Dottrina , ed i mezzi per vivere nel timore di Dio .

II. Il Parroco è obbligato per se stesso ad amministrare i Sacramenti , ogni volta che giustamente i Sudditi li dimandano . E se mai tiene l' Economo , dev' esaminar bene la di lui vita , è scienza ; altrimenti de' sconcerti , che n' avverranno , egli dovrà darne conto a Dio . Di più è tenuto ad assistere a' Moribondi , se non v' è altro idoneo . Ed i peccatori abituati moribondi dev' egli assisterli con modo speciale , poichè quelli staranno in una grave necessità di sua speciale assistenza . E circa l' Estrema Unzione , avverta quel che dice il Catechismo Romano (*part. 2. cap. 6. num. 9.*) *Gravissime peccans qui illud tempus egrotos unguendi observare solent , cum jam omni salutis spe amissa , vita & sensibus carere incipiant* . E' tenuto anche il Parroco ad informarsi , se i suoi Sudditi hanno adempito il Precetto Pasquale , *Barbosa de Off. Par. 2. cap. 2. n. 7. & Segneri Par. Inst. cap. 23.* E stia avvertito a non fidare le Carte della Comunione a qualunque Chierico .

III. Deve impedire che si dia l' Abito Clericale a quei Giovani o Figliuoli , che ne' costumi non dan segno d' indole Ecclesiastica . Dee poi con diligenza ammaestrare i suoi Chierici , che già portano l' Abito , per lo stato Ecclesiastico ; altrimenti quelli lasciati senza istruzione , trovandosi secretti , per fas o per nefas si ordineranno , e saranno lo scandalo del Paese . Lascio poi di parlare del gran conto che hanno da rendere a Dio que' Parrocchi che danno le Fedi agli ordinandi , ch' essi già conoscono non esser degni dell' Ordine , o pure le danno senz' assicurarsi prima della loro bontà con diligente informazione .

IV. E' tenuto il Parroco ad informarsi di coloro , che vivono in peccato per correggerli . Di più delle inimicizie , e scandali che vi sono , specialmente tra gli Sposi per rimediarvi quanto può . Dice S. Tommaso (*2. 2. q. 25. a. 1.*) :

Qui habet specialem curam alterius , debet eum querere ad hoc , ut corrigat de peccato . E quando v' è qualche scandalo di persona potente (specialmente s' è Sacerdote) , a cui egli non può rimediare , deve almeno darne parte al Vescovo , acciocchè vi provveda . E per qualunque rispetto o timore non può tralasciarlo . Il buon Pastore è obbligato a dar la vita per la salute delle sue Fecorelle ,

V. Procuri di non prendere le Parole degli Sposi molto tempo innanzi al Matrimonio ; perchè fatti gli Sponsali , in tutto quel tempo prima delle Nozze staranno in peccato così gli Sposi , come i loro Genitori .

VI. Quando nel Paese vi sono sconcerti notabili , a cui il Parroco non può darvi rimedio , egli è obbligato adoprarli per farvi venire la Missione , se non trovasse altro mezzo per rimediarvi . E sarà sempre espediente che di quando in quando vi faccia venire Confessori forestieri per l' Anime vereconde , specialmente se nella sua Terra non suole venirvi il Predicatore quadragesimale a confessarvi . Quel Parroco poi che rifiuta la Missione , dà gran sospetto di sua probità .

VII. Il Parroco non solo dee togliere il male , ma anche promuovere il bene , come fanno tutti i buoni Pastori , che non lasciano d' esortare alla frequenza de' Sacramenti , e delle Congregazioni , alle Visite del SS. Sacramento e della Divina Madre , alle Novene , all' accompagnamento del Venerabile quando esce per Viatico .

VIII. Procuri spesso di affezionare la Gente alla divozione di Maria SS. insinuando quanto sia grande la Potenza , e la Misericordia di questa Divina Madre in aiutare i suoi Divoti . Perciò insinui a dire il Rosario in comune ogni giorno colla Famiglia , a fare il digiuno nel Sabato , e le Novene nella Festività della Madonna , ch' egli avviserà al Popolo dall' Altare , ogni volta che verranno le suddette Novene . Ben sarebbe ancora ch' nel Sabato egli facesse un Sermoncino , con raccontare qualche esempio della Beatissima Vergine , ed una volta l' anno facesse una Novena solenne della Madonna , col Sermone , ed esposizione del Venerabile ; e perciò potrebbe avvalersi tra gli altri del Libro che ho stampato ,

intitolato *Glorie di Maria*, dove troverà raccolta la materia, e gli esempi. Beato quel Parroco che tiene infervorate le sue pecorelle nella divozione di Maria, poichè quelle coll' ajuto di Maria viveranno bene, ed egli avrà una grande Avvocata in punto di morte. Si osservi poi ciò che si è detto *Tom. I. Capo VII. num. 37.* dove si è parlato delle cose più importanti, che il Parroco predicando dee più tosto insinuare al suo Popolo.

Sopra tutto dev' egli insinuare l' uso di raccomandarsi spesso a Dio, con domandargli la santa Perseveranza per amore di Gesù, e di Maria: dichiarando spesso che le Divine Grazie, e specialmente il dono della Perseveranza, non si ottengono se non si cercano. *Petite, & accipietis.* E pubblici spesso quella gran promessa di Gesù Cristo, che quanto domanderemo al Padre in nome di Lui, tutto il Padre ci donerà: *Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.* *Jon. 16. 23.* Insinui anche molto l' uso dell' Orazione Mentale, e procuri di farla in Chiesa col popolo ogni giorno, o almeno in tutte le Feste, insegnando anche il modo di farla in casa; e perciò quì si soggiunge la seguente Istruzione, dove prima si parlerà della Necessità, e poi del Modo pratico di fare l' Orazione Mentale.

§. III.

Breve Pratica dell' Orazione Mentale.

Prima di parlar della Pratica, e del Modo, è bene far intendere la necessità dell' Orazione Mentale. Due sono i fondamenti di questa necessità. Il primo si è quello che accenna S. Agostino, cioè che a chi tiene gli occhi chiusi è impossibile il vedere la via, ed i mezzi della salute. Le Verità eterne son cose tutte spirituali, che non si vedono cogli occhi del corpo, ma cogli occhi della mente, cioè col pensiero, e colla considerazione. Ora chi non fa Orazione Mentale, non considera, e in conseguenza non vede l' importanza della salute eterna, nè vede la via che dee tenere per conseguirla. Questo appunto fu che scrisse S. Bernardo ad Eugenio Papa: *Timeo tibi, Eugeni, ne multitudo negotiorum, intermissa oratione, & consideratione, te ad cor durum perducas, quod se- ipsum*

ipsum non exhorret, quia non sentis. Lib. 1. de *Confid. ad Eug. Pont.* Per salvarsi bisogna avere un cuore tenero, cioè docile e pronto a ricevere le impressioni delle Divine Ispirazioni, ed a porle in esecuzione. Questo cercava a Dio Salomone: *Dabis ergo servo tuo cor docile.* 3. Reg. 3. 9. Dice S. Giovanni, che l' Anime che son di Dio, son quelle che attendono ad ascoltare, ed eseguire le Divine Voci: *Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, & didicit veniat ad me.* Joan. 6, 45. Il nostro cuore in se è duro, perchè tutto inclinato a' piaceri della carne, e ripugnante alle leggi dello spirito. Egli si rende poi tenero cogli' influssi della Grazia, che gli si comunica per mezzo dell' Orazione: ivi l' Anima al considerare la Divina Bontà, e il grande Amore che gli si comunica per mezzo dell' Orazione: ivi l' Anima al considerare la Divina Bontà, e il grande Amore che Dio le porta, e gl' immensi beneficj che le ha fatti, ella s' infiamma, s' intenerisce, e rendesi ubbidiente alle Divine chiamate, come provava Davide, che diceva: *In meditatione mea exardescet ignis.* Altrimenti il cuore resta duro, restio, disubbidiente, e si perderà: *Cor durum habebit male in novissimo; & qui amat periculum, in illo peribit.* Eccl. 3. 27. E restando duro, avrà la disgrazia di non conoscere neppure d' esser tale; poichè il cuore che non medita, dice S. Bernardo, che *seipsum non exhorret, quia non sentis.* Perchè non vede i suoi difetti, e gl' impedimenti che mette alla sua salute, perciò non li toglie, ma più presto gli ama, e così si perde. E si avverta che S. Bernardo scriveva ad un Papa, il quale non già lasciava l' Orazione, (se forse talvolta l' interrompea) per affari mondani, ma per negozj che tutti riguardavano gl' interessi della Chiesa, e della Gloria di Dio. Bisogna che lo notino specialmente i Sacerdoti, i quali, avendo maggiori obblighi, hanno maggiore indigenza delle Divine grazie, e in conseguenza dell' Orazione, per conseguire la forza di adempirli; e non solo coloro che lasciano l' Orazione per impiegarli in affari del secolo, ma anche quelli che la trascurano per attendere ad opere spirituali in bene del Prossimo, come in confessare, predicare, o scrivere.

A ciò fa ancora quel che scrisse S. Teresa (nella *Lettera 8.*) al Vescovo di Osma, il quale attendea per altro con gran zelo alla salute delle sue Pecorelle ; ma poco attendea all' Orazione , mentre di quando in quando la trascurava . Onde la Santa avendo avuto lume particolare nell' Orazione , e facilmente anche rivelazione di tal mancamento di questo Prelato , con tuttochè fosse suo Confessore , per vederlo emendato , non ebbe ripugnanza di avvertirnelo , e gli scrisse così ; *Rappresentando io a Nostro Signore le grazie fatte a V. S. in averle data umiltà , carità , e zelo , gli domandai accrescimento di tutte le virtù ; mi si mostrò , che mancava da V. S. quel ch' è principalmente necessario (e mancando il fondamento , si disbrugge l' opera , e non è ferma) ; mancate dunque l' Orazione , e la perseveranza nell' Orazione con fermezza , rompendo il mantenimento dell' unione , ch' è l' unzione dello Spirito Santo ; dal cui mancamento nasce tutta la secchezza , e disunione che un' anima patisce . E poi soggiunse : Sebbene ci pare che non si trovino in noi imperfezioni , quando apre Iddio gli occhi dell' Anima , come suol farlo nell' Orazione , ben compariscono queste imperfezioni . E questo in somma è quel che dichiarò lo Spirito Santo , cioè che per la mancanza della Meditazione il Mondo è pieno di peccatori , e l' Inferno è pieno d' Anime . *Desolatione desolata est omnis terra , quia nullus est qui recogitet corde . Jerem. 12. 11.**

L' altro fondamento principale , e di maggior peso della necessità dell' Orazione Mentale , è che l' anime le quali non meditano , non pregano , e così si perdono . Le virtù in una Persona che non fa Orazione , sebbene vi sieno , nulladimeno non han fermezza e perseveranza , perchè la perseveranza solamente colle preghiere , e preghiere perseveranti si ottiene ; ond' è che chi non prega perseverantemente , non persevera . Perciò esortava S. Paolo i suoi Discepoli a pregar sempre senza intermissione : *Sine intermissione orate . 1. Tess. 5.* E lo stesso nostro Salvatore diceva esser necessario il non lasciar mai di pregare : *Oportet semper orare , & non deficere . Luc. 18. 1.* E da ciò nasce che l' Orazione Mentale si rende moralmente necessaria all' Ani-

me, per conservarsi nella Divina Grazia. Dico moralmente necessaria, perchè quantunque per se parlando possa l' Anima senza meditare mantenersi in Grazia, nondimeno quando non medita, è moralmente impossibile, cioè difficilissimo, che non incorra in colpe gravi; e la ragione è quella che poc' anzi si è accennata, perchè la Persona che lascia l' Orazione, distraendosi in altri affari, poco conoscerà i suoi bisogni, poco i suoi pericoli, poco i mezzi che dee prendere, e profeguire per evitarli, e poco ancora conoscerà la stessa necessità che ha di pregare; e così lascerà di pregare, e non pregando, certamente si perderà. Il gran Vescovo Mons. Palafox nelle Annotazioni alla suddetta lettera di S. Teresa, ch' egli chiama una delle più spirituali della Santa (al num. 10.), così scrive: *Di qui dobbiamo imparare noi Prelati, che non basta il zelo, nè la carità senza l' Orazione, perchè le virtù non assistite dall' Orazione mancano, e noi ci perderemo. La ragione è chiara: come può durar la carità, se Dio non ci dà la perseveranza? come ci dà la perseveranza il Signore, se non glie la chiediamo? come glie la chiedremo senza l' Orazione? come può farsi questa miracolo (cioè di ottener la perseveranza senza Orazione), sotto il canale delle influenze Divine all' Anima, che è l' Orazione? Senza l' Orazione non v' è comunicazione con Dio per conservar le virtù; nè vi è altro mezzo, nè altro rimedio per aver bene da Dio.*

All' incontro ci avvisa il Signore, che chi pensa alle Verità Eterne, cioè alla Morte, al Giudizio, ed alle due Eternità felice o infelice che ci aspettano, si conserverà libero da' peccati: *Memorare novissima tua, & in aeternum non peccabis. Eccl. 7. 40.* Dicea Davide, che la considerazione dell' Eternità lo moveva ad esercitarsi nelle virtù, ed a purgarsi nello spirito da' difetti: *Cogitavi dies antiquos, & annos aeternos in mente habui, & exercitabar, & scopebam spiritum meum. Psalm. 76. 5.* E dice un Autore, che se si dimandasse a' Dannati: Voi perchè vi ritrovate all' Inferno? Risponderebbero la maggior parte di loro: Noi ci troviamo all' Inferno, perchè non abbiamo pensato all' Inferno. Chi sente ricordarsi negli Esercizj Spirituali l' Eter-

ne Verità , è impossibile che non si converta a Dio , se l' ascolta con attenzione , e le crede . Dicea S. Vincenzo di Paola , che se un Peccatore sentisse la Missione , o gli Esercizj Spirituali , e non si convertisse , farebbe un miracolo , e pure chi predica e parla negli Esercizj , non è altri che un Uomo ; ma nell' Orazione Mentale è Dio stesso che parla all' Anima : *Ducam eam in solitudinem , & loquar ad cor ejus . Osee 2. 14.* Dio certamente parla meglio d' ogni Predicatore . Tutti i Santi si son fatti santi coll' Orazione Mentale . E si vede coll' esperienza , che quelli che fan l' Orazione , difficilmente cadono in peccato mortale ; e se mai per disgrazia vi cadono qualche volta , seguitando l' Orazione , subito si ravvedono , e tornano a Dio . Non possono stare insieme Orazione Mentale , e peccato . Diceva un Servo di Dio , che molti dicono il Rosario , l' officio della Madonna , fanno digiuni , e seguitano a stare in peccato : ma chi seguita l' Orazione , è impossibile che seguiti a stare in disgrazia di Dio ; o lascierà l' Orazione , o lascerà il peccato . Ma se non lascerà l' Orazione , non solamente lascerà il peccato , ma toglierà anche l' amore alle creature , e lo darà a Dio . *In meditatione mea exardescet ignis . Psalm. 38. 4.* L' Orazione è la fornace , dove l' Anime si accendono nel Divino Amore . Non è possibile considerare attentamente la Divina Bontà , il merito ch' ha Dio d' esser amato , e l' Amore che ci ha portato e ci porta e non infiammarfi l' Anima d' amore verso Dio . Dicea lo stesso Real Profeta , che pensando a Dio , e meditando le grandi opere della sua Carità verso degli Uomini si sentiva tutto acceso a compiacerlo , ed il suo spirito veniva meno , per non trovarsi capace di ricevere le sovrabbondanti consolazioni , colle quali allora il Signore se gli comunicava : *Memor fui Dei , & delectatus sum , & exercitatus sum , & defecit spiritus meus Ps. 76. 3.* Ma veniamo ora alla Pratica .

Parlando del luogo per far l' Orazione , il più proprio è la Chiesa ; ma coloro che non vi possono venire , o trattennervisi , la possono fare in ogni luogo , nelle case , nelle campagne : anche camminando , e faticando si può far l' Orazione , con tener la mente a Dio . Quante povere Villanel-

lanelle, non potendo altrimenti, ben si fanno l' Orazione faticando, e viaggiando! Chi cerca Dio lo trova in ogni luogo, ed in ogni tempo.

In quanto al tempo, il tempo della mattina è il migliore. Poco anderanno bene l' azioni della giornata, quando la persona nella mattina non s' avrà fatta la sua Orazione. L' Orazione propriamente dovrebbe farsi due volte il giorno, la mattina, e la sera; ma quando non può farsi la sera, si faccia almeno la mattina. Diceva il V. P. D. Carlo Caraffa Fondatore de' Pii Operarij, che un atto fervoroso d' amore fatto nell' Orazione della mattina, basta a mantenere l' Anima in fervore tutta la giornata. In quanto poi al tempo che dee durare l' Orazione, il Parroco, o Confessore si regoli colla sua prudenza. E' certo che per giungere ad un grado sublime di perfezione, non basta lo spazio di mezz' ora. Del resto basterà questo tempo per quelle Anime che cominciano; ma soprattutto s' inculchilo, che non lascino l' Orazione, quando viene l' aridità: si veda ciò che s' è detto all' *Append. III. num. 5.*

Veniamo per ultimo al modo d' insegnare l' Orazione. Ella contiene tre parti. Preparazione, Meditazione, e Conclusione. Nella Preparazione tre sono gli atti che vi si han da fare, di Fede della presenza di Dio, di Umiltà, e di Domanda di luce. Dicendo così: per 1. Dio mio, vi credo a me presente, e vi adoro dall' abisso del mio niente. Per 2. Signore, per i peccati miei ora dovrei stare all' Inferno; mi pento d' avervi offeso, perdonatemi per pietà. Per 3. Eterno Padre, per amore di Gesù, e di Maria datemi lume in questa Orazione, acciocchè io ne cavi profitto. Indi dicasi un *Ave* a Maria SS. affinchè n' ottenga questa luce, ed un *Gloria Patri* a San Giuseppe, all' Angelo Custode, ed al Santo Avvocato. Questi atti si facciano con attenzione, ma brevemente, e subito si passi alla Meditazione.

Per la Meditazione poi giova a chi fa leggere il servirsi di qualche libro, con fermarsi dove trova più sentimento. Dice S. Francesco di Sales, che in ciò deesi fare, come fanno le api, che

che si fermano su d' un fiore, fino a tanto che vi trovano mele, ed indi passano all' altro. Chi poi non sa leggere, mediti i Novissimi, i Beneficj di Dio, e soprattutto la Vita, e Passione di Gesu-Cristo: questa della Passione (dice San Francesco di Sales) dev' esser la nostra Meditazione ordinaria. Oh che bel libro è la passione di Gesù per l' Anime devote! Ivi meglio che in ogni altro s' intende la malizia del peccato, e l' Amore d' un Dio verso dell' Uomo. Parlò una volta da un' immagine il Redentore al V. Fra Bernardo da Corlione. Il quale gli dimandò, se voleva che s' imparasse di leggere? e 'l Crocifisso rispose: Che leggere? Che libri? Io sono il Libro tuo: questo ti basta.

Bisogna poi avvertire che l' profitto dell' Orazione Mentale, non solo, nè tanto consiste nel meditare, quanto in fare affetti, pregare, e risolvere: questi sono i tre frutti della Meditazione, come s' è accennato nell' *Appendice I.* al n. 3. Dopo dunque che la persona ha meditata qualche Massima eterna, e dopo che Dio le ha parlato al cuore, bisogna ch' ella col suo cuore parli a Dio, con fargli affetti, o sieno, atti di fede, di ringraziamento, di adorazione, di umiltà, e soprattutto d' amore, e di contrizione, che anche è atto d' amore. L' Amore è quella catena d' oro, che stringe l' Anima con Dio. *Caritas est vinculum perfectionis.* Ogni atto d' amore è un tesoro, che ci assicura della Divina Amicizia: *Infinisus est thesaurus, quo qui usi sunt participes facti sunt amicitia Dei.* Sap. 7. 14. *Ego diligentes me diligo.* Pro. 8. 17. *Qui diligit me, diligitur a Patre meo.* Joan. 14. 21. *Charitas operit multitudinem peccatorum.* 1. Petr. 4. 8. Vedasi ciò che si è detto nella morale in conferma di questo punto al *lib. 6. num. 442.* La Ven. Suor Maria Crocifissa vide una volta una gran fiamma, dove gittate alcune paglie, le vide subito consumarsi, con ciò le fu dato ad intendere, che con un atto d' amore vengon tolte, e distrutte nell' Anima tutte le colpe commesse. Di più, insegna S. Tommaso, che ogni atto d' amore ci fa acquistare un grado di Gloria eterna: *Quilibet actus charitatis meretur vitam eternam.* Atti d' Amore poi sono il dire: *Dio mio, vi stimo sopra ogni cosa. V' amo con tutto il mio cuore. Desidero*

vedervi amato da tutti. O pure il rassegnarsi in tutto alla Divina Volontà, con dire: *Signore fatemi conoscere quel che vi piace, ed' io son pronto a farlo*. O pure l' offerirsi a Dio senza riserba, con dire, *Eccomi, fatene di me, e delle cose mie quel che vi piace*. E specialmente queste offerte sono atti d'amore molto cari a Dio; che perciò S. Teresa cinquanta volte il giorno si offeriva al Signore. Atto perfettissimo d'amore è ancora il compiacersi dell' infinita Felicità di Dio. Quando poi l' Anima si sentisse unita a Dio con Raccoglimento Soprannaturale, o sia Infuso (come s' è spiegato all' *Append. I. n. 13.*), non dev' ella affaticarsi a fare altri, se non quelli a cui dolcemente si sente da Dio tirata: dovendo ella solamente attendere allora con un' attenzione amorosa a ciò che 'l Signore opera in lei; poich' altrimenti potrebbe mettere impedimento alla Divina operazione. Si noti di più, come avverte S. Francesco di Sales, che se mai dallo Spirito Santo si viene ispirato alcun buon affetto prima della considerazione, allora dobbiamo lasciar la considerazione, e dar luogo agli affetti; mentre la considerazione non si fa che per muovere gli affetti, onde, ottenuto il fine, dee tralasciarsi il mezzo.

Per 2. giova sommamente nell' Orazione il replicar le preghiere, domandando con umiltà, e confidenza a Dio la sua luce, il perdono, la perseveranza, la buona morte, il Paradiso, e soprattutto il dono del suo santo Amore. Esortava S. Francesco di Sales fra tutte le grazie a cercare con maggior fervore la grazia del Divino Amore, perchè (dicea) con ottener l' Amore, si ottengono tutte le altre grazie. Basterà in somma all' Anima, s' altro non potesse per la desolazione di spirito, in cui si trovasse, basterà (dice) che replichi la preghiera di Davide; *Deus, in adiutorium meum intende. Signore, ajutatemi, ajutatemi presto*. Diceva il Ven. P. Paolo Segneri di aver conosciuto coll' esperienza non esservi esercizio più utile per l' Anime nella Meditazione, che il pregare, e tornare a pregare. E bisogna pregare in nome, o sia per i meriti di Gesù-Cristo, il quale ci ha fatta quella bella promessa, come di sopra s' è detto: *Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*

Per

Per 3. Bisogna nell' Orazione (almeno sul fine di essa) fare qualche risoluzione non solo generale, come di evitare ogui colpa deliberata, anche leggiera, e di darsi tutto a Dio; ma anche particolare, come di fuggire con più attenzione qualche difetto, in cui più s'è inciampato; o di praticare meglio qualche virtù, in cui vi sarà allora l'occasione di più spesso esercitarsi, come di soffrire la molestia di tal persona, d'ubbidire più esattamente a tal Superiore, o alla tal Regola, di mortificarsi con più attenzione nella tal cosa, e simili. E non ci alziamo dall'Orazione, senza far la risoluzione particolare.

Finalmente la conclusione dell'Orazione si fa con tre atti. Per 1. si ringrazia Dio de' lumi ricevuti in quella Meditazione. Per 2. si fa il proposito di osservare fedelmente le risoluzioni fatte. Per 3. si domanda all'Eterno Padre per amore di Gesù, e di Maria l'ajuto per essergli fedele. E si termina con raccomandargli l'Anime del Purgatorio, i Prelati della Chiesa, i peccatori, e tutti i nostri Parenti, Amici, e Benefattori con un *Pater*, ed *Ave*, che sono le più utili preghiere insegnateci da Gesù-Cristo; e dalla Santa Chiesa.

Bisogna poi in uscir dall'Orazione per 1. come dice S. Francesco di Sales, raccoglierne il Mazolino di fiori, per odorarli in tutto quel giorno, cioè una o due cose, dove l'Anima ha ritrovato maggior sentimento, affin di ricordarsene, e rinvigorirsi nel resto della giornata. Per 2. bisogna procurare di metter subito in pratica le risoluzioni fatte nelle occasioni, così picciole, come grandi che si presenteranno; per esempio di vincer colla dolcezza qualche persona che sta verso di noi adirata; o pure di mortificarsi nel vedere, nel sentire, nel parlare. E specialmente bisogna col silenzio, quanto è possibile, conservare il sentimento degli affetti avuti; altrimenti col subito distrarsi in azioni, o discorsi inutili, subito svanirà quel calore di divozione che nell'Orazione s'è concepita.

Soprattutto finalmente il Direttore esorti con premura i suoi Penitenti a non lasciar l'Orazione, nè diminuirla in tempo d'aridità, ed a non turbarsi mai, benchè si vedessero molto, e per lungo tempo desolati. Quanti Cortigiani, dice San Fran-

Francesco di Sales, vanno a riverire il lor Principe, e si contentano d'essere semplicemente da lui veduti! Andiamo noi all' Orazione per offrire, e compiacere il nostro Dio; s' Egli vuol parlarci, e favorirci colle sue consolazioni, ringraziamolo di tanta grazia; se no, contentiamoci di starcene alla sua Divina presenza con pace, adorando, ed esponendogli i nostri bisogni; e se 'l Signore allora non ci parlerà, certamente gradirà la nostra attenzione, e la nostra fedeltà, e secondo la nostra confidenza ben esaudirà le nostre suppliche.



PROPOSITIONES DAMNATÆ
AB ALEXANDRO PAPA VII.

Feria 4. die 24. Septembris 1665.

IN Congregatione Generali Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis, coram SS. D. N. Alexandro Papa VII. mature discussis infrascriptis propositionibus.

1. Homo nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, & Caritatis ex vi præceptorum Divinorum ad eas virtutes pertinentium.

2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

3. Sententia asserens, Bullam Coenæ solum prohibere absolutionem hæresis, & aliorum criminum, quando publicæ sunt, & id non derogare facultati Tridentinæ, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. 18. Julii in Consistorio Sacræ Congreg. Eminentiss. Card. visa, & tolerata est.

4. Prælati Regulares possunt in foro conscientie absolvere quoscunque sæculares ab hæresi occulta, & ab excommunicatione propter eam incurta.

5. Quamvis evidenter tibi constet, Petrum esse hæreticum, non teneris denunciare, si probare non possis.

6. Confessorius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Pœnitenti chartam postea legendam, in qua ad Venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione; ac proinde non est denunciandus.

7. Modus evitandi obligationem denunciandæ sollicitationis est, si sollicitatus consteatur cum sollicitante, hic potest ipsam absolvere absque onere denunciandi.

8. Duplicatum stipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet Celebrantis correspondentem, idque post Decretum Urbani Octavi.

9. Post Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.

10. Non est contra iustitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, & sacrificium unum offerre:

ve: Neque enim est contra fidelitatem; etiamsi promittam promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.

11. Peccata in Confessione omissa, seu oblita, ob instans periculum vite, aut ob aliam causam, non tenentur in sequenti Confessione exprimere.

12. Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate.

13. Satisfacit præcepto annuo Confessionis, qui confitetur Regulari, Episcopo præsentato, sed ab eo injusto reprobato.

14. Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.

15. Pœnitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius pœnitentiam adimpleat.

16. Qui Beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

17. Est licitum Religioso, vel Clerico calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere, minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, uti suppetere videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice, & coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur.

18. Licet interficere falsum Accusatorem, falsos Testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.

19. Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.

20. Restitutio a Pio V. imposta Beneficiatis non recitantis, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo quod sit pœna.

21. Habens Capellaniam collativam, aut quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si Officium per alium recitet.

22. Non est contra justitiam Beneficia Ecclesiastica non conferre gratis, quia collator conferens illa Beneficia Ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione Beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.

23. Frangens jejunium Ecclesiæ ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel

inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subicere præcepto.

24. Mollities, sodomia, & bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimæ, ideoque sufficit dicere in Confessione se procurasse pollutionem.

25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit Confessionis præcepto, dicens, commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.

26. Quando litigantes habent pro se opiniones æque probabiles, potest Judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius præ alio.

27. Si liber sit alicujus junioris, & moderni debet opinio ceteri probabilis, dum non confes, reiectam esse a Sede Apostolica tanquam improbabilem.

28. Populus non peccat, etsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam.

Quibus peractis, dum similitum Propositionum examini cura, & studium impenderetur, interea idem Sanctissimus, se mature considerata, statuit, & decrevit, prædictas Propositiones, & unamquamque ipsarum, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas, & prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice absolvi.

Insuper distr. de in virtute sanctæ Obedientie, & sub interminatione Divini Judicii prohibet omnibus Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam speciali, & specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Feria 5. die 18. Martii 1665.

Prop. 29. In die jejunii, qui sæpius modicum quid comedit, non frangit jejunium.

30. Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.

31. Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi,

illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant; etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.

32. Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, & lacticia in Quadragesima obliget.

33. Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascunque elemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui Beneficii fecerit.

34. In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacit precepto.

35. Unico Officio potest quis satisfacere duplici precepto pro die presenti, & crastino.

36. Regulares possunt in foro conscientie uti privilegiis suis, que sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.

37. Indulgentie concessae Regularibus, & revocate a Paulo Quinto, hodie sunt revalidate.

38. Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non preceptum.

39. illa particula, quamprimum, intelligitur, cum Sacerdos suo tempore confitebitur.

40. Est probabilis opinio, que dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, que ex osculo oritur, sectato periculo consensus interioris, & pollutionis.

41. Non est obligandus concubinarium ad ejiciendam concubinam, si hac nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarium, vulgo regalo dum, deficiente illa, nimis egre ageat vitam, & alia epule radio magno concubinarium afficerent; & alia famula nimis difficile invenitur.

42. Licetum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.

43. Annuum legatum pro Anima relictum non durat plus quam per decem annos.

44. Quoad firmam conscientie, Reo correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censurae.

45. Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, usquedum adhibita diligentia corrigantur.

PROPOSITIONES DAMNATÆ
A SS. INNOCENTIO PAPA XI.

Feria 3. die 2. Martii 1679.

1. **N**ON est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabilis tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.
2. Probabiliter existimo, Judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.
3. Generatim, dum probabilitate siue intrinseca, siue extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeat, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.
4. Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili.
5. An peccat mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.
6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquennis per se obligare præceptum Caritatis erga Deum.
7. Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, & non habemus aliam viam, qua justificari possumus.
8. Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obfit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.
9. Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum, omni penitus caret culpa, ac defectu veniali.
10. Non tenemur proximum diligere actu interno, & formali.
11. Præcepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.
12. Vix in secularibus invenies, etiam in Regibus, superfluum statui. Et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui.
13. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus xristi, & de

de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, & desiderare, non quidem ex displicentia personæ, sed ob aliquod temporale emolumentum.

14. Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hereditas.

15. Licitum est filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hereditate consecutas.

16. Fides non censetur cadere sub præceptum speciale, & secundum se.

17. Satis est actum Fidei semel in vita elicere.

18. Si a potestate publica quis interrogetur, Fidem ingenue confiteri, ut Deo, & Fidei gloriosum consulo; tacere, ut peccaminosum per se non damno.

19. Voluntas non potest efficere, ut assensus Fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.

20. Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem.

21. Assensus Fidei supernaturalis, & utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis: imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.

22. Non nisi Fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris.

23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo ad justificationem sufficit.

24. Vocare Deum in testem mendacii levis, non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possit damnare hominem.

25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, siue res sit levis, siue gravis.

26. Si quis vel solus, vel coram aliis, siue interrogatus, siue propria sponte, siue recreationis causa, siue quocunque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.

27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad

quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc ex edens, & studiosa.

28. Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali prestare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

29. Urgens metus gravis est causa iusta Sacramentorum administrationem simulandi.

30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui mittitur calumniam inferre, si aliter hac ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impatam alapam vel ietum fustis fugiat.

31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuros speramus.

33. Licitum est tam heredi, quam legatario contra injuste impediens, ne vel hereditas adeatur, vel legata solvantur, se saliter defendere; sicut & jus habenti in Cathedrali, vel Præbendam contra earum possessionem injuste impediens.

34. Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur.

35. Videtur probabile, omnem fœtum, quandis in utero est, carere anima rationali, & tunc primum incipere eandem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi.

36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.

37. Famuli, & Famula domestica possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.

38. Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere quod ablatum est per pauca furtiva, quantumcumque sit magna summa totalis.

39. Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.

40. Contractus Mobilia lisisus est, etiam respectu ejusdem Personæ, & cum contractu retrovenditionis præter inito cum intentione lucri.

41. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, & nullus sit qui non majoris faciat pecuniam presentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuario exigere, & eo titulo ab usura excusari.

42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia, & gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex iustitia debitum.

43. Quidni non nisi veniale sit, detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere.

44. Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam iustitiam, & honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia.

45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, sed dumtaxat tanquam motuum conferendi, vel efficiendi spirituale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra.

46. Et id quoque locum habet, etiam si temporale sit principale motuum dandi spirituale, imo etiam si sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.

47. Cum dixit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores, & Ecclesie magis utiles ipsi iudicaverint, ad Ecclesias promovent, Concilium vel primo videtur per hoc digniores non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum, sumto comparatio pro positivo; vel secundo locutione minus propria penit digniores, ut excludat indignos, non vero dignos, vel tandem loquitur tertio, quando fit concursus.

48. Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, & solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.

49. Mollities iure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, sepe esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.

50. Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium, adeoque sufficit in Confessione dicere, se esse fornicatum.

51. Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat Heram suam ascendere per fenestras ad stuprandam virginem, & multoties eidem subservit, deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid

simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.

52. Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.

53. Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo Sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus audit.

54. Qui non potest recitare Matutinum, & Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil teneri, quia major pars trahit ad se minorem.

55. Præcepto Communionis annuæ satisficit per sacrilegam Domini manducationem.

56. Frequens Confessio, & Communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis.

57. Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modo honestam.

58. Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.

59. Licet Sacramentaliter absolvere dimidiatè tantum confessos, ratione magni concursus Pœnitentium, qualis v. gr. potest contingere in die magnæ alicujus Festivitatis, aut Indulgentiæ.

60. Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda Absolutio, dummodo ore proferat, se dolere, & proponere emendationem.

61. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult omittere, quin imo directe, & ex proposito querit, aut ei se ingerit.

62. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa utilis, aut honesta non fugiendi occurrat.

63. Licitum est querere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi.

64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, & etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysteriorum Sanctissimæ Trinitatis, & Incarnationis Domini nostri JESU-CHRISTI.

65. Sufficit illa Mysteria semel credidisse.

I N D I C E

DELLE COSE NOTABILI,

Che si contengono in questo Terzo Tomo.

Il primo numero grande dinota il *Capo*, o l'*Appendice*; il secondo picciolo significa il *Numero marginale* del medesimo *Capo*, o *Appendice*.

A

- A** *Basi* se abbiano la facoltà del *Cap. Licet. XX. 31.*
 A chi possano conferire gli Ordini. 117 a 120.
Abito clericale per godere i Privilegj. XX. 23 e 24 De' Chierici Conjugati. 21 Vedi ancora *Append. III n. 49 ad 57.*
Abituati se possono assolverli. C. Ult. 8. e se può differirli l' Assoluzione anche a' Disposti. 14.
Aborto. I Vescovi, e i Regolari ben possono assolvere i Secolari dalla censura per l' aborto. XX. 100.
Absolutio. Si Confessarij absolvat in mortali. *App. III. 13.* *Absolutio censurarum. 77.* (e vedi cioèchè si è detto al *To. II. Cap. IX. Pun. I. §. II.*) *Sacerdos simplex* quando potest absolvere. *App. III. 130.* Vedi *Assoluzione.*
Acolythus quid? *Potestas, & Officium. Append. III. 56.*
Administratio Sacramenti simulata. *App. III. 16.*
Ætas requisita ad Ordines. *App. III. 43. e 44.*
Affetti da suggerirsi a' Moribondi. *App. IV. §. III. Affetti in tempo dell' agonia. §. VI.*
Agonia. Avvisi per l' Agonia: *App. IV. §. v. Affetti per l' Agonia §. VI.*
Altare portatile circa i Regolari. xx. 122 *Altare requisitum ad celebrandum. App. III. 117.*
Amore. Se quelli che fanno all' amore possono esser assolti. C. Ult. 3.
Animus clericandi requisitus &c. *App. III. 33. ad 111.*
 Applicatio Missæ quoad Parochum. *App. III. 110.*
 Applicatio habitualis. *App. III. 111.*
 Approvazione del Confessore delle Monache. XX. 67.
 Aridità Sensibile. *App. I. 8* *Aridità* Sostanziale, o sia dello Spirito. IX.
 Assistenza a' Moribondi. *App. II.* Avvisi al Sacerdote §. I. Rimedj contro le tentazioni. §. II. Motivi ed affetti §. III. Ultimi Sacramenti. §. IV. Avvisi per l' Agonia e morte. §. V. Affetti per l' agonia, e spirazione. §. VI. Segni della morte. §. VII. Preci, atti Cristiani, e Benedizione. §. ult.
 Assoluzione da' casi Papali per lo *Capit. Licet. XX. 29* e seguenti.

gu. Sefuor di Confess. 32. Se può delazarfi. 34. Erefia. 39 Impediti. 40 a 45 vedi *Vescovo*. Assoluzione per la percuffione del Chierico. XX. 46. e 48. Assoluzione se v'è l'occasione prossima volontaria ec. C. Ult. 4 e 5 Se l'occasione è necessaria. 6 e 7 Circa agli Abituati. 8 Circa i Recidivi. 9 e seg. De' segni straordinarij. 11. Quali fieno questi segni, 12 e 13 Se può differirli l'Assoluzione al Disposto 14 Se per fragilità intrinseca ec. 15. Circa gli Ordinandi abituati ec. 16 e 17 Assoluz. a' Fanciulli C. Ult. 36 alle Persone devote. 40 Vedi *Absolutio*.
Attentio interna ad Horas &c. *App.* III. 75. Beneficiatus recitans sine attentione an teneatur ad restitut. 64.
Atti Cristiani per i Moribondi. *App.* IV. §. ult.
Avvertimenti per la Perfezione. *App.* I. 38 Avvertimenti notabili a' Confessori. *App.* IV. §. I. a' Parrochi. §. II.
Avvisi agli assistenti a' Moribondi. *App.* IV. §. I. Avvisi per l'agonia, e morte. §. V. Segni per la morte. §. VII.

B

B *Arbieri*. Domande da farsi loro. C. Ult. 34 Vedi *Parucchiari*.
Benedizione in Articolo mortis. *App.* II. pag. 83 Dello Scapulare di S. Maria del Carmine. pag. 84 Scapulare di Maria Addolorata pag. ivi Scapulare di Maria Immacolata. 85.
Beneficia, e Beneficiati. Circa il Canone e Foro. XX. 22 Il Vescovo può unire i Beneficij. 71 Restitutio fructuum, si non recitant &c. *App.* III. 61 Quibus facienda. 62 Quid si alia habent onera. 63 An Excommunicati &c. Et qui sine attentione interna. 64 Intra primos sex menses ec. Et qui sine culpa ec. 65 Qui non percipit fructus ec. 66. Si Beneficium sit tenue. 67 Male expendens ec. 68 Canonicus non canens, ibid.
Beni esenti degli Ecclesiastici. XX. 20 Chi goda tal privilegio. 21 a 24
Bigami circa la dispensa del Vescovo. XX. 50. Circa ia dispensa de' Regolari. 106 e 107
Bolla, Se 'l Vescovo può assolvere da' casi della Bolla Coenae. XX. 38 Bolla *Inscrutabilis* di Greg. XV. circa le Monache. 80 Bolla *Apostolici Ministerii* di Bened. XIII. ivi.
Breviarium projiciens quot peccata committit. *App.* III. 69.

C

C *Caligine* sagra nella Contemplazione. *App.* I. 15.
Calix, & Patena ad celebrandum. *App.* III. 118.
Canone Priv. del Canone chi lo gode. XX. 19 a 24.
Canonica porzione. XX. 93.
Canonicus non canens. *App.* III. 68.
Cappellano s'è dispensato a celebr. in altra Chiesa. XX. 60.
Carità del Confessore nell'accogliere il Penit. XXI. 1. nel sentirlo. 2 nell'avvertirlo. 3 in interrogarlo ammonirlo, e disporlo. 4.
Casi riservati Se 'l Vescovo può assolvere da' Papali sutor di Conf. XX. 32. da' casi riservati dagli altri Vescovi. 33 Se da' casi dopo il Concilio ec. Del Complice nel

- peccato turpe. 37. De' casi della Bolla Cœnzæ. 38. Se
 i Morib. in presenza del Vescovo ec. 45. De' sei casi
 Vescovili, e specialmente della percuss. del Chierico .
 46. a 48. Da quali casi possono i Regolari assolvere i
 Sudditi. XX. 95. a 97. quali casi riservare. 98. Da quali
 casi assolv. i Secolari. 99. Se da' riservati a' Vescovi a
 Jure. 100. Se da' Papali. 101.
- Castigare**. Il Vescovo circa la Clausura ec. XX. 70. Casi
 in cui il Vescovo può castigare i Regolari. 82. e 83.
 Ne' Conventi dove non sono 12. Religiosi ec. 88.
- Casitas**. Subdiaconi an teneantur ad eam ex voto &c. *App.*
 III. 59 Si quis ignoret &c. Si ante pubertatem &c. Qui
 per metum &c. ibid. Causæ excusantes a recitatione Of-
 ficii. *App.* III. 76.
- Celebrare**. Cappellano dispensato in altra Chiesa &c. XX.
 60 Se dopo mezzo giorno ec. 61 Degli Oratorj. 62
 Dove il Vescovo ec. 63 Se può dispensare e celebrare in
 casa. 64 Circa il celebrar le Messe i Regolari son sog-
 getti a' Vescovi. 75 Non possono ammetter Forestieri
 77 Avanti la Messa Parrocchiale. 76. (*ma si vedano sus-
 cid i Decreti al To. II. Cap. XV. n. 88. a XXI.*) Qui
 celebrat in mortali quot peccata &c. *App.* III. 13 Ob-
 bligatio Sacerdotum celebrandi. 112 Quando liceat ce-
 lebrare. 114 Ubi liceat. 115 Si Ecclesia sit polluta. 116
 e 129 An in Ecclesia Regularium contra prohibitionem
 Episcopi &c. *App.* III. 77 Requisita ad celebrandum
 scil. Altare &c. 117 ad 123 Neo-Presbyteri &c. 124 Tres
 Missæ injunctæ. 125 Missa celebranda alte breviter &c. 126
 Missæ votivæ. 127 Quando pluries in die &c. 128. (*Di
 quei che celebrano in fretta, vedi To. II. Cap. XV.
 n. 84.*)
- Censura**. Se le censure fuor di Confess. ec. XX. Censura
 del Vescovo circa la Clausura. 80 Da quali censure
 possono i Regolari assolvere i Laici? E se da' Vescovi-
 li, e dalla percuss. del Chier. e se dall' aborto? 100
 De Censuris in genere. *App.* III. 77 ed 80 de excom-
 municatione. 81 a 83 De Suspensione &c. 84. De De-
 positione &c. 85 De Interdicto 85 (*ma di questa ve-
 di ciocchè si è detto più a lungo al To. II. Cap. XIX.*)
- Coruscanti**, domande da farsi loro. C. Ult. 32. ad VI.
- Cessare, & Cessatio**. In quanti modi cessa il Privilegio.
 XX. 14 Come per la rivocazione. XV. a 17 Cessatio
 a Divinis quid? *App.* III. n. 86. (*vedi anche C. XIX. n. 71.*)
- Character** in Sacramentis. *App.* III. 24.
- Chiesa**. Nelle Chiese de' Regolari non può celebrarsi con-
 tro la proibizione del Vescovo. XX. 75 Pollutio Eccle-
 siæ. *App.* III. 116 e 129.
- Chorus**. Canonicus non canens &c. *App.* III. 68 Pronun-
 tiatio in Choro &c. 73 Ordo Horarum in Choro. 74.
- Christus** quomodo sit præsens in Eucharistia. *App.* III. 102.
- Circumciso** an fuerit Sacramentum. *App.* III. 2.
- Clausule** apposte ne' Privilegi. XX. 5.
- Clausura**. Podestà del Vescovo circa la Clausura. XX. 67. e 80.

- Clerico*. Se i Chierici per legge Divina sono esenti ec. XX. 18 Per godere i Priv. del Canone e del Foro. 19 Circa i beni. 20 Beneficiati. 22 Tonfurati. 23. Chi lascia l' Abito. 24. Immunità de' luoghi pii. 25. a 28. Chierici Conjugati se godano i Priv. 21. Percussione del Chierico circa l' Assoluzione. 46 & 48. Chi dà il veleno ec. ivi. Vedi *Percussore*.
- Commutare*. Se 'l Vescovo possa comm. l'ultime volontà. XX. 68. Commutare Officium. Append. III. 71.
- Complice* nel peccato turpe se dal Vescovo ec. XX. 37.
- Composizione* delle restituzioni se dal Vescovo ec. XX. 89.
- Comunicazione* de' Priv. tra' Regolari. XX. 9. ad 11.
- Comunione* quando possa darfi da' Regolari. XX. 123. Frequenza della Comun. App. I. 29. Qui ministrat Commun. in mortali. App. III. 13.
- Condannati*, come con essi dee portarsi il Confessore; e se sono ostinati. C. Ult. 49. e 50.
- Conditio*. Sacramenta sub conditione ec. App. III. 8.
- Confessione*. Se 'l Vescovo fuor di Conf. per lo *Cap. Lē. cet &c.* XX. 32. A chi posson confessarsi i Regolari, Noyizj, e Servi. 110. A chi i Religiosi pellegrinanti. 111. Della Confessione che deve imporre il Medico. C. Ult. 34. ad V. Del mutar Confessore. 44. Confessione circa le Persone Spirituali. App. I. 28.
- Confessore*. Ogni Confessore può assolvere dall' Eresia l' Assoluto dal Vescovo nel Foro esterno. XX. 39. Facoltà de' Prelati d' eleggersi il Confessore. 65. Approvaz. del Conf. delle Monache. 67. Confess. straordinario a Monache ec. e rimover l' Ordinario. 80. Obbligo d' interrogare, e disponer il Penitente. XXI. 4. Rimedi generali, e particolari a' Pen. 5. e 6. Come cogli Occasionarj. C. Ult. 1. a 7. Cogli Abituati, e Recidivi. 8. a 17. Domande a' Rozzi. 18. a 31. Co' Giovani, che fan la testa alle Donne 37. Co' Fanciulli, e Zittelle. 38. a 42. Colle Persone Devote. 43. e 44. Co' Muti, e Sordi. 45. e 46. Co' Moribondi. 47. e 48. Co' Condannati. 49. e 50. Cogli Iustati da' Dem. 51. a 53. Colle Donne, 55. e 56. Circa le Grazie soprannaturali. Append. I. 23. e 24. Circa le Mortificazioni. 25. a 27. Circa la Frequenza della Conf. e Com. 28. a 36. Come dee guidare una Religiosa per la perfez. 37. e 38. Avvertimenti notabili a' Confessori. App. IV. 9. I. pag. 215.
- Confirmatio* ad suscipiendos Ordines ec. App. III. 33. ad 1.
- Conjugati*. Chierici conjugati se godano i Priv. XX. 21.
- Conservatore*. Giudice de' Regolari. XX. 90.
- Contemplazione*, e suoi gradi. App. I. 6. e segu. Contemplazione affirmativa, e negativa. 12.
- Contritio* An sufficiat Ministranti in mortali. App. III. 12.
- Conventi* dove non posson sostentarsi. 12. Religiosi. XX. 83. in fin. Del fondare, lasciare, o. trasferire i Conventi. 88. e 89.

Conviventi collegialmente se percuotono un Chierico ec. XX. 47.
Corporale ad celebrandum: App. III. 120.
Crux cum Crucifixo ad celebrandum. App. III. 123.

D

D *Ecime* come, e da chi si debbano. XX. 84.
Defectus. Irregularitates ex defectu. App. III. 90. (*Sed fufus To. II. C. XIX. ex n. 112.*) Defectus sup-
 plendi in Presbyteratu. App. III. 95. Vide *Disetto*.
Delegare. Se 'l Vescovo può delegare la facoltà del *Cap. Licet*? e se per ogni caso particolare ec. XX. 34. Se per i casi degli altri Vescovi. 35. Se l' Assoluzione per gli impediti. 41. Se la Dispensa a' Matrimonj ec. 58.
Delitto. Irregularità per delitto occulto. XX. 29. Quando il delitto si dice occulto. 33. Quae irregularitates ex delicto. Append. III. 89. (*Sed fufus C. XIX. ex n. 88.*)
Demonj, vedi *Insestati*.
Deposita quid? App. III. 85. (*Et fufus C. XIX. n. 67.*)
Diaconatur, & *Diaconus*. Materia, & Forma. App. III. 91. Officia &c. 91. Si excommunicatus ec. Penitentia Episcopi ec. 92. Diaconus ministret in mortali. 57.
Dichiarazione della S. C. circa l'efenzione de' Regulari da' Vescovi. XX. 76.
Disetto. Se l'irregularità ex defectu è dubbia. XX. 29. Vedi *Defectus*.
Dilatatio Missae celebrandae. App. III. 118.
Dispensa, e *Dispensare*. Irregularità ex defectu dubbia ec. XX. 29. ex delicto occulto, ivi; e quando si dica occulto. 33. Se l' Omicidio è affatto occulto. 51. S'è casuale. 52. Se 'l Vescovo può delegar la Dispensa. 34. Irregularità per l'eresia. 39. Impediti. 40. e segu. Dispensa del Vescovo cogl' Illegitimi, e Bigami. 50. Dispensa circa le Pubblicazioni. (*vedi C. XVIII. 58. e circa il voto di castità, ivi, 54. e circa gl' Impediti ad petendum, ivi 64.*) Circa gl' impedimenti dirimenti dubbj. 55. Dirimenti certi. 56. e 57. Se 'l Vescovo possa delegare tal facoltà. 58. Dispensa circa gl' Interstizj. 59. Circa il celebrare. 60. 62. e 64. Se i Regulari possono dispensare all'irregularità. XX. 104. e 105. Se a' Precetti Ecclesiastici. 106. Se all' Officio. 107. Se a' voti, e giuramenti: 108. e 109.
Disponere, e *Disposto*. Obbligo del Confessore disporre il Penit. XXI. 4. Se può differirsi l' Assoluzione a' Disposti? C. Ult. 14.
Distraffio vide *Attentio*.
Diurnum impositum ab Episcopo &c. App. III. 92.
Domande a' Rozzi. C. ult. 18. e segu. a' Sacerdoti. 32. a' Monache. 33. a' Giudici, Scrivani, e Medici. 34. a' Cerusici, Speciali, Negozianti, e Sartori. 35. a' Sensali, e Venditrici. 36. a' Barbieri, ed a' Giovani che fan la testa alle Donne. 37. a' Fanciulli, e Zitelle. 35.

- a 39. alle Persone Divote. 40. e 41. Co' Muti, e Sordi. 42. e 43. Co' Moribondi. 44. e 45. Co' Condannati a morte. 46. e 47. Agl' Infestati da' Demonj. 48. a 52. Alle Donne. 51. e 53.
- Donna.** Se una Donna percuote un Chierico ec. XX. 48. Giovaui che fan la testa alle Donne. C. ult. 37. Come portarsi il Conf. colle Donne. 51. e 53.
- Dubbio.** Irregolarità dubbia ex defectu. XX. 29. Della percussione dei Chier. dubbia grave. 48. In dubbio an quid omissum sit in Officio. App. III. 69.

E

- E** *Celestia*: De pollutione Ecclesiarum. App. III. 116. e 129.
- An liceat in Ecclesiis Regul. cel. contra prohib. Episcopi. C. XX. n. 75. e in fin. e 77. Qui violantes Immunitatem Ecclesiarum incurrant excom. Papalem. App. III. 83 in fin. An Minister debeat intendere quod facit Ecclesia. 18.
- Ecclesiastico* vedi *Clerico*.
- Effectus** Sacramentorum. App. III. 23. a 24. Effectus Ordinum. 31. Effectus Missarum. 103.
- Eleggere**, ed *Elezione*. Facoltà de' Prelati d' eleggersi il Conf. XX. 65. Elezione dello stato. C. ult. 40. a 42.
- Episcopatus**, & *Episcopus*. Episcopatus an sit Ordo distinctus. App. III. 27. Circa protestationem Episcopi, non velle ordinare irregulares ec. 33. ad II. Quisque debet ordinari a proprio Episcopo. 33. ad IV. Et quis Proprius? Et a quo Regulares ec. 34. Materia Ordinis tradenda est ab Ordinate, & ab eodem Missa dicenda. 29. in fin. An pœnitentia imposta Diaconibus ec. 92.
- Epistola* vedi *Lettera*.
- Eresia**. Se l' Vescovo può assolverla per lo C. *Liceat*. XX. 38. Se può disp. l'irregolarità per l'Eresia. 39. Se l'Eresia nel Foro esterno ec. ivi.
- Errare**. Si quis advertit errasse in Officio. App. III. 71.
- Esame**. Se l' Vescovo può richiamare all'Esame i Regolari. XX. 103.
- Esenzione** degli Ecclesiastici s'è per legge Divina. XX. 18. Dal foro laicale circa le persone, 19 circa i beni. 20. Beneficiati, e Tonsurati. 22. e 23. Chi lascia l'Abito. 24. Esenzione de' luoghi. 25. a 28. Regolari esenti dal foro laicale. 21. dalla Giurisdiz de' Vescovi. 72. a 74. Casi eccettuati; specialmente circa le Messe. 79. e 77. Esenz. de' Regolari dalle Decime. 87. Vedi *Immunità*.
- Estasi** quale sia. App. I. 17.
- Estrema Unzione** quando dee darli a' Moribondi. App. II. §. IV.
- Età* vide *Ætas*.
- Eucharistia* vide *Comuniens*.
- Excommunicatio**, & *Excommunicatus*. An liceat petere Sacramentum ab Excommunicato. App. III. 20. Benefi-

beneficiatus excommunicatus &c. 64. Plura de excommunicatione. 81. ad 83. ubi in fine vide Quinam violentes Immunitatem Ecclesie incurraut excom. Papalem. App. III. n. 80. in fin. (vide alia fufus dicta de Excom. Cap. XIX. Pun. II.) Diaconus excommunicatus &c. App. III. 92. An pro Excommunicato possit offerri Missa. 104.

Exercitium Ordinis suscepti requisitum &c. App. III. 45. ad XII.

Exorcistatus quid: Potestas, & Officium App. III. 55.

Extrahens Confugientem ad Ecclesiam, & App. III. 83. in fin.

F

F *Acoltà*, vedi *Vescovo*, e *Delegare*.

Familiaritas. Titulus ad fusc. Ordinem App. III. 30.

Fanciullo che percute un Chierico ec. XX. 47. Domande da farsi a' Fanciulli C. ult. 35. Assoluz. da darsi loro. 39.

Fondazioni di nuovi Conventi. XX. 88. di Ospizj. 89.

Forma connexa cum Materia. App. III. 6. Mutatio Formae. 7. An omnes Formae a Christo &c. 8. Forma Ordinis. 29. (vide etiam Cap. XVII. 16.) Forma Subdiaconatus. App. III. 57. Forma Diaconatus. 91. Forma Presbyteratus) 93. e 94. (& fufus C. XVII. n. 16.)

Forestiori non possono celebrare nelle Chiese de' Regolari contro la proibizione del Vescovo. XX. 75. e 77.

Fore. Privil. del Foro circa le Persone. XX. 19. circa i beni. 20. Chi lo goda. 21. a 24. Il Vescovo nel foro esterno può assolvere dall'eresia. 39.

Fragilità intrinseca de' Recidivi ec. C. Ult. 15.

Frequenza della Comunione. App. I. 29. a 36.

Fructus. Beneficiatus non percipiens fructus ec. App. III. 66. Male expendens fructus. 68. Fructus Missae. 105.

G

G *Iovani* che fan la testa alle Donne. C. Ult. 34. Giovani circa l'elezione dello Stato. 40. a 42.

Giubbileo circa i Regolari ec. XX. 112.

Giudice Conservatore circa i Regolari. XX. 90. Domande a' Giudici. C. Ult. 31.

Giuramento. Facoltà del Vescovo circa i giuramenti, remissive al Cap. V. n. 19.

Giurisdizione. Chi ha la Giurisd. Vescovile, se abbia la facoltà del Cap. Licet XX. 31. Se può assolvere dalla percuss. del Chier. 47. Ne' Conventi dove non sono 12. Religiosi il Vescovo ha Giurisd. 88.

Gratia. Si Ministrans Sacram. non sit in gratia. App. III. 12. ad 13. Si sit Laicus, vel non ministret solemniter. An sufficiat contritio. 12. Si Diaconus ministret in mortali. 14. Gratia Sanctificans, & Sacramentalis. 22. e. 23.

Guil.

Guida del Confess. circa le grazie soprannaturali. App. L. 23. e 24.

H

H *Ore Canonica.* Qui tenentur ad Horas. App. III. Excommunicati ec. An unum Peccatum ec. 65. Canonicus non canens. 68. Parva materia ec. Projiciens Breviarium ec. In dubio an quid omissum &c. 69. Requisita ad bene recitandum, I. juxta Præscriptum. 70. Si alio pergis. Si advertis errasse. Si commutes Officium. 71. De Litanis, & de Officio Defunctorum. 72. II. Pronunciatio Vocalis. 73. III. Integra. IV. Continuatæ. V. Ordo. VI. Tempus. 74. Intentio, & Attentio. 75. Causæ excusantes a recitatione. 76.

I

I *Llegittimi.* Della Dispensa del Vescovo. XX. 49. Della facoltà de' Regolari. 104. e 105.
Immunità de' Luoghi pii. XX. 25. a 28. Lædentes Immunitatem incurunt excomm. tantum, cum extrahunt ab Ecclesia. App. III. 80. in fine.
Impediti come, e quando possono essere assoluti dal Vescovo. XX. 40. Se per mezzo d'altri 41. Chi si dice impedito. 42. Impediti perpetui. 43. Se gl'impediti per lettera ec. 44. Se debbano ricorrere al Vescovo? E se non possono, e se sono in morte. 45.
Impedimento. Dispensa negl'impedimenti dubbj XX. 55. Circa i certi. 56. e 57. Se'l Vescovo possa delegare tal Dispensa. 58. (circa l'impedimento ad petendum vedi C. XVIII. n. 68.)
Impenitent privi di Sepoltura. XX. 91.
Impuberi che percuotono un Chierico ec. XX. 47.
Inabilità. Se'l Vescovo possa dispensarvi. XX. 53.
Indignus. Qui ministrat Sacr. indigno. App. III. 15.
Infamis an possit ordinari. App. III. 33. ad II. Facoltà de' Regolari XX. 104. e 105.
Indignus. Quando il Medico dee loro imporre la Conf. C. Ult. 34. ad V.
Insestati da' Demonj. C. ult. 48. 51.
Intentio Ministri, & Suscipientis. App. III. 9. III. Intentio faciendi quod facit Ecclesia. 18. Intentio in recitatione Officii. 75.
Interdictum quid? App. III. 86. (& *fusus* C. XIX. nu. 68. ad 70.
Interpretazioni de' privilegij XX. 6. ad 8.
Interruptio Formæ. App. III. 8.
Inserstitia quoad Ordines. App. III. 41. e 42. Della Dispensa del Vescovo. XX. 59
Intimazione della revocazione de' privilegi. XX. 17.
Irregularità. Se'l Vescovo dispensi nell'irreg. ex delicto, ad ex defectu dubbia. XX. 29. Se co' Pellegrini. 32. Se nell'irregularità incorsa per l'eresia. 30. Facoltà de' Regolari

golari circa la dispensa. XX. 104. e 105. De irregularitatib. App. III. 87. & 88. ex delicto. 89. ex defectu. 90. (*sed de his fufus C. XIX. Punct. III.*)

L

- L** *Aicus* si ministret Sacram. App. III. 12.
Lectoratus qui? Potestas, & Officium. App. III. 54.
Legato. Se 'l Vescovo può chieder contro da' Regolari de' Legati di Messe. XX. 81.
Lettera. Se gl' Impediti sien tenuti per lettera cercare la facultà de' casi. XX. 44.
Libertas. *Ludentes libertatem Ecclesiasticam extrahendo Confugientes ad Ecclesiam incurrunt excom. Papalem.* App. III. 83. in fin.
Licenza del Vescovo a' Regolari per predicare. XX. 124. e 126.
Litania an recitandæ de obligatione. App. III. 72.
Locus Ordinationis. App. III. 43 ad X. Ubi Missa dicenda. 115.
 Si Ecclesia polluat. 116 e 129 An in Ecclesiis Regularium contra prohibitionem Episcopi XX. 75 e 76.
Locuzioni spirituali. App. I. 21.

M

- M** *Materia Sacramentorum*. App III. 5 *Simultas Materiarum cum Forma*. 6 *Mutatio Materiarum*. 7 *Materia dubia*, aut mixta. 8 *Materia Ordinis*. 29 (*vide etiam C. XVII. n. 16*) *Materia parva in recitatione Officii*. App. III. 69 *Materia Ordinis sacri ab eod. Ordinate debet tradi*. App. III. 29 in fin. *Materia Subdiaconatus*. 57 *Diaconatus*. 91 *Presbyteratus*. 93 (*& fufus C. XXII. n. 16*) *Materia Missæ, nempe Panis*. 98 & *Vinum*. 99 de presentia *Materiarum in Missa*. 100.
Matrimonio. Dispensa circa le Pubblicazioni, voto di castità, ed impedimento ad petendum. XX. 54 remissive. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbj. 55 dirimenti certi. 56 e 57 *Matrimonio spirituale circa la Contempl.* App. I. 18.
Matutinum qua hora dicendum. App. III. 74 *Matutinum Defunctorum*. 72 An Missa dicenda ante *Matutinum*. 114.
Medico. Obligo del Medico d'imporre la Confess. E domande da farsi a' Medici. C. Ult. 31 ad V.
Meditazione. Necessità, e modo della Medit. App. I. 2. a 5 ed App. IV. §. III.
Messa, & Missa. I Regolari contro la proibizione del Vescovo ec. XX. 75 Se son tenuti a dargli conto de' Legati di Messe. 81 Se 'l Defunto si seppellisce nella Chiesa de' Regolari ec. 92 *Missa Ordinationis dicenda ab ipso Ordinate*. App. III. 29 in fin. *Missa quid sit*. App. III. 97 *Requisita ad Missam circa Materiam*. 98 a 100. *Forma*. 101 *Effectus*. 103 *Pro quibus offerri potest*. 104. *Fructus*. 105 *Valor*. 106 *Stipendium*. 107 ad 109 (*Fufus*)

fus de Suspendio . C. XV. ex n. 59) Applicatio Missæ . App. III. 110 Obligatio Sacerdotum celebrandi . 112 Sacerdote che celebra con fretta , vedi (Cap. XV. num. 84) Rubricæ . 112 Tempus &c. an ante Matutinum : & an in die Cœnæ Domini & Sabati Sancti . 113 Locus ad celebrandum . 114 Celebrans in Ecclesia polluta . 115. Requisita , nempe Altare . 116 Calix & Patena . 117. Vestes . 118 Corporale , 119 Palla . 120 Missale . 121 Crux cum Crucifixo . 122 Neo Presbyteri consecrando . Tres Missæ injunctæ Neo presbyteris . 124 Missa dicenda alte , breviter ec. 125 Missæ votivæ . 126 An pluries in die ec. 127 Si Ecclesia violetur . 128

Metus . Qui ordinatur per metum , an teneatur ad Horas . App. III. 59 in fin.

Minister , & Ministrare . Intentio Ministri . App. III. 9 Minister uniuscujusque Sacramenti 10 An debeat esse in gratia . 11 Si sit Laicus , vel ministret non solemniter ; an sufficiat contritio . 12 Si absolvat in mortali . Si ministret Comun. Si celebret . 13 Si Subdiaconus in mortali ec. 14 Si quis ministrat Indigno . 15 Simulans administrationem Sacr. 16 An debeat intendere quod facit Ecclesia . 18 An a Ministro excommunicato , aut peccatore ec. 20 An dare pecuniam Ministro ec. 21 Quis sit Minister Ordinis . 30.

Missale . An omnes Rubricæ Missalis in præceptivæ . App. III. 113 Missale requisitum ad Missam . 122.

Monaca , e Monaco . La percussione del Monaco quando può esser assoluta dal Vescovo . XX. 36 a 48 Vedi altro *Percussione* . Facoltà del Vescovo circa la clausura delle Monache . 66 e 80 Dell'approvazione del lor Confessore . 67 Monache esenti dalle Decime . 87 Sepoltura nelle Chiese delle Monache . 92 in fin. Domande a Monache . Capo Ult. 30.

Monasterij , vedi *Clausura , e Monaca* .

Moribondo se in presenza del Vescovo ec. XX. 45 Come il Confessore dee portarsi co' Moribondi . C. Ult. 44 e 45 ed App. IV. §. IV.

Mortificazioni affittive , App. I. 25 a 27.

Munus Sacerdotis docendi , & prædicandi . App. III. 132 e 133.

Mutare , & Mutatio . Mutar Confessore . C. Ult. 44 Mutatio Substantialis , & Accidentalisis in Sacram. App. III. 7.

Muto . Come dee portarsi il Conf. con Muti , e Sordi . C. Ult. 42 e 43.

N

Necessitas . Sacerdos simplex potest in necessitate absolvere . App. III. 130 Necessità morale dell' Orazione Mentale . App. IV. §. III

Negozianti . Domande da farsi loro . C. Ult. 32 ad VII.

Neo Presbyteri an consecrent &c. App. III. 124 An teneantur ad tres Missas injunctas . 125.

Nome . Chi viene in nome di Vescovo . XX. 31 Chi in nome d' Impedito . 42.

Novizi se sieno esenti dal Foro Laicale. XX. 21 Dove debbano seppellirsi. 91 A chi confessarsi. 110 Da chi ricevete gli Ordini. 114 e 119.

O

Obligatio, & Obligatio. Obligo del Confessore di avvertire, interrogare, ammonire, e disporre. XVI. 2 a 4 Obligatio deferendi Habitum, & Tonsuram. App. III. 49 a 51 Obligatio celebrandi inter annum. 211.

Occasione prossima voluntaria. C. Ult. 1 e 2 Degli Sposi ec. e di quei che fanno all'amore. Delle occasioni che sono in essere; e di quelle che non sono in essere; e quando dee darsi l'Assoluzione. 4 e 5 Dell'occasione necessaria. 6 e 7.

Occulto. Quando si dice il delitto essere occulto. XX. 33. Se l'Omicidio è affatto occulto. 51. S'è casuale. 52.

Officio, & Officium. Da chi dee dirsi l'Officio in seppellire ec. nelle Chiese de' Regolari. XX. 92 Dispensa de' Regolari all'Officio 107 Officium Ostiarii. App. III. 53 Lectoris. 54 Exorcistæ. 55 Acolythy. 56 Officium Defunctorum &c. 72 Officium Diaconi. 92 Vide *Hora Canonica*.

Omicidio quando affatto è occulto, se 'l Vescovo ec. XX. 51 Quando è casuale. 52 Se i Regolari possono dispensare nell'irregolarità per l'Omicidio. 105.

Ora In quale ora può dispensare il Vescovo a celebrare. XX. 61 Quando possono celebrare i Regolari. 122.

Oratorj in cui può celebrarsi. XX. 62 Dove possa celebrare il Vescovo. 63 Se 'l Vescovo può dispensare a celebrare in casa. 64.

Orazione Mentale, necessità, e modo. App. I. 2 e App. IV. §. III.

Ordinandi mali abituati ec. C. Ult. 16 e 17 (Vedi anche *To. I. c. VII. 48 e 51*)

Ordinans. Materia debet accipi ab Ordinate, & ipse debet celebrare. App. III. 29 in fin.

Ordinarie. Chi ha la potestà ordinaria. XX. 34 58.

Ordine. De' Regolari circa il ricever gli Ordini ec. XX. 113 De' Novizj. 114 Extra tempora. 115 Se in giorno di Precetto. 116 Se possano dare gli Ordini a' Regolari. 117 Se a' Secolari sudditi, o non sudditi. ivi, e 120 Se agli Novizj. 119 Quid sit Ordo. App. III. 25 Quot sint, & an Episcopatus ec. 27 An singuli Ordines sint Sacramenta. 28 (vide *fusus de hoc Cap. XVII. n. 14*) Materia & Forma Ordinis: an tactus physicus, & simultaneous &c. App. III. 29 Minister. 30 Effectus. 31 Ordo suscipiendus a proprio Episcopo. 33. ad IV. & quis sit proprius, & a quo Regulares &c. 34 Ut non per saltum ec. 40 ad VII. Requisita ut quis ordinetur. 32 & 46 Ordo Horarum. 75 ad V.

Ospizj come possono fondarsi. XX. 88.

Offessi, vedi *Infestati*.

Ostiariatus quid, Potestas, & Officium. App. III. 53.

Ozio *Contemplativo*. App. I. ad 7.

Pat-

- P** *Alla requisita ad celebrandum.* App. III. 127.
Pallio. Se i Regolari fuori delle Chiese proprie ec. XX. 66.
Panis requisitus ad Missam. App. III. 98.
Papa, e Papale. Se cessino i Rescritti colla morte del Papa. XX. 13 I Regolari possono assolvere da' Casi Papali. 101.
Parroco. Quale Parroco Regolare può esser castigato dal Vescovo. XX. 69 Circa la Sepoltura nelle Chiese de' Regolari ec. 92. Missa pro Populo &c. App. III. 110 Avvertimenti notabili a' Parrochi. App. IV. §. II.
Parrocchie nuove possono fondarsi dal Vescovo. XV. 71 E quali può visitare il Vescovo. 79.
Patrimonium Ordinandorum. App. III. 38 Si sit factum. 39.
Peccator. An liceat petere Sacramentum a Peccatore. App. III. 20 An dare ei pecuniam. 21.
Pecunia. vide Peccator.
Pellegrino se per lo Cap. *Liceat* può essere assoluto da' casi ed irregolarità. XX. 32 Religiosi pellegrini a chi debban confessarsi. III.
Penitente se debba presentarsi al Vescovo ec. XX. 45.
Percussione del Chierico quale sia leggiera, grave, o enorme. 46 Dell' assoluzione. 47 In dubbio s'è grave. 48 Del veleno ec. ivi.
Perfezione. Regolamento ed avvertimenti per la perfezione. App. I. 37 e 38.
Perrucchieri che fan la testa alle Donne. C. Ult. 34.
Persone che godono il Canone, e 'l Foro, XX. 21 a 24. Come il Confessore dee portarsi colle Persone Divate. C. Ult. 40 e 41.
Pluviale. Se può usarsi da' Regolari fuori delle Chiese proprie. XX. 76.
Panitentia imposta Diaconibus ab Episcopo. App. III. 92.
Pollutio Ecclesie. App. III. 116 e 129.
Porzione Episcopale nella Sepoltura. XX. 93. Se debbasi da' Regolari. 94.
Potestà Chi abbia la Potestà ordinaria. XX. 34 e 58.
Precetto. Se i Regolari son tenuti a' precetti del Sinodo, e del Vescovo. XX. 78 An Subdiaconi teneantur ad Castitatem ex præcepto vel ex voto. App. III. 59.
Preci, e Benedizioni circa i Moribondi. App. II. §. Ult.
Predicare. Dove possono predicare i Regolari? e della licenza del Vescovo ec. XX. 124 a 128 De munere Sacerdotum prædicandi, & da scitu necessariis ad prædicandum. App. III. 132 e 133.
Prelati possono eleggersi il Confessore, e come. XX. 67.
Presbyteratus. Materia & forma, App. III. 93 & 94 De defectibus supplendis. 95.
Prescrizione delle Decime. XX. 84.
Riservare, e Privazione. Privazione de' Privilegi per la ri-

- vocazione . XX. 15 Chi lascia l' Abito . 23 Chi debba privarsi di Sepultura . 91.
- Privilegio* , e *Privilegiato* . Quando il Privilegio deroghi al jus commune . XX. 2 Quando il Privilegiato è tenuto a servirsi del Priv. Clausule de' privilegj . 5 Interpretazione . 6 a 8 Comunicazione . 9 a 11. Se cessa il Privilegio colla Morte del Papa . 13 Rivocazione de' Priv. 15. 16 Della Rivoc. tacita, e se vi bisogna intimazione, o pubblicazione . 17 Priv. del Can. e foro, circa le Persone, i beni, ed i luoghi . 19 a 28 vedi *Esenzione* .
- Pronunciatio* quoad Officium, Vocalis: Præsertim in Choro: App. III. 73 ad II. Integra . 74 III. Continuata . 74 ad IV.
- Proprius* Episcopus debet ordinare . App. III. 33 ad IV. Quis sit proprius? Et a quo Regulares . 34.
- Protestatio* Episcopi nolle ordinare Irregulares &c. App. III. 33 ad II.
- Pubblicazione* della rivocazione del privilegio . XX. 17 Dispensa delle Pubblicazioni di Matrimonio . 55 Remissive ad Cap. XVIII. 58.

Q

- Q**uarta Funerale nella Sepoltura . XX. 93 Se debba da' Regolari 94.
- Quiete nella Contemplazione . App. I. 14.

R

- R**accoglimento Naturale, o sia Ozio Contemplativo . App. I. 7 Raccoglimento soprannaturale . 13.
- Ratto nella Contemplazione . App. I. 17.
- Recidivi quando possano esser assoluti . C. Ult. 8 a 17 Segni straordinari . 12.
- Regolamento per la perfezione . App. I. 37 e 38.
- Regolari, & Regulares. Dichiarazione di S. Pio V. specialmente in predicare nelle Chiese proprie . XX. 12 Esenzione dal Foro Laicale, e se i Novizj ed i Terziarj, ec. 21 Esenz. dalla giurisd. de' Vescovi . 72 a 74 e 78 Se celebrare contro la proibizione de' Vescovi . 75. e 77 Sono esenti dalla Visita de' Vescovi . 79 Fuorchè se non vi stanno 12 Religiosi . 88 Se 'l Vescovo può chieder conto de' Legati ec. 81 Quando il Vescovo può castigare i Regolari . 81 e 83 Del Giudice Conservatore . 90 Posson ricevere alla Sepultura . 91 e 92 Se debbon pagare la porzione Episcopale, e la Quarta Funerale . 93 e 94 Posson assolvere i Sudditi da' casi, e censure . 95 a 97 Riservare i casi . 98. Se assolvere i Secolari . 99 Se da' casi riservati a' Vescovi a jure ec. 100 Se da' Papali . 101 Se possono esser di nuovo esaminati ec. 103 Se dispensare nell' Irregolarità 104 e 105 Se da' precetti 106 se dall' Ufficio . 107 Se da' voti, e giuramenti . 108 e 109 A chi debba confessarsi . 110. De' Pellegrinanti . 111 Circa il Giubileo . 112 Circa il ricever gli Ordini . 113 e vedi anche App.

- App. III. 34 A chi possan conferirli. 117 a 120 Circa il Celebrar le Messe. 121 e 122. Circa il dar la Comunione. 123 Circa il predicare. 124 a 128
- Religioso*. Regolamento per una Religiosa. App. I. 37 38
- Vocazione allo stato Religioso. C. Ult. 37 An omnes Religiosi teneantur ad Horas. App. III. 72. ad II.
- Requisito* ad essentiam Sacramenti. App. III. 5. ad suscipienda Sacramenta. 29 Ut quis ordinetur valide. 32 Ut licite 33 Requisita ad recitand. Officium 70 ad 75
- Requisita ad Missam circa materiam &c. 98. a 100 ad celebrandum nempe Altare &c. 117 a 124. Ad recte celebrandum, scilicet alte, breviter &c. 126.
- Rescritti* se cessino colla morte del Papa. XX. 13.
- Restituzioni*. Composizione delle restituzioni, se può farsi dal Vescovo XX. 69. Restitutio fructuum Beneficii. Vedi *Beneficiati*.
- Recontio* partis stipendi &c. App. III. 209. (vedi anche al Cap. XV. dal n. 65.)
- Reduzione* delle Messe se può farsi dal Vescovo XX. 70.
- Rimedi* generali, e particolari a' Penitenti XXI. 5 e 6 Rimedi contra le tentazioni de' Moribondi. App. IV § II.
- Riservato*. Se'l Vescovo possa assolvere da' casi riservati dagli altri Vescovi. XX. 35. Se'l Moribondo in presenza del Vescovo ec. 45 Vedi *Caso*.
- Rivelazioni*. Quali sien vere, o false. App. I. 22.
- Rivocazione* de' privilegi. XX. 15 Dell'espressa. 16 Della tacita. 17 E se vi bisogna intimazione, o pubblicazione ivi.
- Rozzi*. Obbligo d'interrogare i Rozzi, e specialmente quali. C. Ult. 18 Delle domande da farsi a' Rozzi. 18 a 28.
- Rubrica* Missalis an fiat præceptivæ. App. III. 112.

S

- S** *Acerdoti* non possono celebrare contro la proibizione del Vescovo anche nelle Chiese de' Regolari XX. 75 77 Se i Regolari, Novizi, e Servi possono confessarsi a qualunque Sacerdote 110 Domande a' Sacerdoti trascurati. C. Ult. 32 Sacerdos si celebrat in mortali. App. III. 13 Tenetur in anno celebrare 112 Scientia necessaria ad absolvendum in necessitate. 130 e 131 Munus docendi, & prædicandi. 132 e 133. Avvisi a' Sacerdoti assistenti a' Moribondi. App. IV §. I Obbligo de' Sacerdoti di far l'Orazione Mentale. §. III. *Sacerdoti che celebrano in fretta*, vedi C. XV. n. 84.
- Sacramentum* quid sit. App. III. 1. Requisita ad constit. Sacr. 1. Quotuplicia sint Sacr. 4 Quæ requirantur ad essentiam Sacr. 5 De materia dubia, & mixta, de conditione ec. ibid. Si Omnes materiae, & Formæ a Christo &c. 8 Intentio Ministri, & Suscipientis. 9 Plura de Ministro. 10 ad 13 Vide *Minister*. Qui ministrat indigno.

- digno . 15 Simulans administrationem Sacr. 16 Simulans susceptionem . 17 An debeat intendere quod facit Ecclesia . 18 Conditiones suscipientium . 19 An liceat petere Sacr. ab Excommunicato , vel Peccatore . 20 An dare pecuniam Ministro ec. 21 Effectus , nempe Gratia . 22 e 23 Character . 24 Sacramenti a rispetto de' Moribondi . App. IV. §. IV.
- Sacramentalia* quid sint . App. III. 3.
- Sacrificium* quid sit , & quotuplex . App. III. 66 Quid Missa . 97 Vide *Missa* .
- Saltus* . Si quis ordinatur per saltum . App. III. 00 ad VII. & 46.
- Sartori* . Domande da farsi a' Sartori . C. Ult. 32 ad VIII.
- Scientia* requisita in Ordinandis . App. III. 35 e 36 Ad absolvendum in necessitate . 111 Ad prædicandum . 132 e 133.
- Scomunica* , vedi *Excommunicatio* .
- Scrivani* ; domande da farsi agli Scrivani . C. Ult. 31.
- Secolari* da quali casi possono essere assoluti da' Regolari . XX. 99 a 102.
- Segno* . Se chi sta nell' occasione ha segni straordinarij . C. Ult. 5 Segni straordinarij ne' Recidivi . 12 Segni della prossima morte . App. IV. § VII.
- Sponsali* ; domande da farsi loro . C. Ult. 35.
- Sepultura* , e *Seppellire* , dove debbano seppellirsi i Secolari ; dove i Vescovi ; dove i Regolari , ed i Novizj . XX. 91 Chi dee privarsi di Sepultura , ivi . Ognuno può seppellirsi nella Chiesa de' Regolari . 92 Se il Parroco allora ec. e del Offizio sul Cadavere , ivi . Se nelle Chiese delle Monache . 91 in fin. Della porzione Episcopale , e della Quarta Funerale . 93 e 94.
- Servi* de' Regolari a chi possono confessarsi . XX. 110.
- Simulare* administrationem Sacramenti . App. III. 16 Simulare susceptionem . 17.
- Simulans* , & *Simultaneus* . Simultas Materie cum Forma . App. III. 6 An tactus simultaneus in Ordine &c. 29.
- Sordi* . Come dee portarsi il Confessore co' Sordi , e Muti . C. Ult. 42 e 43.
- Speziali* . Domande da farsi loro . C. Ult. 32 ad VI.
- Sponsalizio* spirituale nella Contemplazione . App. I. 17.
- Sposi* che vanno in casa delle Spose . C. Ult. n. 3.
- Stato* . Elezione dello stato . C. Ult. 40 e 42 Vocazione allo stato Ecclesiastico . 38 Distogliere della Vocazione Religiosa . App. IV.
- Stipendium* Missæ licitum . App. III. 107 Retentio partis . 109 (Vedi anche To. II. C. XV. ex n. 59.)
- Subdiaconus* , & *Subdiaconatus* . Subdiaconus si ministret in mortali . App. III. 14 Materia , Forma , & Officium Subdiaconatus . 51 Si ministret sine Manipulo . 57 Requisita . 58.
- Susceptio* , & *Suscipere* . Intentio , & alia requisita ad suscipiendum Sacram. App. III. 9 20 Suscipiens indignus . 15 Simulans susceptionem . 17 An liceat petere ab

ab Excommunicato, aut Peccatore . 20 Andare pecuniaria Ministro 21.

Suspensio quando incurritur ab Ordinatis . App. III. 45
Plura de Suspensione . 84 & fufius . C. XIX. n. 64.
a 66.

T

T *Acta* rievocazione de' Privilegj . XX. 17.

Tactus physicus, & simultaneous ad Ordinem . App. III. 29.

Tempus Ordinationis . App. III. 40 ad VII. Interstitia . 41. e 42 Tempus recitandi Officium, 74 ad VI.

Tentazione . Rimedj a' Morib. contra le tentazioni . App. IV. §. II.

Tenus Beneficium an obliget ad Horas . App. III. 67.

Terzianj se sono efenti dal Foro . XX. 21.

Testa , Giovani che fan la testa alle Donne . C. Ult. 37.

Titulus requisitus ad ordinationem, & quotuplex fit . App. III. 37 e 38 Si Patrimonium fit fictum . 39.

Tonsura , e *Tonsurati* . Prima Tonsura quid fit? & quid ad eam suscipiendam ec Qui ordinatur sine Tonsura &c. App. III. 47 Obligatio deferendi Tonsuram, & Habitum . 49 a 51 I. Tonsurati quando godono i Privilegj . XX. 23 e 24 (& vide App. III. 48 51.

Tridentino . Facoltà del Cap. *Liceas* . XX. 29 Dove il Trid. non è ricevuto . 30 Se per casi dopo il Trid. 56.

V

V *Alor* Missæ . App. III. 106.

Veleno Chi dà il veleno al Chierico, quando incorre la scomunica . XX. 48.

Vendicrici , Domande da farsi loro . C. Ult. 33.

Vescovo . Della licenza ne' Monast. efenti . XX. 12 Facoltà del Cap. *Liceas* circa l'irregol. 29 Sotto nome di Vescovo ec. 32 Se i Pellegrini da' casi, ed irregol. e se fuori di Confess. 32 Se 'l Vescovo può delegare ec. 34 e 38 Se assolvere da' casi degli altri Vescovi . 35 De' casi dopo il Concilio . 36 Del Complice nel peccato turpe . 37 Se da' casi della Bolla *Conaz* , ec. 38 Se dall' irregol. per eresia, e se nel foro esterno dall' eresia ec. 39 Degl' impediti . 40 a 45 E se per mezzo d' altri . 42 De' sei casi, e specialmente della percuss. del Chier. 46 a 47 Circa le irregolarità . 49 a 52 Circa le inabilità . 53 Circa i Matrimonj . 56 a 58 Circa gl' Interstizj . 59 Circa il celebrare, e 'l far celebrare 60 a 64 Circa l' eleggerli il Conf. 65 Circa la clausura delle Monache . 67 Se 'l Vescovo può visitare, e castigare i Regolari . Circa la clausura . 80 Circa le ultime volontà . 68 Compofizione . 69 Riduzione delle Messe . 70 Unione de' Beneficj, ed erezione di Parrocchie . 71 Circa la celebrazione delle Messe a rispetto de' Regolari . XX. 75 e 7 Il Vescovo può dar lo Straordinarie alle Mon. efenti, e muo-

- muovere l'Ordinario. 80 Se può chieder conto delle Messe, e Legati ec. 81 Quando può castigare i Regol. 82 e 83 Ne' Conventi dove non sono 12 Religiosi. 88 Dove dee seppellirsi il Vescovo. 91 Se può di nuovo esaminare i Regolari. 103 Della licenza del Vescovo necessaria a' Regolari per predicare. 124 a 126. Se 'l V. può esaminare i loró Predicatori. 127 Quando può proibire loro la Predica. 128 Vedi *Episcopus*.
- Vestes* requisitæ ad celebrandum. App. III. 119.
- Viaggio*. Se i Regolari in viaggio possono assolvere ec. XX. 102 A chi possono confessarsi i Regol. viaggianti. 111.
- Viasico* quando può darli, e replicarsi. App. IV. §. IV.
- Vicario*. I Vicarj Capitolari vengono sotto nome de' Vescovi, ma non i Vicarj de' Vescovi. XX. 31 Al Vicario compete la facultà ch'ha il Vesc. de jure ordinario, e perciò può assolvere, e delegare la percuss. del Chier. 47.
- Violantes* Immunitatem quando incurrant excommunicationem Papalem. App. III. 83 in fin.
- Vinum* requisitum ad Missam. App. III. 8 e 99.
- Visioni* di quanti modi. App. I. 19 e 20.
- Visitare*. Il Vescovo non può visitare i Regolari, e loro Chiese. XX. 79 Purchè vi sieno 12 Religiosi. 88 Quali Parrocchie può visitare. d. n. 79 Può visitare circa la clausura delle Monache. 80.
- Ultime Volontà* se possono essere commutate dal Vescovo. XX. 68.
- Unione, ed Unire*. Il Vescovo può unire i Beneficj, e le Parrocchie. XX. 71 Unione Attiva, e Passiva nell'Orazione. App. I. 16.
- Vocazione* allo stato Religioso, o Ecclesiastico come debba esaminarsi. C. Ult. 37 e 38 Vocatio requisita ad Ordines. App. III. 45 ad XIII. Chi distoglie dalla Vocazione. App. IV. §. I.
- Volo* di Spirito nella Contemplazione. App. I. 17.
- Votiva*. De Missis votivis. App. III. 127.
- Voto*. Facoltà del Vescovo circa i Voti; *Remissive* al Capo V. n. 41 Voto. di castità a' Coniugi se dal Vescovo può esser dispensato; *remissive* al Capo XVIII. n. 54 Facoltà de' Regolari circa i voti, e giuramenti. XX. 108 Circa il voto di castità co' Coniugi, e Sposi. *Votum castitatis* 109 Subdiacono, vide *Castitas*.

Z

Z *Istalle*. Come con esse dee regularsi il Confessore circa l'elezione dello stato, e voto di castità. C. Ult. 35 a 39. E vedi anche App. IV. §. II.

Fine dell' Indice.





